

La voce degli ergastolani: spazio dedicato alle persone condannate alla pena perpetua

di Carmelo Musumeci e Daniel Monni

agoravox.it, 18 dicembre 2018

“Il nostro pensiero va a chi, benché condannato ad un silenzioso oblio, ogni giorno vive con un’idea di libertà... ed a chi, chiudendo gli occhi, evade dalle proprie condanne”. D.

Abbiamo pensato che la galera è un luogo statico, fermo, bloccato. Le idee che mettono in movimento i cicli vitali dell’esistenza e della trasformazione vengono annullate per mancanza di dinamicità. È vero, galera vuole dire chiuso, ristretto, legato, bloccato. A noi non interessa sapere perché un uomo è in galera, ci interessa il perché della galera, della sua esistenza come strumento d’isolamento degli uomini dagli altri uomini, come strumento di spersonalizzazione, di perdita di identità. Ecco il perché di questo spazio che chiameremo “La voce degli ergastolani”: un ambiente che dovrebbe, come una lima, segare le sbarre delle loro celle.

Daremo soprattutto spazio e voce alle persone condannate alla pena perpetua per farvi sapere come vivono e cosa pensano e per dare un senso alla loro vita poiché riteniamo che una vita senza senso non meriti di essere vissuta. La società civile spesso ignora gli ergastolani...forse anche perché i media non offrono notizie reali delle loro condizioni. Da qui l’idea di realizzare un sito che consenta di portare all’esterno i pensieri, le emozioni, le capacità degli ergastolani e dei detenuti ma soprattutto che possa dare voce a chi una voce non ce l’ha.

Vogliamo dare fiato a chi “vive” il carcere per aiutare quelle persone a trasformare il buio delle loro celle in luoghi di speranza e luce. Come dicevamo daremo spazio soprattutto ai detenuti condannati all’ergastolo, al “fine pena mai”, o, se preferite, al “fine pena 9999”, come è scritto sui loro certificati di detenzione (quindi usciranno tra 7981 anni...!?).

Perché riteniamo illegittimo l’ergastolo? Perché l’art. 27 comma terzo della Cost. dichiara “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato” e ci chiediamo: che senso ha la rieducazione di un detenuto che non uscirà mai!? Perché non dargli una speranza? Ecco! Noi vogliamo dargli, più modestamente, un po’ di voce.

La voce degli ergastolani: www.lavocedegliergastolani.it, e-mail: lavocedegliergastolani@gmail.com

Gela (Sr): il carcere a vita del “fine pena mai”, avvocati e radicali a confronto in città
quotidianodigela.it, 9 dicembre 2018

Il “fine pena mai” raccontato dagli ostativi, dai detenuti destinati a morire in carcere. Gli avvocati della Camera penale “Eschilo” e gli esponenti di “Nessuno Tocchi Caino” tornano a discutere di come superare il carcere a vita, rendendolo veramente rieducativo. Una tavola rotonda è prevista per venerdì 14 dicembre (dalle ore 16 all'ex chiesa di San Giovanni).

Al tavolo, gli avvocati Giacomo Ventura (presidente della Camera penale “Eschilo”), Joseph Donegani, Gioacchino Marletta e Maurizio Scicolone e gli esponenti radicali di “Nessuno Tocchi Caino” Rita Bernardini, Sergio D'Elia e Elisabetta Zamparutti. Ai lavori partecipa anche il magistrato Emanuele Nicosia del tribunale di sorveglianza di Caltanissetta. L'esperienza del carcere sarà raccontata dall'ex presidente della Regione Salvatore Cuffaro, presente al dibattito.

Nel corso dell'incontro sarà anche proiettato il documentario “Spes contra spem” di Ambrogio Crespi che esamina proprio le vite di alcuni ostativi, condannati al carcere a vita. È previsto il saluto del commissario Rosario Arena.

Digiuno per il 10 dicembre contro la pena dell'ergastolo
di Eleonora Forenza*

Ristretti Orizzonti, 8 dicembre 2018

Il prossimo 10 dicembre, in occasione del 70° anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, migliaia di detenuti, familiari e attivisti parteciperanno alla IV giornata nazionale di digiuno per l'abolizione dell'ergastolo indetta e sostenuta da diverse associazioni ed organizzazioni (Liberarsi, Fuori dall'ombra, Yairaiha Onlus, Ristretti Orizzonti, Comunità Papa Giovanni XXIII, Osservatorio sulla Repressione).

Attorno alla lotta per l'abolizione dell'ergastolo, grazie alla messa in relazione di diverse esperienze e realtà sociali, si sta sviluppando una notevole sensibilità che vede il moltiplicarsi di iniziative solidali e momenti di confronto. L'obiettivo è quello di mettere in discussione non solo l'esistenza della pena perpetua ma l'intero sistema penitenziario in cui il carcere continua ad essere l'unica risposta possibile ai fenomeni devianti nella nostra società. In una fase storica in cui l'ossessione securitaria ha sostituito la sicurezza sociale attraverso un lungo processo di creazione e criminalizzazione di marginalità sociali - e detta l'agenda politica in chiave repressiva e carcerocentrica, sostituendo al welfare la carcerazione di massa di soggetti sociali che ben rappresentano le disuguaglianze create dal sistema capitalista - provare a decostruire la mistificatoria retorica giustizialista che, oramai, ha infettato larghi strati della società, non è più rinviabile. Emarginazione sociale e alta ricattabilità economica i tratti distintivi della popolazione carceraria. I numeri e le condizioni di carcerazione raccontano di una emergenza invisibile e deliberatamente ignorata e alimentata.

Cercare di dare valore agli articoli 3 e 27 della Costituzione significa ricercare i principi di giustizia che pongono ogni persona in una condizione di parità economica, culturale e sociale. Riteniamo che questa ricerca debba diventare pratica comune di tutta la società per rimuovere gli ostacoli che creano sperequazione, disagio e devianza. Iniziare a rifiutare una pena fine a se stessa qual è la privazione della libertà, sarebbe il primo passo verso una società che non chiede il disciplinamento e l'annullamento dei corpi, bensì la cura e il libero sviluppo della personalità di ogni singolo individuo quale parte fondamentale della comunità umana. Liberi dall'ergastolo, liberi dalle galere!

*Associazione Yairaiha Onlus, Osservatorio sulla Repressione

Appuntamenti di solidarietà organizzati per il 10 dicembre

Campobasso ore 18.00 casa del popolo in Via Gioberti, 20 “Abolire l'ergastolo - dibattito organizzato da Casa del popolo”.

Catanzaro, ore 17.00 Sala Giunta della Provincia: “La funzione rieducativa della pena”, dibattito organizzato da Potere Al Popolo Cz.

Cosenza - ore 18.00 piazza xi settembre: “Diritti a testa alta”, fiaccolata per i diritti umani organizzata da: Action Aid, Emergency, Amnesty International, adesioni: Yairaiha Onlus.

Napoli, ore 10:30, carcere di Secondigliano, Via Roma Verso Scampia: “Presidio di solidarietà” sotto il Carcere Di Secondigliano Organizzato da Compagni e Compagne napoletani contro il carcere

Roma, ore 18:30 Viale delle province 196: “NO ergastolo, NO fine pena mai” - dibattito organizzato da Potere al Popolo - Roma.

Viareggio, ore 18.00 Varignano Quartiere Fontanini: “Proiezione di video, reading e performance, a seguire dibattito”. Organizzato da: Pap Versilia, Officina di Arte Fotografica e Contemporanea Dada Boom, Cantiere Sociale Versilese, Csoa S.A.R.S., Laboratorio Contro la Repressione Sacko, Repubblica Viareggina

“Senza fine”. La paura della libertà dopo l’ergastolo interrotto

di Gabriele Romagnoli

La Stampa, 27 novembre 2018

C’è vita oltre la morte civile? Che cosa succede a un uomo e alla società intera quando sulla sua cartella giudiziaria alla scritta “fine pena mai” ne subentra un’altra che al posto di quel “mai” reca una data? Questa è la storia di Alfonso Figini, che “resusciterà” fra 85 giorni, il 18 febbraio 2019, all’età di 61 anni.

La prima parte della sua vicenda mi è stata raccontata in Lussemburgo da uno sconosciuto, in una notte di pioggia, al bancone di un tristo bar accanto alla stazione. Nel granducato delle banche fu il primo uomo ad essere arrestato mentre entrava per fare un deposito, anziché mentre usciva con il bottino. Sarà anche il primo in Italia a laurearsi in ingegneria mentre sconta la pena all’ergastolo.

Nel frattempo, insieme con il suo professore, ha scritto un libro autobiografico (Lupo Alpha), chiedendomi qualche riga per la terza di copertina: “La letteratura è anche una forma di redenzione: trasforma i crimini in avventure da leggere con il fiato sospeso. Se un uomo è stato pilota di moto in Italia, rapinatore in Lussemburgo, trafficante in Sudamerica, come puoi non farne un personaggio da romanzo?”.

Alfonso Figini nasce in Francia da genitori emigrati dalla Lombardia. La famiglia si trasferisce in Lussemburgo, dove gestisce un negozio. Da ragazzo s’innamora delle moto, prima aggiustandole in officina, poi guidandole in pista. Corre nella categoria 250, gareggia a livello europeo. Durante l’inverno si prende lunghe vacanze, abbassa la serranda l’officina e se ne va a scorrizzare in Brasile. Accelera pigiando il pedale del rischio e sbanda finendo nell’illegalità. È il gusto dell’avventura, non il bisogno, a fargli commettere il primo reato: svuota un centro commerciale con la complicità di due amici. Si scopre guascone: insoddisfatto del risalto avuto nelle cronache, due mesi più tardi replica lo stesso colpo e il bis conquista le prime pagine.

Si entusiasma e la volta successiva alza la posta, svaligiando i Monopoli di Stato. Troppo piccolo per lui, a questo punto, il Lussemburgo. Esporta la sua nuova attività in Perù. Frequenta coetanei ricchi e viziati. Con loro fa uso di cocaina e per loro la smercia. Di loro pensa più in grande. Mette insieme le tessere della sua esistenza e le cose che ha imparato: i motori gli hanno dato contatti in Asia, il Lussemburgo nella finanza. Incrocia i dati fa girare nel verso opportuno droga e soldi. Finché lo bloccano, nella porta girevole di un istituto di credito.

La sliding door non gira più, diventa quella di una cella chiusa. Il suo caso viene assegnato alla giustizia italiana, che lo condanna a 16 anni per traffico di stupefacenti. Non fa una piega: si riconosce colpevole e ritiene giusta la sentenza. Poi sbucca un’altra accusa: duplice omicidio. Gli fanno vedere due fotografie: riconosce un solo uomo. È morto carbonizzato, legato nella sua auto data alle fiamme. L’altro, l’ignoto, ha ricevuto una fucilata in gola, così potente che il collo si è staccato per metà dal capo. Erano due corrieri dell’organizzazione per cui aveva lavorato. Dicono che il mandante del loro assassinio è lui. Nega con la stessa risolutezza con cui aveva ammesso tutto il resto. Anche il magistrato del Lussemburgo, dove i delitti sono accaduti, appare perplesso. Il tribunale italiano non ha dubbi: colpevole. Ergastolo. Primo grado, appello, cassazione, ricorso a Strasburgo: ergastolo. A ogni verdetto Figini scuote la testa.

Non se la prende con i giudici ma con se stesso: è stato lui a finire in quel giro, ma l’ergastolo? Suo padre muore dopo la sentenza e non gli viene neppure concesso di partecipare al suo funerale. Sua madre morirà il primo giorno in cui lo faranno uscire in libertà vigilata. In Italia esistono oltre 1600 condannati all’ergastolo di cui più di 1100 di tipo “ostativo”, che esclude ogni beneficio. Viviamo in quella che il sociologo francese Didier Fassin definisce l’era del castigo: pene di reclusione sempre più frequenti e sempre più lunghe.

In quarant’anni la popolazione carceraria è più che triplicata. Che esista una porta girevole e “dopo averli messi dentro li rimettono subito fuor” è un’impressione legata a casi eclatanti e amplificati, non una realtà fattuale. Secondo Fassin: “Le élite politiche rafforzano o addirittura anticipano le inquietudini securitarie dei cittadini. Ritengono di trarre benefici elettorali dalla drammatizzazione delle situazioni e dalla messinscena della loro autorità attraverso dimostrazioni di severità. Del resto il populismo penale è per queste élite molto più redditizio di quanto sarebbe per loro puntare sui propri risultati in altri campi, come quello della giustizia sociale”.

Nel carcere di Prato Alfonso Figini ha dovuto scegliere tra impazzire e provare a fare qualcosa per evitarlo. Ha studiato ingegneria meccanica, si è laureato. Chi gli faceva lezione gli ha trovato un lavoro in un laboratorio di ricerca dell’università di Firenze. Per svolgerlo ha ottenuto la libertà condizionata. Buona condotta, 26 anni di buona condotta gli sono valsi, a settembre, la decisione più attesa: liberazione anticipata.

Gli 85 giorni che deve ancora scontare sono il computo aggiuntivo per un’ammenda non pagata. Ogni sera mette una firma alla questura di Prato. Poi toglie un numero a quel conto alla rovescia che lo sta angosciando in modo inedito. Al “fine pena mai” si era abituato, a questo avvicinamento lento non era preparato. Si sente come un pilota che vede il traguardo, ma ha una ruota bucata. Il problema è diventato che cosa fare dopo, di tutta questa improvvisa libertà, a 61 anni. Per questo ha rinnovato il contratto con l’università per soli sei mesi.

E dopo? Non lo sa. Non era pronto. Ora inserisce ogni possibilità in un foglio Excel e digita pro e contro. Non può

più sbagliare. Il carcere è un sistema imperfetto, a cui da secoli non si trovano alternative. L'ergastolo è una forma di rinuncia sociale. Quando accade quel che è successo a Figini bisogna accendere la fiamma della riflessione: rieducarne uno per salvarne 1.600.

Gabriele Romagnoli è nato a Bologna nel 1960. Ha poi vissuto in 4 continenti, 8 città, 28 case. Ha pubblicato il primo libro ("Navi in bottiglia") nel 1993, mentre imparava il giornalismo alla Stampa. I più recenti sono "Solo bagaglio a mano" e "Coraggio!". Il prossimo (in uscita a ottobre) "Senza fine".

IV Giornata di digiuno nazionale per l'abolizione dell'ergastolo in Italia

Ristretti Orizzonti, 27 novembre 2018

Si svolgerà il 10 dicembre 2018. "Gli ergastolani non hanno nessun domani, hanno solo un passato che non passa e corrono con la morte per la morte. Non c'è giorno in cui un ergastolano non pensi alla morte o non si domandi chi arriverà prima, la libertà o la morte. C'è la speranza: però a me la speranza non consola, piuttosto sento che mi inganna il cuore". (dal libro di Carmelo Musumeci "La Belva della cella 154")

La vita dell'ergastolano è una schiavitù di tutti i giorni della settimana, di tutte le settimane dell'anno e di tutti gli anni della sua vita. La pena di morte, la vendetta, la tortura fanno parte della cultura di ogni società, sia antica che moderna, invece l'usanza di punire tenendo chiusa una persona in una cella per anni e anni è un fatto relativamente nuovo. Non più il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e ostentato esempio di un uomo privo di libertà. La condanna all'ergastolo è peggiore della morte perché più dura, più lunga da scontare. La pena viene rateizzata nel tempo e non condensata in un momento, come la morte: è proprio questa la sua forza ammonitrice ed esemplare.

Il carcere è un'invenzione laica, ma è stata presa come esempio dalla religione cristiana, perché il carcere assomiglia molto all'inferno dei cristiani: il luogo in cui i dannati e gli angeli ribelli espiano la loro pena. Gli ergastolani sono chiusi per un'intera vita in un piccolo spazio, dove quel niente che capita oggi capiterà anche domani e dopodomani ancora. Per questo non c'è giorno in cui un condannato alla pena perpetua non pensi alla morte, perché solo la morte, nella maggioranza dei casi, può liberare gli ergastolani dalle catene. Gli ergastolani, per la maggioranza della società, sono come dei pesci, perché come scriveva Italo Svevo: "Al pesce manca un mezzo di comunicazione con noi e non può destare la nostra compassione. Il pesce boccheggia anche quando è sano e sobrio nell'acqua. Persino la morte non ne altera l'aspetto. Il suo dolore, se esiste, è celato perfettamente sotto le sue squame".

È difficile combattere l'ergastolo, perché questa terribile condanna non dà sconti, non dà scampo. Scontare l'ergastolo è come giocare a scacchi con la morte: non puoi vincere perché è una pena senza tempo. E l'anima del condannato all'ergastolo non vede l'ora di bruciare all'inferno pur di finire la sua pena sulla terra. Perché quando manca la speranza, anche se hai l'energia per pensare e per amare, ti manca la forza di vivere.

Penso che l'ergastolano possa perdere la speranza di uscire, ma non dovrebbe mai perdere la forza di lottare per far sapere alla società che una sofferenza inutile non fa bene a nessuno, neppure alle vittime dei nostri reati. Per questo l'Associazione Liberarsi dà il via alla nuova campagna contro il carcere a vita, con il quarto giorno di digiuno nazionale fissato per lunedì 10 dicembre 2018, anniversario della Dichiarazione dei Diritti Umani, sostenuta anche da Associazione "Fuori dall'ombra", Associazione "Yairaiha Onlus", "Ristretti Orizzonti" e "Comunità Papa Giovanni XXIII" fondata da Don Oreste Benzi.

Ergastolo ostativo. "Sai che uscirai dalla cella solo quando sarai morto"

di Maria Teresa Improta

quicosenza.it, 23 novembre 2018

Finiranno di scontare la propria pena l'anno 9.999. Mai. Carmelo Musumeci a Cosenza si racconta definendo le carceri italiane una fabbrica di criminalità. "Ho fatto delle scelte devianti e criminali, mi piacevano i soldi facili. Non ho mai collaborato con la giustizia, mi sono sempre avvalso della facoltà di non rispondere. Per 25 anni ho vissuto in carcere sapendo che ne sarei uscito solo da morto".

Sono oltre 1.600 gli "uomini ombra" in Italia. Un esercito di invisibili. Condannati a morte da vivi. A dar loro voce è l'ex boss della Versilia Carmelo Musumeci oggi in libertà condizionale dopo aver scontato 25 anni di carcere. Il clan che portava il suo nome era un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico, rapine, estorsioni e bische clandestine.

In visita a Cosenza, invitato dall'associazione Yairaiha presieduta da Sandra Berardi, ha presentato il suo ultimo libro Nato Colpevole nel corso di due partecipati incontri tenutisi la scorsa settimana all'Unical e al Teatro dell'Acquario, raccontando il dramma del fine pena mai. "Con la famiglia - ha spiegato ipnotizzando il pubblico - non ci si confida per non farla soffrire. È inutile dire a moglie e figli che si è stati pestati o che si stanno subendo vessazioni. Non possono farci nulla se non stare ancora peggio".

“In carcere con una condanna all’ergastolo, più che vivere, si tenta di sopravvivere. Sai che uscirai dalla cella solo quando sarai morto. Il tuo corpo - ribadisce Musumeci - lascerà il penitenziario da cadavere, si vive quindi di passato e di presente. Con l’incessante desiderio di suicidarsi. Di fatto viene impedito al detenuto di sognare, di sperare, di fare progetti, pensare al futuro perché la pena finirà nell’anno 9.999. Una volta nel certificato di detenzione scrivevano in rosso “fine pena mai”.

Probabilmente si vergognavano di questa frase e hanno cambiato definizione, ma non la sostanza. Io sono l’eccezione che conferma la regola. Il mio ergastolo ostativo è stato trasformato in ergastolo “normale” in cui si può usufruire di permessi premio, semilibertà o libertà condizionale a cui oggi sono sottoposto ristretto in una comunità per disabili. Per la famiglia l’ergastolo è una tragedia. I figli diventano orfani di genitori vivi e le compagne vedove di mariti in vita. Non hanno alcuna speranza. Neanche io, che ho studiato con passione il diritto laureandomi in Giurisprudenza durante la detenzione, ho mai creduto fosse possibile tornare a vivere fuori da una cella. Per 25 anni non ho potuto dare un bacio a mia moglie, essere presente nei giorni più importanti della vita dei miei figli, vederli crescere. I colloqui sono qualcosa di terribile: alla gioia di incontrarli segue l’enorme amarezza di vederli andare via. Se il carcere ti fa venir fuori il senso di colpa determinati reati non finirai mai di scontrarli. Nel mio ultimo libro “Nato Colpevole” descrivo la mia vita. Racconto dell’ambiente sociale in cui sono cresciuto. Una famiglia siciliana molto povera in cui l’illegalità era “legale”. Ciò mi ha condizionato perché quando cresci nel male e conosci solo quello è difficile non cadere nei tentacoli del crimine. Sono entrato la prima volta nel carcere minorile all’età di 15 anni. Un’esperienza terribile dove ho conosciuto il letto di contenzione a cui sono stato legato per una settimana.

Una tortura assecondata dalle Istituzioni. Una scuola di crimine. Il carcere purtroppo è uno Stato a sé che danneggia i giovani che vi sono ristretti condannandoli a farvi ritorno una volta usciti. Ovviamente se esiste un pericolo la persona va fermata, ma per i ragazzi sarebbe meglio usare altri strumenti, come l’affidamento a comunità, non la detenzione che li costringe a seguire il crimine. Per sconfiggere mafia, camorra e ‘ndrangheta - afferma l’ex boss - basterebbe salvare i giovani con l’istruzione, levando così l’acqua ai pescecani”. Una teoria che l’avvocato penalista di Cosenza Giuseppe Lanzino presentando Musumeci sintetizza citando Victor Hugo: “Nel momento in cui si apre la porta di una scuola, in quel preciso istante stiamo chiudendo la porta di un carcere. Dobbiamo fare in modo che tra i nostri quartieri non vi siano altri nati colpevoli altrimenti tra mezzo secolo saremo sempre allo stesso punto”.

Lo studio e la rinascita - Carmelo si racconta con una violenza commovente. Descrive il prete in collegio che picchiava i bambini, il parroco pedofilo punito con una madonna frantumata sulla fronte nella notte, la ‘spaccata’ che non deve durare più di 30 secondi, ma anche la solitudine, la necessità di diventare cattivo per non essere schiacciato. “Per non impazzire e non essere risucchiato dalla depressione - ricorda Carmelo Musumeci - mi sono buttato sui libri e dalla licenza elementare sono arrivato ad avere due lauree. Studiavo anche 13/14 ore al giorno, poi crollavo dal sonno. Un giorno ho letto un libro di un detenuto nei lager nazisti che scriveva ‘io sono qui e nessuno lo saprà mai’. Ho quindi deciso di raccontare l’inferno delle patrie galere e dell’ergastolo. Avevo solo la quinta elementare dovevo quindi imparare a scrivere e avere una cultura. La povera gente rimane nei gradini più bassi della società solo perché non ha istruzione. Ero al 41bis all’Asinara e non entrava nulla, non potevo confrontarmi con un insegnante o con dei volontari, ma una docente in pensione che mi scriveva ha iniziato a strappare dei fogli di libri e mandarmi dentro delle lettere.

Alcuni venivano bloccati dalla censura, altri arrivavano. Non è stato facile studiare da autodidatta, in ergastolo sottoposto alla pena accessoria dell’isolamento. È stata però la mia salvezza insieme all’amore della mia compagna e dei miei figli che non mi hanno mai abbandonato. Attraverso le relazioni che ho costruito con le persone che ho conosciuto in questi anni di carcere, come gli attivisti della associazione Yairaiha gli unici che insieme ai detenuti credo siano deputati a parlare delle condizioni carcerarie, ho scoperto che la società non è tutta cattiva. È un percorso difficilissimo a cui si arriva solo se si incontrano le persone giuste. Tutti vogliono cambiare, ma in carcere significa perdere quella corazza, quell’aggressività necessaria a sopravvivere in un penitenziario. Bisogna avere la forza di mettersi in discussione e chi non ce l’ha non può essere colpevolizzato. È come Don Abbondio che dice “io non ho coraggio, non è colpa mia. Sono nato così”.

L’atteggiamento dei detenuti meridionali - “L’approccio dei detenuti del Sud - chiarisce Musumeci - è diverso. Sono di origini siciliane, ma sin da bambino sono emigrato al Nord quindi anche se ho fatto delle scelte devianti e criminali l’ho fatte senza avere vincoli culturali. Al Sud invece chi fa queste scelte, spesso, diventa carne da cannone di organizzazioni criminali di grosso spessore. Si inizia quindi ad obbedire a certi schemi. I detenuti del Sud entrano in carcere già istituzionalizzati con un senso di adattamento, evitando di scontrarsi con gli organi carcerari che in quel momento sono più forti di loro. Io pur essendo stato condannato per associazione di stampo mafioso, nasco come ribelle sociale: ho conosciuto il collegio, il carcere minorile e poi i penitenziari in regime di ergastolo. Mi sono sempre opposto a qualsiasi potere sia legale che illegale. La mafia fa comodo a tutti, soprattutto a chi la legge la fa infrangere agli altri e va tranquillamente a messa alla domenica. È un sistema che porta voti ai politici, con i quali vincendo le elezioni si ha la possibilità di controllare ulteriormente l’economia del territorio”.

Carcere fabbrica di criminalità - “In carcere - sottolinea l'ex boss Musumeci - non ci sono colletti bianchi. Trovi solo persone con un basso livello di cultura. È più facile incontrare nelle celle un ladro di biciclette che uno che ha truffato un milione di euro di fondi pubblici. Quest'ultimi possono infatti permettersi i migliori avvocati sul mercato, ottenere in poche settimane gli arresti domiciliari e non sono mai considerati dei delinquenti. Per carità il carcere non lo auguro a nessuno, neanche a loro. In questi anni è ormai diventato una discarica sociale ci trovi tossicodipendenti, barboni, migranti. I penitenziari italiani sono una fabbrica di criminalità. Lo dicono le statistiche che riportano l'alto tasso di recidiva: il 70% ci ritorna. Il carcere vuol dire che non è la medicina, ma piuttosto la malattia. Un carcere cattivo però peggiora sia chi lo sconta che la società perché chi ne esce è più aggressivo e indotto a delinquere rispetto a quando è entrato.

Eppure costa molto ai cittadini che pagano le tasse, di fatto, per produrre criminalità a partire dai carceri minorili o quelli per adulti. Chi esce dopo 10/20/30 anni ritorna a delinquere perché non ha alcuna possibilità lavorativa, chi non è riuscito a farsi una famiglia prima di essere arrestato si ritrova vecchio, solo e vittima di pregiudizi senza ormai nulla da perdere. Nel Nord Europa dove la recidiva è del 15% quando si “esce” danno un prestito che poi andrà ad essere restituito. Denaro con il quale iniziare una nuova vita fittando casa e cercando un'occupazione. Un'idea banale, ma che è alla base dell'illegalità per chi si trova senza soldi a dover ricostruire la propria esistenza. Ciò che viene negato in galera è l'affettività, l'amore, mentre si alimenta odio e rabbia. La galera che fa male, fa male a tutti”.

L'uscita dal carcere dopo 25 anni - “Sono uscito dal carcere di Padova e ho trovato una società più arrabbiata e povera di ideali. Ho trovato un mondo diverso, - osserva Carmelo Musumeci - differente sia a livello tecnologico sia a livello morale rispetto a quello che avevo lasciato 25 anni prima. Gli operai non scioperano più, gli studenti non protestano più occupando le piazze per dissentire sulla guerra in Siria come succedeva ai tempi della guerra in Vietnam. Ho notato che certi valori come la solidarietà stanno scomparendo. Questa è stata una delusione. Che l'Italia si fosse incattivita me ne ero accorto un po' anche da dentro il carcere che poi in fondo rappresenta lo specchio della società. Alcuni principi di solidarietà però resistono dietro le sbarre. Se qualcuno ha bisogno di zucchero o altro può chiedere a chi è nella cella a fianco e si trova il modo per farlo avere al detenuto che ne ha bisogno. Fuori vedo cinismo, gente che va di fretta, indaffarata, non si guarda intorno sono tutti attaccati al telefonino.

Le persone però non sono cattive, è che non sanno, non vengono sensibilizzate abbastanza. A tutti va data una speranza. Molti giovani ergastolani, entrati in carcere a 18/19 anni e che dovranno restarvi fino alla loro morte, potrebbero essere salvati. Bisognerebbe dar loro una possibilità di riscatto per uscire dalle dinamiche criminali. Se sanno che moriranno in carcere non potranno mai cambiare mentalità. Finché avrò voce continuerò ad urlare che ognuno deve avere un inizio e un fine pena”.

Cuneo: “Spes contra spem - Liberi dentro”, immagini e testimonianze dal carcere
targatoen.it, 22 novembre 2018

Lunedì 26 novembre a Cuneo e martedì 27 a Fossano, introduce il garante regionale Bruno Mellano. “Spes contra spem - Liberi dentro” è il titolo del docu-film diretto da Ambrogio Crespi che viene proiettato, rispettivamente lunedì 26 e martedì 27 novembre, a Cuneo e a Fossano. Il titolo è tratto da un passaggio della Lettera di San Paolo ai Romani su Abramo che “ebbe fede sperando contro ogni speranza” mentre il testo è frutto della riflessione comune fra detenuti e operatori della Casa di Reclusione di Milano Opera.

Si compone di interviste con condannati all'ergastolo, il direttore del carcere, gli agenti di polizia penitenziaria ma anche con il capo del DAP. Fa emergere con chiarezza non solo un cambiamento interiore dei detenuti - nel loro modo di pensare, di sentire e di agire - ma persino la rottura esplicita con logiche e comportamenti del passato e testimonia una maggiore fiducia nelle istituzioni: anche il carcere può rendere possibile un cambiamento e una riconversione da persone detenute in persone autenticamente libere.

Prodotto da Nessuno tocchi Caino e Indexway, è stato presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e alla Festa del Cinema di Roma. Entrambe le proiezioni sono promosse dall'Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale della Regione Piemonte. Lunedì 26 novembre, la proiezione si svolgerà a Cuneo alle ore 21.00, in collaborazione con l'Associazione Nessuno tocchi Caino e con il patrocinio del Comune di Cuneo, presso la Sala del Cinema comunale Monviso in via XX Settembre n. 14.

Parteciperanno la Vicesindaco di Cuneo, Patrizia Manassero, e l'Assessore Mauro Mantelli, oltre al Segretario dell'Associazione internazionale “Nessuno tocchi Caino” Sergio D'Elia e il Garante di Cuneo Mario Tretola. Martedì 27 novembre, sarà la volta della proiezione fossanese, sempre alle 21.00, in collaborazione con l'Associazione Nessuno tocchi Caino e con il patrocinio del Comune, presso la Sala del Cinema “I Portici” in via Roma 74 a Fossano, con la partecipazione di Sergio D'Elia. Entrambe le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito e saranno introdotte e moderate da Bruno Mellano.

Permessi-premio. La Cassazione solleva una questione di incostituzionalità sul 4bis

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 22 novembre 2018

La Cassazione per la prima volta ha sollevato una questione di incostituzionalità sul 4bis comma 1, l'articolo dell'ordinamento penitenziario che vieta la concessione dei benefici ai condannati per taluni reati, se non in presenza della collaborazione ai sensi dell'art. 58 ter, quando non sia impossibile o inesigibile. In questo caso specifico parliamo del divieto del permesso premio nei confronti di un ergastolano ostativo condannato per il 416 bis, l'associazione di tipo mafioso.

La questione è unica, perché in sostanza il permesso (come recita il comma 1 del 4 bis) può essere concesso solo con la collaborazione. Ora, invece, la Cassazione, rimandando alla Corte Costituzionale la questione, dichiara "rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale", nonostante il detenuto non possa usufruire della collaborazione impossibile o inesigibile.

Come detto, è una questione sollevata senza precedenti. Anche se, soprattutto analizzando le sentenze recenti che il Dubbio ha riportato, l'orientamento giurisprudenziale pareva volgere lo sguardo sulla modifica sostanziale del 4 bis, articolo più volte considerato da diversi giuristi come dettato dalle emergenze e che quindi non dovrebbe essere più ordinario. Ma parliamo di questo caso specifico.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del detenuto, presentato dall'avvocato del foro di Roma Valerio Vianello Accorretti, che ha ben sottolineato l'incostituzionalità del 4 bis laddove, nel combinato disposto con gli articoli 17, 18 e 22 del codice penale, crea una lesione ai principi rieducativi costituzionalmente protetti: una presunzione di inaccessibilità ai benefici penitenziari, ne impedisce (secondo la difesa) una concreta rieducazione e riabilitazione.

Sempre nel ricorso, viene spiegato che tale impedimento al beneficio penitenziario e alle misure alternative (articolo 4 bis comma 1), rende palesemente vano qualsiasi percorso rieducativo del detenuto: quindi non solo viola l'articolo 27 della Costituzione, ma anche le recenti sentenze della Corte Europea dei diritti umani, secondo cui - nei casi di condanna all'ergastolo - l'assenza di strumenti giuridici certi - che possano portare, dopo almeno 25 anni e valorizzando il percorso rieducativo del detenuto, a un riesame della condanna e dunque alla libertà del detenuto - concretizza una violazione dell'articolo 3 della Cedu.

Interessante, leggendo sempre il ricorso, come viene sottolineato che la volontà di non collaborare con la giustizia non coincida sempre con la volontà di rimanere collegati con la criminalità organizzata di appartenenza, ma con la volontà di difendere la propria incolumità e dei propri familiari o con l'evidente difficoltà morale di dover accusare un proprio congiunto. La Cassazione - visto l'articolo 3 e 27 della costituzione - ha quindi dichiarato fondato il ricorso, trasmettendo gli atti alla Corte Costituzionale.

"È molto importante - commenta l'avvocato Valerio Vianello Accorretti - che la Corte di Cassazione abbia fatto questo passo: è una problematica di cui si discute da molto tempo, che aveva trovato spazio anche nei tavoli di riforma dell'ordinamento penitenziario. In questi anni alcune decisioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo - dinanzi alla quale attualmente pende questione analoga - nonché la più recente sentenza n. 149 del 2018 della Corte Costituzionale, hanno creato un autorevole supporto giuridico per riflettere sulla legittimità di una pena che appare lontana dai principi di rieducazione e riabilitazione del condannato".

Né possiamo dimenticare che proprio in questi mesi il Partito Radicale sta conducendo una raccolta di firme per otto proposte di legge popolare tra cui, una di queste, prevede la modifica dell'art. 4 bis: la proposta è quella, tra gli altri interventi sull'articolo, di abolire la collaborazione, come indice unico di ravvedimento e rieducazione, per contrasto con la finalità rieducativa della pena, di rango costituzionale.

Permessi premio al 4bis, quando la collaborazione è impossibile

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 16 novembre 2018

Due sentenze della Cassazione chiariscono le modalità della concessione dei benefici. La Suprema Corte definisce la differenza con i "collaboratori di giustizia" e ribadisce la finalità rieducativa che vale per tutte le forme di esecuzione, incluse quelle ostative.

Due sentenze della Cassazione accolgono i ricorsi sulla mancata concessione del permesso premio ai detenuti condannati per mafia che è subordinata alla collaborazione. Entrambe le decisioni hanno dovuto stabilire se i detenuti ne possano beneficiare pur non avendo collaborato laddove la collaborazione sia impossibile.

Interessante la distinzione che la Cassazione fa tra la collaborazione in senso più ampio con i collaboratori di giustizia che sono una cosa ben specifica. Una misura che viene cristallizzata nella sentenza recentemente depositata n. 3278/ 2018 del 18.7.2018, che Il Dubbio ha potuto visionare grazie alla gentile concessione di Yairaiha Onlus

associazione che porta avanti da anni la lotta per l'abolizione dell'ergastolo - e che segue il detenuto ricorrente G. A. Questa sentenza, entrando nel dettaglio dei limiti del perimetro della collaborazione impossibile, annulla con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Milano il provvedimento che dichiarava inammissibile il reclamo proposto dal detenuto contro la stessa decisione del magistrato di Sorveglianza, a proposito del permesso premio perché si trattava di condannato per reati ostativi del 4bis. La Cassazione affronta la questione dei limiti della collaborazione impossibile e riconosce in buona sostanza l'errore di diritto di una sovrapposizione tra la collaborazione richiesta dal 4 bis in relazione all'art 58 ter (articolo che la riforma originaria dell'ordinamento avrebbe modificato agganciando la collaborazione con le condotte riparative), e quella cosiddetta totale, che sarebbe riservata alla disciplina dei benefici per i "collaboratori di giustizia".

Il rischio per la Corte di una simile sovrapposizione, sarebbe quello di finire per ammettere il beneficio nei soli casi di collaborazione totale dove, al contrario, il permesso premio ha finalità rieducativa e vale per tutte le forme di esecuzione, inclusi i reati ostativi. Secondo la Cassazione si rischierebbe di aprire alle forme della collaborazione totale non richieste per la verifica della concessione dei benefici dell'art 4 bis.

Critica è dunque la decisione degli ermellini anche nel riferire che mancano, nel provvedimento impugnato, i richiami in concreto alla possibilità della collaborazione citando solamente la nota della Dda che richiamava in astratto il possibile contributo collaborativo in ordine al sodalizio ancora esistente, ma che non teneva conto dell'ammissione di responsabilità del ricorrente e della condotta di scissione dal passato delinquenziale, omettendo di verificare il nucleo centrale, cioè l'esistenza in concreto di uno spazio collaborativo.

Disattendere questo percorso valutativo, significherebbe per la Cassazione disapplicare le decisioni della Consulta che hanno indicato il canone di collaborazione, sul reato per cui vi è condanna, alla stregua dell'indice legale del ravvedimento.

Nell'altra sentenza, numero 36457/ 2028 del 9.4.2018 depositata qualche giorno fa, si chiede che il tribunale di sorveglianza attesti, tramite la nota della Dda, la perdita dei legami del ricorrente con il contesto della criminalità organizzata. Gli ermellini hanno accolto il ricorso della procura generale contro il provvedimento del tribunale di sorveglianza, che dichiarava la collaborazione impossibile e accoglieva il reclamo, ritenendo concepibile il permesso premio. Il punto della sentenza è che "la vastità del contributo collaborativo non si concilia con una obbligatoria iniziativa dell'autorità inquirente, alla quale non può chiedersi di ipotizzare gli apporti informativi possibili che possano chiedersi al condannato".

Come osserva la Cassazione il tribunale aveva ritenuto impossibile la collaborazione a fronte di un mancato sollecito della Dda: sul punto ha invece ribadito che la collaborazione non possa ritenersi impossibile per il solo fatto che non sia stata sollecitata dagli inquirenti, ma che invece rimanga, nel caso dei reati ostativi, assieme alla perdita dei legami con il contesto della criminalità organizzata, l'indice di ravvedimento.

Anzi, sempre secondo la Cassazione, proprio perché è il sintomo legale del ravvedimento del condannato, la collaborazione si muove in linea con la funzione rieducativa della pena. Sempre in tema di collaborazione e ravvedimento, a proposito del provvedimento impugnato, la Corte trova l'occasione per ribadire - viste le osservazioni del Tribunale a sostegno della decisione in merito alla mancata valutazione della lunga detenzione del condannato come circostanza dimostrativa dello scioglimento del vincolo - che la presunzione di permanenza del vincolo debba restare una massima di esperienza per il giudice che ha respinto il permesso premio.

Per la Cassazione, a fronte della presunzione, solo la collaborazione, intesa come ravvedimento, può essere la prova di questa scissione. Il tutto detto, anche non mancando di richiamare che comunque per collaborazione si debba intendere, ogni contributo informativo che possa configurare un "aiuto concreto" per la ricostruzione di fatti e per l'accertamento di responsabilità, anche non direttamente collegato coi fatti di reato della condanna.

L'occasione persa. Le condotte riparative nella "vecchia" riforma

L'art. 58ter dell'ordinamento individua la categoria delle persone che collaborano con la giustizia nelle "persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1ter e 1quater dell'art. 4bis che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".

L'art. 4bis comma 1bis, dopo aver disposto che i condannati per una serie di delitti ostativi possono essere ammessi ai benefici penitenziari solo nei casi in cui collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58ter, stabilisce che i benefici possono essere ugualmente concessi a quei detenuti, "purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti o delle responsabilità, operata con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia".

La riforma originaria dell'ordinamento penitenziario prevedeva una modifica interessante. Si era, precisamente,

suggerito di introdurre - accanto alle attuali ipotesi di collaborazione “impossibile” o “irrelevante”, il cui accertamento consente appunto il superamento delle preclusioni all’accesso ai benefici penitenziari - una fattispecie in cui la mancata collaborazione comunque motivata, sia stata tuttavia accompagnata da concrete condotte riparative: ipotesi, beninteso, che non prescinde dalla sussistenza degli altri presupposti richiesti dalla legge per la concessione dei benefici penitenziari e delle misure alternative.

La proposta della riforma originaria eliminava il carattere di rigida preclusione della assenza di collaborazione con la giustizia e la rendeva bilanciabile con altri elementi evidenziati dai percorsi individuali dei detenuti come la dissociazione esplicita, prese di posizione pubbliche, adesione a modelli di legalità, interesse per le vittime dei reati, radicamento del nucleo familiare in diverso contesto territoriale, l’impegno profuso per l’adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato e, quindi, il concreto interesse dimostrato per attività di risarcimento o, più in generale, riparatorie in favore delle vittime del reato. In sintesi, ravvedimento e riparazione

AltraCittà
www.altravetrina.it

**LA PENA DETENTIVA PERPETUA
NELL'ORDINAMENTO ITALIANO.
APPUNTI E RIFLESSIONI**

di Emilio Dolcini

Abstract. *La prima parte del saggio è dedicata a tratteggiare l'evoluzione storica della pena perpetua nell'ordinamento italiano, dalle codificazioni ottocentesche alla legislazione dell'emergenza degli anni novanta del ventesimo secolo. L'A. fa riferimento, inoltre, ai più recenti progetti di riforma del codice penale, alla prassi italiana e al ruolo della pena perpetua nei Paesi membri del Consiglio d'Europa. La parte centrale del saggio è dedicata ai profili di legittimità costituzionale delle diverse forme di ergastolo presenti nell'ordinamento italiano: ergastolo ostativo, ergastolo comune, ergastolo per alcune ipotesi di sequestro di persona (quest'ultima forma di ergastolo, oggetto nel 2018 di una dichiarazione di illegittimità da parte della Corte costituzionale). L'A. analizza poi le forme residue di ergastolo presenti nella legislazione italiana alla luce dei principi della Cedu, per soffermarsi da ultimo sui profili politico-criminali del tema, anche in considerazione degli orientamenti espressi dalla più recente legislazione e dallo stesso programma del Governo in carica.*

SOMMARIO: 1. La pena detentiva perpetua tra storia e prassi. – 1.1. Cenni storici: a) il codice Zanardelli. – 1.2. (Segue): b) il codice Rocco. – 1.3. (Segue): c) l'erosione del carattere perpetuo della pena dell'ergastolo. – 1.4. (Segue): d) la legislazione dell'emergenza: nasce l'ergastolo ostativo. – 1.5. I più recenti progetti di riforma del codice penale. – 1.6. L'ergastolo nella prassi. – 1.7. La pena detentiva perpetua nei Paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa. – 1.7.1. La legislazione. – 1.7.2. La prassi. – 2. Ergastolo ostativo e Costituzione. – 2.1. La giurisprudenza costituzionale. – 2.2. Il principio della rieducazione del condannato. – 2.3. Ulteriori profili di illegittimità costituzionale. – 2.4. Due recenti proposte tese a superare l'ergastolo ostativo. – 3. Ergastolo comune e Costituzione. – 3.1. La giurisprudenza costituzionale. – 3.2. La giurisprudenza della Corte di cassazione. – 3.3. Anche l'ergastolo comune contrasta con il principio della rieducazione. – 4. Ergastolo di 'terzo tipo' e Costituzione. – 4.1. Finalmente una sentenza di accoglimento totale! – 4.2. Quali prospettive per il futuro? – 5. Pena detentiva perpetua e Cedu. – 5.1. La pena perpetua nella giurisprudenza della Corte Edu. – 5.2. L'ergastolo comune alla luce della giurisprudenza della Corte Edu. – 5.3. L'attesa pronuncia della Corte Edu sull'ergastolo ostativo. – 6. Ergastolo e politica criminale. – 6.1. L'ergastolo va conservato per fini di prevenzione generale? – 6.2. Ergastolo e opinione pubblica.

1. La pena detentiva perpetua tra storia e prassi.

1.1. Cenni storici: a) il codice Zanardelli.

La pena detentiva perpetua, designata come “ergastolo”, fa la sua comparsa nell’ordinamento italiano – al vertice superiore del catalogo delle pene (art. 11), quale “*surrogato della pena capitale*”¹ – con il codice Zanardelli, dove, all’art. 12, si prevede che venga eseguita in uno stabilimento speciale, per i primi sette anni in segregazione cellulare continua, con obbligo di lavoro, mentre negli anni successivi – ferma restando la segregazione cellulare notturna – il condannato viene ammesso al lavoro insieme ad altri condannati, con obbligo del silenzio².

La segregazione cellulare, l’obbligo del lavoro, l’obbligo del silenzio, nelle intenzioni del legislatore del 1889, sono “*i congegni necessari onde*” la pena possa “*riuscire di esempio salutare*”: mirano cioè a garantire l’afflittività e l’effetto di prevenzione generale dell’ergastolo, tranquillizzando “*gli animi preoccupati dell’avvenire per l’abolizione dell’estremo supplizio*”³.

D’altro canto, a confronto con la pena omologa all’ergastolo nel codice penale del 1859 – i “*lavori forzati a vita*” (art. 13 n. 2 e art. 16)⁴, che affiancavano dal basso la pena di morte –, i contenuti attribuiti all’ergastolo dal codice Zanardelli potevano essere considerati come un progresso nella direzione dell’umanità della pena.

Il codice del 1859 prevedeva infatti che i condannati ai lavori forzati a vita dovessero essere “*sottoposti alle opere più faticose, a profitto dello Stato, con le catene ai piedi*” (art. 16): una disciplina che ricalcava a sua volta – con alcune mitigazioni – quella contenuta nel codice penale francese del 1810, dove all’art. 7, tra le “*pene afflittive e infamanti*”, si contemplavano i “*lavori forzati a vita (“travaux forcés à perpétuité”)*”, e agli artt. 15 e 20 si fornivano alcune indicazioni circa contenuti e modalità esecutive di tale pena: “*I condannati ai lavori forzati saranno impiegati nei lavori più faticosi; porteranno ai piedi una sfera, o saranno attaccati due a due con una catena, se lo consentirà la natura del lavoro al quale saranno addetti*”; “*chiunque sarà stato condannato alla pena dei lavori forzati a vita sarà marchiato, sulla pubblica piazza, con un ferro rovente alla spalla destra*”. All’art. 18 si aggiungeva che “*la condanna ai lavori forzati a vita comporterà morte civile*”.

Si comprende, alla luce di questi precedenti, come Crivellari potesse escludere che l’ergastolo, nella disciplina del codice Zanardelli, avesse i connotati delle sevizie:

¹ Cfr. CRIVELLARI (1890), vol. II, *sub* art. 12, p. 279. V. anche MANZINI (1926), vol. III, p. 40, che richiama in proposito la Relazione ministeriale al Progetto del 1887.

² Sulla difficoltà di garantire, nei fatti, l’osservanza di tale obbligo, “stabilito per prevenire pericolose relazioni personali tra compagni di pena”, cfr. MANZINI (1926), vol. III, p. 42.

³ Così CRIVELLARI (1890), *ibidem*.

⁴ In effetti, nell’antica Roma la parola *ergastulum* – che reca la radice del verbo greco ἐργάζομαι (lavorare) – designava “un luogo di lavoro forzato dove un privato proprietario” teneva “per punizione, in catene... schiavi... infingardi o infedeli o facinorosi... e incorreggibili” (corsivo aggiunto): così P. FIORELLI (1966), pp. 223 s.

ciò che sarebbe stato, invece, secondo lo stesso Crivellari, se la segregazione cellulare fosse stata “*accompagnata dall’oscurità della cella, dalle catene infisse nel muro e terminanti nei piedi del condannato, dall’ozio forzato di lui*”⁵.

1.2. (Segue): b) l’ergastolo nel codice Rocco.

1.2.1. — Nella versione originaria del codice del 1930 l’ergastolo è presente accanto alla pena di morte nel catalogo delle pene principali (art. 17). Dopo l’abolizione della pena capitale (per i delitti del codice penale, nel 1944), l’ergastolo assume il ruolo di massima pena e la sua previsione viene sostituita a quella della pena di morte in tutte le disposizioni che contemplavano la pena capitale⁶.

Attualmente, gli articoli del libro II del codice penale che comminano la pena dell’ergastolo riguardano delitti contro la personalità dello Stato, contro l’incolumità pubblica, contro la vita e contro la libertà morale: si spazia dalla rivelazione di segreti di Stato a scopo di spionaggio politico o militare (art. 261 co. 3 c.p.) alla strage in caso di morte di una o di più persone, dall’omicidio aggravato *ex artt.* 576 e 577 alla tortura, nei casi in cui il colpevole abbia cagionato volontariamente la morte della vittima (art. 613 *bis* c.p.). L’ergastolo è previsto anche per un delitto (il sequestro di persona a scopo di estorsione al quale segue la morte del sequestrato quale conseguenza voluta dall’agente: art. 630 co. 3 c.p.) collocato dal legislatore tra i delitti contro il patrimonio: in realtà, si tratta di un reato plurioffensivo, che, in questa variante, offende – oltre al patrimonio e alla libertà personale – anche la vita umana. La previsione in materia di tortura è recente, in quanto introdotta con la l. 14 luglio 2017, n. 110⁷.

Tra i delitti puniti con l’ergastolo, alcuni – tra i delitti contro la Personalità dello Stato – vivono soltanto sulla carta: si pensi ad es. al “cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano” (art. 242 c.p.) o agli “atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra”, quando siano seguiti dal verificarsi della guerra (art. 244 c.p.). La figura delittuosa di maggior rilievo nella prassi è, ovviamente, l’omicidio aggravato di cui agli artt. 576 e 577 c.p.

1.2.2. — Dell’ergastolo, l’art. 22 c.p. evidenziava – oltre alla perpetuità – quattro aspetti:

a) l’esecuzione in stabilimenti *ad hoc*,

⁵ Così ancora CRIVELLARI (1890), *ibidem*.

⁶ La sostituzione della pena dell’ergastolo alla pena di morte (nel codice penale e nella legislazione militare di guerra) ha prodotto una serie di asimmetrie sul piano sistematico. “Applicando la pena dell’ergastolo in luogo della pena di morte, è accaduto che fattispecie disposte in una scala di gravità ‘progressiva’, scandite da comminatorie edittali fortemente differenziate, siano state poste sullo stesso, identico piano di gravità: sostanzialmente equiparate dall’unicità della sanzione”: così PADOVANI (2018), pp. 30 s. Un esempio per tutti: la strage è oggi sanzionata con l’ergastolo sia che comporti la morte di una persona, sia che comporti la morte di più persone (art. 422 co. 1 e co. 2 c.p.).

⁷ Cfr., fra gli altri, BELFIORE (2018), pp. 295 ss.; COLELLA (2018); FLORA (2017), pp. 980 ss.; PUGIOTTO (2018), pp. 389 ss.

- b) l'isolamento notturno,
- c) l'obbligo del lavoro,
- d) la possibilità per il condannato di essere ammesso al lavoro all'aperto una volta scontati almeno tre anni di pena.

In proposito sono intervenuti cambiamenti più o meno rilevanti, in gran parte riconducibili alla riforma penitenziaria del 1975.

a) Stabilimenti destinati all'esecuzione dell'ergastolo sono ora le "case di reclusione" di cui all'art. 61 ord. penit.: in questo senso dispone l'art. 110 co. 5 Reg. ord. pen., 30 giugno 2000, n. 230.

b) Quanto all'isolamento notturno, la previsione contenuta nell'art. 22 c.p. deve ritenersi implicitamente abrogata per effetto dell'art. 6 co. 2 l. 354/1975, che prevede il pernottamento dei detenuti in camere a uno o più posti⁸.

Per la Corte di cassazione non esiste comunque un diritto del condannato all'ergastolo alla "camera di pernottamento ad un posto": "l'isolamento notturno [...] si configura come modalità di esecuzione della pena in termini di maggiore afflittività [...], sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto a instare per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario"⁹.

Da ultimo, il d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 124, attuativo di una delega contenuta nella l. 23 giugno 2017, n. 103 (c.d. legge Orlando), all'art. 1 co. 85, ha introdotto sul punto una previsione del seguente tenore: "Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti" (art. 6 co. 5 ord. penit., nella versione del d.lgs. 124/2018). Sulla portata pratica di tale innovazione, sembra lecito esprimere più di un dubbio.

In alcune ipotesi di concorso di reati l'ergastolo si esegue tuttora – come già per i primi sette anni sotto il codice Zanardelli – con isolamento diurno: a) nei confronti del condannato per più delitti ciascuno dei quali punito con l'ergastolo (isolamento diurno da sei mesi a tre anni) (art. 72 co. 1 c.p.); b) nei confronti del condannato per un delitto punito con l'ergastolo in concorso con uno o più delitti punibili – complessivamente – con la reclusione di durata superiore a cinque anni (isolamento diurno da due a diciotto mesi) (art. 72 co. 2 c.p.)¹⁰.

Si è posto il problema se la previsione dell'isolamento diurno per il condannato all'ergastolo ex art. 72 c.p. debba considerarsi implicitamente abrogata per effetto dell'art. 33 ord. penit., in considerazione del carattere tassativo delle ipotesi di isolamento previste in quest'ultima disposizione. La giurisprudenza di legittimità ha dato risposta negativa al quesito, argomentando in base alla diversa natura dell'isolamento previsto nell'art. 72 c.p. per il condannato all'ergastolo rispetto

⁸ In questo senso Cass. Sez. I, 21 ottobre 2016, n. 21309, Raucci, CED 270579; Cass. Sez. I, 25 febbraio 2011 n. 20142, Spampinato, CED 250235.

⁹ Cass. Sez. I, 1 dicembre 2009, n. 50005, Cantarella, CED 24597801.

¹⁰ Circa la necessità di riferirsi alla pena in concreto, ai fini del computo dei cinque anni, cfr. Cass. Sez. I, 14 maggio 2014, n. 24925, Mal, CED 262134.

all'isolamento di cui all'art. 33 ord. penit.: come ha sottolineato la Corte di cassazione, *"l'isolamento a cui è soggetto l'ergastolano è una vera e propria sanzione penale e non una modalità di esecuzione della pena"*¹¹. E la perdurante vigenza dell'art. 72 c.p. ha trovato conferma nell'art. 73 co. 3 Reg. ord. pen., 30 giugno 2000, n. 230, che definisce le modalità di esecuzione dell'isolamento diurno di cui all'art. 72 c.p.¹²

c) L'obbligo di lavoro è tuttora previsto nel codice penale sia per il condannato all'ergastolo (art. 22 co. 1), sia per il condannato alla reclusione (art. 23 co. 1) o all'arresto (art. 25 co. 1). Il lavoro ha tuttavia assunto – almeno nelle intenzioni del legislatore¹³ – il ruolo non solo di antidoto agli effetti desocializzanti del carcere¹⁴, ma anche di positivo strumento di reinserimento sociale (art. 20 co. 3 ord. penit, nella versione del d. lgs. 2 ottobre 2018, n. 124). E questa diversa valenza del lavoro penitenziario ha anzi indotto il legislatore ad eliminare, da ultimo, con il citato d.lgs. n. 124 del 2018, la previsione dell'obbligo di lavoro per i condannati (nonché per gli internati in casa di lavoro o colonia agricola).

d) Quanto al lavoro all'aperto – in spazi cioè pertinenti all'istituto, adibiti anche alle 'ore d'aria' e ad attività sportive e ricreative¹⁵ –, è venuta meno – per effetto della l. 25 novembre 1962, n. 1634, la legge cioè che ha ammesso alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo – la condizione di aver scontato almeno tre anni di pena¹⁶: il condannato all'ergastolo (come ogni altro condannato a pena detentiva) può dunque essere ammesso al lavoro all'aperto fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.

1.2.3. – Un cenno ad un ulteriore aspetto della disciplina dell'ergastolo nel codice del 1930: quello relativo alla prescrizione: prescrizione della pena e prescrizione del reato.

¹¹ Così Cass. Sez. I, 4 novembre 1986, n. 7370, Adamoli, CED 176167. Conf., in precedenza, Cass. Sez. I, 28 febbraio 1980, n. 718, D'Angelo, CED 144948. La disciplina dell'art. 72 co. 2 c.p. era stata sottoposta al vaglio della Corte costituzionale in relazione all'art. 27 co. 3 Cost., che ha dichiarato la questione non fondata: cfr. Corte cost. 22 dicembre 1964, n. 115. Successivamente, nel senso della manifesta infondatezza della questione, cfr. Cass. Sez. I, 24 febbraio 1993, n. 780, Asero, CED 193665. In dottrina, cfr. PISANI (2016), pp. 593 ss.

¹² Cfr. COPPETTA (2015), p. 378.

¹³ Analoghe intenzioni venivano peraltro espresse già dal legislatore Zanardelli: con riferimento alla Relazione ministeriale al Progetto di Codice penale per il Regno d'Italia, cfr. VINCIGUERRA (2009), pp. XXV s. In relazione alla riforma penitenziaria del 1975, cfr. M. PAVARINI (1977), pp. 105 ss. Sulla realtà odierna del lavoro penitenziario, cfr. CAPUTO (2015).

¹⁴ Sul lavoro come strumento volto ad arginare, nella visione del legislatore Rocco, le difficoltà per il condannato nella ripresa delle ordinarie attività lavorative dopo l'esecuzione della pena, cfr. MANGINI, GABRIELI, COSENTINO (1930), *sub* art. 23, p. 30. V. anche SALTELLI, ROMANO-DI FALCO (1940), vol. I, *sub* artt. 17-20, p. 157, per i quali l'obbligo del lavoro imposto ai condannati a pena detentiva, temporanea o perpetua, avrebbe un duplice scopo: "quello morale di concorrere alla redenzione del colpevole... e quello eminentemente pratico di far concorrere il colpevole alla riparazione delle conseguenze derivanti dal suo fatto".

¹⁵ Sul "lavoro all'aperto", anche per la sottolineatura che non ha nulla a che fare con il "lavoro all'esterno" di cui all'art. 21 ord. penit., cfr. A. DELLA BELLA (2015), n. 5, p. 391.

¹⁶ Nella Relazione del Guardasigilli al Codice penale si sottolineava come il lavoro all'aperto mirasse ad "impedire gli effetti deleteri della pena perpetua, senza distruggere o attenuare il carattere di afflittività, che ad essa è inerente". Cfr. MANGINI, GABRIELI, COSENTINO (1930), *sub* art. 22, p. 29.

a) La pena dell'ergastolo non è soggetta a prescrizione: gli artt. 172 e 173 c.p. prevedono la prescrizione delle (sole) pene della reclusione (che matura in un tempo pari al doppio della pena inflitta, comunque non inferiore a dieci anni, né superiore a trenta), della multa (il tempo della prescrizione è in questo caso di dieci anni), dell'arresto e dell'ammenda (cinque anni).

b) I delitti puniti con l'ergastolo non si prescrivono: così dispone espressamente l'art. 157 co. 8 c.p., anche in relazione alle ipotesi in cui l'ergastolo sia previsto per effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Questa formulazione dell'art. 157 non è però quella originariamente contenuta nel codice, ma risale alla legge ex Cirielli (l. n. 251/2005): in precedenza l'art. 157 c.p. non conteneva nessun riferimento all'ergastolo; al co. 2 stabiliva che per determinare il tempo necessario a prescrivere si tenesse conto dell'aumento massimo di pena per le aggravanti e della diminuzione minima per le attenuanti; al co. 3 stabiliva inoltre che, in caso di concorso eterogeneo di circostanze, si procedesse al bilanciamento *ex art.* 69 c.p.

Di qui l'interrogativo se tale disciplina lasciasse spazio alla prescrizione del reato, in ipotesi in cui il giudice avesse riconosciuto un'attenuante e avesse ritenuto tale attenuante equivalente o prevalente rispetto all'aggravante, cosicché la pena concretamente applicabile ritornasse ad essere quella della reclusione.

Di qui un problema di diritto intertemporale: si trattava di stabilire se la disciplina anteriore al 2005 fosse più favorevole di quella oggi vigente e se quindi quella disciplina sia tuttora applicabile ai reati commessi prima del 2005.

Sulla questione si sono pronunciate le Sezioni Unite della Corte di cassazione¹⁷. Secondo la Corte, l'art. 157 c.p. nella versione anteriore al 2005, facendo riferimento ai soli delitti puniti in astratto con pena detentiva temporanea o con pena pecuniaria, escludeva comunque che delitti puniti in astratto con l'ergastolo potessero prescrivarsi: in sostanza, la nuova disciplina non avrebbe alcuna portata innovativa in relazione ai delitti puniti con l'ergastolo, assumendo i connotati di una norma di interpretazione autentica.

Sottolineo, per inciso, che secondo il codice Zanardelli i delitti puniti con l'ergastolo si prescrivevano in vent'anni (art. 91 n. 1): quello della prescrizione è forse l'unico profilo sotto cui la disciplina dell'ergastolo nel codice Rocco è più severa di quella del codice Zanardelli¹⁸.

¹⁷ Cass. Sez. Un., 24 settembre 2015, n. 19756, Trubia, CED 270579. Cfr. GITTARDI (2016).

¹⁸ Cfr. PISANI (2016), p. 578.

1.3. (Segue): c) L'erosione del carattere perpetuo della pena dell'ergastolo.

1.3.1. — L'evoluzione di maggior momento nella storia dell'ergastolo si è però realizzata durante la vigenza del codice Rocco e ha interessato il connotato essenziale di questa pena: la sua perpetuità¹⁹.

Come si è detto, risale al 1962 – alla l. 25 novembre 1962, n. 1634 – l'inclusione dell'ergastolo nell'area applicativa della liberazione condizionale: secondo il 'nuovo' art. 176 co. 3 c.p., introdotto dall'art. 2 della legge ora citata, "il condannato all'ergastolo" poteva "essere ammesso alla liberazione condizionale quando" avesse "effettivamente scontato almeno ventotto anni di pena". Il carattere perpetuo dell'ergastolo veniva così, per la prima volta, significativamente eroso: al condannato si apriva la possibilità di un ritorno nella società libera – oltre che in caso di concessione di grazia o di amnistia – anche per effetto di "prove costanti di buona condotta", fornite durante l'esecuzione della pena (così nella versione originaria dell'art. 176 co. 3 c.p.: oggi si richiede invece un comportamento, tenuto durante l'esecuzione, "tale da far ritenere sicuro il... ravvedimento" del condannato)²⁰.

1.3.2. — Un'ulteriore svolta si verifica nel 1986, con la riforma Gozzini (l. 10 ottobre 1986, n. 663)²¹, le cui principali innovazioni in tema di ergastolo riguardano tre punti.

1) In primo luogo, la legge Gozzini interviene sull'art. 176 co. 3 c.p.: il tempo minimo per l'accesso del condannato all'ergastolo alla liberazione condizionale viene ridotto a 26 anni; inoltre, nel testo della disposizione, scompare l'avverbio "effettivamente".

2) In secondo luogo, al condannato all'ergastolo il legislatore del 1986 offre molteplici possibilità di uscire temporaneamente dal carcere, in relazione ai progressi compiuti in un percorso rieducativo intrapreso durante l'esecuzione della pena: dopo 10 anni, il condannato può essere ammesso al lavoro all'esterno (art. 21 co. 1 ord. penit.) – lavoro presso imprese pubbliche o private, o presso pubbliche amministrazioni, o anche lavoro autonomo – e ai permessi-premio (art. 30 *ter* co. 4 lett. *d* ord. penit.); dopo 20 anni, alla semilibertà (art. 50 co. 5 ord. penit.).

3) La riforma Gozzini ribalta infine la scelta del legislatore del 1975 (censurata dalla Corte costituzionale nella sent. 21 settembre 1983, n. 274²²) di escludere l'applicabilità della liberazione anticipata al condannato all'ergastolo: a norma dell'art. 54 co. 1 e co. 4 ord. penit., nella versione della l. 663/1986, i termini per l'ammissione del condannato all'ergastolo al lavoro all'esterno, ai permessi-premio, alla semilibertà e alla liberazione condizionale possono dunque ridursi di 45 giorni per ogni semestre di

¹⁹ Cfr. FIORELLI (1966), p. 223: "Il primo carattere della pena dell'ergastolo è la perpetuità. È un suo carattere esclusivo, e insieme necessario".

²⁰ Sulla nozione di 'ravvedimento' *ex* art. 176 c.p., può vedersi MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2018), pp. 750 s.

²¹ Cfr., per tutti, V. GREVI (1988).

²² A commento, cfr. FASSONE (1984), pp. 799 ss.; GREVI (1984), pt. I, pp. 19 ss.

pena scontata (a condizione che il condannato abbia “*dato prova di partecipazione all’opera di rieducazione*”).

Per effetto delle riforme del 1962 e del 1986 può dirsi dunque che l’ergastolo abbia perduto i connotati della segregazione perpetua (ineluttabilmente perpetua), quale concepita dal legislatore del 1930. Al condannato all’ergastolo si apre dunque una porta che può dargli accesso alla società libera: modellato secondo lo schema dell’esecuzione progressiva, l’ergastolo lascia ora intravedere al condannato il ritorno allo stato di libertà.

Che ciò sia sufficiente perché possa dirsi che la pena dell’ergastolo ‘tenda alla rieducazione del condannato’ è una questione comunque aperta, sulla quale mi riservo di ritornare.

1.4. (Segue): d) la legislazione dell’emergenza: nascono l’ergastolo ostativo (e un ergastolo ‘di terzo tipo’).

1.4.1. — L’evoluzione della disciplina dell’ergastolo nella direzione indicata dall’art. 27 co. 3 Cost. si arresta però – conosce, anzi, una vera e propria conversione a U – negli anni ‘90, nell’ambito della c.d. legislazione d’emergenza²³, varata in risposta alle stragi di mafia che in quegli anni insanguinano l’Italia.

Nel 1991 (con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella l. 12 luglio 1991, n. 203) fa ingresso nella legge sull’ordinamento penitenziario l’art. 4 *bis*. Al co. 1 di tale articolo il legislatore fissa le condizioni in presenza delle quali i condannati per alcuni gravissimi delitti, più o meno strettamente riconducibili alla criminalità organizzata, comune e politica (oggi: reati di mafia e di terrorismo, traffico di esseri umani, sfruttamento della prostituzione minorile e sfruttamento di minori per la produzione di materiale pornografico, violenza sessuale di gruppo, sequestro di persona a scopo di estorsione, alcuni reati in materia di droga, traffico di migranti) possono accedere alle misure alternative alla detenzione, al lavoro all’esterno e ai permessi premio: originariamente si richiedeva che fossero stati acquisiti “*elementi tali da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva*”; secondo la versione ora vigente dell’art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. (d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992, n. 356), i condannati per tali delitti non possono essere ammessi ai c.d. benefici penitenziari, né alle misure alternative alla detenzione – con l’eccezione della liberazione anticipata – se non in quanto abbiano ‘utilmente’ collaborato con la giustizia *ex art. 58 ter ord. penit.*

All’ “*utile collaborazione*” sono state poi equiparate, per impulso della Corte costituzionale²⁴, la collaborazione “*impossibile*” e la collaborazione “*oggettivamente irrilevante*” (art. 4 *bis* co. 1 *bis* ord. penit., introdotto con la l. 23 aprile 2009, n. 38): per

²³ Per un’analisi critica ad ampio raggio, cfr. MOCCIA (1995).

²⁴ A proposito della collaborazione irrilevante, cfr. Corte cost. 27 luglio 1994, n. 357; a proposito della collaborazione impossibile, Corte cost. 1° marzo 1995, n. 68. A commento, rispettivamente, v. MARGARITELLI (1994), pp. 3208 ss.; MARGARITELLI (1995), pp. 3693 ss.

tali ipotesi ritorna la condizione che siano stati acquisiti “*elementi tali da far escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva*”. La collaborazione può risultare ‘impossibile’ o in ragione della limitata partecipazione del soggetto al fatto criminoso ovvero in quanto i fatti e le responsabilità siano stati integralmente accertati con sentenza irrevocabile; la collaborazione può risultare oggettivamente irrilevante allorché al condannato sia stata riconosciuta una delle seguenti circostanze attenuanti: riparazione del danno o eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 62 co. 6 c.p.); contributo di minima importanza nel concorso di persone nel reato (art. 114 c.p.); concorso in un reato più grave di quello voluto *ex art. 116 co. 2 c.p.*

Ma la più importante e dirompente novità segnata dal d.l. 152/1991 (art. 2 co. 1), e ribadita dal d.l. 306/1992 (art. 15 co. 1, lett. a), riguarda la *liberazione condizionale*. Anche questo istituto diventa accessibile ai condannati *ex art. 4 bis co. 1 ord. penit.* alle stesse condizioni delle misure alternative: dunque, ora, solo se collaborano con la giustizia²⁵.

1.4.2. — Sia pure in assenza di riferimenti espressi ai condannati all’ergastolo, la disciplina contenuta nell’art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. interessa largamente tale categoria di condannati, per i quali, in assenza di collaborazione con la giustizia, si riproduce una condizione in tutto simile a quella antecedente al processo evolutivo avviatosi nel 1962 e perfezionatosi nel 1986: rimane soltanto la possibilità di fruire della liberazione anticipata *ex art. 54 ord. penit.*, un beneficio che risulta però del tutto inutile²⁶.

Prende forma quello che la dottrina designerà come ergastolo ‘ostativo’²⁷: un ergastolo che, sulla base di una presunzione assoluta di persistente pericolosità del condannato non collaborante, esclude qualsiasi possibilità di ritorno – sia temporaneo sia definitivo – alla società libera. Benché la Corte di cassazione metta in dubbio che l’ergastolo ostativo possa configurarsi come un’autonoma tipologia sanzionatoria²⁸, può dirsi che – nella sostanza – ci si trovi ora in presenza di (almeno) due forme di ergastolo: l’ergastolo ‘comune’, la cui originaria incompatibilità con il principio della rieducazione del condannato può dirsi ora, in prima approssimazione, attenuata, e l’ergastolo ostativo, che si pone a mio avviso in radicale contrasto con la Costituzione: pospone le istanze della rieducazione del condannato (nonché, come si vedrà, di altri principi costituzionali) all’intento di incentivare la dissociazione da organizzazioni criminali. Questa, almeno, la logica originaria che ispirava l’ergastolo ostativo, in una fase in cui i suoi destinatari d’elezione erano esponenti della criminalità organizzata,

²⁵ Nell’ampia letteratura sul tema, cfr. BERNASCONI (1995); RUGA RIVA (2002). Di recente, CESARI (2015), pp. 719 ss.

²⁶ Cfr. GALLIANI, PUGIOTTO (2017), p. 5.

²⁷ Sull’ergastolo ostativo, cfr., fra molti, nella recente letteratura, BONTEMPELLI (2017); CHIAVARIO (2017); DOLCINI (2017); EUSEBI (2017); FIORENTIN (2018); GALLIANI (2018); GATTA (2017); MUSUMECI, NEPPI MODONA (2017); PALAZZO (2018), pp. 534 ss.; PUGIOTTO (2016); PUGIOTTO (2017).

²⁸ Cass. Sez. I, 4 marzo 2014, n. 18206, Grassonelli, www.cassazione.it.

politica o comune²⁹: una logica che poi, con l'ampliamento alluvionale del catalogo dei reati di prima fascia del 4 *bis* ord. penit., ha ceduto il passo a mere finalità di prevenzione generale mediante intimidazione.

1.4.3. — Accanto a queste due fondamentali tipologie di ergastolo, la legislazione dell'emergenza individua poi – o, meglio, individuava fino ad un recente intervento della Corte costituzionale³⁰ – un'ulteriore variante dell'ergastolo: una sorta di ergastolo 'di terzo tipo'³¹.

A norma dell'art. 58 *quater* ord. penit., nella versione del d.l. 152/1991, quando la condanna sia stata pronunciata per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per sequestro di persona a scopo di estorsione seguiti dalla morte della vittima (art. 289 *bis* co. 3 c.p. e art. 630 co. 3 c.p.) – due delitti ricompresi nella 'prima fascia' dell'art. 4 *bis* ord. penit. –, la pena dell'ergastolo assume una connotazione particolare: i condannati per tali delitti “non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4 *bis* se non abbiano effettivamente espiato..., nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni di pena”³². Una disposizione davvero emblematica delle distorsioni che l'emergenza – legata in questo caso a fenomeni gravissimi e relativamente diffusi all'epoca, ma fortemente ridimensionati nell'esperienza di oggi – può produrre sul piano dei principi e dell'equilibrio complessivo del sistema ad opera di un legislatore 'compulsivo'³³.

Questa versione dell'ergastolo si rivolgeva al condannato che o collabora con la giustizia o si trova nelle situazioni che rendono la collaborazione impossibile o irrilevante e che sono equiparate dalla legge all' 'utile collaborazione': al di fuori di tali ipotesi, si entrava nella sfera dell'ergastolo ostativo, che comporta una preclusione assoluta e definitiva all'accesso ai c.d. benefici penitenziari e alla stessa liberazione condizionale. Sotto questo profilo, dunque, rivolgendosi a condannati 'collaboranti', l'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. configurava una versione 'irrigidita' dell'ergastolo

²⁹ Sul rapporto tra ostatività e dissociazione, e sul diverso ruolo che gli incentivi alla dissociazione hanno svolto nei confronti della criminalità politica rispetto alla criminalità mafiosa, cfr. GALLIANI (2018), pp. 1163 ss.

³⁰ Cfr. *infra*, 4.1.

³¹ Cfr. PELISSERO (2018), pp. 1362, per il quale “con l'art. 58-*quater*, comma 4 ord. penit. il doppio binario introdotto dall'art. 4-*bis* si articola in tre binari”. A proposito del c.d. *ergastolo bianco*, che comportava la permanenza in ospedale psichiatrico giudiziario per tempi lunghissimi degli autori di reati anche non gravi, i quali non ricevevano cure adeguate nella struttura penitenziaria, cfr. MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio, GATTA, Gian Luigi (2018), p. 788: il problema è stato superato dal d.l. 31 marzo 2014, n. 52, che ha previsto per le misure di sicurezza detentive una durata massima pari a quella della pena detentiva comminata per il reato commesso.

³² Su questa forma di ergastolo, cfr. D. GALLIANI, A. PUGIOTTO (2017), pp. 21 ss., nonché gli AA. citati *infra*, nt. 112.

³³ In un diverso contesto – quello della fine della XIV legislatura –, a proposito di “legislazione penale compulsiva”, nel senso di “legge trattata come un bene di consumo... immesso sul mercato per soddisfare molteplici e diversificati bisogni (veri o supposti) ed ansie del pubblico dei consumatori-destinatari”, ad opera di un legislatore attento a finalità di profitto politico, ben più che ai principi penalistici di garanzia, cfr. SGUBBI (2006), pp. XII ss.

comune, riservata a due sole figure delittuose, all'interno della congerie di reati elencati nell'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit.: una versione dell'ergastolo che, sul piano dei contenuti, si avvicinava non poco, d'altra parte, all'ergastolo ostativo, salvo prevedere un 'fine pena'.

I "benefici" interessati dalla disciplina di cui all'art. 58 *quater* co. 4 erano il lavoro all'esterno, i permessi-premio e la semilibertà; restavano estranei invece la liberazione anticipata e la liberazione condizionale³⁴. Ne segue che il condannato all'ergastolo per una delle ipotesi di sequestro di persona di cui all'art. 58 *quater* co. 4, qualunque fosse il suo comportamento in carcere, non poteva fruire per almeno 26 anni – in nessun modo riducibili: i 26 anni di pena devono essere stati "effettivamente espiati" – di una serie istituti che il legislatore ha concepito come tappe di un percorso destinato a culminare nella liberazione condizionale. Per contro, il condannato poteva – almeno teoricamente – accedere alla liberazione condizionale prima del compimento dei 26 anni, a condizione che si fosse 'meritato' (e meritato per intero) le riduzioni di pena di cui all'art. 54 ord. penit.

Tale disciplina, per un verso, appariva incomprensibilmente rigida, in antitesi rispetto alla logica di esecuzione progressiva che ispira la legislazione penitenziaria (ancorché tradita, in nome della finalità di incentivare la collaborazione con la giustizia, con l'ergastolo ostativo): risultava totalmente sorda – per un arco temporale di almeno 20 anni – alle modificazioni che possono intervenire nella persona del condannato³⁵. Per altro verso, questa disciplina collocava la liberazione condizionale al di fuori di ogni adeguata forma di preparazione: addirittura, ribaltava nel tempo il rapporto tra liberazione condizionale e benefici penitenziari, posto che questi ultimi, nel sistema della legge sull'ordinamento penitenziario, preludono al provvedimento di cui all'art. 176 c.p. Ne risultava una sorta di ibrido tra ergastolo ostativo (tale, nella prima, lunga fase) e ergastolo comune, i cui connotati riemergevano nel possibile approdo alla liberazione condizionale.

1.5. I più recenti progetti di riforma del codice penale.

Da tempo la dottrina penalistica dibatte il tema dell'abolizione dell'ergastolo: è questa una delle prospettive secondo le quali si declina oggi l'idea della storia della pena come "storia di una continua abolizione"³⁶. E il dibattito dottrinale si riflette nei Progetti di riforma del codice penale che si sono succeduti, senza fortuna, negli ultimi decenni³⁷.

³⁴ Cfr. CESARI (2015), p. 743.

³⁵ Cfr. DELLA CASA (1994), p. 114.

³⁶ VON JHERING (1972), p. 269.

³⁷ Il testo dei più recenti Progetti e le relazioni che li accompagnavano possono essere consultati in www.ristretti.it. Per una disamina dei Progetti Pagliaro, Riz e Grosso, estesa anche ad altri progetti di riforma – a partire da un d.d.l. Gonella, presentato nel 1968 – che hanno interessato l'ergastolo nel corso della V e della VI Legislatura, cfr. PISANI (2016), pp. 614 s.

L'abolizione dell'ergastolo era prevista nel Progetto Pisapia (2007), nel Progetto Grosso (2001) e nel Progetto Riz (1995).

Il Progetto Pisapia, all'art. 30, accanto alla "detenzione ordinaria" (di ammontare compreso fra tre mesi e vent'anni), prevedeva una "detenzione di massima durata" (fra ventotto e trentadue anni). Il Progetto Grosso prevedeva la "reclusione speciale" (con un minimo di venticinque anni e un massimo di trenta) (art. 49 co. 1 e art. 51 co. 1)³⁸. Il Progetto Riz prevedeva un'unica tipologia di pena detentiva: la reclusione (art. 10), i cui limiti generali erano fissati in tre mesi e trent'anni (art. 16).

Per la conservazione dell'ergastolo si pronunciavano invece il Progetto Nordio (2004) (art. 54 co. 1 e art. 56) e il Progetto Pagliaro (1991) (art. 37 co. 1).

Una postilla. Prevedere una pena detentiva diversa dalla reclusione e riservata ai soli gravissimi reati attualmente repressi con l'ergastolo – secondo la linea del Progetto Grosso e del Progetto Pisapia³⁹ – non è una scelta puramente nominalistica, ma ha, o può avere, rilevanti risvolti sostanziali, in grado di attenuare alcune riserve – non, tuttavia, le più radicali – che l'abolizione dell'ergastolo incontra nell'opinione pubblica. Consente infatti di differenziare i tempi per l'accesso ai c.d. benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, prevedendo tempi più lunghi per i condannati alla pena che prenda il posto dell'ergastolo, o addirittura conservando per loro i termini attualmente previsti per i condannati all'ergastolo. In questo modo sarebbe possibile sterilizzare gli effetti 'a cascata' dell'abolizione dell'ergastolo, derivanti, tra l'altro, dalla riduzione di pena per il giudizio abbreviato, dalle attenuanti e dalle misure previste dall'ordinamento penitenziario⁴⁰.

1.6. L'ergastolo nella prassi.

I condannati all'ergastolo presenti nelle carceri italiane al 31.12.2017 erano 1.735 (a fronte di circa 37.500 condannati a pena detentiva e di una popolazione penitenziaria complessiva di 57.600 detenuti)⁴¹.

³⁸ Una proposta analoga a quelle contenute nel Progetto Pisapia e nel Progetto Grosso è stata formulata, nel 2014, da una Commissione ministeriale presieduta dal prof. Francesco Palazzo, incaricata di elaborare uno schema di riforma del sistema sanzionatorio penale. [L'articolato e la relazione](#) sono consultabili in *Dir. pen. cont.*, 10 febbraio 2014, con un commento di F. PALAZZO (2014). In tema di ergastolo, la proposta aveva per oggetto la sostituzione della pena perpetua, nelle comminatorie edittali, con la "detenzione speciale" (di durata compresa tra 24 e 28 anni): l'ergastolo veniva conservato per la sola ipotesi del concorso di più reati tutti puniti con la detenzione speciale. Cfr. A. DELLA BELLA (2015), n. 31, p. 405.

³⁹ Per alcune critiche a questa soluzione, v. MOCCIA (2003), pp. 475 ss.

⁴⁰ Cfr. FASSONE (2015), p. 187 e p. 193, il quale sottolinea che si eviterebbe così che il condannato per un reato molto grave possa ritornare in libertà nel giro di pochi anni. La conservazione dei termini temporali previsti oggi per il percorso rieducativo del condannato all'ergastolo era stata proposta da Elvio Fassone, all'epoca senatore della Repubblica, come emendamento ad un Progetto di legge per l'abolizione dell'ergastolo presentato nel 1997, prima firmataria la senatrice Salvato; nonostante questo vistoso compromesso, il Progetto non andò oltre l'approvazione del Senato: "trasmesso alla Camera, vi fu seppellito senza scampo" (p. 189).

⁴¹ Questi dati, e quelli che seguono, salvo diversa indicazione, sono tratti da www.giustizia.it, sito web del Ministero della Giustizia.

Dal 2010 i condannati all'ergastolo rappresentano una quota intorno al 4% della popolazione penitenziaria; l'ultima rilevazione del Consiglio d'Europa, relativa al 1° settembre 2016⁴², segnala una quota pari al 4,8%, nettamente superiore alla mediana europea (1,8%): il dato è riferito però non alla popolazione penitenziaria, bensì ai soli condannati a pena detentiva (non comprende dunque, in primo luogo, gli imputati in carcere).

L'ergastolo ostativo interessa oltre il 70% dei condannati all'ergastolo.

Tra coloro che scontano l'ergastolo ostativo, circa il 25% si trova sottoposto al regime detentivo speciale dell'art. 41 *bis* ord. penit. (c.d. carcere duro)⁴³.

A proposito del ruolo della grazia nei confronti dei condannati all'ergastolo, il Presidente della Repubblica ha usato di tale potere – con commutazione della pena in reclusione temporanea, di regola in misura uguale a quella della pena già eseguita nel momento in cui interviene l'atto di clemenza, con conseguente liberazione del condannato – solo in pochi casi, del tutto eccezionali⁴⁴: per l'ultima volta nel 2004, ad opera del Presidente Ciampi, a favore di Graziano Mesina⁴⁵. Questa l'entità della pena scontata al momento della concessione della grazia nei tre casi che hanno avuto per protagonista il Presidente Ciampi: vent'anni, quasi quarant'anni (Mesina) e cinquant'anni.

1.7. La pena detentiva perpetua nei Paesi che aderiscono al Consiglio d'Europa

1.7.1. La legislazione.

La pena detentiva perpetua è presente nella maggior parte dei Paesi membri del Consiglio d'Europa (che ammontano, in tutto, a quarantasette), per lo più con possibilità di riesame e di ritorno in libertà dopo un periodo minimo di detenzione⁴⁶.

L'Italia è il paese in cui tale periodo è più lungo (ventisei anni). Seguono: Spagna, Russia, Lettonia, Slovacchia e Slovenia (venticinque anni); Turchia (ventiquattro anni, aumentati in alcuni casi fino a trenta, in altri fino a trentasei).

⁴² Cfr. *Space I 2016, Final report*, diffuso il 20 marzo 2018, tav. 7.1.

⁴³ Cfr. D. GALLIANI, A. PUGIOTTO (2017), p. 25, nt. 111. Sul regime detentivo speciale di cui all'art. 41 *bis* ord. penit., cfr. per tutti A. DELLA BELLA (2016).

⁴⁴ Cfr. PISANI (2016), pp. 612 s., nonché, da ultimo, GALLUCCI (2018), pp. 322 s.

⁴⁵ La grazia concessa a Mesina venne però revocata a seguito di una nuova condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, confermata in appello nel maggio del 2018.

⁴⁶ Cfr., anche per i dati che seguono, Corte Edu, Grande Camera, *Vinter c. UK*, 2013, punto 68. All'epoca dell'emanazione di tale sentenza, la pena perpetua 'riducibile' era presente in 32 Stati, ai quali si è aggiunta nel 2015 la Spagna. L'ordinamento spagnolo, dopo un lungo periodo in cui aveva rinunciato alla pena perpetua (a partire dal 1928), ha introdotto nel 2015 la *prisión permanente revisable* (art. 33 co. 2, lett. a, cód. pen.), che prevede la possibilità di sospensione dell'esecuzione dopo almeno 25 anni (art. 92 cód. pen.). Sulla riforma spagnola del 2015, cfr. ARROYO ZAPATERO, LASCURAÍN SÁNCHEZ, PÉREZ MANZANO, RODRÍGUEZ YAGUE (2016); PASCUAL MATELLÁN (2015), n. 3, pp. 51 ss. Nella manualistica, per tutti, MIR PUIG (2015), pp. 720 ss.

Il periodo minimo si attesta invece a dieci anni in Svezia, a dodici anni in Danimarca e in Finlandia, a quindici anni in Germania, Austria, Svizzera e Belgio (in Belgio i quindici anni salgono peraltro a diciannove o ventitré anni per i recidivi), a diciotto anni in Francia (che salgono a trenta per alcune forme di omicidio).

Cinque Stati conoscono la pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione condizionale: si tratta dei Paesi Bassi, dell'Islanda, della Lituania, dell'Ucraina e di Malta: il condannato può chiedere la commutazione dell'ergastolo tramite la grazia (ministeriale, presidenziale o reale).

Otto Stati, infine, non conoscono la pena detentiva perpetua: Portogallo, Norvegia⁴⁷, Serbia, Montenegro, Croazia, Bosnia-Erzegovina, San Marino e Andorra. La durata massima della pena detentiva in questi Paesi va da vent'anni in Portogallo fino a quarantacinque anni in Bosnia-Erzegovina.

1.7.2. La prassi.

Il quadro della prassi europea in tema di pena perpetua⁴⁸ può essere tratteggiato in due modi: guardando ai valori assoluti o ai valori percentuali rispetto al totale dei condannati a pena detentiva. I valori percentuali sono evidentemente influenzati dal ruolo della pena detentiva nel quadro di ciascun sistema sanzionatorio.

In valore assoluto, l'Italia si colloca al quarto posto tra i Paesi aderenti al Consiglio d'Europa, con 1.682 condannati all'ergastolo presenti in carcere al 1° settembre 2016. L'Italia è preceduta da Inghilterra e Galles⁴⁹ (7.361), Turchia (7.303) e Germania (1.863); è seguita, al quinto posto, dalla Grecia (934). Numeri significativi, fra l'altro, anche in Francia (489), Polonia (380) e Belgio (217).

In valore percentuale, la quota italiana di condannati a pena perpetua (4,8%) è ampiamente superiore, come si è detto, alla mediana europea (1,8%). La quota italiana eccede, tra l'altro, le quote di Germania (3,8%), Svezia (3,4%), Belgio (3%), Francia (1%) e Danimarca (1%); è inferiore a quelle di Irlanda del Nord (14,8%), Grecia (13,9%), Irlanda (11,2%), Inghilterra e Galles (9,9%), Finlandia (7,8%) e Turchia (6%).

⁴⁷ A proposito della Norvegia, va segnalato però che il giudice può prolungare la pena oltre 21 anni nel caso in cui il condannato risulti ancora pericoloso: è pertanto controverso se la Norvegia possa propriamente annoverarsi tra gli Stati che hanno abolito la pena perpetua. In senso negativo, cfr. P. PINTO DE ALBUQUERQUE (2016), p. 185, nt. 12.

⁴⁸ I dati sono reperibili in *Space I 2016, Final report*, cit., tav. 7 e 7.1.

⁴⁹ Nelle rilevazioni del Consiglio d'Europa i dati relativi al Regno Unito sono ripartiti tra Inghilterra/Galles, Irlanda del Nord e Scozia.

2. Ergastolo ostativo e Costituzione.

2.1. La giurisprudenza costituzionale.

Come si è detto, 'ergastolo ostativo' è una formula conosciuta dalla dottrina per indicare la forma di ergastolo che interessa i condannati per uno o più delitti di cui all'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. che non collaborano con la giustizia, né si trovano nelle condizioni di cui al co. 1 *bis* (collaborazione impossibile o irrilevante): per costoro è escluso l'accesso alla liberazione condizionale, al lavoro all'esterno, ai permessi-premio e alla semilibertà.

Di qui seri dubbi di legittimità costituzionale.

Dell'ergastolo ostativo la Corte costituzionale si è occupata nella sentenza 9 aprile 2003, n. -135⁵⁰.

Al centro della pronuncia della Corte, la questione se l'art. 4 *bis* ord. penit. renda la pena 'effettivamente perpetua' – 'irriducibile', secondo la terminologia della Corte Edu – nei confronti del condannato non collaborante, escludendolo in via permanente e definitiva dal processo rieducativo, in contrasto con l'art. 27 co. 3 Cost.

La Corte ha risposto in senso negativo: a suo dire, la disciplina attuale dell'ergastolo ostativo, facendo salve le ipotesi di collaborazione impossibile o irrilevante, sarebbe "significativamente volta ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel caso in cui la mancata collaborazione non possa essere imputata ad una libera scelta del condannato". Di qui la conclusione della Corte: "la disciplina censurata, subordinando l'ammissione alla liberazione condizionale alla collaborazione con la giustizia, che è rimessa alla scelta del condannato, non preclude in modo assoluto e definitivo l'accesso al beneficio, e non si pone, quindi, in contrasto con il principio rieducativo enunciato dall'art. 27 co. 3 Cost."

2.2. Il contrasto con il principio della rieducazione del condannato.

L'iter argomentativo della Corte costituzionale non persuade⁵¹.

Non basta, a mio avviso, rilevare che la mancata collaborazione con la giustizia è pur sempre riconducibile a una "scelta del condannato". Bisogna andare oltre e interrogarsi circa la logica sottesa all'esclusione del condannato non collaborante dai benefici penitenziari e dalla liberazione condizionale: alla base di questa opzione legislativa c'è la presunzione assoluta che la mancata collaborazione con la giustizia – al di là dei casi di collaborazione impossibile o irrilevante – sia sempre riconducibile all'assenza di progressi nel percorso verso la rieducazione, quei progressi che potrebbero legittimare l'accesso ai benefici penitenziari, ovvero, da ultimo, alla liberazione condizionale.

⁵⁰ A commento, cfr., fra gli altri, CREMONESI (2003), pp. 14 ss.; A. MORRONE (2003), pp. 1351 ss.; VARRASO (2004), pp. 81 ss.

⁵¹ I par. 2.2 e 2.3 riproducono largamente contenuti di DOLCINI (2017).

Questa presunzione assoluta non ha alcun fondamento razionale.

La stessa Corte costituzionale, nella sentenza 8 luglio 1993, n. 306, pur ritenendo che una positiva condotta di collaborazione sia in grado di esprimere l'avvenuto distacco del condannato dall'organizzazione criminale di appartenenza⁵², aveva affermato, per converso, che *“dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida presunzione... di mantenimento dei legami di solidarietà con l'organizzazione criminale”*⁵³.

È del tutto plausibile, fra l'altro, che la mancata collaborazione sia motivata dal timore di ritorsioni sulla propria persona o sui familiari ad opera dell'organizzazione criminale, o magari dall'indisponibilità a barattare la propria libertà personale con la libertà altrui, o ancora dalla legittima esigenza difensiva di non aggravare la propria posizione processuale⁵⁴.

Può dunque accadere che un condannato che abbia pienamente e definitivamente ripudiato scelte di vita criminale rimanga in carcere in applicazione dell'art. 4 *bis* co. 1: l'ergastolo ostativo rivela così i connotati di una pena incompatibile con il principio costituzionale della rieducazione, perché applicabile (anche) a soggetti che abbiano in tutto o in parte conseguito il fine verso il quale la pena deve essere rivolta.

2.3. Ulteriori profili di illegittimità.

L'ergastolo ostativo collide peraltro, a mio avviso, anche con altri principi costituzionali – il principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) e il principio di umanità della pena (art. 27 co. 3 Cost.) – e integra una violazione di diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali il diritto alla libertà morale (art. 2 e art. 13 co. 2 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.).

a) L'ergastolo ostativo si pone in contrasto con il principio di eguaglianza-ragionevolezza (art. 3 Cost.), in quanto impone un trattamento eguale di situazioni diverse: la situazione del condannato che non collabora perché conserva collegamenti con la criminalità organizzata e la situazione di chi invece non collabora con la giustizia per ragioni del tutto diverse, avendo abbandonato ogni scelta di vita criminale.

b) Quanto al diritto alla libertà morale, ritengo incompatibile con quel diritto – un diritto inviolabile a norma dell'art. 2 Cost. – una normativa che pone il condannato

⁵² Cfr. A. DELLA BELLA (2015), n. 25, p. 400.

⁵³ Così al Punto 13 del 'Considerato in diritto'. La sentenza ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione (art. 15 co. 2 d.l. 8 giugno 1992, n. 306), nella quale si prevedeva la revoca delle misure alternative per il condannato *ex* art. 4 *bis* co. 1 ord. penit. non collaborante, il quale stesse fruendo di una misura all'entrata in vigore del decreto legge, anche nel caso in cui non fossero accertati collegamenti in atto con la criminalità organizzata.

⁵⁴ Cfr. EUSEBI (2017), p. 1517, nonché PALAZZO (2018), p. 536.

davanti a questa alternativa: collaborare con la giustizia, e ottenere che gli si aprano le porte del carcere, o non collaborare, rimanendo segregato per sempre⁵⁵.

Tale normativa contrasta frontalmente con la previsione dell'art. 13 co. 2 Cost., a norma del quale "è punita ogni violenza" non solo fisica, ma anche "morale sulle persone... sottoposte a restrizioni di libertà". Si profila un paradosso: l'ordinamento esercita sul detenuto una forma di violenza che è oggetto di un obbligo costituzionale di incriminazione⁵⁶.

c) Il diritto di difesa ex art. 24 co. 2 Cost. viene in considerazione, a proposito dell'ergastolo ostativo, nell'essenziale componente espressa dal diritto al silenzio.

Il principio *nemo tenetur se detegere* opera, mi sembra, anche oltre la condanna, come si evince dalla facoltà riconosciuta a chi sia stato condannato di non deporre in un procedimento connesso sugli stessi fatti oggetto della condanna, se nel primo procedimento aveva negato la propria responsabilità o non aveva reso alcuna dichiarazione (art. 197 bis co. 4 c.p.p.)⁵⁷.

D'altra parte, di fronte all'alternativa tra collaborazione con la giustizia e esclusione da molteplici istituti di favore, il diritto di difesa appare vulnerato in tutte le fasi del procedimento: il *vulnus* si produce ben prima della pronuncia della condanna definitiva.

Né si tratta, come in altri contesti, di attribuire un premio – sotto forma di riduzione di pena o di impunità – a chi collabora con la giustizia (si pensi, ad esempio, in materia di furto, all'attenuante dell'art. 625 bis c.p., ovvero, in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, all'attenuante dell'art. 323 bis c.p.): ex art. 4 bis co. 1 ord. penit. si tratta di sanzionare – di sanzionare in forma pesantissima – l'assenza di collaborazione⁵⁸.

d) Quanto, poi, al principio costituzionale di umanità della pena, enunciato, accanto al principio della rieducazione del condannato, nell'art. 27 co. 3 Cost., mi limito a porre un interrogativo: la coscienza sociale considera oggi accettabile che il condannato per reati pur gravissimi non abbia alcuna possibilità di reinserimento sociale se non in quanto collabori con la giustizia?

Rammento infine che il divieto di pene inumane è sancito anche dalla CEDU, all'art. 3, così da chiamare in gioco anche l'art. 117 Cost., che obbliga lo Stato italiano al rispetto degli obblighi derivanti da vincoli internazionali: in effetti, come si vedrà meglio in seguito, la lettura che la Corte EDU fornisce dell'art. 3 CEDU parla nel senso dell'incompatibilità dell'ergastolo ostativo con il principio convenzionale.

⁵⁵ Sulla collaborazione come oggetto di "un obbligo che... si può risolvere in termini di *violenza morale*" (corsivo aggiunto), v. FLICK (2017), p. 1507. A proposito della "condizione ostativa della mancata collaborazione... come una *impropria forma di coercizione morale* a cui viene sottoposto l'ergastolano per poter esercitare il diritto a scontare una pena conforme al senso di umanità e tendente alla sua rieducazione" (corsivo aggiunto), cfr. G. NEPPI MODONA (2017), p. 1510.

⁵⁶ Sull'art. 13 co. 4 Cost. come fonte di un obbligo di incriminazione, cfr. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2018), p. 65.

⁵⁷ Cfr. BONTEPELLI (2017), p. 1530. V. peraltro CHIAVARIO (2017), p. 1512.

⁵⁸ In questo stesso senso FLICK (2017), p. 1507.

D'altra parte, la stessa Corte costituzionale poneva le premesse per dichiarare, oggi, l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo già nella storica sentenza 21 novembre 1974, n. 264⁵⁹, con la quale la Corte 'salvava' l'ergastolo comune (unica forma di ergastolo presente all'epoca nell'ordinamento).

Due gli argomenti sui quali la Corte costituzionale ha fatto leva nella sentenza ora citata: la possibilità per il condannato di accedere alla liberazione condizionale e la teoria polifunzionale della pena. La possibilità di accedere alla liberazione condizionale è oggi negata a chi sconta l'ergastolo ostativo; la teoria polifunzionale della pena è stata abbandonata dalla Corte, sia pure con qualche ripensamento, a partire dalla sentenza 26 giugno 1990, n. 313⁶⁰ (come ribadito, di recente, nella sentenza 6 giugno 2017, n. 179⁶¹, in tema di trattamento sanzionatorio dei reati in materia di stupefacenti *ex art.* 73 co. 1 e co. 5 t.u. stup., nonché, da ultimo, nella citata sentenza 21 giugno 2018, n. 149, in tema di ergastolo⁶²).

2.4. Due recenti proposte tese a superare l'ergastolo ostativo.

2.4.1. — Una prima proposta è venuta, nel 2014, dalla Commissione ministeriale Palazzo⁶³.

Si teneva ferma la possibilità di concedere i benefici penitenziari e la liberazione condizionale ai condannati per i delitti ostativi 'di prima fascia' nei casi in cui sia prestata un'"utile" collaborazione con la giustizia *ex art.* 58 *ter ord. penit.* (art. 4 *bis co.* 1), nonché nei casi in cui la collaborazione risulti impossibile o irrilevante, ma non vi siano collegamenti in atto con la criminalità organizzata (art. 4 *bis co.* 1 *bis ord. penit.*): a tali ipotesi si aggiungeva quella "*in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici*"⁶⁴.

Così si legge nella Relazione: "*La proposta... trova la sua motivazione principale nell'insostenibilità della presunzione assoluta di mancato realizzarsi del fine rieducativo della pena, o dei progressi nella rieducazione ritenuti rilevanti dalla legge ai fini dei benefici*

⁵⁹ Cfr. *supra*, 1.4.3. e *infra*, 3.1.1.

⁶⁰ Si tratta della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 444 c.p.p. nella parte in cui non consentiva al giudice di vagliare la congruità della pena richiesta dalle parti: tale pronuncia ha imposto di riformulare – nel 1999 – la disposizione del c.p.p. Così si legge nella sent. n. 313/1990: "*La necessità costituzionale che la pena debba 'tendere' a rieducare, lungi dal rappresentare una mera generica tendenza riferita al solo trattamento, indica invece proprio una delle qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue*". A commento della sentenza, cfr., fra gli altri, FIANDACA (1990), pp. 2385 ss.; LOZZI (1990), pp. 1600 ss.

⁶¹ Cfr. APRILE (2017), pp. 3988 ss.; BRAY (2017).

⁶² Cfr. *infra*, 4.1.

⁶³ Cfr. *supra*, nt. 38. Per una disamina delle diverse proposte avanzate in dottrina e in sedi istituzionali per il superamento dell'ergastolo ostativo, cfr. NEPPI MODONA (2017), pp. 1509 ss.

⁶⁴ Per un'autorevole valutazione positiva di tale proposta, cfr. FLICK (2017), p. 1508.

penitenziari, per il mero sussistere di una condotta non collaborante ai sensi dell'art. 58 ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, da parte del detenuto". In effetti, la Commissione Palazzo proponeva, nella sostanza, di trasformare quella presunzione da assoluta in relativa⁶⁵.

2.4.2. — Una seconda proposta è venuta, nel 2016, dagli Stati generali dell'esecuzione penale⁶⁶.

Segnalo per inciso che tale proposta non era recepita nella delega Orlando per la riforma penitenziaria, ove, all'art. 1 co. 85, lett. e), si prevedeva "la revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo", ma si introduceva un'eccezione relativa ai condannati per delitti di mafia e di terrorismo.

Il Tavolo XVI degli Stati generali prospettava un duplice intervento di riforma, che avrebbe dovuto coinvolgere l'art. 4 bis e l'art. 58 ter ord. penit.

Quanto all'art. 4 bis, si proponeva di riformulare il co. 1 circoscrivendo le preclusioni previste per i detenuti non collaboranti ai soli condannati per delitti di mafia o di terrorismo. A proposito dell'art. 4 bis co. 1 ord. penit., a ragione si è parlato in dottrina di un "favo informe di titoli di reato aggrappati intorno al 'tutore' dei delitti di mafia", sottolineando che questi ultimi sono "gli unici che secondo l'insegnamento della Corte costituzionale potrebbero giustificare astratte presunzioni di pericolosità"⁶⁷.

Quanto all'art. 58 ter ord. penit., si mirava a prevedere la possibilità che il condannato non collaborante ponga in essere "condotte riparative in favore delle vittime del reato, dei loro familiari o della comunità civile", tali da far emergere "significativi risultati in termini di ricomposizione dei conflitti, di mediazione sociale e di positivi cambiamenti di vita".

Se questa proposta fosse stata recepita dal legislatore, i condannati per reati di mafia o di terrorismo avrebbero dunque potuto accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale non solo in quanto collaborino con la giustizia o nei casi di collaborazione impossibile o irrilevante, ma anche allorché pongano in essere in essere condotte riparative che consentano di ricondurre la mancata collaborazione a ragioni diverse da una persistente adesione all'organizzazione criminale o che comunque attestino la conseguita rieducazione del condannato.

3. Ergastolo comune e Costituzione.

3.1. La giurisprudenza costituzionale.

Il tema dell'ergastolo è stato affrontato ripetutamente dalla Corte costituzionale, sotto diversi angoli di visuale, ben al di là delle sentenze alle quali si è fatto cenno sin

⁶⁵ In questo senso, v. da ultimo PALAZZO (2018), p. 536.

⁶⁶ Cfr. *Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 16, Trattamento – Ostacoli normativi all'individualizzazione del trattamento rieducativo*, in www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_19_1_16.

⁶⁷ Così GIOSTRA (2014).

qui; i quesiti sottoposti alla Corte erano tutti incentrati sull'art. 27 co. 3 Cost., e in particolare sul principio di rieducazione del condannato⁶⁸. A contorno della sentenza di rigetto (la n. 264 del 1974), con la quale la Corte ha rilasciato una duratura patente di legittimità alla pena dell'ergastolo, si registrano diverse sentenze di accoglimento, relative a specifici aspetti della disciplina dell'ergastolo: in particolare, ai rapporti dell'ergastolo con la liberazione anticipata, con la minore età del condannato e con la revoca della liberazione condizionale.

3.1.1. — Come si è detto, la sentenza 21 novembre 1974, n. 264⁶⁹ si pone come caposaldo nella giurisprudenza costituzionale sulla legittimità della pena dell'ergastolo: decisivi, per la Corte, la possibilità di accesso del condannato alla liberazione condizionale e il carattere polifunzionale della pena⁷⁰.

Quanto alla liberazione condizionale, la Corte sottolinea, tra l'altro, che – a seguito di una sua precedente pronuncia⁷¹ – la competenza a concedere la liberazione condizionale è passata dal Ministro della Giustizia all'autorità giudiziaria⁷², con evidenti risvolti sul piano delle garanzie individuali.

Quanto alla funzione della pena, secondo la Corte *“non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena. E ciò basta per concludere che l'art. 27 della Costituzione, usando la formula ‘le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato’, non ha proscritto la pena dell'ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi,*

⁶⁸ Il problema della legittimità dell'ergastolo in quanto *pena fissa* (affrontato dalla Corte per le pene pecuniarie: sent. 2 aprile 1980, n. 50), invece, non è stato mai sottoposto alla Corte costituzionale.

⁶⁹ A commento, da un particolare angolo di osservazione, cfr. PAVARINI (1976), pp. 262 ss. Di recente, cfr. PISANI (2016), pp. 595 s., il quale parla di “decisione piuttosto sbrigativa e lapidaria”.

⁷⁰ Un ulteriore argomento portato dal giudice *a quo* contro la legittimità costituzionale dell'ergastolo faceva leva sull'obbligo di lavoro imposto al condannato all'ergastolo. La Corte, premesso che “il lavoro reca sollievo ai condannati che, lavorando anche all'aperto..., si sentono meno estraniati dal contesto sociale”, osserva che la previsione di sanzioni disciplinari per “il condannato abile al lavoro che per riottosità o protervia lo rifiuta... non attiene alla legittimità costituzionale dell'art. 22 c.p.”

⁷¹ Corte cost. 27 giugno 1974, n. 204. Nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 delle Disposizioni di attuazione del c.p.p. del 1930, la Corte rilevava che “l'istituto della liberazione condizionale... si inserisce nel fine ultimo e risolutivo della pena..., quello, cioè, di tendere al recupero sociale del condannato. Per esso, infatti, il condannato che abbia, durante il tempo della esecuzione, tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento e che abbia soddisfatto, avendone la capacità economica, le obbligazioni civili derivanti dal commesso reato, può essere posto in libertà prima del termine previsto dalla sentenza definitiva di condanna... Con l'art. 27, terzo comma, della Costituzione... sorge... il diritto per il condannato a che, verificandosi le condizioni poste dalla norma di diritto sostanziale, il protrarsi della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno assolto positivamente al suo fine rieducativo; tale diritto deve trovare nella legge una valida e ragionevole garanzia giurisdizionale”.

⁷² In proposito, v. ora art. 682 c.p.p., che attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza in tema di concessione e di revoca della liberazione condizionale.

o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l'effeatezza della loro indole".

Questo passaggio della motivazione esprime con particolare evidenza una lettura del principio costituzionale della rieducazione del condannato tale da neutralizzarne la portata. L'affermazione che *"le pene... devono tendere alla rieducazione del condannato"* viene tradotta dalla Corte in termini di *"sperata emenda"*: il dovere diventa dunque speranza; la rieducazione diventa emenda, cioè rigenerazione morale, avulsa da ogni rapporto con la società. Nel contempo, nella visione della Corte, la finalità rieducativa della pena potrebbe essere sacrificata, in base a imponderabili valutazioni del legislatore ordinario, a considerazioni di prevenzione generale mediante intimidazione o di prevenzione speciale mediante neutralizzazione: il principio della rieducazione del condannato viene ridotto in definitiva a nulla più che un orpello.

3.1.2. — Per altro verso, la Corte costituzionale ha contribuito ad attenuare la tensione tra ergastolo e finalismo rieducativo della pena: dopo aver chiarito che il principio costituzionale della rieducazione non comporta l'espulsione dell'ergastolo dal sistema delle pene, la Corte ha operato una parziale rivalutazione di tale principio, ponendolo a fondamento di una serie di interventi chirurgici sulla disciplina legislativa della pena perpetua.

Nella sentenza 21 settembre 1983, n. 274⁷³, la Corte costituzionale ha affrontato il problema della legittimità dell'originaria disciplina contenuta nell'art. 54 ord. penit. che escludeva l'applicabilità della liberazione anticipata al condannato all'ergastolo.

La Corte ha dichiarato tale disciplina incostituzionale per contrasto con gli artt. 3 e 27 Cost., sottolineando che il raccordo tra le riduzioni della pena *ex art. 54 ord. penit.* e l'istituto della liberazione condizionale *ex art. 176 c.p.* è finalizzato a promuovere e corroborare il reinserimento sociale del condannato, *"finalità... che il vigente ordinamento penitenziario, in attuazione del precetto del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, persegue per tutti i condannati a pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani"*⁷⁴.

Di particolare rilievo, poi, la sentenza 28 aprile 1994, n. 168⁷⁵, in tema di ergastolo e minore età del condannato; i parametri costituzionali erano offerti, in questo caso, dagli artt. 27 co. 3 e 31 co. 2 (in tema di protezione dell'infanzia e della gioventù).

La Corte preliminarmente ha ribadito quanto affermato nel 1974 in ordine alla legittimità costituzionale dell'ergastolo riferito alla generalità dei soggetti. A tale scopo, ancora una volta, la Corte si è appellata, in primo luogo, al carattere polifunzionale della pena: una premessa quasi rituale, con la quale la Corte sembrava peraltro dimenticare quanto aveva affermato nella sent. n. 313 del 1990. D'altra parte, secondo la Corte, *"il precetto costituzionale appare comunque soddisfatto dal legislatore che ha da*

⁷³ A commento, cfr. FASSONE (1984), pp. 799 ss.; GREVI (1984), pp. 19 ss.

⁷⁴ Così Corte cost. 21 settembre 1983, n. 274, punto 4 del 'Considerato in diritto'.

⁷⁵ A commento, cfr. GALLO E. (1994), pp. 1267 ss.; RUOTOLO (1995), pp. 358 ss. In precedenza, in tema di legittimità costituzionale dell'ergastolo nei confronti del minore, cfr. Corte cost. 16 aprile 1993, n. 140.

*tempo esteso all'ergastolano non solo l'istituto della liberazione condizionale..., ma anche altre misure premiali che anticipano quel reinserimento come effetto del suo sicuro ravvedimento, da comprovarsi dal giudice sulla base... soprattutto della sua partecipazione all'opera rieducativa"*⁷⁶. Questa, dunque, la conclusione: *"Tutti gli anzidetti correttivi finiscono con l'incidere sulla natura stessa della pena dell'ergastolo, che non è più quella concepita alle sue origini dal codice penale del 1930"*⁷⁷.

Tale nuova fisionomia dell'ergastolo non vale peraltro, secondo la Corte, a superare i dubbi di legittimità relativi all'applicabilità dell'ergastolo nei confronti dei minori: per la Corte, gli artt. 17 e 22 c.p. sono costituzionalmente illegittimi nella parte in cui non escludono l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile. Dell'art. 27 co. 3 Cost., in effetti, *"deve darsi una lettura diversa allorché lo si colleghi con l'art. 31 della Costituzione, che impone una incisiva diversificazione, rispetto al sistema punitivo generale, del trattamento penalistico dei minorenni": "la funzione rieducativa della pena ... per i soggetti minori di età è da considerarsi, se non esclusiva, certamente preminente". "Perché applicata nei confronti di un soggetto ancora in formazione e alla ricerca della propria identità", la pena applicata al minore deve assumere "una connotazione educativa più che rieducativa, in funzione del suo inserimento maturo nel consorzio sociale"*⁷⁸.

La sentenza 4 giugno 1997, n. 161⁷⁹ riguarda poi il divieto di riammettere alla liberazione condizionale il condannato all'ergastolo che abbia subito la revoca della liberazione condizionale. Secondo la Corte costituzionale, tale disciplina, contenuta nell'art. 177 co. 1 c.p., è illegittima in quanto esclude il condannato all'ergastolo in modo permanente ed assoluto dal processo rieducativo e di reinserimento sociale, in violazione del principio di cui all'art. 27 co. 3 Cost.

Così si esprime la Corte: *"Il mantenimento di questa preclusione nel nostro ordinamento equivarrebbe, per il condannato all'ergastolo, ad una sua esclusione dal circuito rieducativo, e ciò in palese contrasto... con l'art. 27, comma terzo, della Costituzione, la cui valenza è stata già più volte affermata e ribadita, senza limitazioni, anche per i condannati alla massima pena prevista dall'ordinamento italiano vigente"*.

In estrema sintesi, può dirsi che la Corte costituzionale non ha mai contrastato frontalmente l'ergastolo, ma ha sistematicamente ampliato gli spazi degli istituti penitenziari che possono coinvolgere l'ergastolano in un percorso di reinserimento sociale⁸⁰: un percorso che – ha sottolineato più volte, con forza, la Corte – deve essere aperto anche per il condannato all'ergastolo.

⁷⁶ Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, punto 4 del 'Considerato in diritto'.

⁷⁷ Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, *ibidem*.

⁷⁸ Corte cost. 28 aprile 1994, n. 168, punto 5.1 del 'Considerato in diritto'.

⁷⁹ A commento, cfr. LONGO (1999), pp. 121 ss.

⁸⁰ Cfr. FASSONE (2015), p. 196, nt. 4.

3.2. La giurisprudenza della Corte di cassazione.

A fronte del variegato quadro offerto dalla giurisprudenza costituzionale, la Corte di cassazione ha adottato invece una costante, monolitica linea di difesa della legittimità costituzionale dell'ergastolo: si è pronunciata più volte per la *manifesta infondatezza* delle questioni sollevate dai giudici di merito, talora con un ventaglio di argomenti congrui piuttosto ad una pronuncia di rigetto della Corte costituzionale⁸¹.

Al centro della giurisprudenza della Corte di cassazione si staglia, tuttora, una risalente ordinanza delle Sezioni Unite⁸², nella quale il giudice di legittimità, teso a negare al principio costituzionale della rieducazione qualsiasi portata innovativa, attinge largamente alla dottrina contemporanea e ad alcuni argomenti affacciati già nei lavori preparatori della Costituzione.

In primo luogo, le Sezioni Unite riferiscono il principio rieducativo alla sola fase dell'esecuzione della pena; parlando di rieducazione del condannato, la Costituzione pretenderebbe soltanto che *“la pena detentiva, per quanto concerne le modalità della sua esecuzione, lungi dall'avvilire, dal degradare l'individuo”*, si adegui a *“ragioni di umanità e di civiltà”*: la norma costituzionale, *“nulla di nuovo”* affermando *“che non sia già nel sentimento comune e nel modo attuale di concepire l'esecuzione della pena”*, non andrebbe oltre un' *“affermazione di principio, relativa alla eticizzazione dell'esecuzione penale”*.

Come si evince anche dal passo dell'ordinanza citato da ultimo, le Sezioni Unite caricano il concetto di rieducazione di contenuti etici: negano che *“l'unico risultato che la rieducazione mirerebbe a raggiungere”* sia *“quello del riadattamento del condannato alla vita sociale”*; parlano di rieducazione e di emenda quali sinonimi; includono nella nozione costituzionale la *“redenzione morale del reo, ossia quel processo attuoso dello spirito, diretto a facilitare il pentimento”*, che porti il condannato a *“redimersi”*.

La Corte di cassazione prende inoltre posizione – a dire il vero, senza troppa enfasi: alla luce delle scelte interpretative che ho sintetizzato, non ce n'era bisogno – a favore della teoria polifunzionale della pena: parla di un *“riconoscimento della rieducazione del condannato tra gli scopi della pena”*; afferma che *“l'ordinamento giuridico assegna alla pena anche la funzione della... rieducazione”*; sul piano sistematico, ricava una conferma del persistere del carattere retributivo della pena dalla presenza nell'ordinamento, ribadita dalla Costituzione, della misura di sicurezza accanto alla pena.

Sul piano sistematico, un altro argomento a favore della legittimità dell'ergastolo viene poi ricavato dal divieto della pena di morte contenuto nell'art. 27 co. 4 Cost.

A proposito infine del carattere perpetuo dell'ergastolo, la Sezioni Unite considerano tale carattere sostanzialmente superato già per effetto dell'istituto della

⁸¹ In questo senso DALL'ORA (1956), p. 489.

⁸² Cass., Sez. Un., ord. 16 giugno 1956, Tondi, CED n. 097628, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1956, p. 485. Per un'attenta analisi dell'ordinanza, v., di recente, PISANI (2016), pp. 586 ss.

grazia: si legge infatti nell'ordinanza che l'ergastolo *“non è una pena sempre perpetua in quanto consente la possibilità della concessione della grazia”*.

Tutti questi argomenti ricompaiono nella successiva giurisprudenza della Corte di cassazione, variamente combinati a sostegno della manifesta infondatezza delle questioni di legittimità relative all'ergastolo⁸³.

Evidenzio due aspetti di tale giurisprudenza. L'argomento relativo al venir meno del carattere perpetuo della pena dell'ergastolo assume via via più forza, in relazione alle riforme che rendono accessibili al condannato all'ergastolo la liberazione condizionale, la liberazione anticipata, il lavoro all'esterno, i permessi-premio e la semilibertà.

Inoltre, in alcune recenti pronunce del giudice di legittimità compaiono richiami alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo: si sottolinea infatti che *“la pena dell'ergastolo è ritenuta compatibile con i principi di cui all'art. 3 CEDU, in tutti quei casi in cui la legislazione nazionale consente al soggetto adulto la possibilità di riesame della pena stessa per commutarla, sospenderla, porvi fine o accordare la liberazione anticipata”*⁸⁴.

3.3. Anche l'ergastolo comune contrasta con il principio della rieducazione del condannato.

3.3.1. — Non mi soffermo ad analizzare, uno ad uno, gli argomenti portati in giurisprudenza a sostegno della legittimità costituzionale dell'ergastolo. Ho illustrato altrove⁸⁵, da tempo, le ragioni – di ordine costituzionale – che parlano, a mio avviso, a favore di una nozione di rieducazione proiettata verso la società, una nozione di rieducazione che privilegi cioè la componente sociale rispetto a quella morale, nonché le ragioni che collocano l'idea retributiva e la stessa teoria polifunzionale eclettica della pena al di fuori del nostro quadro costituzionale. Del pari, mi limito ad un cenno a proposito del ruolo che ritengo debba essere attribuito alla finalità rieducativa ben prima della fase dell'esecuzione della pena: come limite alla prevenzione generale – quanto alla tipologia e alla misura della pena – nello stadio della minaccia legislativa⁸⁶; come criterio di scelta per il giudice nel secondo stadio della dinamica punitiva⁸⁷. Quanto poi alla presenza, nello stesso sistema costituzionale (art. 25 Cost.), di pene e di misure di sicurezza, rilevo che *“nulla... vieta di pensare... a due diversi strumenti rivolti verso un comune fine di prevenzione speciale”*⁸⁸.

⁸³ Tra le altre, v. Cass. Sez. II, sent. 18 gennaio 1993, n. 2611, Bergamaschi, CED n. 193580; Cass. Sez. I, 24 settembre 2015, n. 43711, A., CED n. 265974.

⁸⁴ Cass. Sez. I, 12 marzo 2016, n. 34199, Aguila Rico, CED n. 267256; Id., Sez. I, 29 marzo 2012, n. 33018, Esposito, CED n. 253430. Su alcune pronunce della Corte di cassazione che negli anni settanta avevano dichiarato la manifesta infondatezza della questione, cfr. PISANI (2016), pp. 594 s.

⁸⁵ Cfr. DOLCINI (1979-1), pp. 97 ss., 131 ss. e 156 ss. V. inoltre MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2018), pp. 9 ss.

⁸⁶ Cfr. MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2018), p. 9.

⁸⁷ Cfr. ancora MARINUCCI, DOLCINI, GATTA (2018), pp. 15 s.

⁸⁸ Così DOLCINI (1979-1), p. 89.

Una breve riflessione, ancora, sul divieto della pena di morte *ex art. 27 co. 4 Cost.*, al quale si appella anche un'autorevole dottrina⁸⁹ per trarne un argomento a favore della legittimità costituzionale dell'ergastolo. Tale conclusione non mi persuade. Il tema della pena di morte, a differenza di quello dell'ergastolo, era di stretta attualità all'epoca in cui fu scritta la Costituzione, caratterizzata da un tormentato processo che sarebbe sfociato, per gradi, all'abolizione della pena capitale nel diritto penale comune⁹⁰. D'altra parte, proprio l'eccezione alla scelta abolizionista che l'art. 27 co. 4 Cost. avrebbe operato in relazione al diritto militare di guerra spiega la presenza nella Costituzione di una disposizione sulla pena di morte⁹¹. Né può ritenersi che qualsiasi pena non espressamente vietata da una specifica disposizione costituzionale – è il caso delle pene corporali non mortali – debba, per ciò solo, considerarsi legittima⁹².

Nessuno degli argomenti avanzati in giurisprudenza e in dottrina a favore della legittimità costituzionale dell'ergastolo risulta dunque, a mio avviso, decisivo.

Soprattutto, rimane un insanabile contrasto tra ergastolo e principio della rieducazione del condannato. Se rieducazione deve intendersi come offerta di aiuto al condannato perché possa aumentare le sue *chances* di vivere nella società rispettandone le regole⁹³ – quelle regole che sono presidiate da sanzione penale –, il principio costituzionale non tollera una pena la cui idea di fondo risiede in una perpetua, definitiva espulsione del condannato dal consorzio civile: l'ergastolo tende non a reinserire il condannato nella società, bensì ad escluderlo per sempre; tende a produrre la morte civile del condannato⁹⁴. Una prospettiva, quella della morte civile, che trova conferma, tra l'altro, nella previsione dell'art. 32 c.p., a proposito delle pene accessorie dell'interdizione legale e della decadenza dalla potestà genitoriale⁹⁵: applicate al condannato all'ergastolo dal momento del passaggio in giudicato della sentenza, lo

⁸⁹ Cfr. PAGLIARO (2003), p. 688, per il quale "l'esplicito divieto della pena di morte equivale, per il principio *inclusio unius exclusio alterius*, a un riconoscimento della legittimità costituzionale dell'ergastolo". Nello stesso senso, v. CONTENTO (1996), p. 206.

⁹⁰ Cfr. PISANI (2016), pp. 588 s.

⁹¹ Cfr. A. PUGIOTTO (2012), p. 120.

⁹² V. ancora PUGIOTTO (2012), *ibidem*, il quale parla in proposito di "abbaglio ermeneutico". Sulla stessa linea RISICATO (2015), p. 1251.

⁹³ Cfr. DOLCINI (1979-2), pp. 469 ss.; DOLCINI (2005), p. 70; DOLCINI (2018), in corso di pubblicazione.

⁹⁴ In dottrina, sul carattere eliminativo dell'ergastolo, che avvicina questa pena alla pena di morte, e sulla sua incompatibilità con l'art. 27 co. 3 Cost., cfr., fra gli altri, FERRAJOLI (1992), pp. 79 ss.; PUGIOTTO (2012), p. 122; ROMANO M. (2004), *sub art. 22*, p. 230. Così, d'altra parte, si apriva la trattazione dell'ergastolo in SALTELLI, ROMANO-DI FALCO (1940), vol. I, *sub art. 22*, p. 173: "Accanto alla pena eliminativa mediante la morte del reo, è mantenuta nel codice la pena dell'ergastolo, parimenti eliminativa mediante la detenzione perpetua". Cfr. inoltre P. PINTO DE ALBUQUERQUE (2016), p. 187, nt. 18, il quale richiama una normativa dello Stato di New York nella quale si afferma testualmente che una persona condannata alla pena perpetua "è civilmente morta". Da ultimo, cfr. PALIERO (2018), p. 140: "Le 'massime pene' (ergastolo, morte ove residuata) riproducono il modello espiatorio-esclusivo della *Blutrache* e del *Sündenbock* rispetto al singolo nei confronti del(l'intero) gruppo/clan".

⁹⁵ Sulle vicende che hanno interessato le pene accessorie conseguenti alla condanna all'ergastolo per effetto dell'art. 118 l. 24 novembre 1981, n. 689, cfr. PISANI (2016), pp. 604 s.

accompagnano, secondo l'interpretazione prevalente, anche dopo che il condannato sia stato ammesso alla liberazione condizionale⁹⁶.

Così scrive Elvio Fassone, in relazione al momento della lettura della sentenza che chiudeva il maxi processo di mafia celebrato a Torino a partire dal 1985, da cui trae origine la vicenda narrata in *"Fine pena: ora"*. *"Quando si annuncia il nome di un imputato responsabile di omicidi, e di conseguenza pronunciamo la fatidica frase 'lo condanna alla pena dell'ergastolo', scoppia un urlo: 'Assassini'"*⁹⁷. Questo il commento di Fassone: *"In fondo, la donna che ha gridato ha qualche viscerale ragione: anche noi stiamo spegnendo una vita, sia pure dietro lo scudo della legge"*⁹⁸.

L'incompatibilità dell'ergastolo con la finalità rieducativa della pena trova conferma anche sotto un diverso angolo visuale. L'espressa enunciazione, nella Costituzione, del principio della rieducazione del condannato rafforza quanto già si ricava dal volto complessivo dell'ordinamento statale, come descritto nella Costituzione, in merito al ripudio delle teorie retributive della pena: nell'ordinamento italiano la pena non può giustificarsi in nome di istanze retributive, in nome cioè della pretesa di compensare il male del reato con il male della pena⁹⁹. Ma l'ergastolo incarna proprio l'*"idea veterotestamentaria che chi ha soppresso la vita altrui (o un bene di pari valore) deve rinunciare... quanto meno alla propria vita civile"*¹⁰⁰: ha una matrice *"ferocemente retributiva"*¹⁰¹, esprime *"un'idea sacrificale – dunque, vendicativa – della giustizia"*¹⁰².

Le considerazioni ora esposte ridimensionano la stessa rilevanza del carattere di perpetuità dell'ergastolo, nel dibattito sulla legittimità costituzionale di tale pena¹⁰³. È vero che, oggi, il condannato all'ergastolo – quando si tratti di ergastolo comune – ha reali possibilità di fare ritorno alla società civile: è vero, in altri termini, che la pena dell'ergastolo non è più ineluttabilmente perpetua. Tuttavia, la possibilità di accedere alla liberazione condizionale non elimina, a mio avviso, la tensione di fondo tra una pena concepita per escludere definitivamente il condannato dalla società – una *"pena edittalmente perpetua"*, una *"pena usque ad mortem"*¹⁰⁴ – e il principio della rieducazione del condannato.

⁹⁶ Corte cost. 30 giugno 1986, n. 183.

⁹⁷ Cfr. FASSONE (2015), p. 45.

⁹⁸ *Ibidem*.

⁹⁹ Cfr. DOLCINI (1979-1), pp. 131 ss.

¹⁰⁰ Così MARINUCCI (1974), p. 487.

¹⁰¹ Così STELLA (1980), p. 30.

¹⁰² Così PUGIOTTO (2012), p. 132.

¹⁰³ Cfr. PALAZZO (2016), p. 554: "il carattere di perpetuità della pena contraddice *a priori* la finalità di... riadattamento del reo alla vita libera nella società". V. inoltre FIANDACA, MUSCO (2014), p. 743, i quali denunciano la "contraddizione insanabile tra il carattere perpetuo della pena e la prospettiva della rieducazione", un contrasto solo attenuato dalla riforma del 1962.

¹⁰⁴ Cfr. PUGIOTTO (2013), p. 2 e p. 12.

3.3.2. — A proposito del rapporto tra ergastolo e divieto di trattamenti inumani, sarei meno perentorio: si tratta di un rapporto, a mio avviso, problematico¹⁰⁵.

Ritengo che nell'art. 27 co. 3 Cost. la formula "*sensu di umanità*" debba essere riferita a un dato medio e storicamente condizionato.

Si può affermare con certezza che l'ergastolo era compatibile con il senso di umanità, così inteso, nell'Italia degli anni ottanta del secolo scorso: lo attesta, come è noto, l'esito di un referendum promosso nel 1981 dal Partito Radicale, che chiamò gli italiani a pronunciarsi sull'abolizione dell'ergastolo. Contro l'abolizione dell'ergastolo si pronunciò oltre il 77% dei votanti¹⁰⁶.

L'esito del referendum smentisce, a mio avviso, anche quanto affermato in una mozione approvata dalla Camera dei Deputati il 3 agosto 1989¹⁰⁷: contrariamente a quanto si legge in quella mozione, all'epoca l'ergastolo non si collocava tra le pene che "*ripugnano alla coscienza democratica e al senso di umanità di ogni persona*".

Rammento un'ulteriore iniziativa del Partito radicale, che nel 2013 si fece promotore di una raccolta di firme per nuovi referendum, uno dei quali in materia di ergastolo¹⁰⁸. In tale occasione non fu raggiunto il quorum delle 500.000 firme valide: dei quesiti che si volevano sottoporre al voto, proprio quello relativo all'abolizione dell'ergastolo raccolse il numero più basso di adesioni.

Ancora. Nel 2014, Papa Francesco, ricevendo una delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale, pronunciò una solenne condanna dell'ergastolo, sottolineandone l'affinità alla pena di morte: per il Papa, l'ergastolo è "*una pena di morte nascosta*"¹⁰⁹. Successivamente alla condanna espressa dal Sommo Pontefice, si tenne un sondaggio sugli orientamenti dei cittadini italiani in tema di ergastolo¹¹⁰. A favore della conservazione dell'ergastolo si pronunciò l'80% degli intervistati: un esito perfettamente in linea con quello del referendum del 1981 (77% favorevoli all'ergastolo)¹¹¹.

In definitiva, a mio avviso, l'argomento più forte contro la legittimità costituzionale dell'ergastolo rimane quello offerto dal principio della rieducazione del condannato. Perché l'argomento fondato sul principio di umanità della pena possa acquistare una maggior forza, sarebbe necessaria un'ulteriore, profonda evoluzione delle valutazioni sociali in questa materia.

¹⁰⁵ Per l'incompatibilità tra ergastolo e principio di umanità della pena *ex art. 27 Cost.*, si pronuncia, autorevolmente, FLICK (2017), p. 1505.

¹⁰⁶ Cfr. MARINUCCI (1985), p. 351; PISANI (2016), p. 601; PULITANÒ (1981), pp. 155 ss.

¹⁰⁷ Cfr. PUGIOTTO (2013), p. 15.

¹⁰⁸ Cfr. DELLA BELLA (2015), pp. 404 s.

¹⁰⁹ Cfr. *Discorso del Santo Padre Francesco alla delegazione dell'Associazione Internazionale di Diritto Penale*, 23 ottobre 2014, in *Riv.it. dir. proc. pen.* 2015, p. 462, con commento di EUSEBI (2015).

¹¹⁰ Cfr. www.forum.termometropolitico.it, 12 novembre 2014.

¹¹¹ Il sondaggio rilevò anche l'atteggiamento degli elettori dei diversi schieramenti politici: la quota più alta dei fautori dell'ergastolo era tra gli elettori del M5S (86%); seguivano a breve distanza gli elettori del Centro-destra (83%); chiudeva la classifica il Centro-sinistra (74%).

4. Ergastolo 'di terzo tipo' e Costituzione.

4.1. Finalmente una sentenza di accoglimento totale!

Il quadro della giurisprudenza costituzionale in tema di ergastolo si è repentinamente rischiarato nel 2018, per effetto di una sentenza – Corte cost. 21 giugno 2018, n. 149¹¹² – che riguarda la particolare forma di ergastolo prevista all'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. per i casi, come si è detto¹¹³, in cui la condanna sia pronunciata per sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per sequestro di persona a scopo di estorsione seguiti dalla morte della vittima (art. 289 *bis* co. 3 c.p. e art. 630 co. 3 c.p.).

Con la sentenza n. 149/2018 per la prima volta la Corte pronuncia una dichiarazione di illegittimità costituzionale che investe frontalmente una forma di ergastolo: una forma di ergastolo, peraltro, che, rivolgendosi ad una ristretta gamma di destinatari, si colloca, almeno dal punto di vista statistico, ai margini del sistema sanzionatorio¹¹⁴.

A sostegno della propria decisione, la Corte porta argomenti che coinvolgono congiuntamente i principi di eguaglianza e della rieducazione del condannato (artt. 3 e 27 co. 3 Cost.), ma soprattutto valorizzano questo secondo principio.

Tre gli argomenti sviluppati dalla Corte. Il primo si appunta sull' "*appiattimento all'unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l'accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4 bis ord. penit.*": una scelta, quella espressa dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit., che sovverte irragionevolmente la logica gradualistica che ispira il modello di esecuzione descritto nella legge sull'ordinamento penitenziario, che concepisce il lavoro all'esterno, i permessi premio e la semilibertà come momenti di un processo destinato a culminare nella liberazione condizionale. Il secondo argomento riguarda la liberazione anticipata *ex art. 54 ord. penit.*, strumento fondamentale – sottolinea la Corte, come già aveva fatto più volte in passato¹¹⁵ – per incentivare la partecipazione del condannato all'offerta di rieducazione, i cui effetti motivanti sono annullati dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. per un lunghissimo arco temporale. Il terzo argomento investe il "*carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici penitenziari*" stabilita per i condannati all'ergastolo dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit., così da impedire qualsiasi valutazione in concreto di un eventuale percorso rieducativo intrapreso dal condannato.

Come ho anticipato, tutti questi argomenti sono sviluppati dalla Corte costituzionale come corollari del principio della rieducazione del condannato: la Corte si spinge anzi sino ad affermare "*il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena*". Un'affermazione di

¹¹² Cfr. DOLCINI (2018); GALLUCCIO (2018); PELISSERO (2018), p. 1359 ss.

¹¹³ Cfr. *supra*, 1.4.3.

¹¹⁴ In assenza di dati statistici, è significativa l'estrema scarsità, nelle banche dati, di pronunce giurisprudenziali relative all'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit.

¹¹⁵ Cfr., fra le altre, Corte cost. 17 maggio 1995, n. 186.

enorme rilievo, che colloca questa sentenza agli antipodi di quel filone giurisprudenziale e dottrinale che, in nome della teoria polifunzionale eclettica della pena, riteneva che il fondamento giustificativo della pena stessa potesse essere offerto, indifferentemente, da questa o quella funzione della pena¹¹⁶, senza riconoscere la preminenza dell'unica finalità della pena enunciata nella Costituzione.

4.2. Quali prospettive per il futuro aperte dalla sentenza n. 149/2018?

Le affermazioni di principio contenute nella sentenza n. 149/2018 aprono nuove prospettive anche in relazione alle forme di ergastolo che hanno maggior rilievo nella prassi.

Anzi, hanno risvolti che vanno oltre la pena perpetua, investendo l'intero sistema sanzionatorio¹¹⁷. Si pensi in particolare alle considerazioni della Corte in tema di *"progressività trattamentale e flessibilità della pena"*, un principio che la sentenza n. 149/2018 addita come diretta *"attuazione del canone costituzionale"* della rieducazione del condannato¹¹⁸: per la Corte costituzionale, dall'art. 27 co. 3 Cost. discende il vincolo per il legislatore ordinario a prevedere istituti che incentivino il condannato a pena detentiva (temporanea o perpetua) a intraprendere un percorso di rieducazione e nel contempo consentano al giudice di verificare i progressi compiuti dal condannato in tale percorso.

Quanto poi alla previsione di preclusioni per titoli di reato all'accesso a misure alternative, la sentenza trasmette un messaggio di tendenziale incompatibilità con il principio della rieducazione¹¹⁹, sottolineando il ruolo essenziale e insostituibile dell'autorità giudiziaria ai fini della valutazione in concreto del percorso rieducativo intrapreso dal condannato.

Oggi, come è noto, diverse forze politiche, sotto lo slogan – grossolanamente manipolato – della certezza della pena¹²⁰, invocano l'esigenza di pene immodificabili *in itinere* e si propongono di realizzare controriforme dell'ordinamento penitenziario che facciano piazza pulita di ogni misura premiale. In questo contesto, il segnale trasmesso dalla Corte costituzionale acquista il significato di un monito a difesa, per l'oggi e per il domani, di un diritto penale che faccia salvi fondamentali principi di civiltà, al centro dei quali si stagliano i principi enunciati nell'art. 27 co. 3 Cost.

¹¹⁶ Conf., con particolare riferimento alla sentenza n. 204/1974, PELISSERO (2018), pp. 1372 ss.

¹¹⁷ Cfr. PELISSERO (2018), p. 1362 e pp. 1368 ss., il quale parla di *"un sasso lanciato nello stagno del sistema sanzionatorio"*.

¹¹⁸ Conf., in precedenza, Corte cost. 21 giugno 2006, n. 255 (e ivi richiami alla giurisprudenza anteriore): al punto 2 del *'Considerato in diritto'*, si legge che *"in funzione della risocializzazione del reo, è necessario assicurare progressività trattamentale e flessibilità della pena"*.

¹¹⁹ Cfr. PELISSERO (2018), pp. 1366 s.

¹²⁰ Rinvio sul punto a DOLCINI (2018-1).

5. Pena detentiva perpetua e Cedu.

5.1. La pena perpetua nella giurisprudenza della Corte Edu.

Nella copiosa giurisprudenza della Corte Edu relativa alla pena detentiva perpetua¹²¹ nessuna, riguarda l'Italia. Come è noto, il problema della compatibilità della pena perpetua con la CEDU verte sull'art. 3 della Convenzione ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"). Il filo rosso della giurisprudenza di Strasburgo su questo tema è rappresentato dall'idea di "pena perpetua riducibile", requisito essenziale perché la pena perpetua possa considerarsi compatibile con l'art. 3 CEDU¹²².

Accenno ad alcune sentenze di particolare rilievo.

5.1.1. — In una sentenza del 2008, relativa al caso *Kafkaris c. Cipro*¹²³, la Corte di Strasburgo considera decisivo che l'ordinamento statale preveda un qualsiasi meccanismo, anche affidato al potere esecutivo (come tale, sottratto a qualsiasi obbligo di motivazione), che consenta – *de iure e de facto* – il ritorno del condannato in libertà: tanto basterebbe perché la pena perpetua possa considerarsi "riducibile".

Tale principio viene ribadito in diverse sentenze successive¹²⁴, nelle quali si afferma che il condannato deve disporre di strumenti giuridici che ne rendano possibile la liberazione. Si aggiunge peraltro che, ai fini della compatibilità convenzionale, la pena perpetua non deve essere "nettamente sproporzionata" rispetto alla gravità del reato (nella versione francese della sentenza *Vinter c. Regno Unito* si parla di "*peine nettement disproportionnée à la gravité de l'infraction*") (§ 87): in altri termini, la Sezione IV della Corte di Strasburgo ravvisa un trattamento inumano o degradante se la pena, di per sé eseguita nel rispetto dell'art. 3 CEDU, "non si lascia in nessun modo giustificare al metro della proporzione con la gravità del fatto commesso"¹²⁵. Nel contempo, la Corte sottolinea che "netta sproporzione è un criterio stretto" e che "sarà integrato molto raramente" (§ 89).

5.1.2. — Nel 2013, pronunciandosi in via definitiva sul caso *Vinter c. Regno Unito*, la Corte Edu¹²⁶, pur senza rinnegare i principi affermati nella sentenza *Kafkaris*, introduce tuttavia alcuni ulteriori, fondamentali elementi di novità.

¹²¹ Per un ampio e accurato quadro, anche in chiave critica, cfr. GALLIANI, PUGIOTTO (2017), pp. 30 ss.

¹²² Sottolinea questo aspetto nella giurisprudenza della Corte Edu PISANI (2016), pp. 620 ss.

¹²³ Corte Edu, Grande Camera, 12 febbraio 2008, *Kafkaris c. Cipro*. In proposito, anche in relazione alla giurisprudenza immediatamente successiva, cfr. COLELLA (p. 2011-2), p. 243.

¹²⁴ Corte Edu, Sez. IV, 17 gennaio 2012, *Vinter c. Regno Unito*; Corte Edu, Sez. IV, 17 gennaio 2012, *Harkins e Edwards c. Regno Unito*, in *Dir. pen. cont.*, 4 luglio 2012.

¹²⁵ Così VIGANÒ (2012).

¹²⁶ Corte Edu, Grande Camera, sent. 9 luglio 2013, *Vinter e a. c. Regno Unito*, in *Dir. pen. cont.*, 26 luglio 2013, su cui v. GALLIANI (2014), pp. 404 ss.

Riporto alcuni passaggi della sentenza, emblematica dell'esercizio dell'istituzionale funzione nomofilattica della Corte Edu¹²⁷.

“Per quanto riguarda le pene perpetue, l'articolo 3... esige che esse siano riducibili, ossia sottoposte a un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l'esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione” (§ 119): sin qui, peraltro, nulla di nuovo rispetto alle pronunce della Sezione IV.

Questi, invece, i punti innovativi:

a) Il condannato all'ergastolo ha il diritto di sapere, sin dall'inizio della sua pena, *“che cosa deve fare perché sia esaminata una sua possibile liberazione e quali siano le condizioni applicabili”*.

b) Ha inoltre *“il diritto di conoscere il momento in cui il riesame della sua pena avrà luogo o potrà essere richiesto”*.

Aggiunge la Corte che *“dagli elementi di diritto comparato e di diritto internazionale..., risulta che vi è una netta tendenza in favore della creazione di un meccanismo... che garantisca un primo riesame entro un termine massimo di venticinque anni da quando la pena perpetua è stata inflitta, e poi, successivamente, dei riesami periodici”* (§120).

c) In caso di esito positivo, deve essere assicurato che il condannato possa tornare in libertà.

d) Infine, il provvedimento finale deve essere corredato da una motivazione e deve essere prevista la possibilità di un ricorso giurisdizionale in caso di diniego.

Per la Corte Edu non bastano dunque le condizioni evidenziate dalla precedente giurisprudenza (presenza nell'ordinamento di un qualsiasi strumento che consenta di verificare, nel corso dell'esecuzione, se la pena abbia conseguito i suoi scopi; pena non nettamente sproporzionata rispetto alla gravità del reato). Deve ricorrere una serie di ulteriori condizioni: relative al momento in cui il condannato potrà chiedere che il suo percorso rieducativo sia analizzato, ai criteri in base ai quali verrà condotta tale analisi, alla forma del provvedimento finale, al ritorno in libertà in caso di esito positivo del riesame, alla possibilità di presentare un ricorso giurisdizionale in caso di esito negativo.

5.1.3. — I principi enunciati nella sentenza della Grande Camera *Vinter c. Regno Unito* sono riaffermati in diverse sentenze successive.

Tra queste, alcune riguardano casi che coinvolgono l'extradizione: vertono cioè sulla compatibilità convenzionale dell'extradizione da uno Stato membro del Consiglio d'Europa verso uno Stato estraneo nel quale l'estradata potrebbe essere condannato alla pena perpetua¹²⁸.

¹²⁷ Cfr. PISANI (2016), p. 623.

¹²⁸ Per un quadro della giurisprudenza di Strasburgo su questo tema, cfr. PARODI (2012); COLELLA (2011-1). A proposito di due pronunce della Corte Edu relative a casi che riguardavano l'extradizione dalla Francia verso gli Stati Uniti, cfr. PISANI (2016), pp. 620 s.

Così, ad esempio, nel 2014 la Corte di Strasburgo¹²⁹ si pronuncia sul ricorso di un cittadino tunisino, condannato in Belgio per attività di terrorismo e successivamente estradato dal Belgio verso gli USA, nonostante la possibilità che egli venisse condannato negli Stati Uniti a una pena detentiva perpetua senza possibilità di liberazione.

La sentenza *Trabelsi c. Belgio* si richiama alla sentenza *Vinter c. Regno Unito*, sottolineandone tra l'altro la portata innovativa in merito al riconoscimento di un diritto del detenuto a sapere fin dall'inizio che cosa dovrà fare per ottenere la liberazione e in quale momento ne potrà fare richiesta.

Ciò premesso, la Corte si domanda se “le disposizioni della legislazione americana che prevedono possibilità di riduzione di una pena perpetua e di grazia presidenziale soddisfino i criteri che essa ha posto per valutare la ‘riducibilità’ di una pena perpetua e la sua conformità all’art. 3 della Convenzione” (§136). In risposta a tale quesito, la Corte osserva che nessuno degli istituti previsti dal diritto americano presenta i requisiti necessari per garantire il rispetto dell’art. 3 Cedu: quella legislazione non consente infatti al condannato a pena perpetua di ottenere che un’autorità accerti, secondo tempi e criteri prestabiliti e conoscibili al momento della condanna, se siano venuti meno tutti i “motivi legittimi relativi alla pena” che potrebbero giustificare il permanere in carcere (§137).

Di qui la condanna del Belgio per aver concesso l’extradizione verso un Paese – gli Stati Uniti – in cui l’extradato potrebbe essere sottoposto a un trattamento inumano.

5.1.4. – Più spesso la Corte Edu si è pronunciata su ricorsi di cittadini di Stati membri del Consiglio d’Europa condannati nello Stato ad una pena detentiva perpetua, che lamentano una violazione del diritto a un trattamento conforme a connotati di umanità¹³⁰.

In una sentenza relativa alla Lituania¹³¹ la Corte si concentra sul ruolo della grazia, che – in assenza, in quell’ordinamento, di altri strumenti che consentano di ‘ridurre’ la pena – il presidente della Repubblica lituana può concedere al condannato a pena perpetua. Detto che il termine di “almeno dieci anni di pena eseguita” previsto dalla legislazione lituana per la presentazione della domanda di grazia da parte del condannato a pena perpetua è ampiamente coerente con gli standard fissati dalla Corte in sede di interpretazione dell’art. 3 Cedu, i giudici di Strasburgo osservano tuttavia che l’ordinamento lituano attribuisce al Presidente della Repubblica lituana, in relazione alla domanda di grazia, una totale e illimitata discrezionalità: di qui la violazione del divieto di trattamenti inumani da parte della Lituania.

¹²⁹ Corte Edu, Sez. V, 4 settembre 2014, *Trabelsi c. Belgio*, con nota di PARODI (2014).

¹³⁰ Nella recente giurisprudenza, cfr. Corte Edu, Grande Camera, 26 aprile 2016, *Murray c. Paesi Bassi*; Corte Edu, Grande Camera, 17 gennaio 2017, *Hutchinson c. Regno Unito*; Corte Edu, sez. II, 23 maggio 2017, *Matiosaitis c. Lituania*.

¹³¹ Corte Edu, sez. II, 23 maggio 2017, *Matiosaitis c. Lituania*. In proposito, cfr. GALLIANI, PUGIOTTO (2017), pp. 36 ss., nonché BERNARDI S. (2017).

5.2. L'ergastolo comune alla luce della giurisprudenza della Corte Edu.

Alla luce di questa giurisprudenza, ci si può domandare quale potrebbe essere l'esito di un ricorso presentato alla Corte di Strasburgo in relazione all'Italia.

Consideriamo dapprima l'ipotesi in cui il ricorso venisse da chi abbia riportato in Italia una condanna all'ergastolo 'comune' (dunque, al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 4 *bis* co. 1 ord. penit.).

Il ricorso parrebbe destinato a non essere accolto: quanto meno, a non essere accolto per ragioni che attengano specificamente alla pena perpetua e che non riguardino le condizioni di detenzione.

Quanto al requisito della non sproporzione tra pena dell'ergastolo e gravità del reato, sembra difficile ravvisare, nel nostro ordinamento, ipotesi in cui la comminatoria dell'ergastolo possa considerarsi nettamente sproporzionata. A proposito di alcune ipotesi di omicidio aggravato (ad es., l'omicidio commesso per assicurarsi il profitto di un altro reato o l'omicidio commesso per sottrarsi alla cattura), la pena dell'ergastolo può apparire forse sproporzionata¹³²: tuttavia, non parlerei di una 'netta sproporzione'.

Il condannato all'ergastolo, inoltre, conosce fin dall'inizio dell'esecuzione il termine entro il quale potrà chiedere di essere ammesso alla liberazione condizionale: dopo 26 anni, dai quali, a norma dell'art 54 ord. penit., potranno essere detratti 45 giorni per ogni semestre di pena scontata a condizione che egli dia prova di partecipazione all'opera di rieducazione. È possibile dunque che l'istanza possa essere presentata già prima del compimento del ventesimo anno di esecuzione della pena.

Il criterio in base al quale quell'istanza sarà vagliata è individuato dall'art 176 co. 1 c.p. in un comportamento, tenuto dal condannato durante l'esecuzione della pena, tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento (da intendersi, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione¹³³, come "*una convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali*"); inoltre è necessario che il condannato abbia adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato (art. 176 co. 4 c.p.).

Competente a decidere sull'istanza di liberazione condizionale, a norma dell'art. 70 co. 1 ord. penit., è un organo giurisdizionale: il tribunale di sorveglianza, che si pronuncia con ordinanza motivata (art. 70 co. 8 ord. penit.), contro la quale può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge (art. 71 *ter* ord. penit.).

La liberazione condizionale comporta il ritorno in libertà del condannato, al quale – decorsi cinque anni senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca – segue l'estinzione della pena (art. 177 c.p.).

Tutte le condizioni individuate dalla Corte di Strasburgo per stabilire se una pena perpetua sia compatibile con l'art. 3 Cedu sembrano dunque soddisfatte – in relazione all'ergastolo 'comune' – nell'ordinamento italiano.

¹³² Cfr. FASSONE (2015), p. 201.

¹³³ Così Cass. Sez. I, 17 luglio 2012, n. 34946, Somma, CED 253183.

5.3. *L'attesa pronuncia della Corte Edu sull'ergastolo ostativo.*

A opposte conclusioni si deve pervenire, a mio avviso, in merito alla compatibilità convenzionale del c.d. ergastolo ostativo.

Il problema è reso particolarmente attuale da un ricorso pendente davanti alla Corte di Strasburgo (caso *Viola c. Italia*), il primo dall'istituzione della Corte¹³⁴.

Questa la domanda centrale, come formulata dalla stessa Corte nei confronti del Governo italiano: la possibilità di liberazione limitata a chi collabori con la giustizia soddisfa i criteri stabiliti dalla Corte per giudicare 'riducibile' una pena perpetua?

In proposito, rinvio alle considerazioni svolte in precedenza circa l'illegittimità costituzionale dell'ergastolo ostativo, che largamente possono essere riproposte a sostegno della incompatibilità convenzionale di questa pena.

Ribadisco soltanto due osservazioni.

La prima. La presunzione assoluta che la mancata collaborazione con la giustizia sia sempre riconducibile all'assenza di progressi nel percorso verso la rieducazione non ha alcun fondamento razionale.

La seconda. Premesso che l'art. 3 CEDU – come ampiamente rilevato dalla Corte di Strasburgo – è posto a tutela della dignità della persona umana, della quale è componente fondamentale la libertà morale, sanzionare la mancata collaborazione con la giustizia significa fare violenza alla libertà morale del condannato, messo di fronte a questa alternativa: rimanere in carcere sino alla fine dei suoi giorni oppure mettere a repentaglio l'incolumità propria, quella dei familiari e di ogni persona a lui legata.

Possiamo dunque attenderci che da Strasburgo arrivi una condanna per l'Italia, che finalmente apra la strada a un ripensamento della disciplina attuale da parte del legislatore.

6. Ergastolo e politica criminale.

6.1. *Ergastolo e prevenzione generale.*

Tra gli interrogativi politico-criminali sollevati dall'ergastolo, spiccano quelli che vertono sulla funzione generalpreveniva della pena¹³⁵.

Non da oggi ci si domanda se la pena detentiva perpetua sia uno strumento sanzionatorio irrinunciabile in ragione del suo effetto intimidativo nei confronti della generalità dei consociati, un effetto che si assume superiore a quello di una pena detentiva di lunga durata, ma che preveda una fine.

¹³⁴ Cfr. GALLIANI, PUGIOTTO (2017), pp. 26 ss.

¹³⁵ Per l'interrogativo se mantenere una pena perpetua sia "davvero necessario... per placare l'allarme dei buoni e inibire i male inclinati", cfr. RISICATO (2015), p. 1254.

È noto che, tra gli argomenti spesi da Cesare Beccaria contro la pena di morte, uno faceva leva proprio sulla spiccata efficacia intimidativa della pena perpetua. Questa la premessa da cui muoveva Beccaria: *“Non è il terribile ma passeggero spettacolo della morte di uno scellerato, ma il lungo e stentato esempio di un uomo privo di libertà, che, divenuto bestia di servizio, ricompensa colle sue fatiche quella società che ha offesa, che è il freno più forte contro i delitti”*¹³⁶; questa la sua conclusione: *“Non vi è alcuno che, riflettendovi, sciogliere possa la totale e perpetua perdita della propria libertà per quanto avvantaggioso possa essere un delitto: dunque l’intensione della pena di schiavitù perpetua sostituita alla pena di morte ha ciò che basta per rimuovere qualunque animo determinato”*¹³⁷.

Dubito tuttavia che l’intimidazione esercitata dalla pena perpetua sia nettamente superiore di quella esercitata da una pena detentiva di lunga durata: tanto più se si considera che l’efficacia generalpreventiva della pena in termini di intimidazione è ampiamente condizionata da fattori diversi rispetto alla sua severità e varia in modo radicale a seconda delle tipologie di reato¹³⁸. Azzardo dunque la conclusione che una difesa dell’ergastolo incentrata sulla sua forza di intimidazione appare debole, se l’ergastolo viene messo a confronto, ad esempio, con trent’anni di reclusione¹³⁹, come prevede oggi la legge italiana (art. 442 co. 2 c.p.p.) nel caso in cui per un reato punito con l’ergastolo si proceda con rito abbreviato¹⁴⁰.

Uno spunto di riflessione può trarsi anche dall’esperienza portoghese. In Portogallo la pena detentiva perpetua è stata abolita nel 1884 e la durata massima della *pena de prisão* è pari a vent’anni (art. 41 co. 1 cod. pen.)¹⁴¹: non di meno, *“il tasso di omicidi e di reati violenti in Portogallo è tra i più bassi al mondo”*¹⁴².

Considerazioni largamente simili a quelle relative alla prevenzione generale mediante intimidazione mi sembra che possano essere svolte in relazione ad una diversa componente della prevenzione generale, quella che guarda all’orientamento culturale dei consociati¹⁴³: sia la minaccia della pena dell’ergastolo, sia la minaccia di una lunga pena detentiva trasmettono in effetti il messaggio di una valutazione

¹³⁶ Così BECCARIA (1965), cap. XXVIII, pp. 63 s.

¹³⁷ BECCARIA (1965), cap. XXVIII, pp. 64 s.

¹³⁸ In proposito, ritengo tuttora valide le considerazioni che svolgevo in DOLCINI (1979-1), pp. 230 ss.

¹³⁹ Cfr. RISICATO (2015), p. 1249. L’A., mettendo a confronto l’ergastolo e la reclusione fino a trent’anni, fa riferimento a istanze retributive, ma sottolinea come nelle istanze della retribuzione giuridica siano ricomprese anche istanze proprie della prevenzione generale negativa. E l’abolizione dell’ergastolo, da sostituirsi con la reclusione fino a trent’anni, rappresenta per l’A. la soluzione “più coraggiosa e coerente con il dettato costituzionale” del problema ‘ergastolo’. In senso analogo, richiamando il Progetto Grosso, MANNA (2017), p. 643.

¹⁴⁰ Su questo particolare aspetto della disciplina dell’ergastolo, a proposito del quale l’A. parla di “ergastolo rimosso”, v. per tutti PISANI (2016), pp. 607 ss.

¹⁴¹ Per una netta presa di posizione contro chi, nella dottrina portoghese, considera il limite di vent’anni imposto alla pena detentiva un fattore di debolezza del sistema repressivo, cfr. DE FIGUEIREDO DIAS (1993), p. 102.

¹⁴² Così PINTO DE ALBUQUERQUE (2016), p. 185, il quale ne trae la conferma che “la prevenzione generale dei reati non giustifica l’ergastolo”.

¹⁴³ Cfr. per tutti ANDENAES (1980), pp. 33 s.

fortemente negativa del tipo di comportamento in questione. Anche sotto questo profilo, la conservazione dell'ergastolo non sembra dunque indispensabile.

6.2. Ergastolo e opinione pubblica.

Semmai, si pone un problema di opportunità politica: politica *tout court*, piuttosto che politico-criminale. È forte il rischio che la sostituzione dell'ergastolo con una pena detentiva a tempo possa essere percepita dall'opinione pubblica come una sorta di cedimento dello Stato nei confronti delle forme più gravi di criminalità¹⁴⁴. La fiducia dei consociati nelle istituzioni potrebbe risultare incrinata, ciò che appare particolarmente preoccupante in un'epoca in cui ci sentiamo stretti d'assedio dalla criminalità organizzata, politica e comune.

Una reazione forse irrazionale, ma del tutto plausibile.

Circa gli orientamenti dell'opinione pubblica in materia di politica del diritto penale, sottoscrivo un lapidario rilievo di Giovanni Maria Flick¹⁴⁵: *“l'abolizione dell'ergastolo è rifiutata dalla opinione pubblica”*. D'altra parte, rilievi dello stesso tenore furono svolti nella stessa Assemblea costituente, quando fu discusso il tema dell'abolizione dell'ergastolo¹⁴⁶.

A quanto segnalato in precedenza a proposito di referendum e sondaggi in materia di ergastolo, aggiungo un cenno al 'Contratto per un Governo del cambiamento' da cui è nato il Governo Conte, che pure non contiene riferimenti espressi all'ergastolo. Al punto 12 (Giustizia rapida e efficiente), sotto il titolo *“Certezza della pena”*, si legge: *“Per garantire il principio della certezza della pena è essenziale riformare i provvedimenti emanati nel corso della legislatura precedente tesi unicamente a conseguire effetti deflattivi in termini processuali e carcerari, a totale discapito della sicurezza della collettività. Per far sì che chi sbaglia torni a pagare è necessario riformare e riordinare il sistema”*.

Sotto il titolo *“Ordinamento penitenziario”*, compaiono poi affermazioni di questo tenore: *“Occorre realizzare condizioni di sicurezza nelle carceri, rivedendo e modificando il protocollo della c.d. 'sorveglianza dinamica' e del regime penitenziario 'aperto', mettendo in piena efficienza i sistemi di sorveglianza... È necessario riscrivere la c.d. 'riforma dell'ordinamento penitenziario' al fine di garantire la certezza della pena per chi delinque, la maggior tutela della sicurezza dei cittadini.... Si prevede altresì una rivasitazione sistematica e*

¹⁴⁴ Cfr. MANTOVANI F. (2017), p. 744, il quale addirittura segnala il rischio che abolire ora l'ergastolo possa significare *“lavorare a favore della pena di morte”*. Per PULITANÒ (2018), p. 16, *“abolire l'ergastolo è un messaggio di giustizia mite, che si presta a essere interpretato come lassismo”*. Sull'esigenza di fare ogni sforzo per dimostrare che *“il porre fine a certe inciviltà non si traduce in un cedimento alla criminalità e a quella più feroce in particolare”*, cfr. CHIAVARIO (2017), p. 1514. Per un'analisi critica degli argomenti tesi a legittimare la conservazione dell'ergastolo in nome delle teorie retributive e generalpreventive della pena, v., di recente, RISICATO (2015), p. 1248 ss.

¹⁴⁵ Così FLICK (2017), p. 1506. Nello stesso senso PULITANÒ (2018), p. 15.

¹⁴⁶ Cfr. PISANI (2016), p. 584.

organica di tutte le misure premiali... Occorre rivedere le... linee guida sul cd. 41-bis, così da ottenere un effettivo rigore nel funzionamento del regime del 'carcere duro'".

Parole-chiave dunque: sicurezza (della collettività e delle carceri) e certezza della pena.

Non mi soffermo sull'equazione tra carcere e sicurezza collettiva, tante volte smentita dalle rilevazioni empiriche, ma saldamente radicata nel sentire dei cittadini (e soprattutto degli elettori)¹⁴⁷.

Ribadisco invece che la formula 'certezza della pena' è stata snaturata nel linguaggio della politica. Nell'elaborazione penalistica, da Beccaria alla dottrina contemporanea, certezza della pena esprime l'esigenza che l'autore di un reato sia scoperto e punito: in questo senso la certezza della pena, e soprattutto la certezza percepita dal destinatario, è condizione primaria per assicurare un effetto di prevenzione generale, accanto alla prontezza e – solo ultima, relativa a specifiche tipologie di reati – alla severità della punizione¹⁴⁸. Certezza della pena esprime inoltre l'esigenza che la pena abbia un fondamento legale¹⁴⁹. Così intesa, la certezza della pena è un obiettivo al quale devono tendere tutte le istanze della giustizia penale.

Niente a che vedere, però, con la certezza della pena invocata dai politici dei giorni nostri per asseverare l'esigenza di pene immutabili *in itinere*. Certezza della pena in questo senso significa disconoscere ogni modificazione nel tempo della personalità del condannato, significa la messa al bando di ogni incentivo volto a favorire la partecipazione del condannato a percorsi di rieducazione. Penso ad una dichiarazione – una fra molte – di Matteo Salvini in campagna elettorale "*Si parla di pene alternative... Noi faremo l'esatto opposto. Chi deve fare 20 anni di galera ci resta 20 anni*"¹⁵⁰. In senso opposto si è pronunciata invece, di recente, come si è visto¹⁵¹, la Corte costituzionale, quando – nella sentenza n. 149/2018 – ha affermato che il principio di "*progressività trattamentale e flessibilità della pena*" è diretta "*attuazione del canone costituzionale*" della rieducazione del condannato, che vincola dunque il legislatore ordinario a prevedere istituti che incentivino il condannato a pena detentiva (temporanea o perpetua) a intraprendere un percorso di rieducazione e nel contempo consentano al giudice di verificare i progressi compiuti dal condannato in tale percorso.

Ora, a dispetto dell'assenza di ogni fondamento razionale e scientifico, lo slogan 'certezza della pena' e l'equazione tra carcere e sicurezza sono risultati vincenti sul piano elettorale. Né ci si può illudere che l'insegnamento della Corte costituzionale

¹⁴⁷ Sul punto, rinvio a DOLCINI (2018-1).

¹⁴⁸ "Uno dei più gran freni dei delitti non è la crudeltà delle pene, ma l'infalibilità di esse... La certezza di un castigo, benché moderato, farà sempre una maggiore impressione che non il timore di un altro più terribile, unito colla speranza dell'impunità; perché i mali, anche minimi, quando son certi, spaventano sempre gli animi umani": così BECCARIA (1965), cap. XXVII, pp. 59 s. "Quanto la pena sarà più pronta e più vicina al delitto commesso, ella sarà tanto più giusta e tanto più utile": BECCARIA (1965), cap. XIX, p. 47.

¹⁴⁹ Cfr. PULITANÒ (2018), p. 17.

¹⁵⁰ Cfr. *Meloni e Salvini contro la riforma carceri: "Con questa legge meno delinquenti in galera"*, www.huffingtonpost.it, 22 febbraio 2018. 11 SEP

¹⁵¹ Cfr. *supra*, 4.

faccia breccia nell'opinione pubblica, oscurando i messaggi – tanto rozzi quanto incisivi – provenienti dalla classe politica.

Si evidenzia ancora una volta la necessità di un dialogo tra studiosi di diritto penale e cittadini, di ogni schieramento politico, un dialogo volto a colmare la distanza abissale che separa gli uni dagli altri. Come ha scritto Gian Luigi Gatta, *“senza una battaglia civile, di tipo culturale, nella direzione dell'umanizzazione della pena, i discorsi dei giuristi sul superamento dell'ergastolo, 'ostativo' elo comune, sono destinati a restare nel circolo ristretto di studiosi illuminati”*¹⁵².

Se mai la distanza fra studiosi e cittadini venisse colmata, l'abolizione dell'ergastolo non sarebbe forse un'utopia: la strada, però, è davvero impervia.

Un contributo in questo senso potrebbe forse venire da Papa Francesco, del quale ho già segnalato in precedenza una netta presa di posizione, nel 2014, contro l'ergastolo. Su questo tema il Papa è ritornato più volte. Così si è espresso nel 2017 in una lettera inviata ai detenuti nel carcere di Padova¹⁵³: *“Mi pare urgente una conversione culturale dove non ci si rassegni a pensare che la pena possa scrivere la parola fine sulla vita...; dove l'ergastolo non sia una soluzione ai problemi, ma un problema da risolvere”*. Così, ancora, il 16 gennaio 2018, in un discorso tenuto in un carcere femminile di Santiago del Cile¹⁵⁴: *“Una pena senza futuro, una condanna senza futuro non è una condanna umana: è una tortura. Ogni pena che una persona si trova a scontare per pagare un debito con la società, deve avere un orizzonte, l'orizzonte di reinserirmi di nuovo e quindi di prepararmi al reinserimento”*.

Ora, è evidente che le indicazioni del Papa non possono rivolgersi, né si rivolgono, al legislatore di questo o quello Stato: si rivolgono invece alla coscienza dei cittadini, credenti o non credenti, la cui evoluzione potrebbe peraltro portare all'eliminazione della pena perpetua da parte del legislatore.

Ma forse anche questa è utopia. Sono altri i più accreditati *maîtres à penser* del nostro tempo.

¹⁵² GATTA (2017), p. 1498.

¹⁵³ Cfr. A. LAGGIA, *Il Papa: «L'ergastolo non è una soluzione. È un problema»*, in www.famigliacristiana.it, 21 gennaio 2017.

¹⁵⁴ Cfr. MUSUMECI (2018).

Bibliografia

ANASTASIA, Stefano, CORLEONE, Franco, PUGIOTTO, Andrea (eds.) (2018): “Costituzione e clemenza. Per un rinnovato statuto di amnistia e indulto” (Roma, Ediesse).

ANDENAES, Johannes (1980): “La prevenzione generale nella fase della minaccia, dell’irrogazione e dell’esecuzione della pena”, in Romano, Mario, Stella, Federico (eds.) (1980), pp. 33 ss.

APRILE, Ercole (2017), “‘Monito’ della Consulta al legislatore sulle sproporzioni del trattamento sanzionatorio previsto per i reati in materia di stupefacenti”, *Cass. pen.*, pp. 3988 ss.

ARROYO ZAPATERO, Luis, LASCURAÍN SÁNCHEZ, Juan Antonio, PÉREZ MANZANO, Mercedes, RODRÍGUEZ YAGUE, Cristina (2016): “Contra la cadena perpetua” (Cuenca, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha).

BECCARIA, Cesare (1965): “Dei delitti e delle pene”, ed. di Haarlem 1766, a cura di F. Venturi (Torino, Einaudi)

BELFIORE, Elio (2018): “L’introduzione del delitto di tortura”, *Arch. pen.*, pp. 295 ss.

BERNARDI, Alessandro (2012): “L’orribile necessario. Umanizzare l’ergastolo, ma mantenerlo nel sistema penale”, in Corleone, Franco, Pugiotto, Andrea (eds.) (2012), pp. 85 ss.

BERNARDI, Silvia (2017): “[Monitoraggio Corte Edu maggio 2017](#)”, *Dir. pen. cont.*, 18 luglio 2017.

BERNASCONI, Alessandro (1995): “La collaborazione processuale” (Milano, Giuffrè).

BONTEMPELLI, Manfredi (2017): “Diritto alla rieducazione e libertà di non collaborazione”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1527 ss.

BRAY, Carlo (2017): “[La Corte costituzionale salva la pena minima \(di 8 anni di reclusione\) per il traffico di droghe “pesanti” ma invia un severo monito al legislatore](#)”, *Dir. pen. cont.*, 6 novembre 2017.

BRICOLA, Franco (ed.) (1977): “Il carcere riformato” (Bologna, Il Mulino).

CAPUTO, Giuseppe, (2015): “Detenuti-lavoratori o lavoratori-detenuiti?”, www.costituzionalismo.it.

CESARI, Claudia (2015), in Della Casa, Franco, Giostra, Glauco (eds.) (2015), *sub art. 58 ter*, p. 719 ss.

CHIAVARIO, Mario (2017): “Un’esigenza di civiltà... senza dimenticare le vittime”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1512 ss.

- COLELLA, Angela (2011-1): [“Ennesima condanna dell'Italia a Strasburgo per violazione del divieto di espulsione verso paesi nei quali vi è il rischio di sottoposizione a tortura”](#), in *Dir. pen. cont.*, 5 aprile 2011.
- COLELLA, Angela (2011-2): [“La giurisprudenza di Strasburgo 2008-2010: il divieto di tortura e trattamenti inumani o degradanti”](#), *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, pp. 221 ss.
- COLELLA, Angela (2018): [“Il nuovo delitto di tortura”](#), *Dir. pen. cont.*, 26 aprile 2018.
- CONTENTO, Gaetano (1996): “Corso di diritto penale” (Bari, Laterza).
- COPPETTA, Maria Grazia (2015), in Della Casa, Franco, Giostra, Glauco (eds.) (2015), *sub art. 33*, pp. 377 ss.
- CORLEONE, Franco, Pugiotto, Andrea (eds.) (2012): “Il delitto della pena. Pena di morte ed ergastolo, vittime del reato e del carcere” (Roma, Ediesse).
- CREMONESI, Luca (2003): “La consulta ‘stoppa’ la rieducazione”, *Diritto e Giustizia*, n. 19, pp. 14 ss.
- CRIVELLARI, Giulio (1890): “Il Codice penale per il Regno d’Italia” (Torino, Unione tipografico-editrice).
- DALL’ORA, Alberto (1956): “L’ergastolo e la Costituzione”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 485 ss.
- DELLA BELLA, Angela (2015), in Dolcini, Emilio, Gatta, Gian Luigi (eds.) (2015), vol. I, *sub art. 22*, pp. 390 ss.
- DELLA BELLA, Angela (2016): “Il ‘carcere duro’ tra esigenze di prevenzione e tutela dei diritti fondamentali” (Milano. Giuffrè).
- DELLA CASA, Franco (1994): “Le recenti modificazioni dell’ordinamento penitenziario: dagli ideali smarriti della ‘scommessa’ anticustodialistica agli insidiosi pragmatismi del ‘doppio binario’”, in Grevi, Vittorio (ed.) (1994), pp. 73 ss.
- DELLA CASA, Franco, GIOSTRA, Glauco (eds.) (2015): “Ordinamento penitenziario commentato”, 5° ed. (Padova, Cedam).
- DOLCINI, Emilio (1979-1): “La commisurazione della pena. La pena detentiva” (Padova, Cedam).
- DOLCINI, Emilio (1979-2): “La ‘rieducazione del condannato’ tra mito e realtà”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 469 ss.
- DOLCINI, Emilio (2005): “Rieducazione del condannato e rischi di involuzioni neoretributive: ovvero della lungimiranza del costituente”, *Rass. penit. crim.*, p. 69 ss.
- DOLCINI, Emilio (2017): “L’ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1500 ss.
- DOLCINI, Emilio (2018-1) [“A proposito di ‘leggi svuotacarceri’”](#), *Dir. pen. cont.*, 13 marzo 2018.

DOLCINI, Emilio (2018-2): [“Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo \(e di rieducazione del condannato\)”](#), *Dir. pen. cont.*, 18 luglio 2018.

DOLCINI, Emilio (2018-3): “Il principio della rieducazione del condannato: ieri, oggi, domani”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1666 ss.

DOLCINI, Emilio, Gatta, Gian Luigi (eds.) (2015): “Codice penale commentato”, 4° ed. (Milano, Wolters Kluwer).

EUSEBI, Luciano (2015), “Cautela in poena”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 469 ss.

EUSEBI, Luciano (2017): “Ostativo del fine pena, ostativo della prevenzione. Aporie dell’ergastolo senza speranza per il non collaborante”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1515 ss.

FASSONE, Elvio (1984): “Riduzioni di pena ed ergastolo”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 799 ss.

FASSONE, Elvio (2015), “Fine pena: ora” (Palermo, Sellerio).

FERRAJOLI, Luigi (1992): “Ergastolo e diritti fondamentali”, *Dei delitti e delle pene*, fasc. 2, pp. 79 ss.

FIANDACA, Giovanni (1990): “Pena ‘patteggiata’ e principio rieducativo: un arduo compromesso tra logica di parte e controllo giudiziale”, *Foro it.*, pt. I, pp. 2385 ss.

FIANDACA, Giovanni, Musco, Enzo (2014): “Diritto penale, pt. gen.”, 7° ed. (Bologna, Zanichelli).

FIGUEIREDO DIAS, Jorge de (1993): “Direito penal português, As consequências jurídicas do crime” (Lisboa, Aequitas – Editorial Notícias).

FIGURELLI, Piero (1966): “Ergastolo (storia)”, *Enc. dir.*, vol. XV, pp. 223 ss.

FIORENTIN, Fabio (2018), [“L’ergastolo ‘ostativo’ ancora davanti al giudice di Strasburgo”](#), *Dir. pen. cont.*, 14 marzo 2018.

Flick, Giovanni Maria (2017): “Ergastolo ostativo: contraddizioni e acrobazie”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1505 ss.

FLORA, Giovanni (2017): “Abuso di pubblici poteri e tutela dei diritti del cittadino: dagli abusi dei torturatori agli abusi del legislatore. Note a margine dell’introduzione di un’esangue fattispecie di tortura”, *Indice pen.*, pp. 980 ss.

GALLIANI, Davide (2014): “The right to hope. La sentenza ‘Vinter e altri c. Regno unito’ della Corte di Strasburgo”, *Studium iuris*, fasc. IV, pp. 404 ss.

GALLIANI, Davide (2018), “Ponti, non muri. Qualche ulteriore riflessione sull’ergastolo ostativo”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1158 ss.

GALLIANI, Davide, Pugiotto, Andrea (2017): "Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?", *Rivista AIC*, n. 4/2017, pp. 5 ss.

GALLO, Ettore (1994): "Un primo passo per il superamento dell'ergastolo", *Giur. cost.*, pp. 1267 ss.

GALLUCCI, Enrico (2018): "Il potere di clemenza individuale durante le Presidenze Napolitano e Mattarella", in Anastasia, Stefano, Corleone, Franco, Pugiotto, Andrea (eds.) (2018), pp. 297 ss.

GALLUCCIO, Alessandra (2018): "Ergastolo e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena", *Questione giustizia*, 16 luglio 2018.

GATTA, Gian Luigi (2017), "Superare l'ergastolo ostativo: tra nobili ragioni e sano realismo", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1495 ss.

GIOSTRA, Glauco (2014): "Questione carceraria, insicurezza sociale e populismo penale", *Questione Giustizia*, 27 giugno 2014.

GITTARDI, Irene (2016): "[Una discutibile sentenza delle Sezioni Unite su prescrizione e reati punibili con l'ergastolo commessi prima del 2005](#)", *Dir. pen. cont.*, 13 giugno 2016.

GREVI, Vittorio (1984): "Sulla configurabilità di una liberazione condizionale 'anticipata' per i condannati all'ergastolo", *Foro it.*, pt. I, pp. 19 ss.

GREVI, Vittorio (ed.) (1988): "L'ordinamento penitenziario dopo la riforma (l. 10 ottobre 1986, n. 663)" (Padova, Cedam).

GREVI, Vittorio (ed.) (1994): "L'ordinamento penitenziario tra riforme ed emergenza" (Padova, Cedam).

INSOLERA, Gaetano (ed.) (2006): "La legislazione penale compulsiva" (Padova, Cedam).

LONGO, Andrea (1999): "Brevi osservazioni sui rapporti tra ergastolo e liberazione condizionale suggerite dalla sentenza n. 161/97", *Giur. it.*, pp. 121 ss.

LOZZI, Gilberto (1990): "La legittimità costituzionale del c.d. 'patteggiamento'", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1600 ss.

MANGINI, Ruffo, GABRIELI, Francesco Pantaleo, COSENTINO, Ubaldo (eds.) (1930): "Codice penale illustrato con i lavori preparatori" (Roma, Tipografia della camera dei Deputati).

MANNA, Adelmo (2017): "Corso di diritto penale, pt. gen.", 4° ed. (Milano, Wolters Kluwer Cedam).

MANTOVANI, Ferrando (2017): "Diritto penale, pt. gen.", 10° ed. (Milano, Wolters Kluwer Cedam).

MANZINI, Vincenzo (1926): "Trattato di diritto penale italiano", 2° ed. (Torino, Unione Tipografico-Editrice Torinese).

MARGARITELLI, Monica (1994): " 'Limitata partecipazione al fatto criminoso' e accesso ai benefici penitenziari", *Giur. cost.*, pp. 3208 ss.

MARGARITELLI, Monica (1995): "La 'politica penitenziaria' della Corte costituzionale: una progressione lenta ma inesorabile", *Giur. cost.*, pp. 3693 ss.

MARINUCCI, Giorgio (1974): "Politica criminale e riforma del diritto penale", *Jus*, pp. 463 ss.

MARINUCCI, Giorgio, DOLCINI, Emilio (eds.) (1985): "Diritto penale in trasformazione" (Milano, Giuffrè).

MARINUCCI, Giorgio (1985): "Problemi della riforma del diritto penale in Italia", in MARINUCCI, Giorgio, Dolcini, Emilio (eds.) (1985), pp. 349 ss.

MARINUCCI, Giorgio, Dolcini, Emilio, Gatta, Gian Luigi (2018): "Manuale di diritto penale, pt. gen.", 7° ed. (Milano, Giuffrè).

MIR PUIG, Santiago (2015): "Derecho Penal, Parte General", 10° ed. (Barcelona, Editorial Reppertor).

MOCCIA, Sergio (1995): "La perenne emergenza. Tendenze autoritarie nel sistema penale" (Napoli, ESI).

MOCCIA, Sergio (2003): "Considerazioni sul sistema sanzionatorio nel Progetto preliminare di un nuovo Codice penale", in Stile, Alfonso (ed.) (2003), pp. 451 ss.

MORRONE, Adriano (2003): "Liberazione condizionale e limiti posti dall'art. 4 bis ord. penit.", *Dir. pen. proc.*, pp. 1351 ss.

MUSUMECI, Carmelo (2018): "Papa Francesco e l'ergastolo: 'Una condanna senza futuro è una tortura'", www.agoravox.it, 19 gennaio 2018.

MUSUMECI, Carmelo, PUGIOTTO, Andrea (2016), "Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo" (Napoli, Editoriale scientifica).

NEPPI MODONA, Guido (2017): "Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale", *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, pp. 1509 ss.

PADOVANI, Tullio (2018): "Ergastolo in luogo della pena di morte: una eredità giacente", in PALIERO, Carlenrico, VIGANÒ, Francesco, BASILE, Fabio, GATTA, Gianluigi (eds.) (2018), pp. 29 ss.

PAGLIARO, Antonio (2003): "Principi di diritto penale, pt. gen.", 8° ed. (Milano, Giuffrè).

- PALAZZO, Francesco (2014): [“Fatti e buone intenzioni. A proposito della riforma delle sanzioni penali”](#), *Dir. pen. cont.*, 10 febbraio 2014.
- PALAZZO, Francesco (2016): “Corso di diritto penale, pt. gen.”, 6° ed. (Torino, Giappichelli).
- PALAZZO, Francesco (2018): “Presente, futuro e futuribile della pena carceraria”, in Paliero, Carlenrico, Viganò, Francesco, Basile, Fabio, Gatta, Gianluigi (eds.) (2018), pp. 521 ss.
- PALIERO, Carlenrico (2018): “Il sogno di Clitennestra: mitologie della pena. Pensieri scettici su modernità e archeologia del punire”, in Paliero, Carlenrico, Viganò, Francesco, Basile, Fabio, Gatta, Gianluigi (eds.) (2018), pp. 69 ss.
- PALIERO, Carlenrico, VIGANÒ, Francesco, BASILE, Fabio, GATTA, Gianluigi (eds.) (2018): “La pena, ancora: tra attualità e tradizione. Studi in onore di E. Dolcini” (Milano, Giuffrè).
- PARODI, Carlo (2012): “Ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata e art. 3 Cedu: meno rigidi gli standard garantistici richiesti in caso di estradizione”, *Dir. pen. cont.*, 14 maggio 2012.
- PARODI, Carlo (2014): [“Ergastolo senza liberazione anticipata, estradizione e art. 3 CEDU”](#), *Dir. pen. cont.*, 3 novembre 2014.
- PASCUAL MATELLÁN, Laura (2015), “La prisión permanente revisable. Un acercamiento a un derecho penal deshumanizado”, *Clivatge*, n. 3, pp. 51 ss.
- PAVARINI, Massimo (1976): “La Corte costituzionale di fronte al problema penitenziario: un primo approccio in tema di lavoro carcerario”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 262 ss.
- PAVARINI, Massimo (1977): “La nuova disciplina del lavoro carcerario nella riforma dell’ordinamento penitenziario”, in Bricola, Franco (ed.) (1977), pp. 105 ss.
- PELISSERO, Marco (2018), “Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva della funzione rieducativa”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1359 ss.
- PINTO DE ALBUQUERQUE, Paulo (2016): “I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2011-2015)”, a cura di D. Galliani (Torino, Giappichelli).
- PISANI, Mario (2016), “La pena dell’ergastolo”, *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 575 ss.
- PUGIOTTO, Andrea (2012): “Quando la clessidra è senza sabbia. Ovvero: perché l’ergastolo è incostituzionale”, in Corleone, Franco, Pugiotto, Andrea (eds.) (2012), pp. 113 ss.
- PUGIOTTO, Andrea (2013): [“Una quaestio sulla pena dell’ergastolo”](#), *Dir. pen. cont.*, 5 marzo 2013.

PUGIOTTO, Andrea (2017): "Tre telegrammi in tema di ergastolo ostativo", *Riv. it. dir. proc. pen.*, pp. 1518 ss.

PUGIOTTO, Andrea (2018): "Una legge 'sulla' tortura, non 'contro' la tortura. Riflessioni costituzionali suggerite dalla l. n. 110 del 2017", *Quaderni cost.*, fasc. 2, pp. 389 ss.

PULITANÒ, Domenico (1981): "Ergastolo e pena di morte. Le 'massime pene' tra referendum e riforma", *Dem. dir.*, pp. 155 ss.

PULITANÒ, Domenico (2018): "Minacciare e punire", in Paliero, Carlenrico, Viganò, Francesco, Basile, Fabio, Gatta, Gianluigi (eds.) (2018), pp. 3 ss.

RISICATO, Lucia (2015): "La pena perpetua tra crisi della finalità rieducativa e tradimento del senso di umanità", *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2015, pp. 1238 ss.

ROMANO, Mario (2004): "Commentario sistematico del codice penale, pt. gen.", vol. I, 3° ed. (Milano, Giuffrè).

ROMANO, Mario, Stella, Federico (eds.) (1980): "Teoria e prassi della prevenzione generale dei reati" (Bologna, Il Mulino).

RUGA RIVA, Carlo (2002): "Il premio per la collaborazione processuale" (Milano, Giuffrè).

RUOTOLO, Marco (1995), "L'illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà giuridica", *Giur. it.*, pp. 358 ss.

SALTELLI, Carlo, ROMANO-DI FALCO, Enrico (1940): "Commento teorico-pratico del nuovo Codice penale" (Torino, Unione Tipografico-editrice).

SGUBBI, Filippo (2006), in Insolera, Gaetano (ed.) (2006), p. XI ss.

STELLA, Federico (1980): "Il problema della prevenzione della criminalità", in Romano, Mario, Stella, Federico (eds.) (1980), pp. 13 ss.

STILE, Alfonso (ed.) (2003): "La riforma della parte generale del Codice penale. La posizione della dottrina sul Progetto Grosso" (Napoli, Jovene).

VARRASO, Gianluca (2004): "Ergastolo, liberazione condizionale ed art. 4 bis ord. penit.: la parola di nuovo alla Consulta", *Giust. pen.*, pt. I, pp. 81 ss.

VIGANÒ, Francesco (2012): "[Ergastolo senza speranza di liberazione condizionale e art. 3 Cedu: \(poche\) luci e \(molte\) ombre in due recenti sentenze della corte di Strasburgo](#)", *Dir. pen. cont.*, 4 luglio 2012.

VINCIGUERRA, Sergio (ed.) (2009-1): "Codice penale per il Regno d'Italia (1889)" (Padova, Cedam).

VINCIGUERRA, Sergio (2009-2): "Un nuovo diritto penale all'alba del Novecento. Appunti di comparazione con il codice penale del 1859", in Vinciguerra, Sergio (ed.) (2009), pp. XI ss.

VON JHERING, Rudolph (1972), "Lo scopo nel diritto", 1877, ed. it. 1972 (Torino, Einaudi).

AltraCittà
www.altravetrina.it

“L’isolamento diurno è una vera e propria tortura”

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 13 novembre 2018

È il giudizio di Rita Bernardini e il Partito Radicale ne chiede l’abolizione. La Consulta, però, ha respinto le questioni di legittimità. ma diversi giuristi hanno sottolineato la poca attinenza con il dettato costituzionale.

“Al colpevole di più delitti, ciascuno dei quali importa la pena dell’ergastolo, si applica la detta pena con l’isolamento diurno da sei mesi a tre anni”. Così recita l’articolo 72 del Codice Penale che cristallizza la possibilità, da parte del giudice, di aggiungere una vera e propria sanzione penale per i delitti che vengono puniti con l’ergastolo.

L’isolamento diurno è di fatto una pena nella pena, tanto che il Partito Radicale, attraverso la raccolta di firme per otto proposte di legge di iniziativa popolare, ne chiede l’abolizione oltre a chiedere la riforma del sistema di ergastolo ostativo e del regime del 4 bis.

“L’isolamento di questo tipo è severamente condannato dalle regole europee - dice l’esponente del Partito Radicale Rita Bernardini, è una vera e propria tortura che si aggiunge a quella più grave del “fine pena mai”.

L’isolamento rappresenta una misura di natura eccezionale, non compresa nel nostro ordinamento penitenziario, in quanto contrastante con il processo di risocializzazione. Così, in passato sono sorte questioni sulla legittimità costituzionale dell’isolamento diurno, tuttavia respinte dalla Consulta con sentenza n. 115 del 1964, che dichiarava non fondata la questione sottoposta al suo esame, sul rilievo della natura di sanzione penale di tale isolamento. Secondo il giudice a quo l’isolamento diurno, per sua natura e per le modalità di esecuzione, non avrebbe consentito la rieducazione del condannato e si sarebbe risolto in un trattamento contrario al senso di umanità, esplicitamente vietato dall’art. 27 Cost.

Ma la Corte è in disaccordo: ha ricordato che la misura prevista dall’allora codice Zanardelli, ovvero la già vista segregazione cellulare continua, prevista come autonoma sanzione per i casi di concorso di reati (art. 84), ma anche “come contenuto e modalità di esecuzione della pena dell’ergastolo”, che sottoponeva così il condannato a tale pena, solo perché tale, alla segregazione cellulare continua per sette anni (art. 12), “durissimo trattamento di rigore”, venne successivamente abrogata.

Attualmente, invece, tale istituto rappresenterebbe un’autonoma pena e, inoltre, ha sottolineato sempre la Corte, l’ergastolano è sempre ammesso all’attività lavorativa, elemento che riduce così l’afflittività della misura. Hanno così concluso i giudici: “Appare evidente pertanto, da questa ed altre recenti disposizioni (eliminazione del limite dei tre anni per l’ammissibilità dell’ergastolano al lavoro all’aperto, possibilità della liberazione condizionale anche per il condannato all’ergastolo, ecc.), che le leggi penali vanno ispirandosi sempre più ai criteri di umanità riaffermati nella nostra Costituzione. È una viva esigenza della coscienza sociale che un tale indirizzo, nel quadro di una efficiente difesa sociale contro il delitto, trovi sempre più civili e illuminate applicazioni”.

Eppure diversi giuristi non si sono ritrovati d’accordo. Come può definirsi attinente al dettato della Costituzione laddove chiede che il trattamento sia umano visto l’effetto deleterio che può avere sulla psiche del detenuto e, soprattutto, non è posto in contatto con altri detenuti trattandosi di un’intensificazione della pena detentiva perpetua dell’ergastolo? Di fatto, tale pena sanzionatoria, è ancora in vigore, e a metterla in discussione è il Partito Radicale attraverso la raccolta firme per le leggi d’iniziativa popolare sulla giustizia che è partita a giugno e ha sei mesi di tempo per arrivare ad almeno 50mila firme autenticate.

“Fine pena mai”, il nostro ospite fisso e indesiderato

di Carla Chiappini

Avvenire, 11 novembre 2018

Il carcere è proprio strano: segue i ritmi della scuola ma non ha niente di formativo. La pausa estiva è lunghissima e, quando si riaprono i cancelli, bisogna quasi fare mente locale. Siamo in un’istituzione totale, bisogna ricordare tutto per bene: niente telefoni, il documento pronto, la borsa sotto il metal detector e poi l’armadietto e poi quattro sbarramenti. E infine la redazione.

Quest’anno siamo ripartiti a pieno ritmo con un seminario di formazione per i giornalisti sul tema dell’ergastolo; in particolare con diverse testimonianze sull’ergastolo ostativo. Qualcosa di incomprensibile, una condanna senza fine e senza alcun beneficio. Una pena che mortifica ogni sforzo di cambiamento e di crescita, una pena che ha tutte le caratteristiche della vendetta.

Nella nostra redazione l’ergastolo è l’ospite indesiderato, quello sempre presente, il pensiero fisso. Per fortuna riusciamo anche a parlare d’altro, a ricercare altri pezzi di storia, a incontrare persone speciali come Manlio e tutti gli ospiti che abbiamo accolto finora. Ma a un certo punto cala il velo nero e si ritorna lì. Con il pensiero a un futuro che sembra chiuso per sempre, con la forza di resistere e reagire, con l’impegno di studiare, il desiderio e il bisogno di confrontarsi con il mondo libero.

Con la visione della realtà distorta dalla televisione, la nostalgia delle famiglie, le telefonate sempre quel giorno, sempre a quell'ora. Dopo circa due anni di impegno con la redazione di Ristretti Orizzonti nel carcere di Parma, sono sempre più convinta della inutile crudeltà di una pena che non prevede sbocchi e vie di uscita se non attraverso una collaborazione che, nella gran parte dei casi, sarebbe totalmente inutile per l'enorme distanza temporale dai reati commessi.

Oppure una provata impossibilità di collaborazione, percorso complesso e molto in salita. Tutto il resto sembra non contare niente: gli studi, l'impegno, la buona condotta, il lavoro. Niente; tutto questo non vale niente. E allora a volte è così difficile motivare le persone alla fiducia nella giustizia perché le esperienze di mala giustizia sono tanto evidenti e imbarazzanti. E a tratti è persino difficile crederci noi stessi a questa giustizia, proprio noi volontari che superiamo i cancelli e le attese e le lentezze e la burocrazia per testimoniare la presenza di una cittadinanza vigile e responsabile.

Per aprire spiragli di incontro e di dialogo. E ogni volta che vedo Nino, Claudio, Gianfranco, Aurelio, Gianmarco, Antonello, Luigi, Carmelo, Tonino, Giovanni avviarsi lungo il corridoio verso le scale che portano in sezione, sempre lo stesso corridoio, le stesse scale, lo stesso cancello, mi chiedo quale sia il senso. Venti, trenta anni così. Cambiando solo - ogni tanto - luoghi di reclusione. Forse è tempo di riflettere sui circa 1.600 ergastolani rinchiusi nelle carceri italiane. Se solo il Papa ha avuto il coraggio di svelare l'estrema ipocrisia di una pena che è "pena di morte nascosta". La nostra redazione sente forte l'impegno di sollevare dubbi, produrre riflessione, raccogliere testimonianze come quelle riportate in queste pagine. Vita Nuova ci ha aperto una porta e noi con serietà e senso di responsabilità abbiamo deciso di varcare la soglia.

Come "rimanere famiglia" se sei in Alta Sicurezza 1
di Gianmarco Avarello

Avvenire, 11 novembre 2018

Avere una condanna all'ergastolo, specialmente se è ostativo, è come vere una condanna a morte. La mia prima condanna all'ergastolo risale al 1994. Allora l'aggravante dell'ostatività non esisteva, pertanto il mio "fine pena mai" una scadenza temporale avrebbe potuta avercela, dopo lunghi anni di carcere e con un buon trattamento rieducativo. Ma quella sentenza di ergastolo fu ugualmente una mazzata in testa. Ero ancora molto giovane e non potevo accettare di finire il resto della mia vita rinchiuso in una cella.

Quella parola pesava nella mia testa come un macigno, specialmente nelle notti passate in bianco. La mia ragazza, la mia famiglia, la mia stessa vita, la libertà, tutto perduto per sempre. Era la fine di tutte le mie speranze. Avevo ucciso i miei sogni. Non potevo avere un futuro. Eppure sapevo a che cosa andavo incontro, sapevo cosa rischiamo ma non pensavo che potesse accadere veramente proprio a me; pensavo di farla franca. Le cose non andarono così. Nel 1991 mi arrestarono e nel giro di pochi anni mi ritrovai con il primo ergastolo definitivo.

Quando il giudice pronunciò la condanna mi guardai in faccia con la mia ragazza, non dicemmo nemmeno una parola ma i nostri occhi disperati parlavano chiaramente: la speranza che era morta. Al momento della sentenza notavo con dolore che lei aveva lo sguardo fisso alla corte, attentissima alle parole che il presidente avrebbe pronunciato. In cuor suo le preghiere erano rivolte a tutti i santi in paradiso ma in quell'aula di giustizia non ci furono santi che potessero miracolarmi, la condanna all'ergastolo fu pronunciata con molta chiarezza, convinti della mia colpevolezza. E non si sbagliavano.

Lei però non poteva saperlo, credeva nella mia innocenza, sicurissima che si trattava di un errore giudiziario e che si sarebbe chiarito tutto. Nei giorni a venire mi ripresi dallo sconforto e iniziai a non ragionare più col cuore ma con la testa. Pensai che non potevo permettere che il mio ergastolo si ripercuotesse sulla mia ragazza, dovevo lasciarla libera. Avevo distrutto il nostro futuro assieme, ma lei meritava di averne uno migliore. Ho cercato di convincerla in tutti i modi possibili di lasciarmi perdere, prospettandole che seguire me per moltissimi anni in carcere sarebbe stato un inferno.

Ma lei era molto determinata, diceva che la sua vita senza di me non avrebbe più avuto un senso e che si sentiva abbastanza forte da starmi accanto per tutta la durata della pena. E così non ci lasciammo e andammo incontro al nostro destino, con tutte le difficoltà che negli anni si presentarono: 12 anni di 41bis e 13 di Alta sicurezza (AsI), allontanamento nelle carceri del Nord e disagi economici.

Ma se da un lato la cattiva sorte ci martellava inesorabilmente, dall'altro la resistenza del nostro legame ci teneva uniti; un amore determinato e sempre in crescita. Da lì, un bel giorno, la decisione di coronare il nostro sogno, sposandoci. Certo, celebrare un matrimonio in carcere non era nei nostri piani ma dentro di noi la gioia era davvero incontenibile. Finalmente marito e moglie. Nel 2003 nasceva nostro figlio: eravamo genitori. La responsabilità di crescerlo bene era ora una priorità, e così mia moglie si dedicò a lui, mettendoci anima e corpo.

Anch'io ho cercato di fare del mio meglio per essere un ottimo papà, ma il circuito di Alta sorveglianza 1 a cui sono ancora oggi sottoposto non mi ha mai permesso di stare vicino alla mia famiglia per la distanza territoriale che tale

circuito impone. Nonostante ciò, gli anni passavano e la speranza di riunire la nostra famiglia sembrava vicina. Ma nel 2008 alcuni giudici introducevano l'ostatività sull'ergastolo.

Era la fine delle nostre aspettative: non sarei più uscito dal carcere. Io e mia moglie ci chiedevamo come fosse possibile che venisse trasformata una legge, peggiorandola, dopo una sentenza passata in giudicato. Recentemente, però, a salvarmi la vita ci ha pensato il Tribunale di sorveglianza di Bologna, il quale circa otto mesi fa ha accolto favorevolmente un'istanza di impossibile collaborazione - ritenuta essenziale per superare l'ostatività - e mi ha riammesso ai benefici penitenziari (l'impossibile collaborazione è riferita all'impossibilità a collaborare con la giustizia per ottenere benefici, che possono comunque essere concessi una volta accertata l'insussistenza di legami attuali con la criminalità organizzata, ndr).

Il mio ergastolo è tornato come prima, senza ostatività, e presto potrei ottenere i benefici dei permessi premio, semilibertà e liberazione condizionale, in modo graduale. Ma ad oggi mi trovo ancora in AS1: binario morto.

Milano: creati da un ergastolano del carcere di Opera i francobolli per il Vaticano

di Paolo Foschini

Corriere della Sera, 6 novembre 2018

Lo Stato di San Pietro sceglie i dipinti di un condannato Marcello D'Agata, da 25 anni in carcere e convertito in soggetti? Una Natività e una Annunciazione La filatelia e i carcerati: gli ultimi a usare la posta "L'arte mi ha ridato la vita persa dietro falsi maestri".

E che effetto le fa? "Di grande gioia. Portare pace anche attraverso un francobollo è un modo di riscattare il mio passato oscuro. Che non sento più appartenermi, ma che non posso ignorare. E mi fa male". Così ha risposto Marcello D'Agata a chi gli ha chiesto di commentare la notizia che diverrà ufficiale fra tre giorni: e cioè che due dei suoi quadri, una Natività e una Annunciazione, sono stati scelti dall'Ufficio filatelico del Governatorato della Città del Vaticano per illustrare i francobolli di Natale che verranno emessi il 9 novembre in presenza dell'arcivescovo di Milano Mario Delpini.

Con una cerimonia che si terrà nel carcere di Opera. Dove Marcello D'Agata da oltre un quarto di secolo sta scontando l'ergastolo per reati di mafia. Ergastolo ostativo, tecnicamente. Quello con la scritta ufficiale sul foglio: "Fine pena mai".

Eppure. C'è sempre da riscoprire qualcosa degli uomini e cioè di noi quando si scende, si fa per dire, tra i (con)dannati. Per esempio appunto i francobolli, partendo dal piccolo. Perché in questo tempo che parla (quasi) solo a chi è online, dice ti amo (quasi) solo in whatsapp e governa comunque i popoli con un tweet è rimasta un'unica classe sociale - collezionisti a parte - a sapere ancora che i francobolli esistono. Ed è la classe dei carcerati.

Una città di poco meno di 60mila abitanti in Italia. Gli ultimi cittadini dell'Occidente che per chiedere a qualcuno "come stai" devono ancora prendere carta e penna, scrivere, imbustare. E affrancare, già. Sarà anche per questo che ha avuto un certo seguito tra diversi di loro, sparsi un po' qua e là, un protocollo intitolato "Filatelia nelle carceri" siglato ancora nel 2013 tra Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo economico con Poste italiane, Unione della stampa filatelica e Federazione delle Società filateliche italiane.

A monte c'era già stato tre anni prima un progetto-pilota nel carcere di Bollate ad aver dimostrato l'efficacia - una volta di più - di programmi basati sulla cultura, l'arte e la bellezza ai fini del recupero personale e sociale di chi sta in galera.

L'allora presidente della Federazione Danilo Bogoni - tra i firmatari del protocollo insieme con Luigi Pagano in quel periodo era vicecapo dell'Amministrazione penitenziaria in Italia - si impegnò personalmente a seguire il Gruppo filatelico che nel carcere di Opera riunisce oggi dodici detenuti dalla categoria "As1", alta sicurezza. Riunione settimanale ogni lunedì. Da quattro anni. Il risultato sono state diverse collezioni, dalla prima realizzata in occasione di Expo 2015 a quell'altra inaugurata l'anno dopo dal cardinale Angelo Scola.

E il disegno di un carcerato di lunga pena quale Matteo Boe, uscito da Opera l'anno scorso dopo avere scontato i 25 della sua condanna fino all'ultimo, era già stato trasformato in francobollo sempre nel 2015 dal Ministero dello Sviluppo economico. Ma con Marcello D'Agata è la prima volta che il Vaticano sceglie addirittura due dipinti di un ergastolano ostativo quali soggetti per altrettanti francobolli speciali da emettere per Natale come Stato di San Pietro: il cui simbolo con le famose chiavi (del Paradiso) stampato in alto a destra appare qui più significativo di quanto non sarebbe una intera conferenza. Ovvio che la scelta di un carcerato come pittore del Natale ha inteso riconoscere da parte della Santa Sede, più dell'aspetto artistico pur non privo di una sua rilevanza, il compimento di un percorso. A prescindere dall'aspetto giudiziario, qui neppure toccato.

Come dice Mauro Olivieri, direttore dell'Ufficio filatelico e numismatico del Governatorato del Vaticano: "Affidare la realizzazione dei francobolli di Natale a Marcello D'Agata è stato un segno di speranza, fiducia e fede nel prossimo e nella sua possibilità di comprendere il male fatto e di recuperare. Sono proprio gli ultimi degli ultimi quelli che, secondo l'insegnamento di Gesù, meritano la nostra attenzione".

Già lo scorso luglio D'Agata, attraverso le sue figlie, aveva fatto pervenire a papa Francesco due suoi dipinti tra cui un Crocifisso. L'ispettore generale dei cappellani dell'Amministrazione penitenziaria, don Raffaele Grimaldi, con una lettera da Roma gli fece sapere che il Papa non solo aveva "apprezzato il suo dono" ma sottolineava che "creare opere d'arte" può portare "attraverso il linguaggio della bellezza una scintilla di speranza e fiducia proprio lì dove le persone sembrano arrendersi all'indifferenza e alla bruttezza".

"Qualcosa è scattato in me - ha raccontato lui - in occasione del Giubileo della Misericordia, quando papa Francesco concesse ai detenuti la facoltà, per la prima volta, di attraversare la Porta Santa e ottenere con l'indulgenza plenaria la "certezza del perdono". Da lì - dice - ho cominciato a prendere in mano i pennelli".

Nella lettera che le sue figlie avrebbero consegnato al Papa più avanti scrive tra le altre cose che "il passaggio della Porta Santa vissuto nella più totale solitudine, Santità, è stato un momento emozionantissimo, difficile da descrivere.

Esso mi ha ridato quella vita e quella gioia perse quando, convinto da un falso maestro, avevo lasciato che il male si impadronisse di me". Poi eccolo "ringraziare le due persone straordinarie, la professoressa Chiara Mantovani e suor Maria Stella De Marchi, che mi hanno accompagnato in questo percorso artistico di crescita personale e spirituale": che "mai avrebbe avuto uno sbocco senza il sostegno dell'Amministrazione penitenziaria e della Direzione dell'Istituto di Opera".

Proprio all'Amministrazione ha regalato uno dei suoi quadri più grandi, un gigantesco Albero della conoscenza del bene e del male. Dice che della sua "precedente vita" gli sono rimasti quattro piccoli quadretti fatti da ragazzo: ora ce li hanno le figlie. C'è voluta una "altra vita" in carcere prima di ritrovare quella passione. "Quando mi trovo a dipingere - dice - è come se mi guardassi allo specchio.

Nella pittura riverso tutte le mie emozioni, per permettere a ciò che ho imprigionato dentro di uscire fuori. E quando non posso dipingere amo sognare a occhi aperti. Il solo modo di arrivare in luoghi per me irraggiungibili".

Cita la frase di Maria all'angelo per descrivere non solo l'attimo ma l'atteggiamento di vita che ha inteso rappresentare in quella sua Annunciazione che da venerdì sarà un francobollo del Vaticano: Avvenga di me quello che hai detto. "Il mio augurio - conclude - è che il francobollo porti nel mondo un segno di pace. E ringrazio tutti coloro che hanno permesso anche a me di dare un messaggio finalmente positivo nei confronti della società civile".

Parma: muore nel carcere il boss Francesco Barbaro, aveva 91 anni
di Gennaro Scala

cronachedi.it, 3 novembre 2018

Ritenuto a capo della cosca più potente della 'ndrangheta, con i suoi 91 anni era il più anziano boss detenuto in Italia. Era il boss più anziano tra quelli detenuti. Il suo cuore ha cessato di battere a 91 anni. Parliamo di Francesco Barbaro, Ciccio "u Castanu all'anagrafe della 'ndrangheta, deceduto nel carcere di Parma. Lì stava scontando un Fine Pena Mai, ovvero un ergastolo un omicidio che risale al 1990, quello di un carabiniere, il brigadiere Antonino Marino. Figlio di Francesco Barbaro e Marianna Carbone, ritenuti i fondatori, all'inizio del secolo scorso, alla 'ndrina dei Barbaro in Aspromonte. Dal carcere è entrato e uscito per anni. L'ultimo arresto risale al 2015, aveva 88 anni.

Negli anni settanta subì una condanna a sei anni per associazione a delinquere. In seguito subì una condanna per un sequestro di persona avvenuto in Calabria nel 1989. Il 5 gennaio dello stesso anno finì di nuovo in manette e suo figlio Giuseppe Barbaro avrebbe preso il controllo della famiglia. Rimase in cella fino al febbraio del 2013. Si trasferì visse a Platì con la misura dell'obbligo di soggiorno, poi nel 2015 il nuovo arresto, aveva 88 anni.

La 'ndrina dei Barbaro fu fondata dai genitori all'inizio del Novecento. Dopo la cattura subì una condanna all'ergastolo per l'omicidio del militare trentenne avvenuto a Bovalino durante la festa patronale. Secondo inquirenti e collaboratori di giustizia, è stato al vertice della più importante cosca della 'ndrangheta. La 'ndrina dei Barbaro ha subito delle mutazioni negli anni, separandosi in diversi rivioli. Poi i patti d'acciaio con i Papalia, i Pelle di San Luca e i Perre, accordi malavitosi rinsaldati anche con matrimoni organizzati ad hoc. Secondo la ricostruzione il figlio Rocco sarebbe a capo del ramo lombardo della 'ndrina. Con Barbaro se ne va un pezzo di storia criminale del nostro Paese. E con lui molti dei segreti che quella storia potrebbe raccontare.

Lo Stato italiano riuscirà mai a superare la condanna a vita?

di Evelina Cataldo

ilsussidiario.net, 30 ottobre 2018

A seguito dell'importante riforma della giustizia penale vaticana attuata da Papa Francesco, Evelina Cataldo evidenzia l'assenza di dibattito sul tema da parte dello Stato italiano.

Lo Stato del Vaticano, mosso dalla decisione di Papa Francesco, inasprisce le pene previste per condotte devianti e abusi su minori da parte dei rappresentanti della chiesa, contestualmente riconosce il reato di tortura e abolisce la

pena dell'ergastolo che, sebbene disapplicata, viene rimodulata a circa un trentennio di pena. Sulla quaestio "pena infinita" o "condanna a vita in carcere", sembra che i rappresentanti politici dello Stato italiano abbiano arenato confronti e discettazioni etico-giuridiche sul tema.

Nel 1998 si era aperta una parentesi caratterizzata da una proposta abolizionista che obbligò tuttavia alla ritirata quando la Consulta sancì la legittimità della norma. Decisione giustificata dal ritaglio possibilista di applicazione della liberazione condizionale dopo ventisei anni di carcere scontato. Negli anni 70 lo statista Aldo Moro si oppose fermamente alla pena dell'ergastolo. Nel corso delle sue lezioni agli studenti evidenziava: "La pena perpetua, priva com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento, appare crudele e disumana, non meno di quanto lo sia la pena di morte". In effetti, l'ergastolo confligge con il principio positivo di rieducazione del condannato e del suo possibile reintegro sociale. Con un'azione spontanea e personale, Papa Francesco si è assunto la responsabilità dell'abolizione della pena infinita conformandosi anche alle inversioni di tendenza registratesi nell'ambito della Corte Europea dei diritti dell'uomo che, ultimamente e attraverso la sentenza Vinter del 9 luglio, ha evidenziato confliggenza rispetto al corollario dei diritti umani garantiti dalla Cedu. In specie si è determinato che i "fine pena mai" sono compatibili con la Cedu solo se per il recluso risulta prevista almeno una possibilità di liberazione o revisione.

Tra l'altro, il paradosso risiede nella circostanza di uno Stato che tenta di educare o rieducare a un principio che non sia vendicativo per debellare quei valori di vendetta e di ritorsioni personali che mantengono in essere le associazioni delinquenziali ma al contempo tenta esso stesso di vendicare mediante pene inumane, degradanti congelando il tempo a privazione illimitata e indeterminata nelle possibilità esistenziali. Una morte dell'esistenza gestita dallo Stato con il contagocce non può essere considerata pena giusta o pena utile. Essa nega il concetto stesso di crisi, o meglio, di processo di crisi, da intendersi nella sua accezione positiva e nella sua molteplicità di significato: giudizio, scelta, separazione ma anche punto di svolta.

Riconoscere una pena infinita significa condannare le identità soggettive al presente deprivandole di quella crisi positiva come punto decisivo del cambiamento o, così come definito dal filosofo Galimberti "momento della vita caratterizzato dalla rottura dell'equilibrio precedentemente acquisito e dalla necessità di trasformare gli schemi consueti di comportamento che si rivelano non più adeguati a far fronte alla situazione presente". L'ergastolo, dunque, congela quel naturale processo dinamico di sviluppo della personalità e delle identità sociali che sono di per sé, così come riconosciuto dalle scienze umane, sempre in fieri.

Nel 2008 si conteggiavano 1408 presenze di ergastolani nelle nostre carceri, oggi ce ne sono 1582, a ciò si aggiunga che alcuni sono cittadini stranieri e privi di riferimenti sul territorio, per cui ancora più arduo per la magistratura decidere per un'apertura ai permessi premio o alla liberazione condizionale. L'ergastolo riproduce sempre le stesse giornate, un po' come accade nel film Ricomincio da capo in cui il protagonista, Bill Murray, resta intrappolato in uno strano loop temporale che lo obbliga a vivere quotidianamente lo stesso identico giorno; eppure, a seguito di vicissitudini non propriamente positive, il finale evidenzierà un uomo cambiato e migliore. Vaticano ed Europa hanno ritagliato le linee guida. Ora spetterebbe allo Stato -nel riproporsi come stato di diritto e nell'evidenza di un obbligo alla civiltà - superare la condanna a vita affinché anche gli operatori impegnati in processi di cambiamento sociale in carcere possano continuare ad essere testimoni significativi di vita e non di morte.

La tolleranza zero arriva in Parlamento: niente sconti di pena per gli ergastolani

di Chiara Giannini

Il Giornale, 30 ottobre 2018

Chi sarà condannato all'ergastolo potrebbe non avere più la facoltà di usufruire del rito abbreviato che prevede, in caso di condanna, la riduzione della pena di un terzo. Il prossimo 5 novembre sarà infatti votata alla Camera una proposta di legge, a firma del sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni e la cui relatrice sarà la deputata leghista Annarita Tateo. Subito dopo il tutto passerà al Senato. L'avvocato Elisabetta Aldrovandi, presidente dell'Osservatorio nazionale sostegno vittime, lancia un appello "a tutte le forze politiche affinché votino questa proposta che non è una battaglia politica, ma di giustizia".

Nel concreto, dopo le modifiche apportate dalla legge 16 dicembre 1999, numero 479 (la cosiddetta legge Carotti) il giudizio abbreviato è stato esteso anche ai delitti più gravi, tra cui, appunto, l'ergastolo. Ecco perché la proposta prevede la modifica dell'articolo 438 del codice di procedura penale con cui si specifica che "il rito abbreviato non si applica ai reati che prevedono la pena dell'ergastolo". Inoltre, si modifica l'articolo 442 che stabilisce che la "pena della reclusione a vita sia sostituita con quella della carcerazione per 30 anni, mentre a quella dell'ergastolo con isolamento diurno è sostituita quella dell'ergastolo".

"Sullo stupro e l'omicidio di Desirée - spiega ancora l'avvocato Aldrovandi - si chiede una pena esemplare che potrebbe non esserci nella realtà, perché con le attuali norme in vigore gli imputati anche per reati gravissimi possono accedere al rito abbreviato: se chiesto va concesso e comporta lo sconto di pena di un terzo, beneficio di cui,

se vorranno, potranno godere anche i carnefici di Desirée. Per fortuna - prosegue - qualcosa, con questo nuovo progetto di legge, sta cambiando: alla Camera è in discussione il disegno di legge, importantissimo, che rappresenta un primo e concreto passo verso la certezza della pena e il riconoscimento dei diritti delle vittime”.

Nel nuovo progetto sarà inserita, però, la dicitura “in caso di condanna per reati diversi da quelli per i quali la legge prevede la pena dell’ergastolo, anche ove l’imputato abbia presentato la richiesta ai sensi dell’articolo 438, commi 5, 5 bis o 6, la pena determinata tenendo conto di tutte le circostanze aggravanti, è diminuita di un terzo”. Con l’introduzione della norma del 1999 era venuta a mancare, infatti, qualsiasi limite di natura oggettiva per l’applicabilità di questo rito speciale, “definendosi così anticipatamente anche processi aventi ad oggetto imputazioni per reati molto gravi”.

Qualora la proposta fosse accettata e passasse in Parlamento per i responsabili di crimini cruenti non ci sarebbe più la possibilità di ottenere i vergognosi sconti di pena su cui, fino a oggi, molti hanno contato e che hanno consentito ad assassini e responsabili di crimini efferati di poter uscire in anticipo rispetto ai tempi stabiliti dalla condanna.

Napoli: “all’ergastolo ho preso tre lauree e con la condizionale giro l’Italia”

di Fabio Postiglione

Corriere del Mezzogiorno, 19 ottobre 2018

“La camorra si può sconfiggere solo con la cultura. È paradossale ma i boss vogliono che ci sia l’ergastolo e l’isolamento, vogliono che in carcere ci finiscano i killer perché per loro sono solo carne da macello. I giovani quando finiscono in carcere si comportano bene perché così gli è stato imposto. Loro non hanno paura del carcere a vita ma del perdono perché crollano gli alibi”.

Dopo 27 anni di carcere, molti dei quali passati al 41bis nel bunker dell’Asinara, Carmelo Musumeci, mafioso catanese condannato all’ergastolo ostativo, quello senza benefici, ha potuto godere della libertà condizionale e da due mesi gira l’Italia per parlare della sua vita. Durante la lunghissima detenzione ha preso la licenza media, il diploma, tre lauree e ha scritto due libri. Ieri era al Pan perché invitato dalla Onlus “Il carcere possibile”, presieduta dall’avvocato Anna Ziccardi, che ha deciso di estendere l’invito anche agli studenti di Giurisprudenza attentissimi durante le oltre due ore di relazioni.

“Con l’ergastolo è come se mi avessero detto che la società che mi aveva giudicato colpevole non mi avrebbe mai più perdonato - ha spiegato - Io sono convinto invece che il carcere debba essere come un ospedale e curare chi commette un reato, non solo punirlo. Dovrebbe essere la stessa persona a decidere quando la sua pena è espiata”. Ha raccontato delle sue condizioni di vita difficili, di una infanzia di fame e del collegio dove c’erano ragazzi che invidiava e picchiava per vendetta. Poi i furti, le rapine e il primo arresto. “Andai al carcere di Marassi da minorenni e quando uscii iniziai a odiare tutto e tutti. Divenni capo di una banda che scatenò una guerra e fu lì che uccisi un uomo e ne ferii altri due”.

La condanna al carcere a vita arrivò nel 1993, durante gli anni delle stragi e fu confinato da mafioso all’Asinara.

“Capii che non avevo più nulla da perdere e iniziai a studiare per poter essere preparato a parlare a me stesso e agli altri”.

E Musumeci non si è più fermato. “Parlare di carcere fa ottenere pochi consensi ma se il fenomeno fosse conosciuto bene potrebbe aumentare livelli di civiltà del nostro mondo - ha detto Anna Ziccardi. La storia di Musumeci è importante perché riesce a spiegare bene come alcuni magistrati hanno compreso che si poteva superare uno sbarramento normativo e concedere permessi a un ergastolano con reati ostativi”.

La finalità rieducativa della pena “è una nostra battaglia. Crediamo in un Stato di diritto, liberale e democratico a cui sia consentito a tutti di nascere due volte. Tutti possono sbagliare ma tutti devono avere possibilità di reinserirsi in una città difficile come è Napoli”, ha ben spiegato Attilio Belloni, presidente della Camera Penale.

Della stessa idea anche Ilaria Criscuolo in rappresentanza dell’Ordine degli Avvocati. “Le leggi non bastano a mutare le sorti del carcere e le vite di chi è recluso - ha detto il procuratore Capo Giovanni Melillo - Bisogna interrogarsi anche sulle scandalosa sorte delle misure alternative. Al 30 settembre erano otto le persone in semidetenzione”.

“Il male dell’ergastolano”, di Annino Mele

di Gavino Dettori

Il Manifesto, 17 ottobre 2018

Una società senza carceri. Questo è stato l’auspicio che è emerso nel convegno del 7 settembre nella presentazione del libro all’interno della rassegna Storie in Trasformazione “Il male dell’ergastolano” di Annino Mele, lui presente, in carcere dal 1987, è attualmente in libertà condizionale.

Non sono mancate le riserve, se partecipare, o no, per dare visibilità ad un ergastolano, mai pentito, coerente nella

sua giustizia, con la presentazione di un suo libro. Ma la considerazione che la cultura e la nostra Costituzione affida alle carceri, quale detenzione rieducativa, e anche aver assunto, personalmente, la cultura della abolizione della pena di morte, ha sciolto ogni mio dubbio.

D'altronde lo spirito di vendetta di un crimine già consumato, non porta ragionevolmente alcun beneficio sociale e non evita la ripetizione sociale del crimine o reato. Questo si rileva dal permanere del comportamento antisociale di persone deviate o escluse socialmente, o dello spirito criminale nelle società dove ancora permane la pena di morte, pur attuata nei modi più crudeli, dove si corre spesso il rischio di condanne ingiuste, in specie se motivate da consuetudini illiberali o ideologie politiche-religiose. Lo spirito di vendetta alberga in noi verso chi ci ha offeso. Socialmente, nella generalità, viene soddisfatto, storicamente, con la reclusione, che prevede anche l'ergastolo o la pena di morte per crimini efferati.

Ma la società civile avanzata, prevede la rieducazione e il reinserimento (almeno lavorativo) nella società, del criminale, che d'altronde sarebbe più oneroso continuare a tenerlo in carcere o sbandato, senza alcun beneficio sociale.

La detenzione a vita, è vista dal carcerato come una condanna più crudele della pena di morte, perché tutta vissuta, e quand'anche vissuta con pentimento, lo stesso abilitandosi socialmente a vivere una vita più degna e coerente con la società, considerando quindi la detenzione inutile.

Ma un reinserimento sociale si è verificato improbabile in una società dove manca il lavoro per i cittadini onesti, che rivendicano la precedenza, creando un conflitto insanabile.

Ma socialmente è più facile condonare la pena di morte, che fa cessare ogni motivazione sociale, piuttosto che pensare di abolire l'istituzione carceraria, che con l'espiazione, ne motiva lo spirito di vendetta ed ha la funzione di scongiurare i crimini nella collettività, assumendo una valvola di sicurezza per le persone "oneste". L'onestà è un eufemismo per mascherare i vari livelli di garanzia sociale chiesta da coloro che si trovano in condizioni di squilibrio privilegiato.

Questo credo sia il motivo per cui è stata istituita la carcerazione in tutte le epoche storiche, in società create per proteggere coloro che si sono e si imporranno nella società con la forza: difendere lo "status" di coloro che hanno raggiunto il sufficiente livello di benessere, che permette loro di non effettuare crimini per soddisfare i bisogni materiali di sussistenza in vita, ed anche con la velata motivazione politica di auspicare l'equilibrio sociale.

Anche se la ingordigia e la malvagità umana è tale che, che anche parte dei privilegiati cadono nella rete. Ecco che nella "legge uguale per tutti", viene mascherata l'incongruenza sociale della diversità e della ingiustizia. Le carceri infatti sono state, sempre, riempite di povera gente, che ai crimini commessi dai pur garantiti, sommano quei crimini connessi alla loro condizione di disagiati, e penalizzati dalle ingiustizie. Le ingiustizie che nascono dalle strutture sociali create sulla prevalenza individuale del più forte.

Oggi, maggiormente, si parla di "forza economica", che si attua nel libero mercato, attraverso la "semi-colonizzazione economica", riconosciuta dalle leggi internazionali, quindi non soggetta a criminalizzazioni; ma anche come forza fisica e come minaccia di vita, operata da gruppi criminali organizzati che si impongono rozzamente e temibilmente nel territorio.

Ma in questo sistema economico, come imposto dal mercato, tutti abbiamo accumulato qualcosa da difendere, e per questo ci sembra logico accettare l'attuale giustizia e la carcerazione, consci, ma inconsciamente, che la "legge è uguale per tutti", sebbene siamo, per natura tutti disuguali, ma peggio ancora, creati disuguali per costituzione e composizione sociale.

Eliminare o rendere più umane le carceri, significa riconoscere, e annullare le disparità sociali, ma questo proposito non potrà verificarsi se una società non si pone l'obiettivo di perseguire l'equità sociale, nella garanzia della libertà.

RIEVOcando L'ERGASTOLO E ALTRI LUOGHI DI PERIFERIA.

Ciclo di incontri con Carmelo Musumeci, ex ergastolano in libertà condizionale, dottore in giurisprudenza, scrittore. Discutere teoricamente di ergastolo in ambito accademico è spesso una notazione a margine all'interno dei corsi di giurisprudenza o di sociologia che affrontano l'argomento come freddo articolo del codice penale, conseguenza di attività criminose riconducibili alle mafie e alle organizzazioni eversive.

Ma come si traduce l'ergastolo in concreto è inimmaginabile tanto per chi lo commina quanto per chi lo studia. Il ciclo di incontri seminariali organizzato assieme a docenti, ricercatori, studenti e attivisti dell'Università della Calabria, dell'Università Magna Graecia, della Federico II di Napoli e dell'Università di Sassari, darà l'opportunità di approfondire origini, significato e ripercussioni della pena perpetua in ambito costituzionale e sociale.

La narrazione partecipata di Carmelo Musumeci, eccezione più che regola nel superamento dell'ergastolo ostativo, ci permetterà di affrontare un viaggio dentro l'inferno dell'ergastolo che parte da una delle tante periferie del Sud, dove i percorsi devianti e di rottura del patto sociale rappresentano l'anticamera del carcere, dei circuiti speciali e dei dispositivi che rendono il "mai" pena di morte fino alla morte.

Assieme a Carmelo e ai tanti, qualificati, relatori, sfateremo il luogo comune che in Italia l'ergastolo non esiste e che la pena di morte è stata abolita.

14 NOVEMBRE ORE 13.30

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE STORICHE ECONOMICHE E SOCIALI - edificio delle scienze giuridiche
UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA - CATANZARO**

FENOMENOLOGIA E CRITICITA' COSTITUZIONALI DELL'ERGASTOLO OSTATIVO

coordina e introduce

Domenico Bilotti - docente di diritto e religioni

interventi:

Charlie Barnao - docente di sociologia, **Carlo Petitto** e **Orlando Sapia** - avvocati, **Carmelo Musumeci** - dottore in giurisprudenza, ex ergastolano in libertà condizionale, **Sandra Berardi** - Associazione Yairaiha Onlus

ORE 18 LIBRERIA UBIK - CATANZARO

presentazione del libro NATO COLPEVOLE di Carmelo Musumeci

Ne discutono con l'autore:

Bruno Mirante - giornalista, **Domenico Bilotti** - docente UMG, **Sandra Berardi** - Associazione Yairaiha Onlus

15 NOVEMBRE ORE 10.30

**UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
AULA SEMINARI "GIOVANNI ARRIGHI"**

IN PRIGIONE SENZA RITORNO. ERGASTOLO E OSTATIVITA' AI BENEFICI PENITENZIARI

Saluti

Ercole Giap Parini - Vice Direttore Dipartimento Scienze Politiche e Sociali

Coordina e introduce

Franca Garreffa - Dipartimento Scienze Politiche e Sociali

Interventi

Giuseppe Lanzino - Avvocato, **Paola Sechi** - docente di Diritto Penitenziario Università di Sassari, **Francesco Maisto** - Presidente Emerito Tribunale di Sorveglianza di Bologna, **Sandra Berardi** - Associazione Yairaiha Onlus, **Carmelo Musumeci** - Dottore in Giurisprudenza, ex ergastolano in libertà condizionale

ORE 18.00 ACQUARIO BISTRO' - VIA GALLUPPI

Presentazione del libro NATO COLPEVOLE di Carmelo Musumeci

introduce: **Sandra Berardi**

Ne discutono con l'autore:

Lisa Sorrentino - Associazione Yairaiha Onlus, **Domenico Bilotti** - Docente di diritto e religioni UMG, **Giuseppe Lanzino** - Avvocato

reading a cura di **Francesco Cangemi**

16 NOVEMBRE ORE 15.30 - UNIVERSITA' FEDERICO II NAPOLI

CARCERE, ERGASTOLO E RIEDUCAZIONE- Presentazione del libro NATO COLPEVOLE

Caterina Calia - Avvocata, **Giuseppe Antonio Di Marco** - Docente di Filosofia - Federico II, **Sandra Berardi** - Associazione Yairaiha Onlus, **Carmelo Musumeci** - Dottore in Giurisprudenza, ex ergastolano in libertà condizionale, **Compagne e Compagni napoletani** contro il carcere.

14 NOVEMBRE ORE 13.30

**DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICHE STORICHE
ECONOMICHE E SOCIALI**

**EDIFICIO DELLE SCIENZE GIURIDICHE
UNIVERSITA' MAGNA GRAECIA - CATANZARO**

FENOMENOLOGIA E CRITICITA' COSTITUZIONALI DELL'ERGASTOLO OSTATIVO

coordina e introduce

Domenico Bilotti - docente di diritto e religioni

Interventi:

Charlie Barnao - docente di sociologia

Carlo Petitto e Orlando Sapia - avvocati

**Carmelo Musumeci - dottore in giurisprudenza, ex
ergastolano in libertà condizionale**

Sandra Berardi - Associazione Yairaiha Onlus

ORE 18 LIBRERIA UBIK - CATANZARO


**presentazione del libro NATO COLPEVOLE
di Carmelo Musumeci**

Ne discutono con l'autore:

Bruno Mirante - giornalista

Domenico Bilotti - docente UMG

Sandra Berardi - Associazione Yairaiha Onlus



**FREEDOM
ACROSS
LAW**

ASSOCIAZIONE FORENSE
“Diritto di Difesa”



15 NOVEMBRE ORE 10.30
UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
DIPARTIMENTO DI SCIENZE POLITICHE E SOCIALI
AULA SEMINARI "GIOVANNI ARRIGHI"

IN PRIGIONE SENZA RITORNO. ERGASTOLO E OSTATIVITÀ AI BENEFICI PENITENZIARI

Saluti

Ercole Giap Parini -Vice Direttore Dipartimento Scienze Politiche e Sociali

Coordina e introduce

Franca Garreffa - Dipartimento Scienze Politiche e Sociali

Interventi

Giuseppe Lanzino - Avvocato

Paola Sechi - docente di Diritto Penitenziario Università di Sassari

Francesco Maisto - Presidente Emerito Tribunale di Sorveglianza di Bologna

Sandra Berardi - Associazione Yairaiha Onlus

Carmelo Musumeci - Dottore in Giurisprudenza, ex ergastolano in libertà condizionale

ORE 18.00 ACQUARIO BISTRÒ - VIA GALLUPPI

Presentazione del libro **NATO COLPEVOLE** di Carmelo Musumeci

introduce: Sandra Berardi- Associazione Yairaiha Onlus

interventi:

Lisa Sorrentino - Associazione Yairaiha Onlus

Domenico Bilotti - Docente di diritto e religioni UMG

Giuseppe Lanzino - Avvocato

reading a cura di Francesco Cangemi

Milano: “io e il mio amico Ivan, così da un anno studio con un ergastolano”

di Caterina Lusiani

Corriere della Sera, 15 ottobre 2018

Caterina, laureanda all'Università Statale di Milano, racconta l'esperienza di tutor nel carcere di Opera. Mi chiamo Caterina, sto concludendo la laurea magistrale in Lettere moderne alla Statale di Milano e sono tutor di un uomo dal fisico robusto e dall'animo gentile, appassionato di cinema, con un tatuaggio sull'avambraccio che gli ricorda la figlia.

Io e Ivan, ormai, siamo quasi amici. Lui 44 anni, io la metà. Io libera, lui recluso nel carcere di Opera. Sono entrata la prima volta in prigione, mettendo da parte gli sciocchi pregiudizi, il 16 aprile 2017. C'era il sole, lì davanti esitavamo: un manipolo di altri studenti e il nostro professore di filosofia, Stefano Simonetta, che guida le iniziative per il sostegno dello studio universitario delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà. Abbiamo scattato una foto all'ingresso. A guardarla, mi emoziono.

Per molti miei compagni, e per me, era la prima volta. Ricordo ancora lo stupore nel confrontarmi con una realtà ben diversa da quanto l'immaginario comune offre: un ambiente tanto straniante nella distesa di cemento che cancella l'orizzonte, quanto colorato nei murales che decorano i lunghi corridoi. Siamo entrati in una stessa stanza; noi, studenti-tutor ancora un po' timorosi, e loro, gli studenti ristretti nella Casa di Reclusione di Opera, uniti da grandi sorrisi per un'attesa finalmente terminata. In cerchio, seduti alternati, ci siamo presentati; poi, per affinità di studi, ci siamo scelti. “Ciao, sono Ivan”; “Caterina”.

Era la prima volta che avevo la responsabilità di una persona; io che, anche nel dare semplici ripetizioni, non mi sono sentita mai abbastanza brava. Però volevo provarci. Ricordo bene la tensione e la gioia del primo esame di storia contemporanea, un po' come fosse mio, e quel 27 bellissimo. E poi tutti gli altri.

Ivan oggi inizia il suo terzo anno e sta per sostenere il suo decimo esame. Un vero traguardo se si pensa ai tempi lenti del carcere! Ogni esame d'altronde lo è, per chi pensava di non aver più seconde possibilità. La realizzazione di un obiettivo; come l'esame di lingua spagnola, scelto per passione, e diventato la possibilità di comunicare meglio con sua figlia, che vive in Spagna. L'università, in fondo, è questo: serve per arricchire. E arricchisce di più dove c'è sempre stato meno. Oggi, di Ivan, ne abbiamo parecchi. Storie diverse ma accomunate da un riscatto che arriva attraverso pagine di libri, che per anni sono stati accantonati davanti alla crudezza di scelte di vita. Perché, se c'è una cosa che ho sentito dire ad ognuno, è che, se avesse studiato, oggi di certo non si troverebbe lì. Ed è questa la rinascita delle loro persone: la consapevolezza di essere differenti, distanti, da quel che si era.

E di poter dare, finalmente, un contributo diverso al mondo. Credo che per noi studenti dell'area umanistica, che in larga maggioranza abbiamo consapevolmente deciso di mettere da parte scelte pragmatiche per il nostro futuro per seguire ideali, non ci sia esito più felice. Ed è questa la soddisfazione che traggo io dal progetto carceri della Statale. Partito all'inizio del 2016, il progetto, dentro le mura, cresce d'anno in anno. Ogni settembre abbiamo nuove richieste di immatricolazione, studenti desiderosi di intraprendere un percorso universitario; un bel motivo di orgoglio anche per il nostro Ateneo, che oggi ha il polo universitario penitenziario con più iscritti in Italia. Sarebbe bello potesse crescere alla pari anche al di fuori. Ogni studente dovrebbe avere un tutor di riferimento, che lo possa guidare laddove le sbarre diventano limiti insormontabili. Ed è questo ciò che ci auguriamo. Ti chiedo scusa, Ivan, se ho parlato di te, ma sei tu che per primo mi hai accompagnata in questa avventura. E ti sono grata perché mi hai reso una persona più sicura di ciò che può dare. E grazie a tutti gli altri Ivan, perché siete la prova tangibile che la cultura rende liberi; e dunque che possiate esserlo sempre, anche voi, grazie a noi, oltre ogni barriera.

Prato: Alfonso, l'ergastolano con tre lauree che fa il ricercatore all'università

di Simona Carnaghi

La Nazione, 12 ottobre 2018

Condannato all'ergastolo in via definitiva: libero dopo quasi 30 anni di carcere. “Non sono il responsabile di quegli omicidi. Ho ancora un po' di tempo davanti e posso rifarmi un pezzo di vita”. Fine del “fine pena mai”, per Alfonso Figini, 61 anni, originario di Ispra, in provincia di Varese, da poche ore tornato a essere un uomo libero.

Una persona singolare: tre lauree, l'ultima, in ingegneria meccanica conseguita mentre era nel carcere della Dogaia di Prato (primo italiano a conseguire questo attestato dietro le sbarre).

Sette lingue parlate fluentemente. Un libro pubblicato “Lupo Alpha”, che gli è valso una certa notorietà. E soprattutto un lavoro in un laboratorio a Prato per l'Università di Firenze. “Un caso raro - sottolinea il suo avvocato Augusto Basilico - In Italia possiamo considerare l'epilogo della vicenda giudiziaria del mio assistito una rarità”. Figini fu arrestato in Lussemburgo nel 1992 con l'accusa di essere il mandante di un duplice omicidio. L'uomo all'epoca era già stato coinvolto in reati, sempre commessi in Lussemburgo, di alto profilo: ingenti furti di gioielli e traffico di droga. Contestazioni che l'uomo ha ammesso: “Ho avuto un passato turbolento”, ripete spesso.

Per quel duplice omicidio, però, si è sempre dichiarato innocente. “Il mio assistito - ripete il legale - non ebbe niente a che fare con la vicenda”. A puntare il dito contro di lui, allora, fu un pentito. “Per alleggerire la sua posizione - spiega Basilico - disse che anche il mio assistito era coinvolto nei delitti in qualità di mandante. Figini, in realtà, per quelle morti si è sempre proclamato innocente”.

Nel 1999 arriva la condanna: fatti salvi alcuni cardini imprescindibili, quali l'assoluta buona condotta durante la detenzione e il comprovato reinserimento sociale, il detenuto ergastolano possa chiedere la cessazione del periodo di libertà vigilata. “È quello, in sintesi, che abbiamo fatto noi - spiega Basilico - Il mio assistito ha dimostrato di essere in possesso di tutte le caratteristiche. La procura di Varese si è opposta ma il tribunale, viste le più recenti sentenze di Cassazione, ci ha dato ragione. Figini è completamente libero”.

“L'ergastolo non è soluzione migliore, tutti devono avere speranza”

palermotoday.it, 10 ottobre 2018

Così Salvatore Lupo, docente di Storia contemporanea dell'Università di Palermo, intervenuto alla prima videoconferenza del progetto educativo antimafia e anti violenza promosso dal Centro studi Pio La Torre: “Il 41 bis è una tortura”.

“Le pene devono essere rieducative, l'ergastolo non è la soluzione migliore per punire i criminali. Chiunque dovrebbe avere almeno la speranza che con un buon comportamento e una giusta pena possa uscire prima o poi dal carcere”.

È la provocazione di Salvatore Lupo, storico dell'Università di Palermo, intervenuto alla prima videoconferenza del Progetto educativo antimafia e anti violenza promosso dal Centro studi Pio La Torre, giunto al tredicesimo anno e rivolto agli studenti delle ultime tre classi delle scuole secondarie italiane di secondo grado. “L'ergastolo non è la pena migliore - ha continuato Lupo. Il 41 bis è stato d'altronde equiparato a una tortura. E una tale pena non indica lo stato di buona salute di una società e di un sistema penale”.

“Se in un passato recente la nostra Repubblica, minacciata, ha avuto bisogno di usare una risposta molto dura - ha sottolineato - non è detto che la situazione attuale sia la stessa di allora e forse per il futuro la risposta deve essere proporzionale. Serve una atmosfera di ragionevolezza anche nella lotta al crimine. La mafia è un reticolo di cui fanno parte i criminali, chi li favorisce direttamente e anche chi lo fa inconsciamente o involontariamente sfruttandone i servizi come droga o contraffazione. A questo va contrapposto un altro reticolo quello dell'antimafia, un insieme di forze, idee che intendono contrapporsi alle mafie”.

La prima videoconferenza si è tenuta al Teatro Don Bosco-Ranchibile sul tema “La storia della mafia e dell'antimafia: evoluzione dal dopoguerra ad oggi”. Presenti in sala anche ventisette ragazzi di una scuola parigina, il Liceo Bousset, a Palermo per un gemellaggio con l'Itet Marco Polo. “La mafia - ha sottolineato Vito Lo Monaco, presidente del Centro Pio La Torre - è sempre stata uno strumento di difesa a servizio della classe dirigente. I mafiosi negli anni 50 e 60 controllavano a Palermo i lavori di ricostruzione della città con il consenso di una parte della politica cittadina. Oggi si dedicano ad altri affari, si è assistito ad una trasformazione da braccio servente a struttura di potere utilizzata per ottenere consenso politico e per alterare il mercato economico. Un'azione giudiziaria repressiva è stata fatta - ha concluso Lo Monaco, ma il fenomeno continua a riproporsi e a diventare sempre più silenzioso infiltrandosi nella politica”.

Per la prima volta da quest'anno il progetto sarà proposto anche alle case circondariali italiane che offrono ai propri detenuti corsi di studi medi-superiori.

Già nove gli istituti penitenziari che hanno aderito, tra questi le due carceri di Palermo (Pagliarelli e Calogero Di Bona - Ucciardone), e quelli di Augusta, Caltanissetta, Noto, Enna. Adesioni anche dagli istituti penitenziari di Milano (San Vittore), Alessandria e Pesaro. La prossima conferenza si terrà mercoledì 7 novembre, al cinema Rouge et Noir di piazza Verdi, sul tema “Ruolo delle mafie: tra restringimento dei diritti, corruzione, violenza, e penetrazione mafiosa”.



**Ergastolano per gli uomini
ma non per Dio**

**12 OTTOBRE
2018**

ORE 21,00

con la
partecipazione
del Coro Wojtyła



Parrocchia Beata Vergine Assunta
Montesolaro
(Como)



**INCONTRO
DIBATTITO
CON:**

CARMELO MUSUMECI
scrittore, ergastolano

AGNESE MORO
giornalista, pubblicista, figlia di Aldo Moro

SR M. GRAZIA COLOMBO OP
monaca domenicana

NADIA BIZZOTTO
Responsabile della struttura di Accoglienza "Il Sogno di Maria"
della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da don Oreste Benzi

MODERA L'INCONTRO **FABIO ARNABOLDI**



Parma: Claudio, fine pena mai “la mia salvezza nello studio”

di Veronica Manca*

Il Dubbio, 22 settembre 2018

Condannato all’ergastolo ostativo, ha preso due lauree e collabora con Ristretti Orizzonti. In un momento politico così complicato, trattare il tema dell’ergastolo non è cosa semplice: tra chi propone l’abolizione tout court del carcere, a chi vorrebbe l’inasprimento della pena detentiva, l’introduzione di ulteriori preclusioni e divieti (vedi, per tutti, l’inserimento del meccanismo preclusivo di cui all’art. 4bis O.P. per gli autori di reato minorenni), a chi, ancora, propone di “chiuderli tutti in gattabuia e buttare la chiave”, c’è un abisso, un mondo fatto di persone: detenuti e i loro familiari, i familiari delle vittime, gli avvocati (di entrambi), giudici, operatori, assistenti sociali, psicologi, educatori, direttori di carceri, volontari.

Per questo quando ho il piacere di collaborare direttamente con i detenuti, la mia professionalità mi impone di tenere presente - ma mai come un pregiudizio - il punto di partenza, per cercare di conoscere liberamente la persona (e non il criminale, per gli atti giudiziari e forse anche per la realtà storica), ma senza con ciò scadere nell’eccessivo buonismo. I delitti puniti con l’ergastolo ad oggi sono reati di una certa gravità: omicidi, reati inerenti la criminalità organizzata, fatti che incidono sul tessuto sociale in termini irreversibili, come una malattia cronica.

Eppure, data la premessa, dietro a un fatto così grave, c’è sempre un autore, una persona, una storia, un passato. La domanda che quindi mi pongo è se davvero dobbiamo avere paura e dobbiamo pensare che l’unico modo per eliminare le conseguenze del delitto sia annullare la personalità dell’autore del reato, isolandolo in una cella a vita, o, se invece, dato che tale soluzione fino ad oggi non ha portato a nulla, ma ha solo inflitto ulteriore sofferenza, dovremmo prenderci carico tutti, come società, anche delle persone che hanno “sbagliato”, commettendo fatti gravi. Solo affrontando il buio più profondo, una società può immaginare un futuro migliore, perché è consapevole di quanto l’animo umano possa sprofondare senza il supporto socio- culturale (e politico) adeguato.

È una sfida ardua, difficile, forse senza una soluzione “giusta” e priva di conseguenze. La mia sfida personale, da avvocato e studiosa, mi ha portato a incontrare da vicino “il mondo dell’ergastolo”, scegliendolo una prospettiva particolare. Quando ho iniziato a conoscere Claudio Conte, ho subito avvertito dalle persone che lo seguono una percezione assolutamente positiva, di una persona seria, studiosa, applicata, con un curriculum scientifico fitto. Claudio Conte è riuscito da autodidatta in carcere - ininterrottamente dall’età di 19 anni dal 1989 e, per alcuni periodi, anche in regime di 41bis O.P. - a diplomarsi e a conseguire due lauree, di cui l’ultima in Giurisprudenza (con una votazione altissima, 110 e lode), con una tesi proprio in tema di ergastolo ostativo. Oltre ad essere uno studioso modello, Claudio Conte ha fatto della sua esperienza di vita (carceraria) una questione personale: la sua ricerca è diretta ad approfondire le tematiche dell’ergastolo ostativo, per verificarne la sua compatibilità con la Costituzione e con le fonti internazionali; è, inoltre, redattore della rivista Ristretti Orizzonti con sede presso la Casa Reclusione di Parma; collabora con diverse associazioni per i diritti civili, quali: Fuori dall’Ombra, Yairahia, Liberarsi e col Partito Radicale; in tal senso ultimamente sta collaborando anche alla stesura di alcune tesi di laurea con laureande delle Università di Parma e di Salerno.

Tutto questo Claudio lo ha fatto in carcere, dato che vi è entrato quando era giovanissimo. Questo vuol dire che Claudio è un prodotto del carcere o che il carcere fa bene? O, invece che, anche la persona che ha commesso il fatto più grave, se seguita, incoraggiata e assistita nel modo corretto (nel massimo rispetto della legalità e delle possibilità che l’ordinamento penitenziario consente) può scegliere consapevolmente la legalità e intraprendere un percorso virtuoso, nonostante il suo passato e nonostante i numerosi anni di carcerazione/ isolamento?

La cifra distintiva di Claudio è la consapevolezza che è riuscito a maturare su se stesso e sul suo percorso di vita: un percorso improntato sempre e comunque alla dignità (come dice lui: “Pur nella mia giovane età avevo capito che davanti a me si era aperto l’abisso del fine pena mai. Mi restava l’alternativa tra il suicidio, ritornare a delinquere o espiare la pena nel modo più dignitoso possibile. Ho scelto quest’ultima”).

La sua salvezza - in tutti questi anni di carcerazione e, molto probabilmente, il suo punto di svolta - ruota tutta intorno allo studio, alla possibilità di rimediare agli errori commessi, con la lettura, l’apprendimento, dato che si può leggere anche da fermi, mentre la mente “spazia in tutto l’universo”. La profondità del suo percorso di cambiamento lo ha portato proprio sulla strada del diritto (e, per paradosso, verso tutto ciò che lo aveva condannato): “Fu, infatti, l’avvocato e professore Fabio Dean che mi spiegò come quella del diritto fosse una materia tecnica e umanistica, che mi avrebbe consentito di aiutare me stesso e gli altri, fornendomi gli strumenti per migliorare la vita delle persone”.

Per Claudio, la possibilità di studiare è diventata la via per migliorare se stesso, per aiutare gli altri e - come afferma lui - per “risarcire la società” di quanto aveva commesso da ragazzo. La straordinarietà della storia di Claudio sfata tutti i pregiudizi e le ostilità immaginabili sulla pena dell’ergastolo: certo non tutti i detenuti sono lineari come Claudio, non tutti gli ergastolani hanno un percorso così brillante, non tutti hanno avuto le sue possibilità, ma ciò non significa che non si debba prendere atto di un simile cambiamento a livello personale, che è l’espressione di un percorso sicuramente individuale (mosso dalla solitudine a cui era costretto in regime di 41bis O. P.: sullo sgabello

presente in cella, Claudio racconta di interminabili letture, dal Vangelo a testi giuridici, che gli hanno fatto riflettere sulle sue azioni passate).

Un percorso, però, anche condiviso con la società esterna: la sinergia di più operatori, volontari, docenti, avvocati che hanno lavorato per e con lui per guidarlo verso la dimensione della legalità (dalla prima giovinezza alla maturità, per 29 anni) ha dimostrato come un percorso trattamentale condiviso possa rappresentare davvero la differenza in termini di responsabilizzazione, cambiamento, recupero e apprendimento ex novo di schemi e modelli (che magari prima non erano condivisi o semplicemente conosciuti, perché banditi dal contesto socio- culturale di appartenenza). È una battaglia per il singolo solo in apparenza, perché dietro ad un ergastolano non c'è mai l'azione isolata di un singolo, ma c'è un gruppo, una famiglia, un contesto, una "società" o, meglio, una mentalità che andrebbe sradicata sin dalle radici. La carcerazione a vita davvero serve per vincere una simile battaglia? O serve solo per annullare il singolo, lasciando indisturbata la criminalità diffusa? Allora ritengo sia indispensabile aprire quella porta e conoscere chi vi sta dietro: non buttiamo la chiave, ma mettiamoci in gioco, perché se la sfida è così difficile è perché l'obiettivo finale è ancora più importante (nobile direi).

*Avvocato del foro di Trento e responsabile della Sezione Diritto Penitenziario per Giurisprudenza Penale

“Basta sconti per i reati puniti con l'ergastolo”

di Antonio Pitoni

La Notizia, 21 settembre 2018

Porta la firma del Sottosegretario Molteni la proposta di legge che vieta il rito abbreviato con sconti di pena per i reati puniti con l'ergastolo. Un regalo ai peggiori criminali, come racconta la madre di una giovane vittima di mafia. La Lega non fa sconti. Specie quando si tratta di regolare i conti in sospeso tra i criminali e la giustizia. L'ultimo giro di vite, all'esame della commissione Giustizia di Montecitorio, porta l'impronta del sottosegretario agli Interni, Nicola Molteni.

Primo firmatario di una proposta di legge che punta a rendere inapplicabile il giudizio abbreviato - e il conseguente sconto di un terzo della pena in caso di condanna - nei procedimenti relativi a tutti i reati punibili con l'ergastolo. Come l'omicidio volontario o la strage. Ma cosa prevede, nel dettaglio, il testo del Carroccio all'esame della commissione Giustizia di Montecitorio?

L'obiettivo è quello di riscrivere la disciplina del rito abbreviato introdotta nel 1999 dalla cosiddetta Legge Carotti, dal nome del penalista ed ex deputato della Margherita, Pietro Carotti, autore dell'ultima riforma organica del codice di procedura penale. E a norma della quale, il rito alternativo in questione “può essere chiesto anche per i delitti più gravi puniti con la pena dell'ergastolo”, si legge nella relazione illustrativa della proposta di legge Molteni.

Con la conseguenza, prosegue il testo, che, “in virtù di una mera scelta processuale insindacabile dalle altre parti (la richiesta spetta all'imputato, ndr), la pena in genere è automaticamente ridotta di un terzo”. Più in particolare, la pena dell'ergastolo è sostituita, per effetto dello sconto conseguente all'applicazione del rito abbreviato, dalla reclusione di anni trenta. Quella dell'ergastolo con isolamento diurno dal solo ergastolo. Insomma, un trattamento di particolare favore che si giustifica, da un lato, per “esigenze deflative”.

Un premio, in altre parole, per aver evitato di appesantire la macchina processuale con un processo ordinario che può durare, in molti casi, anche diversi anni. Dall'altro, compensa, la rinuncia da parte dell'imputato “alla garanzia del vaglio preventivo dell'accusa nell'udienza preliminare” consentendo “l'utilizzazione degli atti investigativi come prova”.

Un trattamento, secondo la Lega, inaccettabile quando il procedimento riguarda “reati che, in ragione della loro gravità, il codice penale punisce tanto severamente e che creano un grave allarme sociale nell'opinione pubblica”. Senza contare che, con la disciplina attualmente vigente, “è venuto a sparire qualsiasi limite di natura oggettiva per l'applicabilità di questo rito speciale, definendosi così anticipatamente anche processi aventi ad oggetto imputazioni per reati molto gravi”.

Resta in ogni caso ferma la possibilità, chiarisce la relazione, di chiedere il rito abbreviato nei procedimenti per delitti puniti con l'ergastolo, “subordinatamente a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti”.

Qualora cioè, per esempio, l'iniziale reato contestato sia derubricato in un reato meno grave non punito con il carcere a vita. Piccola curiosità. Non è escluso che il testo della Lega possa incontrare il favore del Pd. In commissione Giustizia, infatti, l'esame della proposta Molteni è stato abbinato a quella presentata dalla deputata dem, Alessia Morani, che, di fatto, persegue lo stesso obiettivo: “L'esclusione dell'applicabilità del rito abbreviato, qualora si proceda per delitti, di particolare gravità, per i quali la legge preveda la pena dell'ergastolo”.

Cagliari: Annino Mele, l'ergastolano e il carcere

Ansa, 9 settembre 2018

A Cagliari per la presentazione del suo ultimo libro, “è società repressivo-poliziesca”. Guerra alle carceri da chi le conosce bene. Non è una ribellione, ma una riflessione. Annino Mele, ex primula rossa dell’Anonima sarda, trentuno anni nei penitenziari di mezza Italia dopo la condanna all’ergastolo per sequestri di persona e omicidio, a 67 anni ora è in libertà condizionale.

Ma l’uscita dalla prigione è stata soprattutto interiore ed è arrivata molto prima. Lo ha raccontato all’Ansa in occasione della presentazione a Cagliari del suo ultimo libro, “Il male dell’ergastolano. Ovvero il tarlo della morte” (Edizioni Sensibili alle Foglie), nell’ambito della rassegna Storie in trasformazione-Mutazioni.

Lí spiega, attraverso storie di vita vissuta dietro le sbarre, perché la prigione non è la soluzione. “Non ci rendiamo conto che stiamo diventando una società repressivo-poliziesca - chiarisce Mele - Parallelamente anche la nostra società sta diventando sempre più violenta. Dobbiamo trovare il modo di cambiare, di migliorare: il carcere non è la soluzione, si deve fare di più per la prevenzione. Che cosa significa continuare a spendere soldi per costruire le carceri? In altri Paesi europei stanno distruggendo i penitenziari, in Italia no”.

Il carcere, sintetizza nel libro, è una ferita della società. Mele è pienamente consapevole del suo passato: “So che cosa è l’isolamento e la privazione della libertà, anche io ho contribuito a negarla ad altre persone”.

La sua perdita della libertà risale a quando aveva quattro anni. Allora non era detenzione, ma una situazione difficile, una brusca uscita dall’infanzia. Il riferimento è alle delicate e sanguinose vicende di faida nella sua Mamoiada, a pochi chilometri da Nuoro. “La libertà l’ho riconquistata più tardi - precisa - anche quando sono andato in carcere. È stata una crescita della libertà interiore, una maturazione dentro di me cresciuta soprattutto per dare delle indicazioni a mio figlio”.

Il ricordo va poi alla riconquistata libertà. “Quando sono uscito il primo giorno dal carcere, ero accompagnato da una persona, ed è stata una fortuna – confessa. Non camminavo bene, troppo spazio, mi paragonavo a un bambino che cominciava a muovere i primi passi. Mi ricordo la difficoltà nella scala mobile. Tutto era complicato: una telefonata, la metropolitana.

Dopo 31 anni dietro le sbarre cambia tutto. E ci si trova spaesati. C’è stato anche chi non è riuscito a muoversi dal piazzale del carcere. E si è infilato nel bar di fronte e lì è rimasto per ore”. E ancora. “Il carcere è un luogo di annientamento - questo il verdetto di Annino Mele - Anche per i giovani. Si esce peggiorati. È un sistema che può e deve essere superato”.

Parma: detenuti anziani, malati e all’ergastolo, situazione difficile nel carcere

La Repubblica, 6 settembre 2018

Protocollo di intesa fra Comune e istituto penitenziario per migliorare la situazione. Nel carcere di Parma, dove è in costruzione un nuovo padiglione, sono detenuti 40 malati gravi e alcuni di loro hanno più di 80 anni. Lo scrive Il Dubbio, quotidiano edito dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana del Consiglio Nazionale Forense

Si evidenziano i casi di Giuseppe, 69 anni, ergastolano, incompatibilità carceraria certificata, in carcere da 27 anni.

Salvatore, un altro ergastolano di 85 anni affetto da un aneurisma, trombosi e cardiopatia; in carcere da 25 anni.

Maurizio, ergastolano in carcere da 23 anni, invalido al 100 per cento con accompagnatore, che ha una progressiva tubercolosi di grado severo, crisi depressive, attacchi di panico e claustrofobia.

Un 72enne ergastolano, in carcere da 28 anni, ha la leucemia e afflitto da cecità. Giancarlo ha due tumori, uno al colon e l’altro ai testicoli. Viene inoltre citato il caso dell’ergastolano Gaspare Raia morto lo scorso giugno. Aveva quasi ottant’anni - scrive Il Dubbio - e stava scontando l’ergastolo nel reparto As3, quello di alta sicurezza, da più di 25 anni. Viene ricordato che il penitenziario ha un centro clinico allestito per un massimo di 30 posti che spesso non riesce a seguire tutti i casi.

La lista dei detenuti gravemente malati l’ha ottenuta l’associazione Yairaiha Onlus, la cui presidente è Sandra Berardi, impegnata da anni nella lotta per l’abolizione dell’ergastolo, del 41 bis e per una amnistia generale. Ed è proprio per migliorare la condizione dei carcerati che il Comune di Parma e la direzione dell’istituto penitenziario di Parma hanno sottoscritto un protocollo di intesa per promuovere azioni volte a migliorare la qualità della vita dei detenuti che sarà presentato giovedì 5 settembre da Laura Rossi, assessore al Welfare del Comune di Parma, e Carlo Berdini, direttore del carcere.

“Mai” e “Strabismi”: Nei libri di Annino Mele la follia del carcere violento e punitivo
di Graziano Pintori

Il Manifesto, 2 settembre 2018

Mai, tempo, 99.99.9999: qual è il nesso tra le parole e il numero? E’ una domanda che in Italia saprebbero rispondere, senza esitazione alcuna, almeno mille persone su sessanta milioni. Sono i cittadini senza tempo, sono

quelli del fine pena mai, del 99.99.9999 i condannati alla detenzione pura, senza benefici o scorciatoie verso la libertà.

Sono i non pentiti condannati all'ergastolo ostativo. Il pentito, o collaboratore di giustizia, non è chi si pente del reato commesso, ma colui che svela alla giustizia i nomi di eventuali complici del reato per cui è stato condannato. Annino Mele scelse di non collaborare, di conseguenza ha trascorso quasi metà della sua vita in carcere: trentuno anni, di cui ventotto senza alcun beneficio.

Ha vissuto la pena inflitta nella durezza più profonda subendo altri "processi" o giudizi o programmi trattamentali legalizzati o dal 41 bis o Elevato Indice di Sorveglianza o Ergastolo Ostativo, che cumulano una serie di sofferenze: limitazioni, castighi, punizioni, istigazioni e annientamento psicofisico, mentre il tempo viene scandito dall'eterno conflitto tra sistema carcerario e i suoi prigionieri.

La lunga e tragica esperienza l'ergastolano di Mamoiada la riporta pulita - pulita, senza peli sulla lingua, sui libri Mai e Strabismi, due libri editi da "Sensibili alle Foglie". La lettura ti porta nell'incubo carcerario in cui la condanna non si limita alla negazione della libertà in se, ma si estende anche alla libertà di poter pensare e decidere della propria esistenza, essendo sottoposto al dominio assoluto dell'Istituzione. La distopia penitenziaria è ben resa dal detto: "Con la pena di morte lo Stato toglie la vita, con l'ergastolo se ne impossessa", infatti dopo 25 o 30 o 35 anni di detenzione l'ergastolano continua a essere incatenato ai ceppi imposti dalla giustizia: legalmente è privato dei suoi beni, decade dalla patria potestà, non ha diritto di voto, le giornate sono circoscritte agli orari e ai permessi concessi da un giudice. In Francia l'ergastolo è chiamato "Ghigliottina Secca" perché trancia, senza spargimento di sangue, la speranza e il futuro. Non a caso Mele nei suoi libri definisce l'ergastolo un mostro che perseguita il condannato fino all'ultimo giorno di vita.

Egli è stato un ergastolano che non ha mai accettato di annullarsi davanti all'ordine gerarchico che governa il sistema carcerario, si è sempre difeso dagli abusi con la legge e i regolamenti, rompendo schemi e sistemi arbitrari evidentemente consolidati nei penitenziari. Diciamo, rispetto al branco in cui vige il culto della personalità, l'autoritarismo e il potere assoluto del capobranco, l'ergastolano Mele fu un "lupo solitario" con la sua dignità, con una posizione tutta sua e un modo di pensare tutto suo. Nella restrizione degli spazi disponibili riuscì a creare altri spazi coltivando un'idea del Tempo per vivere (o sopravvivere) con un certo equilibrio. Si creò una corazza dotandosi di nuove protesi mentali come la scrittura, un mezzo sano quanto speciale per intraprendere la strada dell'emancipazione per recidere la persona che lo portò nell'inferno dell'ergastolo ostativo.

In tempi come questi meritano di essere letti i libri di Annino Mele, perché la riforma del nuovo d.l. sull'ordinamento carcerario ha subito una sospensione di tipo ideologico, come da contratto di governo Lega / 5 Stelle: paladini della certezza della galera e non della pena. Certezza della galera nonostante i detenuti al 31 luglio siano 58.560.740, 1740 in più rispetto all'anno passato, grazie anche alla recidiva sempre in costante aumento; 31 sono i suicidi con una percentuale diciassette volte superiore a quella riscontrata nella società libera. Detenzione certa come unica ricetta rieducativa del governo, il quale fa strame dell'impegno e del lavoro di tante persone impegnatesi a fornire nuove proposte di reinserimento estese a tutti i carcerati, promuovendo attività di istruzione, formazione, inserimento lavorativo con il coinvolgimento delle amministrazioni locali, per dare più forza e unanimità a forme alternative alla centralità del carcere, riproposto come unico luogo dove si esplica la certezza della pena. Ha detto Papa Bergoglio: "La persona non è il suo reato", una frase che si sposa benissimo con la laicità dell'art. 27 c. 3° della Carta Costituzionale; purtroppo un riferimento, anche questo, non valutato dal contratto di governo sottoscritto da Salvini e Di Maio.

Gli ergastolani all'Università, nel libro di Nicola Siciliani de Cumis
di Romano Pitaro

Corriere della Calabria, 29 agosto 2018

L'ultimo libro ("Buongiorno, Università", Solfanelli editore) di Nicola Siciliani de Cumis, già ordinario di Pedagogia generale alla "Sapienza" e super impegnato nelle carceri dove coordina Laboratori di scrittura e lettura (Regina Coeli a Roma e Caridi a Siano di Catanzaro), reca la prefazione di Claudio Conte, pugliese di 47 anni, prigioniero da circa 30 condannato alla pena dell'ergastolo che sta scontando nel carcere di Pavia.

In Italia sono 1.619 i condannati alla pena perpetua e 1.174 gli ergastolani ostativi ai sensi dell'art. 4-bis dell'Ordinamento penitenziario. Ed è proprio Conte che Siciliani de Cumis definisce "esperto costituzionalista", a introdurre il lettore nelle vecchie e nuove storture universitarie (con un ragionamento che nella parte finale del libro affronta in punta di diritto la questione - carceri) utilizzando gli articoli 2, 27, 33 e 34 della Costituzione.

Il Professore, che è anche presidente dell'Associazione internazionale Makarenko (il fondatore della pedagogia sovietica) propone, da par suo, per meglio focalizzare "il maleficio che l'Università italiana sembra subire oggi con il degrado e lo svuotamento dei suoi compiti istituzionali e con la svendita all'incanto delle sue inseparabili funzioni scientifiche, didattiche e professionalizzanti", la cronaca di una prima esperienza universitaria di "Valutazione della

qualità della Ricerca”(Vqr) che lo ha visto, negli anni 2010-2012, protagonista alla “Sapienza” di Roma. Non solo una narrazione intrisa di “retrotopia” e orizzonti serrati, però. C’è, nel “giornale di bordo di un referente d’area” (è il sottotitolo del libro), di grande interesse la pars costruens riferita all’università di domani, benché improntata, con colta vis polemica, in aperto scontro con la “volontà prava dei gruppi politici dominanti che hanno sistematicamente rifiutato una seria riforma dell’Università, rendendo vani gli sforzi più seri di miglioramento e offendo facili alibi a una tradizione d’incuria e di disprezzo per la cultura, della scienza e della scuola che dall’Unità arriva fino a noi”. A supporto di ciò, l’opinione di Eugenio Garin: “Senza una consapevolezza precisa dei fini dell’Università, e della sua funzione nella società, senza una rigorosa veduta teorica della ricerca scientifica, e soprattutto senza una chiara scelta politica, parlare della riforma dell’Università è tempo perso e vuota retorica”. Proposte per uscire dal tunnel? Diverse, ma tutte, pur se provenienti da saperi maturati in mezzo secolo di vita dentro le aule universitarie com’è stato per Siciliani de Cumis, complicate da farsi; perché imprescindibili da una presa di coscienza politica che non s’intravede neanche col cannocchiale.

Quella più praticabile, viene dal sociologo Franco Ferrarotti, che così risponde al quesito dell’autore di “Buongiorno, Università”: “Ti propongo quella che chiamo ‘la via cenobitica all’Università di domani’, fondata su piccoli gruppi, in formato seminariale, in cui il professore professi le sue idee a tutto il gruppo, in un rapporto a faccia a faccia ne discuta, le respinga, le faccia proprie, riscoprendo, in una sorta di concordia discors, la comune umanità degli esseri umani e la cultura come strumento di autoconsapevolezza per la costruzione dell’individuo autotelico”.

Lungo è il sentiero dei patimenti dell’Università e Siciliani de Cumis (fautore di un antipedagogismo militante) non nasconde lo scoramento né il grumo di disillusioni accumulate. Il filo nero (o meglio: il “vacuum”) del libro, intrigante anche per la significativa partecipazione dell’ergastolano (laureato in giurisprudenza a pieni voti con menzione accademica del poderoso lavoro conclusivo: “Profili costituzionali in tema di ergastolo ostativo e benefici penitenziari”) che rende palpitanti alcuni capitoli, è indubbiamente il vuoto lasciato dalla Magna Charta. In breve: il fallimento della Costituzione, sia per l’Università che per il carcere. La sua non piena applicazione, per fare delle aule universitarie “il luogo privilegiato dello spirito critico e di incontro di tutti i saperi”, “il luogo della socializzazione fra i membri della nuova classe dirigente” e per scongiurare il formarsi “di un popolo di informatissimi frenetici idioti”, impedire “i somari in cattedra”, la trasformazione dell’Università in azienda, “che è il modello oggi surrettiziamente vincente”, e “la capitalizzazione del lavoro intellettuale” (tanto per riferire di alcuni dei disastri), va di pari passo con la riduzione delle carceri a pattumiera sociale.

Edifici di segregazione e abissale desolazione separati dalla società, dove gettare chi ha sbagliato in un disumano regresso ad infinitum, frutto di una scelta politica che stride con le prescrizioni costituzionali e tradisce l’assenza di ogni visione autenticamente riformista nei governanti. La pena, scissa da ogni concreta prospettiva di reinserimento sociale, come sofferenza da imprimere sulla pelle di chi è privato della libertà è il mostro anticostituzionale che risucchia la speranza di chi è in carcere e squalifica la democrazia.

Spiega Conte: “La rieducazione passa principalmente attraverso una riqualificazione culturale, di cui lo studio è uno dei principali elementi come recita l’articolo 15 dell’Ordinamento penitenziario, declinazione del più autorevole e vincolante articolo 34 della Costituzione che pone lo studio come obbligo generalizzato. Un uomo quanto più è consapevole delle sue potenzialità tanto più è libero di scegliere”.

E infine (da dietro le sbarre), quasi un messaggio unificante la pluralità di voci tra le più autorevoli della docenza universitaria italiana (Roberto Nicolai, Michela di Macco, Giorgio Inglese, Leopoldo Gamberale) di cui il libro s’avvale, e sintesi di una civiltà che ha il dovere di trasformare il carcere da luogo di punizione in occasione di riorientamento esistenziale, perché non fondata sul rancore, la forza e l’annullamento dell’individuo: “La rieducazione è parte dello sviluppo della persona umana che da principio assume la portata di valore filosofico, in quanto concretamente percorribile, e affida allo Stato il compito di creare le condizioni o rimuovere quelle che lo ostacolano.

L’uomo può cambiare, anzi deve tendere al cambiamento, per uscire da quello stato di minorità in cui particolari condizioni personali, economiche o sociali l’hanno condannato in un dato momento della sua vita. Tutto scorre, come confermano le scienze moderne e la nostra diretta esperienza, quando ci accorgiamo che invecchiamo, cambiamo idea, opinione, miglioriamo o peggioriamo”.

Ergastolano con due lauree: “sarò l’avvocato degli ultimi”

di Gianluigi Basilietti

Gazzetta del Sud, 19 agosto 2018

L’incredibile storia di Carmelo Musumeci, 63 anni, siciliano di Aci S. Antonio. Da ergastolano al sogno di diventare l’avvocato degli “ultimi”. Quella di Carmelo Musumeci, 63 anni, siciliano di Aci Sant’Antonio, è una storia di andata e ritorno dall’inferno che ora diventa missione verso tutti quei “detenuti che dalla vita meritano un’altra chance”.

Musumeci vive e lavora a Bevagna, in una comunità per disabili, dopo che il tribunale di sorveglianza di Perugia gli ha concesso la liberazione condizionale, mentre quello di Venezia aveva già trasformato l’ergastolo ostativo (per il quale non sono previsti benefici) al quale era condannato in quello ordinario.

A soli 15 anni Musumeci ha conosciuto il carcere minorile per aver assaltato un ufficio postale, dopo che la sua gioventù era scivolata via facendo a cazzotti in strada e nelle camerate del collegio dove l’avevano rinchiuso.

Insomma, uno “nato colpevole”, come recita il titolo di uno dei libri da lui scritti. E crescendo non era certo migliorato. Anzi, ha sparato e ucciso in uno scontro tra bande criminali.

Per la giustizia italiana l’aveva fatto nell’ambito di un’organizzazione mafiosa, roba che va punita con il 41 bis. Con fine pena mai e per di più ostativo. Ma lui 11 ore di libera uscita, malgrado quel divieto severo, l’aveva ottenute.

“Nel 2011, il giorno che presi la mia prima laurea in Giurisprudenza all’Università di Perugia”, ha raccontato mentre è appoggiato a una delle colonne del chiosco della comunità per disabili Papa Giovanni 23/o di Bevagna.

Parla sorridendo, gli occhi a tratti si riempiono di lacrime, racconta la telefonata del 14 agosto, quando il tribunale di sorveglianza di Perugia gli ha comunicato che poteva fare a meno di tornare ogni sera al carcere di Capanne dove era in semilibertà, perché gli è stata concessa la libertà condizionale. Un lavoro esterno concesso dal 2016, anno in cui si era laureato anche in Filosofia, dopo 24 anni vissuti ininterrottamente tra le sbarre.

“I miei prossimi cinque anni li trascorrerò ancora qui come volontario assistendo i bambini disabili perché devo terminare la mia pena - ha raccontato - ma poi ho un sogno da realizzare: aprire uno studio legale e diventare l’avvocato di tutti i detenuti, in modo da tirarli fuori dal carcere il prima possibile. Lì dentro non è vero che si migliora, lì si peggiora, solo l’affetto della società e il perdono ti fa capire i tuoi sbagli”.

Musumeci, quando ancora si trovava detenuto nel supercarcere di Spoleto, aveva avviato la sua battaglia per cancellare la pena dell’ergastolo. “Battaglia - dice - che venne sostenuta anche da uno dei miei salvatori, don Oreste Benzi e che continuerò con determinazione per dare sempre al detenuto una speranza di diventare un uomo migliore. Un uomo nuovo come lo sono diventato io”.

“L’ergastolo non serve a nulla: il carcere da medicina diventa malattia”

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 18 agosto 2018

Parla Carmelo Musumeci, che ha ottenuto dal tribunale di sorveglianza di Perugia la liberazione condizionale. “Mi sono sentito l’uomo più felice dell’universo il giorno che mi è arrivata la telefonata dal carcere di Perugia per dirmi che devo essere scarcerato”.

È Carmelo Musumeci a spiegare a Il Dubbio quei momenti inaspettati visto che aveva perso ogni speranza per ottenere la liberazione condizionale attraverso l’accertamento della cosiddetta “collaborazione impossibile”. Ha varcato la soglia del carcere fin dal 1991 con una condanna all’ergastolo ostativo. La scadenza della pena è fissata al 31 dicembre 9999, mentre anni fa si scriveva: fine pena mai. Il che vuol dire la stessa cosa.

Musumeci ha attraversato dure prove durante gli anni di prigionia. Il 41bis, le celle di isolamento a causa della sua ribellione al sistema carcerario, si è trovato a combattere non solo contro l’istituzione penitenziaria, ma anche contro diversi detenuti che, appartenendo alla cultura mafiosa, mantenevano l’ordine, quello di subire e basta, senza rivendicare i diritti.

Un percorso che l’ha portato a creare relazioni con il mondo esterno, quello della cultura e della politica. È riuscito a creare un ponte con l’esterno, ha scritto diversi libri con prefazioni autorevoli della comunità scientifica come Margherita Hack o Umberto Veronesi. Ha intrapreso dialoghi con Agnese, la figlia di Aldo Moro. È entrato con la licenza elementare ed è uscito con tre lauree. Ha contribuito a sensibilizzare l’opinione pubblica nei confronti dell’inutilità della pena come l’ergastolo, in particolare quello ostativo che non permette l’accesso ai benefici o alla libertà salvo rare eccezioni e dove si può cambiare la sua condizione solo diventando collaboratore di giustizia.

Carmelo ha sempre rifiutato quest’ultima opzione. Ma perché? Nel 1990 fu vittima di un agguato teso dal clan rivale. Fu raggiunto da sei colpi di arma da fuoco, riuscì miracolosamente a salvarsi. Dopo essersi rimesso in sesto, assieme ad altri componenti della banda, organizzò la vendetta e la portò a compimento. Viene arrestato nel 1991 e condannato all’ergastolo ostativo. Se solo avesse voluto, ne avrebbe fatti meno di anni. “Ma avrei messo un altro al mio posto e non me lo sarei mai perdonato”, spiega Musumeci.

Due anni fa aveva ottenuto la “collaborazione impossibile”: i reati per cui è stato arrestato, infatti, erano finiti in prescrizione. Fare i nomi non sarebbe comunque più servito. Così era riuscito ad ottenere la semilibertà. Oggi, finalmente, è in libertà condizionale grazie alla tenacia del suo avvocato Carlo Fiorio, un professore straordinario di Diritto processuale penale nell’Università degli Studi di Perugia che fu anche relatore della tesi di laurea di Musumeci proprio sull’ergastolo ostativo che non a caso era intitolata “la pena di morte viva”.

La scarcerazione è stata una notizia inaspettata?

Il passo successivo alla semilibertà, ottenuta due anni fa, è l’ottenimento della libertà condizionale. Ho provato a fare l’istanza già due volte, e tutte e due è stata rinviata soprattutto per un ostacolo.

Quale?

Il risarcimento. È uno dei requisiti per ottenere la liberazione anticipata. Per rimuovere quell’ostacolo ho dovuto rinunciare al risarcimento di 28mila euro che avevo ottenuto per le condizioni disumane e degradanti che ho subito negli anni 90 nel famigerato carcere dell’Asinara. Sì, lo so, è paradossale che da una parte il ministero della Giustizia ti risarcisce, ma dall’altra si riprende i soldi. Però l’ho fatto ben volentieri pur di ottenere la libertà e dimostrare, con un comportamento concreto, il ravvedimento anche lasciando allo Stato i soldi che mi spettavano.

Ora lei vivrà in libertà, ma per cinque anni a determinate condizioni. Come si vede proiettato nel futuro?

Sì, ovviamente in questi cinque anni dovrò firmare un giorno a settimana alla caserma dei carabinieri di Bevagna (comune della provincia di Perugia ndr), non mi posso ovviamente allontanare dalla provincia, posso uscire al mattino alle 6 e rientrare alle 10. Non è una libertà piena, ma finalmente vivo fuori dal carcere e dimoro presso la comunità Papa Giovanni XIII di don Benzi. In questi cinque anni continuerò a fare il volontariato presso la comunità e lo faccio ben volentieri perché è un modo anche per rimediare al male causato facendo del bene. Finiti i cinque anni, l’ergastolo sarà estinto e in quel momento chiederò la riabilitazione per poi - è il mio sogno - aprire uno studio legale che si occupi dell’esecuzione penale. Il mio scopo è quello di continuare ad aiutare - questa volta fuori dalle mura - soprattutto gli ergastolani che sono dentro fin da quando erano giovanissimi.

Facciamo un enorme passo indietro. Lei è entrato in carcere nel 1991. Come ha acquisito la coscienza che l’ha portata a intraprendere la battaglia contro l’ergastolo?

Deve sapere che ero un delinquente anomalo. Fin da giovane ero un ribelle, simpatizzavo per la sinistra ed ero molto vicino agli ideali anarchici. Ma a causa di certe condizioni ambientali ero finito per fare il delinquente. Dal momento che mi hanno dato l’ergastolo è scattato un meccanismo mentale paradossale. “Finalmente posso essere me stesso perché non ho nulla da perdere visto che la società mi ha condannato ad essere colpevole per sempre”, mi dicevo. Da lì che è cominciata una mia crescita interiore. Ma essere se stessi, in carcere la paghi cara.

Perché?

Se studi, ti arricchisci, cominci ad acquisire strumenti che ti permettono di riconoscere i propri diritti, ti scontri inevitabilmente con l’istituzione carceraria. Anche per questo motivo, per me, furono anni duri, difficili, venivo spesso punito perché facevo istanze, reclami, chiedevo ai parlamentari di entrare in carcere per fargli comprendere quello che accadeva, soprattutto all’Asinara. Ma mi sono dovuto scontrare anche con i miei compagni.

Quindi lei si scontrava anche con i detenuti?

Sì. Molti di loro entravano in carcere già “istituzionalizzati”. Non dallo Stato, ma dalla cultura mafiosa che è volta all’ubbidienza e all’ordine. Mi ritrovai a scontrarmi con alcuni boss mafiosi, perché io pretendevo che ci ribellassimo tutti insieme alle torture che subivamo all’Asinara. Loro invece no, rispondevano che avrebbero subito le umiliazioni e torture a testa alta. Io pur essendo stato un delinquente, avevo acquisito una coscienza ribelle durante le sommosse degli anni 70 che avvenivano anche negli istituti penali minorili. Deve sapere che a 15 anni mi sono fatto il primo carcere: il minorile di Marassi per una rapina in un ufficio postale. Noi stavamo al piano terra, i maggiorenti al primo piano. Uscii peggio di prima. A 16 anni rapinai una bisca clandestina con due amici. Poi ne sono diventato socio. E da lì è iniziata la mia carriera criminale. Ritornando al discorso del mio scontro contro tutti all’interno del carcere, erano momenti che mi ritrovai solo: sia contro la ferocia di quel tipo di Stato, sia contro quelli che rappresentavano “l’antistato”. L’atteggiamento dei boss mafiosi, paradossalmente, convenivano alla direzione del carcere. Quando venivano i parlamentari a far visita ispettiva, le uniche denunce arrivavano da me e pochi altri.

A proposito di solitudine, quando è nato il primo ponte con l’esterno, soprattutto per rendere visibili le sue battaglie contro l’ergastolo ostativo?

I primi furono gli anarchici che dimostravano solidarietà fuori dal carcere di Spoleto o di Nuoro. Attraverso volantini

e comunicati pubblicati tramite internet davano voce agli scioperi della fame degli ergastolani che organizzavo. Ero isolato da tutti e da tutto. Quindi gli devo molto. E poi pian piano sono riuscito a crearmi delle relazioni con altre personalità del mondo libero.

La svolta è stata il suo contatto con un'associazione cattolica.

Sì, la comunità Papa Giovanni XIII di don Oreste Benzi. Parliamo del 2007 e tutto nacque con un incontro. Pensi che io ero - e lo sono tuttora - un ateo convinto e avevo dei pregiudizi nei confronti dei cattolici. Li consideravo dei "buoni" che andavano a messa e prendevano la comunione. Tutto lì. Era il periodo che provocatoriamente avevamo raccolto petizioni per chiedere di tramutare l'ergastolo ostativo in pena di morte. Quel giorno, al carcere di Spoleto, organizzammo un convegno e si presentò don Oreste Benzi. Lo sfidai ad appoggiare lo sciopero della fame promosso da ergastolani mafiosi. Io, che dei preti non mi fidavo, pensavo che avrebbe risposto di no, invece mi spazzò perché, sorridendo, accettò immediatamente. Assieme a lui c'erano altri membri della comunità come Nadia Bizzotto, e don Benzi disse loro di appoggiarci e seguirci. Fu lì che si realizzò un grande ponte verso la società esterna e nello stesso tempo, per la prima volta, mi sentii davvero un "colpevole". Questo accade quando una parte della società ti prende in considerazione e vuole aiutarti nonostante il danno che hai causato.

Lei dice che l'ergastolo è inutile perché è "pena di morte viva", però lei alla fine ce l'ha fatta a liberarsi... L'ergastolo non serve a nulla. Se non hai la speranza di uscire prima o poi, ti dimentichi di essere colpevole e ti ritieni una vittima. Il carcere all'inizio dovrebbe essere una medicina ma a lungo andare diventa una malattia. Io sono un caso eccezionale, ma che conferma la regola. Voglio dire agli ergastolani che sono entrati a 19 anni e sono invecchiati dentro quelle mura che devono lottare, non devono delegare, ma combattere in prima persona partendo dall'istruzione, la lettura dei libri, acquisire una coscienza e liberarsi anche da quell'idea che loro si sentono meno colpevoli di tanti altri detenuti che magari hanno commesso altre atrocità. Ci vuole un cambiamento culturale anche tra i detenuti, non solo dall'alto.

Durante tutti questi anni di prigionia, ha mai pensato al suicidio?

È inevitabile pensarci, soprattutto in quei momenti di sconforto, oppure quando sei in isolamento e ti tolgono tutto. Quando non vedi nessuna via di uscita, pensi di farla finita. Questa sofferenza aumenta ancora di più quando acquisisci una coscienza, ti istruisci, ti alimenti di cultura. In quel momento ti senti diverso dagli altri. Farsi la galera dopo aver acquisito una certa sensibilità, non solo soffri per te stesso, ma anche per gli altri. A volte reagivo io per loro e questo mi portava scontri con le direzioni delle carceri. Io ci ho pensato al suicidio e ricordo di averlo fatto capire alla mia compagna. Lei me lo vietò, perché mi fece capire che avrei fatto del male a lei e ai miei figli. Non sarebbe stato giusto.

Scarcerato dall'ergastolo ostativo: è libero Musumeci, voce degli "uomini ombra"

di Giorgia Pacino

La Repubblica, 17 agosto 2018

Provvedimento storico del Tribunale di Sorveglianza di Perugia. Carmelo Musumeci, in carcere dal 1991 per reati di criminalità organizzata, ha ottenuto la liberazione condizionale.

Era uno di quei reclusi per i quali il fine pena è fissato al 31 dicembre 9.999. Ergastolo ostativo, si chiama tecnicamente: il termine della detenzione coincide con la durata della vita, essendo negato l'accesso a benefici e misure alternative al carcere. Invece, Carmelo Musumeci, in carcere dall'ottobre del 1991 per reati di criminalità organizzata e da anni voce degli "uomini ombra", è stato scarcerato.

La storica decisione è stata adottata dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia, che ha concesso all'ergastolano la liberazione condizionale. "L'altro ieri ho ricevuto una di quelle telefonate che ti cambiano la vita", scrive Musumeci sul suo profilo Facebook. "Il numero era quello del carcere di Perugia. Mi avvisano di rientrare in carcere perché devo essere scarcerato". Musumeci, già da quasi due anni in regime di semilibertà, non dovrà far rientro dietro le sbarre. L'ex boss della Versilia, 63 anni, entrato in carcere con la licenza elementare ne esce con due lauree, una in Giurisprudenza e una in Sociologia. "Non mi risultano altre casi di liberazione condizionale concessi a ergastolani ostativi", spiega Maria Brucale, avvocato ed esponente dell'associazione Nessuno tocchi Caino. "Musumeci godeva già della semilibertà da due anni, dopo che i giudici avevano riconosciuto l'inesigibilità della collaborazione. È una notizia meravigliosa, un grido di speranza nel buio".

La legge italiana prevede che chi è condannato all'ergastolo possa avere accesso a una serie di benefici, come il regime di semilibertà e la libertà condizionale, godere di permessi e, una volta trascorsi 26 anni di detenzione, essere ammesso alla liberazione condizionale.

Non così di regola per l'ergastolano ostativo, che non ha diritto a benefici penitenziari in assenza di una "condotta

collaborante” con la giustizia, tranne nei rari casi in cui venga riconosciuta la cosiddetta “inesigibilità della collaborazione”. La Corte costituzionale ha stabilito infatti che i benefici non possono essere negati se risulta impossibile un’ulteriore collaborazione con la giustizia o se è stato raggiunto un sufficiente grado di rieducazione. Musumeci, autore di L’urlo di un uomo ombra e di altri libri sul tema del fine pena, nel periodo di semilibertà lavorava di giorno in una casa famiglia di don Oreste Benzi. Nei giorni scorsi aveva pubblicato sul suo blog una lettera rivolta al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.

“Il carcere ti lascia la vita, ma ti divora la mente, il cuore, l’anima e gli affetti che fuori ti sono rimasti. E quelli che riescono a sopravvivere, una volta fuori, saranno peggio di quando sono entrati”, scriveva Musumeci. “Non si può educare una persona tenendola all’inferno per decenni senza dirle quando finirà la sua pena. Lasciandola in questa situazione di sospensione e d’inerzia la si distrugge e dopo un simile trattamento anche il peggior assassino si sentirà innocente”.

L’ergastolo ostativo, Sisifo e il mito della collaborazione
di Daniel Monni

agoravox.it, 2 agosto 2018

“Gli dei avevano condannato Sisifo a far rotolare senza posa un macigno sino alla cima di una montagna, dalla quale la pietra ricadeva per azione del suo stesso peso. Essi avevano pensato, con una certa ragione, che non esiste punizione più terribile del lavoro inutile e senza speranza”.

Sisifo è l’eroe assurdo: è condannato dagli dei a spingere un masso sulla cima di un monte che, ogniqualvolta raggiunge la vetta, precipita nuovamente verso il fondo. Il suo è “l’indicibile supplizio, in cui tutto l’essere si adopra per nulla condurre al termine [...]”.

Questo mito è tragico perché il suo eroe è cosciente. In che consisterebbe, infatti, la pena, se, a ogni passo, fosse sostenuto dalla speranza di riuscire?. Il mito di Sisifo sembra rivivere, oggi, in un certo “diritto penale” e, più precisamente, avendo riguardo all’ergastolo ostativo. L’imbuto dell’art. 4bis della l. 354 del 1975 è, infatti, chiaro nel ribadire che i benefici “possono essere concessi ai detenuti e internati [per i delitti indicati in tale articolo] solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell’articolo 58ter [della stessa legge]”. La collaborazione con la giustizia e l’insussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata sono divenuti, in sostanza, l’olio utilizzati per “salvare” gli ingranaggi d’uno scricchiolante ergastolo ostativo. La questione di legittimità costituzionale di tale pena a vita è stata, infatti, “dichiarata infondata proprio sul rilievo che in caso di provato ravvedimento il condannato all’ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale anche per i cosiddetti reati ostativi, in relazione ai quali la collaborazione e la perdita di legami con il contesto di criminalità organizzata da cui era scaturito il reato non sono che indici legali di tale sicuro ravvedimento”.

Il ravvedimento passerebbe, dunque, anche e, soprattutto, attraverso la collaborazione con la giustizia. Se tutto questo è vero, e lo è, allora il concetto di “collaborazione” diviene importantissimo, perché si palesa come la presunta ancora di salvataggio dell’ordinamento idonea a legittimare o meno la pena dell’ergastolo ostativo. Può, tuttavia, la collaborazione con la giustizia assurgere al rango di indice legale del ravvedimento del reo?

L’art. 4bis, invero, ha subito numerose modifiche avendo riguardo alla collaborazione: si pensi alla sentenza 357 del 1994 nella quale veniva dichiarata l’illegittimità costituzionale di tale articolo nella parte in cui non prevedeva che “i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un’utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata”, oppure alla pronuncia 68 del 1995 che riteneva “doveroso pervenire alle medesime conclusioni, proprio per l’identità di ratio [...] anche nel caso in cui la collaborazione sia impossibile perché i fatti e le responsabilità risultino ormai integralmente accertati nella sentenza irrevocabile”. La Corte Costituzionale, in sostanza, ritiene che “collaborazione irrilevante e collaborazione impossibile [...] finiscano per saldarsi all’interno di un quadro unitario di collaborazione oggettivamente inesigibile, che permette di infrangere lo sbarramento preclusivo previsto dalla norma proprio perché privato, in simili casi, della funzione stessa che il legislatore ha inteso imprimergli. [Per tali ragioni] introdurre come presupposto per la applicazione di istituti funzionali alla rieducazione del condannato un comportamento che obiettivamente non può essere prestato perché nulla aggiungerebbe a quanto è stato già accertato con la sentenza irrevocabile, equivale evidentemente ad escludere arbitrariamente una serie importante di opportunità trattamentali, con chiara frustrazione del precetto sancito dall’art. 27 della Costituzione e senza alcuna “contropartita” sul piano delle esigenze di prevenzione generale”. La collaborazione, in estrema sintesi, per essere esigibile, deve essere utile: se la collaborazione è esigibile, in quanto utile, allora per l’ergastolano che non collabora la pena ritenuta legittima dall’ordinamento è l’ergastolo ostativo. Questo è, in parole poverissime, il nesso tra collaborazione ed ostatività ed è, quindi, facile comprendere perché la collaborazione sia divenuta, l’ultimo baluardo di una fortificazione decadente come un “certo” diritto penale.

Verrebbe da dire un “certo” diritto penale perché, a ben vedere, risulta davvero arduo comprendere come si possa parlare di “contropartite” in un settore nevralgico dell’ordinamento come quello penitenziario: è possibile “dispensare” o meno rieducazione sulla base di presunte “contropartite”? La mancanza di collaborazione, ad oggi, genera nell’ordinamento una presunzione assoluta di mancato ravvedimento del condannato: chi può dire, tuttavia, quali sono le ragioni sottostanti a tale scelta del detenuto? Sono ben noti a tutti, inoltre, gli effetti patologici di tale presunzione: i cc.dd. “falsi pentiti”, si potrebbe dire, sono “vecchi” quanto l’art. 4bis. A tal riguardo ci si potrebbe limitare alla citazione di un’opera sul tema: “si continua a parlare di “pentiti”, mentre in realtà si dovrebbero chiamare semplicemente “collaboratori di giustizia”, perché è evidente che la collaborazione è una scelta processuale, mentre il pentimento è uno stato interiore. La collaborazione permette di uscire dal carcere, ma non prova affatto il pentimento interiore della persona”.

L’ergastolano ostativo pare vivere come il summenzionato Sisifo, condannato a spingere un masso su di una montagna, dalla quale la pietra, ogniqualvolta l’eroe raggiungeva la cima, ricadeva per effetto del suo peso: l’ergastolo ostativo è “l’indicibile supplizio, in cui tutto l’essere si adopa per nulla condurre al termine”.

Ritenere che una pena di tal genere sia costituzionalmente legittima per il solo fatto che chi la subisce non ha collaborato con la giustizia, e non ha, quindi, offerto una contropartita alla società, francamente, pare un nonsense giuridico. Le pene, tutte le pene, devono tendere alla rieducazione del condannato: barattare la rieducazione con una presunta collaborazione è come barattare con Sisifo un masso di minor peso in cambio delle sue braccia: non solo la pietra continuerà a cadere ma l’eroe non saprà più come spingerla.

AltraCittà
www.altravetrina.it

Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato), di Emilio Dolcini

penalecontemporaneo.it, 18 luglio 2018

C. Cost., sent. 21 giugno 2018 (dep. 11 luglio 2018), n. 149, Pres. Lattanzi, Est. Viganò

1. La sentenza in esame affronta il tema dell'ergastolo in una sfaccettatura diversa rispetto a quelle più volte analizzate in passato dalla Corte costituzionale. A seguito di un'ordinanza di rimessione del Tribunale di sorveglianza di Venezia, datata 28 aprile 2017, la Corte era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della **forma di ergastolo contemplata dall'art. 58 quater co. 4 ord. penit.**, nella versione del d.l. 152/1991, relativa alle ipotesi in cui la condanna sia pronunciata per *sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione* o per *sequestro di persona a scopo di estorsione* (art. 289 bis c.p. e art. 630 c.p.) – due delitti ricompresi nella ‘prima fascia’ dell'art. 4 bis ord. penit. – e il colpevole abbia cagionato la *morte della vittima*^[1]. In tali ipotesi la pena dell'ergastolo assume una connotazione particolare: i condannati “non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4 bis se non abbiano effettivamente espiato..., nel caso dell'ergastolo, *almeno ventisei anni di pena*”. Il rinvio all'art. 4 bis co. 1 ord. penit. comporta che i “benefici” interessati dalla disciplina di cui all'art. 58 quater co. 4 ord. penit. siano il lavoro all'esterno, i permessi-premio e la semilibertà; restano estranei, invece, la liberazione anticipata e la liberazione condizionale^[2].

Resta fermo che chi riporti una condanna all'ergastolo per i delitti di cui all'art. 289 bis co. 3 c.p. e all'art. 630 co. 3 c.p., qualora *non collabori con la giustizia* ex art. 58 ter ord. penit., né si trovi in una delle condizioni equiparate *ex lege* all'utile collaborazione – collaborazione impossibile o collaborazione irrilevante ex art. 4 bis co. 1 bis ord. penit. –, è sottoposto all'ergastolo c.d. ostativo ex art. 4 bis co. 1 ord. penit.^[3]: gli è definitivamente precluso, cioè, l'accesso al lavoro all'esterno, ai permessi premio, alle misure alternative (ad eccezione della liberazione anticipata) e alla liberazione condizionale. In caso, invece, di *collaborazione utile, o impossibile, o irrilevante*, il condannato potrà accedere alla liberazione condizionale dopo ventisei anni, eventualmente riducibili a circa venti ex art. 54 ord. penit., senza che in precedenza abbia potuto fruire né di permessi premio^[4], né del lavoro all'esterno, né della semilibertà, rigidamente ancorati per effetto dell'art. 58 quater co. 4 ord. penit. al termine di ventisei anni effettivi di espiazione^[5].

Il **caso** da cui trae origine la pronuncia della Corte riguarda un condannato all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 co. 3 c.p., il quale aveva presentato **istanza di ammissione alla semilibertà** dopo aver espiato in carcere un periodo ampiamente superiore al limite di vent'anni di pena cui è normalmente subordinata, per il condannato all'ergastolo, l'ammissione alla semilibertà. Al condannato il Tribunale di sorveglianza dava atto di aver compiuto una seria “rivalutazione critica del reato commesso”, documentata da un “eccezionale impegno negli studi universitari”, dal lavoro svolto presso un *call center* all'interno dell'istituto penitenziario e da un'offerta di lavoro all'esterno proveniente da una cooperativa. Esistevano dunque tutte le condizioni che normalmente consentono l'accesso alla misura alternativa, precluso nel caso di specie soltanto dalla disposizione dell'art. 58 quater co. 4 ord. penit.

2. Le **censure di illegittimità costituzionale** mosse dal Tribunale di sorveglianza di Venezia nei confronti dell'art. 58 quater co. 4 ord. penit. si appuntavano sui *principi di eguaglianza* ex art. 3 Cost. e sul principio della rieducazione del condannato ex art. 27 co. 3 Cost. Sotto il primo profilo, il giudice *a quo* denunciava una irragionevole disparità di trattamento dei condannati all'ergastolo per sequestro di persona a scopo di estorsione rispetto ai condannati per i restanti delitti di prima fascia di cui all'art. 4 bis ord. penit. Sotto il secondo profilo, denunciava l'intrinseca incompatibilità della disciplina in questione con il *principio della rieducazione del condannato*: tale disciplina, da un lato, rende inoperanti incentivi essenziali ad un percorso coerente con l'imperativo

costituzionale; d'altro lato, rende la pena dell'ergastolo comunque sorda, per un relevantissimo arco temporale, a qualsiasi progresso compiuto dal condannato nella direzione di un progressivo reinserimento sociale.

3. A proposito della **giurisprudenza costituzionale in tema di ergastolo**, può dirsi, in estrema sintesi, che la Corte si era attenuta, sino alla sentenza in esame, ad una difesa di principio di tale pena, sia nella versione 'comune', sia in quella 'ostativa'. Al centro della giurisprudenza costituzionale si collocano due sentenze di rigetto: la sentenza 21 novembre 1974, n. 264, con la quale la Corte ha rilasciato alla pena dell'ergastolo (si trattava, ovviamente, in quella fase dell'ergastolo 'comune') una patente di legittimità che si sarebbe rivelata assai duratura; la sentenza 9 aprile 2003, n. 135, con la quale la Corte, con argomentazioni non proprio persuasive^[6], ha esteso la patente di legittimità all'ergastolo 'ostativo'. A contorno di tali sentenze, peraltro, si registrano alcune pronunce di accoglimento, relative a specifici aspetti della disciplina dell'ergastolo: precisamente, ai rapporti dell'ergastolo con la liberazione anticipata^[7], con la minore età del condannato^[8] e con la revoca della liberazione condizionale^[9]. In definitiva, può dirsi che la Corte costituzionale non ha mai contrastato frontalmente l'ergastolo, ma ha ampliato a più riprese gli spazi di istituti penitenziari che possono aprire all'ergastolano una prospettiva di reinserimento sociale: una prospettiva che – come ha sottolineato più volte, con forza, la Corte^[10] – deve essere aperta anche per il condannato all'ergastolo.

4. La sentenza n. 149/2018^[11] segna una **svolta nella giurisprudenza della Corte costituzionale**: per la prima volta una dichiarazione di illegittimità costituzionale investe frontalmente una forma di ergastolo, sia pure una forma di ergastolo che, rivolgendosi ad una ristretta gamma di destinatari, si colloca, almeno dal punto di vista statistico, ai margini del sistema sanzionatorio^[12]. A sostegno della propria decisione, la Corte porta argomenti che coinvolgono congiuntamente i principi di eguaglianza e della **rieducazione del condannato**, ma soprattutto valorizzano questo secondo principio.

5. Un primo argomento, nella motivazione della sentenza (punto 5 del Considerato in diritto), si appunta sull'“**appiattimento all'unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l'accesso a tutti i benefici penitenziari** indicati nel primo comma dell'art. 4 *bis* ord. penit.” L'analisi critica della scelta operata in proposito dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. fornisce alla Corte lo spunto per mettere in luce, con numerosi richiami alla propria precedente giurisprudenza, come, nel quadro dell'esecuzione della pena detentiva delineato dalla legge sull'ordinamento penitenziario, il lavoro all'esterno, i permessi premio e la semilibertà svolgano un ruolo fondamentale in vista di un “progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa”: un processo destinato a culminare nella liberazione condizionale. Di particolare rilievo l'affermazione che “il principio della progressività trattamentale e flessibilità della pena”^[13] non solo è “sotteso all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario”, ma, ciò che più conta, è diretta “attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena”. Già da questa premessa consegue l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 27 co. 3 e 3 Cost., di una disciplina – quella dettata dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. – che sovverte irragionevolmente la logica gradualistica che ispira la legislazione penitenziaria: una disciplina, cioè, che per almeno ventisei anni esclude dai ‘benefici penitenziari’ i condannati all'ergastolo a norma degli artt. 289 *bis* co. 3 c.p. e 630 co. 3 c.p., salvo ammetterli dopo circa vent'anni alla liberazione condizionale, approdo finale di un processo che potrebbe non essersi mai avviato.

6. Un secondo argomento (punto 6 del Considerato in diritto) investe l'istituto della **liberazione anticipata**, del quale pure la Corte sottolinea – con un impegno quasi didascalico e in ogni caso meritorio – come rappresenti un ulteriore “tassello essenziale del vigente ordinamento penitenziario e della filosofia della risocializzazione che ne sta alla base”, in “diretta attuazione del precetto

costituzionale di cui all'art. 27 co. 3 Cost.". La liberazione anticipata è in effetti strumento fondamentale per incentivare la partecipazione del condannato all'offerta di rieducazione^[14]: lo si ricava dall'insegnamento della stessa Corte costituzionale, in particolare dalla sentenza 21 settembre 1983, n. 274, con la quale la Corte ha dichiarato illegittima, per contrasto con gli artt. 3 e 27 co. 3 Cost., l'originaria disciplina contenuta nell'art. 54 ord. penit. che escludeva l'applicabilità della liberazione anticipata al condannato all'ergastolo. Ora, il disposto dell'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. annulla per un lunghissimo arco temporale qualsiasi effetto delle riduzioni di pena: con la conseguenza che "il condannato all'ergastolo per i due titoli di reato che vengono qui in considerazione" potrà "non avvertire, quanto meno in tutta la prima fase di esecuzione della pena, alcun pratico incentivo ad impegnarsi nel programma rieducativo, in assenza di una qualsiasi tangibile ricompensa in termini di anticipazione dei benefici che non sia proiettata in un futuro ultraventennale, percepito come lontanissimo nell'esperienza comune di ogni individuo".

7. Da ultimo (punto 7 del Considerato in diritto), la Corte si sofferma sul "**carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici penitenziari**" stabilita per i condannati all'ergastolo dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit., così da impedire qualsiasi valutazione in concreto di un eventuale percorso rieducativo intrapreso dal condannato. Alla base di tale previsione la Corte individua una finalità di prevenzione generale, "l'esigenza" cioè "di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati": un'esigenza che non può però, "nella fase di esecuzione della pena, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima, da intendersi come fondamentale orientamento di essa all'obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella società". E in effetti l'impossibilità per il giudice di accertare e valorizzare – per ventisei anni – una positiva partecipazione da parte del condannato all'offerta rieducativa rappresenta un ulteriore profilo di illegittimità della disciplina sottoposta all'esame della Corte, che riafferma "il principio della **non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena**". Un'affermazione assai impegnativa, che colloca questa sentenza agli antipodi di quel filone giurisprudenziale e dottrinale che, in nome di una teoria polifunzionale eclettica della pena, riteneva che il fondamento giustificativo della pena stessa potesse essere offerto, indifferentemente, da questa o quella funzione della pena^[15], senza riconoscere alcuna preminenza all'unica finalità della pena enunciata nella Costituzione.

8. Da ultimo, la Corte costituzionale getta uno sguardo sulla **Convenzione europea dei diritti dell'uomo**, evidenziando – in assenza nella CEDU di un equivalente del principio della rieducazione del condannato *ex* art. 27 co. 3 Cost. – il nesso inscindibile che intercorre tra dignità della persona e risocializzazione del condannato: un nesso per effetto del quale la Corte di Strasburgo ha dato, e continua a dare, significativi contributi all'evoluzione della legislazione penale degli Stati membri del Consiglio d'Europa anche in tema di pena detentiva a vita, dalla quale la Corte pretende – in primo luogo – che sia "riducibile, ossia sottoposta a un riesame che permetta alle autorità nazionali di verificare se, durante l'esecuzione della pena, il detenuto abbia fatto dei progressi sulla via del riscatto tali che nessun motivo legittimo relativo alla pena permetta più di giustificare il suo mantenimento in detenzione"^[16].

9. Un percorso, dunque, tanto articolato, quanto convincente, quello attraverso il quale la Corte costituzionale approda ad affermare l'**illegittimità costituzionale dell'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit.**: e la pronuncia della Corte investe tale disposizione sia nella parte relativa ai condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione, sia in quella relativa ai condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione, nelle ipotesi in cui il sequestro abbia cagionato la morte della vittima.

10. Sottolineavo, in precedenza, come questa sentenza presenti rilevanti **elementi di novità**, a dispetto, quasi, dell'impegno profuso dalla Corte per sottolineare una continuità con il passato che è solo parziale.

Mi riferisco in particolare al tema della funzione della pena, in relazione al quale sembra utile un raffronto tra questa sentenza e quella pronunciata, sempre in tema di ergastolo, nel lontano 1974: le due sentenze propongono letture antitetiche del **principio della rieducazione del condannato**.

Nella sentenza n. 264/1974 si legge, fra l'altro: "Non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena. E ciò basta per concludere che l'art. 27 della Costituzione... non ha proscritto la pena dell'ergastolo (come avrebbe potuto fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell'esercizio del suo potere discrezionale, indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi, o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e l'efferatezza della loro indole".

La Corte leggeva dunque il principio costituzionale così da neutralizzarne, sostanzialmente, la portata. L'affermazione che "le pene... devono tendere alla rieducazione del condannato" veniva tradotta in termini di "*sperata emenda*": il dovere diventava speranza; la rieducazione diventava emenda, cioè rigenerazione morale, avulsa da ogni rapporto con la società. Nella sentenza n. 149/2018 si sottolinea invece che la funzione rieducativa della pena risponde ad un *imperativo costituzionale* e che rieducazione deve intendersi come *fondamentale orientamento della pena all'obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella società*^[17].

Nel contempo, nella visione della sentenza n. 264/1974, la finalità rieducativa della pena poteva essere sacrificata, in base a imponderabili valutazioni del legislatore ordinario, a considerazioni di prevenzione generale mediante intimidazione o di prevenzione speciale mediante neutralizzazione: il principio della rieducazione del condannato veniva ridotto in definitiva a nulla più che un orpello. Nella sentenza n. 149/2018 la Corte costituzionale afferma l'opposto "principio della *non sacrificabilità della funzione rieducativa* sull'altare di ogni altra... funzione della pena".

Ancora un'osservazione, in tema di "**progressività trattamentale e flessibilità della pena**", un principio che la sentenza n. 149/2018 addita come **diretta "attuazione del canone costituzionale" della rieducazione del condannato**. Per la Corte costituzionale, dall'art. 27 co. 3 Cost. discende il vincolo per il legislatore ordinario a prevedere istituti che incentivino il condannato a pena detentiva (temporanea o perpetua) a intraprendere un percorso di rieducazione e nel contempo consentano al giudice di verificare i progressi compiuti dal condannato in tale percorso. Oggi, come è noto, forze politiche di maggioranza, sotto lo slogan – grossolanamente manipolato – della certezza della pena^[18], invocano l'esigenza di pene imm modificabili *in itinere*, si propongono di realizzare controriforme dell'ordinamento penitenziario che facciano piazza pulita di ogni misura premiale, così da assicurare, come si è sentito dire in campagna elettorale, che "chi deve fare vent'anni di galera ci resti vent'anni".

In questo contesto, il segnale trasmesso dalla Corte costituzionale acquista una rilevanza diversa rispetto a quella che avrebbe avuto in passato: suona come un monito a difesa, per l'oggi e per il domani, di un diritto penale che faccia salvi **fondamentali principi di civiltà**.

[1] La disposizione dell'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit., facendo riferimento ai "delitti di cui agli art. 289 *bis* e 630 c.p. che abbiano cagionato la morte del sequestrato", pone un problema interpretativo circa la riferibilità del divieto di concessione dei benefici non solo alle ipotesi in cui la morte della vittima sia stata voluta dal reo (art. 289 *bis* co. 3 e art. 630 co. 3 c.p.), ma anche alle ipotesi in cui la morte sia intervenuta quale conseguenza non voluta dall'agente (art. 289 *bis* co. 2 e art. 630 co. 2 c.p.). Per la soluzione negativa, cfr. F. Della Casa, *Le recenti modificazioni dell'ordinamento penitenziario: dagli ideali smarriti della "scommessa" anticustodialistica agli insidiosi pragmatismi del "doppio binario"*, in V. Grevi (a cura di), *L'ordinamento penitenziario tra riforme*

ed emergenza, 1994, p. 114. A favore di tale soluzione parlano in effetti, a mio avviso, sia il tenore letterale dell'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit., che riproduce quello degli artt. 289 *bis* co. 3 e 630 co. 3 c.p., sia il carattere eccezionale della disposizione dell'ordinamento penitenziario, la cui portata derogatoria rispetto ai principi che governano il sistema sanzionatorio ha addirittura indotto la Corte costituzionale, con la sentenza in esame, a dichiararne l'illegittimità costituzionale.

[2] Cfr. C. Cesari, in F. Della Casa, G. Giostra (a cura di), *Ordinamento penitenziario commentato*, V ed., 2015, *sub art.* 58 *quater*, p. 743.

[3] In tema di ergastolo ostativo, cfr., nella recente letteratura, C. Musumeci, A. Pugiotto, *Gli ergastolani senza scampo. Fenomenologia e criticità costituzionali dell'ergastolo ostativo*, 2016; D. Galliani, A. Pugiotto, *Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell'ostatività ai benefici penitenziari?*, in *Rivista AIC*, n. 4/2017, 15 novembre 2017; AA.VV., "Ergastolo 'ostativo': profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale. Un dibattito", *Contributi al seminario di studi svoltosi il 16 novembre 2017 presso l'Università degli Studi di Milano*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 1495 ss.; F. Fiorentin, [L'ergastolo "ostativo" ancora davanti al giudice di Strasburgo](#), in fasc. 3/2018, p. 5 ss.

[4] In giurisprudenza, a proposito dell'operatività del divieto di benefici penitenziari (nella specie, permessi premio) previsto dall'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit. anche nei confronti dei condannati che abbiano collaborato con la giustizia, cfr. Cass., Sez. I, 15 aprile 2015, n. 3758, B.M., in *DeJure*.

[5] Cfr. F. Della Casa, *Le recenti modificazioni dell'ordinamento penitenziario*, cit., p. 114.

[6] Cfr. E. Dolcini, *L'ergastolo ostativo non tende alla rieducazione del condannato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2017, p. 1500 ss.

[7] Corte cost., sent. 21 settembre 1983, n. 274. A commento, cfr. E. Fassone, *Riduzioni di pena ed ergastolo*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1984, p. 799 ss.; V. Grevi, *Sulla configurabilità di una liberazione condizionale "anticipata" per i condannati all'ergastolo*, in *Foro it.*, I, p. 19 ss.

[8] Corte cost., sent. 27 aprile 1994, n. 168. A commento, cfr. E. Gallo, *Un primo passo per il superamento dell'ergastolo*, in *Giur. cost.*, 1994, p. 1267 ss.; M. Ruotolo, *L'illegittimità costituzionale della pena dell'ergastolo nei confronti del minore: un segno di civiltà giuridica*, in *Giur. it.*, 1995, p. 358 ss.

[9] Corte cost., sent. 2 giugno 1997, n. 161. A commento, cfr. A. Longo, *Brevi osservazioni sui rapporti tra ergastolo e liberazione condizionale suggerite dalla sentenza n. 161/97*, in *Giur. it.*, 1999, p. 121 ss.

[10] Cfr., ad es., Corte cost., sent. 21 settembre 1983, n. 274, nella quale si legge che la rieducazione è "finalità... che il vigente ordinamento penitenziario, in attuazione del precetto del terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, persegue per tutti i condannati a pena detentiva, ivi compresi gli ergastolani".

[11] Cfr. A. Galluccio, *Ergastolo e preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari: dalla Corte costituzionale un richiamo alla centralità del finalismo rieducativo della pena*, in *Questione Giustizia*, 16 luglio 2018.

[12] In assenza di dati statistici, è significativa l'estrema scarsità, nelle banche dati, di pronunce giurisprudenziali relative all'art. 58 *quater* co. 4 ord. penit.

[13] In dottrina, da ultimo, cfr. S. Marcolini, [L'ergastolo nell'esecuzione penale contemporanea](#), in *Dir. pen. cont. – Riv. trim.*, 4/2017, 26 febbraio 2018.

[14] In questo senso, v. per tutti A. Della Bella, in F. Fiorentin, F. Siracusano (a cura di), *L'esecuzione penale. Ordinamento penitenziario e leggi complementari*, *sub art.* 54, in corso di pubblicazione.

[15] Sulle ragioni che, a mio avviso, collocano la teoria polifunzionale eclettica della pena al di fuori del nostro quadro costituzionale, cfr. E. Dolcini, *La commisurazione della pena, La pena detentiva*, 1979, p. 97 ss. V. inoltre G. Marinucci, E. Dolcini, G.L. Gatta, *Manuale di diritto penale, pt. gen.*, VII ed., 2018, p. 9 ss.

[16] Corte Edu, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito.

[17] A favore di una nozione di rieducazione proiettata verso la società – una nozione di rieducazione che privilegi, cioè, la componente sociale rispetto a quella morale –, cfr. E. Dolcini, *La commisurazione della pena*, cit., p. 156 ss.

[18] Cfr. E. Dolcini, [A proposito di leggi “svuota carceri”](#), in *questa Rivista*, fasc. 3/2018, p. 225 ss.

AltraCittà
www.altravetrina.it

Sardegna: ergastolani senza mai un permesso, ma ora ci sono più speranze

castedduonline.it, 15 luglio 2018

“Finalmente si profila una speranza per gli ergastolani sardi che, come Mario Trudu, detenuto da 40 anni, non hanno mai potuto fruire di un permesso. La sentenza con cui la Consulta ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo che nega la possibilità di accedere a qualsiasi beneficio penitenziario ai condannati all’ergastolo ostativo ristabilisce dopo essere rimasto offuscato per tanto tempo il principio della funzione rieducativa della pena garantita dalla carta costituzionale”.

“Finalmente si profila una speranza per gli ergastolani sardi che, come Mario Trudu, detenuto da 40 anni, non hanno mai potuto fruire di un permesso. La sentenza con cui la Consulta ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo che nega la possibilità di accedere a qualsiasi beneficio penitenziario ai condannati all’ergastolo ostativo ristabilisce dopo essere rimasto offuscato per tanto tempo il principio della funzione rieducativa della pena garantita dalla carta costituzionale”. Lo afferma Maria Grazia Caligaris, presidente dell’associazione “Socialismo Diritti Rifome”, sottolineando “il negativo peso che l’interpretazione del dispositivo ha avuto negli anni sottraendo persone private della libertà ai benefici di legge nonostante abbiano partecipato attivamente al trattamento riabilitativo o maturato anche con la produzione scritta di libri una revisione del proprio vissuto”.

“La recentissima sentenza della Corte Costituzionale, presieduta da Giorgio Lattanzi, non solo afferma il principio che i benefici costituiscono la necessaria graduale risposta al percorso di cambiamento iniziato dal detenuto, pur se colpevole di un grave reato, ma valorizzano - osserva Caligaris - anche il lavoro che il sistema penitenziario mette in atto per ristabilire un corretto rapporto tra la società e chi si è macchiato di una grave colpa. Negarli quindi significa mortificare l’impegno quotidiano degli operatori penitenziari”.

“Il caso di Mario Trudu, nato ad Arzana nel 1950, in carcere dal 1979, diplomato all’Istituto d’Arte di Spoleto, autore di due libri, è emblematico. Finora infatti non ha potuto fruire di alcun beneficio e con l’età vive una condizione di salute difficile. L’unica concessione del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria è stato il suo trasferimento, dopo diverse istanze con esito negativo, nel Carcere di Oristano-Massama. L’auspicio è che il pronunciamento della Consulta - conclude la presidente di SDR - si applichi a tutti i casi previsti, come quello segnalato, ma che diventi anche un’occasione di dibattito sereno sulla funzione propria del “fine pena mai”, se possa essere uno strumento utile per la società e perfettamente in linea con quanto stabilisce la Costituzione”.

È incostituzionale negare i benefici, anche per gli ergastoli ostativi
di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 12 luglio 2018

I giudici della Corte costituzionale hanno ritenuto troppo rigido l’automatismo che impedisce al magistrato di valutare il progressivo miglioramento del condannato. La Corte costituzionale, ancora una volta, interviene in maniera decisa sull’ordinamento carcerario. Questa volta ha ritenuto incostituzionale negare qualsiasi beneficio penitenziario ai condannati all’ergastolo.

Anche per i reati cosiddetti ostativi contemplati dall’articolo dell’art. 58quater, comma 4 dell’ordinamento penitenziario che prevedono benefici solamente dopo aver scontato almeno 26 anni. L’incostituzionalità è stata affermata dalla Consulta con la sentenza n. 149 depositata ieri. La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, al quale un condannato all’ergastolo per sequestro a scopo di estorsione e omicidio della vittima aveva chiesto di poter accedere al regime di semilibertà avendo trascorso più di 20 anni in carcere, dove si era meritevolmente impegnato in attività lavorative e di studio.

I giudici costituzionali hanno ritenuto fondati i dubbi sollevati dal Tribunale di sorveglianza di Venezia per contrasto con gli articoli 3 e 27 della nostra Costituzione. “L’appiattimento all’unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l’accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell’art. 4bis - scrive la Corte - si pone in contrasto con il principio, sotteso all’intera disciplina dell’ordinamento penitenziario in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena, della progressività trattamentale e flessibilità della pena, ossia del graduale reinserimento del condannato all’ergastolo nel contesto sociale durante l’intero arco dell’esecuzione della pena”.

I profili di illegittimità costituzionale - si legge ancora nella sentenza - “affliggono, in realtà, tanto la disciplina, in questa sede censurata, applicabile ai condannati all’ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all’art. 630 cod. pen., quanto l’identica disciplina dettata dallo stesso art. 58quater, comma 4, ordinamento penitenziario per i condannati all’ergastolo per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione di cui all’art. 289bis cod. pen. Ne deriva gli effetti della presente pronuncia devono essere estesi anche alla parte dell’art. 58quater, comma 4, ordinamento penitenziario. che si riferisce ai condannati all’ergastolo per il delitto di cui all’art. 289bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato”.

In soldoni i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma sovvertisse indebitamente la logica di progressività

con cui, secondo il vigente ordinamento penitenziario, il condannato all'ergastolo deve essere aiutato a reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più intensi con l'esterno del carcere. Di regola, infatti, già dopo avere scontato 10 anni di pena, l'ergastolano, se mostra una fattiva partecipazione al programma rieducativo, può beneficiare dei primi permessi premio e può essere autorizzato a uscire dal carcere per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa all'esterno delle mura penitenziarie.

In caso di esito positivo di queste prime esperienze, dopo 20 anni l'ergastolano "comune" può essere ammesso al regime di semilibertà, che consente di trascorrere la giornata all'esterno del carcere per rientrarvi nelle ore notturne; e dopo 26 anni, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento, può finalmente accedere alla liberazione condizionale.

La norma ora dichiarata illegittima - con riferimento ai soli condannati all'ergastolo per i reati considerati ostativi - appiattiva invece all'unica e indifferenziata soglia temporale dei 26 anni la possibilità di accedere a tutti questi benefici, impedendo così al giudice di valutare il graduale progresso del condannato nel proprio cammino di reinserimento sociale. La Corte ha censurato il rigido automatismo stabilito dalla norma, che impediva al giudice di valutare i progressi compiuti da ciascun condannato, sacrificando così del tutto la funzione rieducativa della pena sull'altare di altre, pur legittime, funzioni.

Benefici funzionali al reinserimento sociale, incostituzionale negarli
di Diego Amicucci

Agenparl, 12 luglio 2018

È incostituzionale negare qualsiasi beneficio penitenziario ai condannati all'ergastolo per aver causato la morte di una persona sequestrata a scopo di estorsione, terrorismo o eversione, prima che abbiano scontato almeno 26 anni di detenzione. La preclusione assoluta è intrinsecamente irragionevole alla luce del principio stabilito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale le pene "devono tendere alla rieducazione del condannato".

Lo ha affermato la Corte costituzionale nella sentenza n. 149 depositata oggi (relatore Francesco Viganò), con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'articolo 58 quater, comma 4, della legge n. 354/1975 sull'ordinamento penitenziario là dove si applica ai condannati all'ergastolo per i due "reati ostativi" previsti dagli articoli 630 e 289 bis del codice penale.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, al quale un condannato all'ergastolo per sequestro a scopo di estorsione e omicidio della vittima aveva chiesto di poter accedere al regime di semilibertà avendo trascorso più di 20 anni in carcere, dove si era meritevolmente impegnato in attività lavorative e di studio. In primo luogo, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la norma sovvertisse indebitamente la logica di progressività con cui, secondo il vigente ordinamento penitenziario, il condannato all'ergastolo deve essere aiutato a reinserirsi nella società, attraverso benefici che gradualmente attenuino il regime carcerario, favorendone contatti via via più intensi con l'esterno del carcere. Di regola, infatti, già dopo avere scontato 10 anni di pena, l'ergastolano, se mostra una fattiva partecipazione al programma rieducativo, può beneficiare dei primi permessi premio e può essere autorizzato a uscire dal carcere per il tempo strettamente necessario a svolgere attività lavorativa all'esterno delle mura penitenziarie.

In caso di esito positivo di queste prime esperienze, dopo 20 anni l'ergastolano "comune" può essere ammesso al regime di semilibertà, che consente di trascorrere la giornata all'esterno del carcere per rientrarvi nelle ore notturne; e dopo 26 anni, qualora abbia dato prova di sicuro ravvedimento, può finalmente accedere alla liberazione condizionale. La norma ora dichiarata illegittima - con riferimento ai soli condannati all'ergastolo per i reati considerati - appiattiva invece all'unica e indifferenziata soglia temporale dei 26 anni la possibilità di accedere a tutti questi benefici, impedendo così al giudice di valutare il graduale progresso del condannato nel proprio cammino di reinserimento sociale.

In secondo luogo, la Corte ha evidenziato come la norma rinviasse irragionevolmente al ventiseiesimo anno di carcere gli sconti di 45 giorni, previsti per ogni semestre di pena espiata, in caso di positiva partecipazione del condannato all'opera di rieducazione. Nei casi di ergastolo "comune", questi sconti possono invece essere utilizzati per anticipare il momento di accesso ai diversi benefici penitenziari (permessi premio, lavoro all'esterno, semilibertà). La norma ora dichiarata illegittima eliminava ogni pratico incentivo, solo per queste speciali categorie di ergastolani, a impegnarsi sin dall'inizio della pena nel cammino di risocializzazione.

Infine, la Corte ha censurato il rigido automatismo stabilito dalla norma, che impediva al giudice di valutare i progressi compiuti da ciascun condannato, sacrificando così del tutto la funzione rieducativa della pena sull'altare di altre, pur legittime, funzioni.

La sentenza sottolinea, in particolare, come siano incompatibili con il vigente assetto costituzionale norme "che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari a particolari

categorie di condannati in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati"; ed evidenza come le conclusioni da essa raggiunte siano coerenti con gli insegnamenti della Corte europea dei diritti dell'uomo, secondo cui gli Stati hanno l'obbligo "di consentire sempre che il condannato alla pena perpetua possa espiare la propria colpa, reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte della propria pena".

"La personalità del condannato - ha concluso la Corte - non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento.

Prospettiva che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell'intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile; ma che non può non chiamare in causa - assieme - la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato a intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore - e la concreta concessione da parte del giudice - di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società".

Illegittime le restrizioni alla semilibertà per i condannati all'ergastolo "ostativo"

di Giovanni Negri

Il Sole 24 Ore, 12 luglio 2018

Corte costituzionale, sentenza 11 luglio n. 149. La Corte costituzionale allarga la platea dei detenuti che hanno accesso ai benefici penitenziari. Per la Consulta, sentenza n. 149 depositata ieri, è incostituzionale negare qualsiasi beneficio penitenziario ai condannati all'ergastolo per aver causato la morte di una persona sequestrata per estorsione, terrorismo o eversione, prima che abbiano scontato almeno 26 anni di detenzione. La preclusione assoluta è irragionevole alla luce del principio stabilito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale le pene "devono tendere alla rieducazione del condannato".

Principio assai dibattuto mentre la riforma dell'ordinamento penitenziario langue in Parlamento. La questione era stata sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, al quale un condannato all'ergastolo per sequestro a scopo di estorsione e omicidio della vittima aveva chiesto di poter accedere al regime di semilibertà avendo trascorso più di 20 anni in carcere, dove si era impegnato in attività lavorative e di studio.

La Corte ricorda che la restrizione finisce per vanificare la finalità della liberazione anticipata, che costituisce però un tassello essenziale del vigente ordinamento penitenziario e della filosofia della risocializzazione che ne sta alla base; filosofia che, a sua volta, costituisce diretta attuazione della norma costituzionale.

La Consulta già in passato ricordò l'incostituzionalità dell'esclusione della liberazione anticipata per i condannati all'ergastolo, proprio perché quel meccanismo, fondato sulla verifica in concreto della partecipazione del condannato durante l'intero arco dell'esecuzione della pena, va considerato essenziale perché la pena possa, anche rispetto agli autori dei reati più gravi, esplicare in concreto la propria funzione rieducativa (sentenza n. 204 del 1974).

La sentenza ricorda che "la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, fosse anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva che non può non chiamare in causa - assieme - la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato a intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore - e la concreta concessione da parte del giudice - di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società".

Lettera di un ergastolano a Alfonso Bonafede, nuovo Ministro della Giustizia

di Carmelo Musumeci

agoravox.it, 12 luglio 2018

Dopo più di un quarto di secolo di carcere duro, sono ormai 20 mesi che sono sottoposto al regime di semilibertà, anche se il mio fine pena rimane, come per tutti gli ergastolani, il 31 dicembre 9.999. Da un anno e otto mesi passo le notti in carcere e tutte le mattine esco per recarmi in una struttura della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, dove presto servizio volontario. In questo modo sono felice perché la mia pena ha finalmente iniziato ad avere un senso e fa bene a me stesso e alla società. Continuo comunque a lottare contro la pena dell'ergastolo, perché io sono l'eccezione che conferma la regola e, purtroppo, stando così le cose, molti miei compagni usciranno solo cadaveri dalle loro celle.

Signor Ministro, che ne pensa della pena dell'ergastolo? Non crede che pretendere di migliorare una persona per poi farla marcire dentro sia una pura cattiveria? Anche perché in carcere se uno rimane cattivo soffre di meno. Signor Ministro, credo che una persona in carcere dovrebbe perdere solo la libertà e non la dignità, la speranza, la salute, l'amore e, a volte, anche la vita. Diciamolo chiaramente: quasi sempre si finisce in questi posti per avere commesso dei reati, ma poi nella maggioranza dei casi si va, di fatto, in un luogo che nega la legalità e dove la legge infrange la sua stessa legge.

In carcere in Italia sembra di stare in un cimitero, con molti detenuti nelle brande sotto le coperte a guardare i soffitti, imbottiti di psicofarmaci. Il problema è che molti di noi non sono ancora morti, anche se a volte ci comportiamo come se lo fossimo. Il carcere ti lascia la vita, ma ti divora la mente, il cuore, l'anima e gli affetti che fuori ti sono rimasti. E quelli che riescono a sopravvivere, una volta fuori, saranno peggio di quando sono entrati. La società vorrebbe chiudere i criminali e buttare via le chiavi, ma bisogna rendersi conto che prima o poi alcuni di questi usciranno. E molti saranno più cattivi di quando sono entrati. È difficile migliorare le persone con la sofferenza e l'odio.

Signor Ministro, il carcere in Italia non è la medicina ma è, invece, la malattia, che fa aumentare la criminalità e la recidiva. E che molto spesso aiuta a formare cultura criminale e mafiosa, la galera è spesso una macelleria che non ha nessuna funzione rieducativa o deterrente, come dimostra il fatto che la maggioranza dei detenuti ritorna a delinquere in continuazione. Come si può pensare di garantire la sicurezza sociale tenendo in carcere tossicodipendenti, che hanno bisogno solo di cure e che se curati non diventerebbero mai spacciatori? Come si fa a tenere un uomo dentro per sempre, con l'ergastolo ostativo, molto spesso "colpevole" di avere rispettato le leggi della terra e della cultura dove è nato e cresciuto, senza dargli la speranza di poter diventare una persona migliore? Perché queste persone dovrebbero smettere di essere mafiose se non hanno la speranza di un futuro diverso? Cosa c'entra la sicurezza sociale con tutte le privazioni previste dal regime di tortura del 41 bis? Il carcere in Italia, oltre a non funzionare, crea delle persone vendicative perché alla lunga trasforma il colpevole in una vittima: quando si riceve del male tutti i giorni si dimentica di averne fatto. E che dire dei numerosi suicidi di questi mesi? Io penso che molti detenuti che si tolgono la vita forse scelgono di morire perché si sentono ancora vivi. E forse, invece, alcuni rimangono vivi perché si sentono già morti o hanno già smesso di vivere. Altri forse lo fanno per ritornare a essere uomini liberi. E molti si tolgono la vita perché non hanno altri modi per dimostrare la loro umanità.

Signor Ministro, mi permetto di ricordare ad alcuni politici, che fanno certe dichiarazioni per avere consensi elettorali, che il carcere, così com'è oggi in Italia, non rieduca nessuno, anzi ti fa diventare una brutta persona. E se fai il "bravo" è solo perché sei diventato più cinico di quando sei entrato. Credo che "maggiore sicurezza" dovrebbe significare più carceri vuote, perché fin quando ci saranno carceri piene vuol dire che i nostri politici hanno sbagliato mestiere. La nostra Costituzione stabilisce che la condanna deve avere esclusivamente una funzione rieducativa, e non certo vendicativa. E la pena non deve essere certa, ma ci dev'essere la certezza del recupero, per cui in carcere un condannato dovrebbe stare né un giorno in più, né uno in meno di quanto serve. Io aggiungo che ci dovrebbe stare il meno possibile, per non rischiare di farlo uscire peggio di quando è entrato.

Signor Ministro, in tanti anni di carcere ho capito che la mafia che comanda si sconfigge dando speranza e affetto sociale ai suoi gregari, facendoli così cambiare culturalmente e uscire dalle organizzazioni criminali. Sì, è vero, molti ergastolani non sono dei santi e se stanno dentro è perché hanno commesso gravi reati. Questo lo sanno anche loro, ma non sono più gli uomini del reato di 20 o 30 anni prima, non sono più i giovani di allora. Ormai sono uomini adulti, o anziani, che non hanno alcuna prospettiva reale di uscire dal carcere, se non da morti. Molti di loro sono stati condannati alla pena dell'ergastolo per reati commessi a 18/20anni, appena maggiorenni, e, per quante ne possano aver fatte, non potevano certo essere i boss della mafia che ha distrutto l'Italia. Sono stati, al massimo, manovalanza a servizio della mafia. Ora sono persone che sanno di aver fatto errori, anche grossi, che stanno pagando e l'unica cosa che chiedono è una data certa del loro fine pena. In carcere quello che manca più di tutto è proprio la speranza di riavere affetto sociale. Solo questo può sconfiggere la mafia e creare sicurezza. I padri della nostra Costituzione lo sapevano bene -forse perché alcuni di loro in carcere hanno trascorso tanti anni- se hanno stabilito che la pena deve avere solo una funzione rieducativa.

Signor Ministro, vivere in carcere senza avere la speranza di uscire è aberrante. La pena dell'ergastolo è un insulto alla ragione, al diritto, alla giustizia e, penso, anche a Dio. A me sembra che finora le politiche, ultraventennali, del carcere duro e del fine pena anno 9.999 abbiano portato più vantaggi alle mafie (almeno a quelle politiche e finanziarie) che svantaggi, dato che anche gli addetti ai lavori affermano che l'élite mafiosa è più potente adesso di prima. A questo punto, io penso che se è solo una questione di sicurezza, e non di vendetta sociale, sia più sicura per la collettività la pena di morte che la pena dell'ergastolo o il regime di tortura del 41bis. Qualcuno sostiene che il carcere duro, almeno all'inizio, sia stato utile, ma questo a che prezzo? Io credo che alla lunga il regime di tortura del 41bis, e una pena realmente senza fine come l'ergastolo ostativo, abbiano rafforzato la cultura mafiosa, perché hanno innescato odio e rancore verso le Istituzioni anche nei familiari dei detenuti. Penso che sia davvero difficile

cambiare quando sei murato vivo in una cella e non puoi più toccare le persone che ami, neppure in quell'unica ora al mese di colloquio che ti spetta. Con il passare degli anni i tuoi stessi familiari incominciano a vedere lo Stato come un nemico da odiare e c'è il rischio che i tuoi figli, che si potrebbero invece salvare, diventino loro stessi dei mafiosi.

Signor Ministro, sono rimasto perplesso di fronte al programma di costruire nuovi istituti penitenziari, perché nei Paesi in cui ci sono pochi carceri ci sono anche meno delinquenti. Non citerò i dati sulla recidiva, ma per esperienza personale penso che il carcere in Italia non fermi né la piccola né la grande criminalità, piuttosto la produca. E questo probabilmente perché quando vivi intorno al male non puoi che farne parte. Penso che spesso non siano i reati commessi a far diventare una persona criminale, bensì i luoghi in cui è detenuta e gli anni di carcere che vengono inflitti. Si vuole assumere nuovo personale di Polizia, ma siamo il paese nel mondo che, in rapporto al numero di detenuti, ha più agenti penitenziari. Non pensa che sarebbe meglio se in carcere ci fossero più educatori, psicologi, psichiatri, insegnanti o altre figure di sostegno?

Signor Ministro, credo che sia sbagliato cedere parte della nostra umanità per vivere in una società più sicura. Sigmund Freud affermava che l'umanità ha sempre barattato un po' di felicità per un po' di sicurezza. Io posso dire che per me è molto più "doloroso" e rieducativo adesso fare il volontario fuori che non gli anni passati murato vivo in isolamento totale durante il regime di tortura del 41bis. Trattato in quel modo dalle Istituzioni, mi sentivo innocente del male fatto; ora, invece, che sono trattato con umanità, mi sento più colpevole delle scelte sbagliate che ho fatto nella mia vita. E penso che questo potrebbe accadere anche alla maggioranza dei prigionieri che sono ancora detenuti in quel girone infernale. Sono convinto che anche il peggiore criminale, mafioso o terrorista, potrebbe cambiare con una pena più umana e con un fine pena certo. Ci sono persone che hanno passato più anni della loro vita dentro che fuori. Persone che sono cambiate, o potrebbero cambiare, ma che non potranno mai dimostrarlo perché nel certificato di detenzione c'è scritto che la loro pena finirà nel 9.999. In tutti i casi, il rischio zero non esiste per nessuna persona, perché siamo umani. In noi c'è il bene e il male e, a volte, spetta anche alla società rischiare, pur di trarre fuori il bene. È vero che una società ha diritto di difendersi dai membri che non rispettano la legge, ma è altrettanto ragionevole che essa non lo debba fare dimostrando di essere peggiore di loro. Purtroppo, a volte, questo accade. Penso che il regime di tortura del 41bis, insieme alle pene che non finiscono mai, non diano risposte costruttive, né tanto meno rieducative. Non si può educare una persona tenendola all'inferno per decenni, senza dirle quando finirà la sua pena, soprattutto nel caso, non raro, che essa non abbia ulteriori probabilità di reiterare i reati. Lasciandola in quella situazione di sospensione e d'inerzia la si distrugge e, dopo un simile trattamento, anche il peggiore assassino si sentirà "innocente". Signor Ministro, non voglio convincerla, desidero solo farle venire qualche dubbio. Non posso fare altro.

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), promosso dal Tribunale di sorveglianza di Venezia, nella procedura di sorveglianza ad istanza di D. D.A., con ordinanza del 28 aprile 2017, iscritta al n. 119 del registro ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2017.

Visto l'atto di costituzione di D. D.A.;

udito nell'udienza pubblica del 20 giugno 2018 il Giudice relatore Francesco Viganò;

udito l'avvocato Annamaria Marin per D. D.A.

Ritenuto in fatto

1.– Il Tribunale di sorveglianza di Venezia, con ordinanza del 28 aprile 2017, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che i condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno ventisei anni» di pena.

2.– Il giudice rimettente illustra preliminarmente di essere investito di una istanza di concessione del beneficio della semilibertà ai sensi dell'art. 50 ordin. penit., formulata da un condannato all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione che aveva cagionato la morte del sequestrato, previsto dall'art. 630, terzo comma, cod. pen.

Il Tribunale espone che, al momento del deposito dell'ordinanza di remissione, l'istante, tenendo conto delle detrazioni di pena conseguite a titolo di liberazione anticipata, aveva espiato ventidue anni, undici mesi e ventidue giorni di detenzione, periodo ampiamente superiore al limite di venti anni di pena espiata cui è normalmente subordinata, ai sensi dell'art. 50, comma 5, ordin. penit., la concessione della semilibertà nei confronti dei condannati all'ergastolo.

Rileva altresì il rimettente che il detenuto istante ha nel frattempo compiuto una rivalutazione critica in relazione al grave reato commesso, dando prova di «eccezionale impegno negli studi universitari» e di «condotta sempre regolare» all'interno dell'istituto penitenziario, dove da alcuni anni lavorava presso un call center gestito da una cooperativa; ed evidenzia come l'istanza di semilibertà sia corredata da un'offerta di contratto di lavoro all'esterno proveniente da altra cooperativa.

Sottolinea infine il Tribunale che, nella specie, non sussistono le condizioni ostative alla concessione dei benefici penitenziari stabilite dall'art. 4-bis ordin. penit., dal momento che il detenuto si è trovato sin dall'inizio nell'impossibilità di prestare un'utile collaborazione a norma dell'art. 58-ter ordin. penit., essendo le autorità da subito pervenute all'integrale accertamento dei fatti e delle relative responsabilità.

Il Tribunale evidenzia allora come l'unico ostacolo alla concessione del beneficio richiesto sia rappresentato dall'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., che preclude la concessione di tutti i benefici indicati nell'art. 4-bis, comma 1, della legge medesima ai condannati per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato, se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

Il rimettente dubita, tuttavia, della legittimità costituzionale di tale disposizione, limitatamente alla parte che si riferisce ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630, che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

2.1.– Preliminarmente, il Tribunale rammenta che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'ineliminabile funzione rieducativa della pena sancita dall'art. 27, terzo comma, Cost. si opporrebbe, nell'ambito del diritto penitenziario, ad una «prevalenza assoluta delle esigenze di prevenzione sociale su quelle di recupero dei condannati» (sentenza n. 189 del 2010), essendo invece criterio «costituzionalmente vincolante» quello che «esclude rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzante caso per caso» (sentenza n. 436 del 1999).

Sottolinea quindi il rimettente che la disposizione censurata «rappresenta un'eccezione in peius rispetto ad un regime già connotato di specialità peggiorativa» come quello sancito dall'art. 4-bis ordin. penit., regime caratterizzato dalla «previsione di condizioni temporali di accesso» ai benefici più gravose per coloro che siano stati condannati per i reati menzionati nello stesso art. 4-bis rispetto alla generalità degli altri condannati.

Occorrerebbe pertanto verificare, ad avviso del Tribunale, «se tale eccezione – o meglio “ultra-eccezione” rispetto ad una previsione già speciale – sia costituzionalmente sorretta da un autonomo criterio di ragionevolezza nel quadro del rispetto del principio di eguaglianza ex art. 3 Cost.», criterio che dovrebbe peraltro essere «ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quello che già sorregge il regime speciale».

Un tale criterio potrebbe in ipotesi ravvisarsi, secondo il rimettente, o in ragioni di ordine oggettivo, e dunque in relazione al maggiore disvalore dei fatti di reato in questione rispetto alle altre ipotesi contemplate dal medesimo art. 4-bis ordin. penit.; ovvero in ragioni di tipo soggettivo, in relazione alla maggiore pericolosità espressa dal condannato per uno dei due titoli criminosi cui si riferisce la disposizione censurata rispetto ai condannati per tutti gli altri reati menzionati nell'art. 4-bis ordin. penit.

Quanto al primo profilo, il Tribunale nega che possa in linea generale ravvisarsi una maggior gravità del delitto di sequestro di persona qualificato dalla morte della vittima rispetto ad altri gravissimi reati puniti con l'ergastolo, che implicano spesso la causazione della morte di una o più persone (come nel caso paradigmatico della strage), ma che cionondimeno sfuggono al rigoroso regime penitenziario discendente dalla disposizione censurata, a volte non essendo neppure ricompresi nell'elenco dei reati che danno luogo alle preclusioni stabilite dall'art. 4-bis ordin. penit.

Né potrebbe, secondo il rimettente, predicarsi in via generale una maggiore pericolosità soggettiva «di chi uccida la vittima precedentemente sequestrata a scopo di estorsione (magari proprio nell'immediatezza del fatto, come nel caso qui in esame esauritosi nell'arco di poche ore) rispetto a chi, in un contesto di criminalità organizzata di tipo mafioso e proprio al fine di agevolare i finalismi illeciti del sodalizio, uccida, in maniera premeditata, futile ed efferata la vittima, precedentemente sequestrata, magari anche al fine di apprendere da questa fatti a sua conoscenza».

Tanto basterebbe, ad avviso del giudice a quo, «per dimostrare che la presunzione di maggiore gravità/disvalore attribuita oggettivamente al delitto di cui all'art. 630, comma 3, c.p., o soggettivamente al condannato per tale fatto – tanto da meritarsi un trattamento penitenziario deteriore – è una presunzione irragionevole in quanto contrastante con l'art. 3 Cost., non rispondendo a dati di esperienza generalizzati riassunti nella formula dell'id quod plerumque accidit».

2.2.– Un secondo profilo di illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater ordin. penit. atterrebbe, nella prospettazione del giudice rimettente, alla sua irragionevolezza intrinseca in rapporto alla necessaria finalità rieducativa della pena, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, Cost.

Ritiene il Tribunale che la disposizione sospettata di incostituzionalità si porrebbe in contrasto con la «logica della progressione trattamentale penitenziaria che, notoriamente, deve caratterizzare l'espiazione della pena detentiva in rapporto al finalismo di cui all'art. 27 Cost.». In tale ottica, non sarebbe razionale «allineare alla stessa elevatissima quota-parte di espiazione della detenzione (26 anni) il presupposto per la concessione di benefici penitenziari aventi finalità e portate diverse fra loro e tradizionalmente preordinati a costituire una scala di gradualità nell'opera di rieducazione del condannato (dal permesso premio [...] fino alla liberazione condizionale, magari passando per il regime di semilibertà)». Sarebbe dunque «del tutto irrazionale [...] prevedere che l'ergastolano per il delitto ex art. 630, comma 3, c.p. possa accedere ad un permesso premio, magari solo di poche ore, dopo l'espiazione di 26 anni di pena "effettiva", mentre già alla medesima soglia di pena – anzi, quella risultante anche dal computo della liberazione anticipata – il condannato ergastolano per un diverso "reato 4-bis" (di pari o maggiore gravità), possa accedere addirittura alla liberazione condizionale».

3.– Con atto depositato il 9 ottobre 2017 si è costituita la parte privata D. D.A. a mezzo del proprio difensore, che ha sostanzialmente ribadito la trama argomentativa dell'ordinanza di rimessione, sottolineando peraltro l'ulteriore profilo di irragionevolezza intrinseca della disciplina censurata consistente nel suo asserito effetto disincentivante la collaborazione processuale del condannato, il quale – a differenza di quanto accade a tutti gli altri condannati all'ergastolo sottoposti al regime di cui all'art. 4-bis ordin. penit. – non potrebbe ottenere alcun beneficio premiale in conseguenza di una eventuale scelta di collaborazione, sino a che abbia effettivamente scontato ventisei anni di detenzione.

4.– Il Presidente del Consiglio dei ministri non è intervenuto in giudizio.

Considerato in diritto

1.– Il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), «nella parte in cui prevede che i condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale, che abbiano cagionato la morte del sequestrato, non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno ventisei anni di pena».

2.– L'art. 58-quater ordin. penit., il cui comma 4 è in questa sede censurato, fu introdotto nella legge n. 354 del 1975 in materia di ordinamento penitenziario dall'art. 1 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, nella legge 12 luglio 1991, n. 203.

Al fine di meglio comprendere lo specifico contesto normativo in cui la disposizione oggetto dei dubbi di costituzionalità si inserisce, appare preliminarmente opportuna una sintetica ricapitolazione di talune coordinate essenziali della novella del 1991, peraltro di pochissimo successiva ad altro intervento normativo – ad opera del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82 – in cui erano state introdotte incisive misure volte a contrastare l'odioso, e all'epoca ancora assai diffuso, fenomeno criminoso dei sequestri di persona a scopo di estorsione, tra le quali il sequestro dei beni utilizzabili per far conseguire il prezzo del riscatto (il cosiddetto “blocco dei beni” dei sequestrati e dei loro familiari).

2.1.– Con il menzionato d.l. n. 152 del 1991, il legislatore intese rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata, anche attraverso una serie di modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario del 1975, sul cui impianto aveva inciso in profondità, soltanto qualche anno prima, la legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà). Quest'ultima, più nota come “legge Gozzini”, aveva ulteriormente potenziato l'originaria ratio, perseguita dalla legge sull'ordinamento penitenziario, di favorire il graduale reinserimento sociale dei condannati a pena detentiva; ciò, in particolare, attraverso il rafforzamento dei benefici per i detenuti che avessero dato prova di partecipazione all'opera rieducativa e la previsione ex novo dei permessi premio.

Nel 1991 il legislatore – comprensibilmente allarmato dalle crescenti minacce provenienti dalla criminalità mafiosa, che l'anno seguente sarebbero culminate nelle stragi di Capaci e di via D'Amelio – attuò una prima parziale correzione di rotta rispetto alla filosofia di fondo degli interventi realizzati nel 1975 e nel 1986 sull'ordinamento penitenziario, introducendo un sistema di preclusioni all'accesso ai benefici, applicabile ai condannati per particolari delitti.

Tale sistema si articolava attorno ad un nuovo art. 4-bis ordin. penit., che nel suo impianto originario prevedeva una distinzione tra due fasce di condannati. La prima fascia comprendeva i condannati per tutti i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione, per associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per altri delitti commessi avvalendosi delle condizioni

previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare tali associazioni, nonché per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e per sequestro di persona a scopo di estorsione: delitti tutti caratterizzati dal necessario, o almeno – come nel caso del sequestro estorsivo – dal normale inserimento del reo in una compagine criminosa, o ancora da sue specifiche connessioni con organizzazioni criminali. Rispetto a tali delitti, il legislatore del 1991 stabilì che i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario potessero essere concessi soltanto se, in positivo, fossero stati «acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva». La seconda fascia comprendeva invece i delitti di omicidio, rapina ed estorsione aggravate, nonché di produzione e traffico di ingenti quantità di stupefacenti: delitti, questi, per i quali le connessioni con la criminalità organizzata erano, nella valutazione del legislatore, meramente eventuali, e per i quali il nuovo art. 4-bis prevedeva che la concessione dei benefici fosse subordinata al requisito, di carattere negativo, che non vi fossero elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

Rispetto poi ai condannati per tutti i delitti menzionati nell'art. 4-bis (indipendentemente dal loro inserimento nella prima o nella seconda fascia) il legislatore del 1991 introdusse una serie di soglie temporali rigide per l'accesso ai benefici del lavoro all'esterno, dei permessi premio e della semilibertà, disponendo in particolare che per questi condannati una quota parte (pari a due terzi o, nel caso dei permessi premio, alla metà) della pena dovesse essere espiata necessariamente in carcere. Parallelamente, il nuovo art. 58-ter ordin. penit. stabilì, in chiave premiale, che, in caso di collaborazione con la giustizia da parte del detenuto, tali soglie temporali non dovessero più trovare applicazione, con conseguente riesplorazione della disciplina generale relativa a ciascun beneficio.

L'art. 4-bis ordin. penit. fu oggetto, negli anni successivi, di numerose modifiche e integrazioni, che ne conservarono però inalterata la funzione essenziale di norma di sbarramento alla concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei condannati per una serie – sempre più numerosa – di reati, in assenza delle condizioni prescritte dallo stesso art. 4-bis; e ciò con lo scopo, in estrema sintesi, di evitare l'uscita dal carcere – anche solo per poche ore – di condannati verosimilmente ancora pericolosi, in particolare in ragione dei loro persistenti legami con la criminalità organizzata. La modifica più incisiva, rispetto all'assetto originario della norma, fu peraltro realizzata già nel 1992, in forza del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, con cui si stabilì che ai condannati per i soli delitti di prima fascia – tra cui il sequestro di persona a scopo di estorsione e il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione – i benefici previsti dall'ordinamento penitenziario, fatta eccezione per la liberazione anticipata, potessero essere concessi soltanto subordinatamente alla collaborazione con la giustizia da parte del condannato; condizione questa cui furono successivamente affiancate, per effetto delle pronunce di questa Corte (in particolare, sentenze n. 68 del 1995 e n. 357 del 1994), quelle alternative della collaborazione cosiddetta irrilevante e della collaborazione cosiddetta impossibile.

2.2.– Con specifico riguardo ai soli condannati per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione ovvero di terrorismo o di eversione, l'originario d.l. n. 152 del 1991, come convertito, introdusse altresì la disposizione di cui all'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., mai modificata in seguito e in questa sede censurata, a tenore della quale, nell'ipotesi in cui tali condannati abbiano cagionato la morte del sequestrato, nessuno dei benefici indicati nell'art. 4-bis, comma 1, ordin. penit. può essere loro concesso, sino a che non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.

Il richiamo testuale ai «benefici indicati nel comma 1 dell'art. 4-bis» consente, oggi, di escludere dalla preclusione stabilita dall'art. 58-quater il beneficio della liberazione anticipata. Infatti, l'art. 4-bis ordin. penit. – così come novellato ad opera del citato d.l. n. 306 del 1992 e mai più modificato

in parte qua – espressamente eccettua dal proprio ambito applicativo la liberazione anticipata; con conseguente possibilità, anche per le categorie di condannati indicati dall'art. 58-quater, di accumulare le detrazioni di pena (oggi pari a quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata) previste dall'art. 54 ordin. penit. sin dall'inizio dell'espiazione della pena. Tuttavia, l'avverbio «effettivamente» contenuto nell'art. 58-quater evidenzia l'inequivoca volontà del legislatore di subordinare l'accesso concreto a ciascun beneficio all'integrale espiazione dei due terzi della pena o, nel caso di ergastolo, di ventisei anni; con conseguente inoperatività relativamente ai benefici richiamati, per queste tipologie di condannati, della cosiddetta presunzione di espiazione sancita, in via generale, dall'art. 54, comma 4, ordin. penit., secondo la quale «[a]gli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiaato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera scontata. La presente disposizione si applica anche ai condannati all'ergastolo».

Mentre, dunque, per la generalità dei condannati le soglie temporali di accesso ai singoli benefici possono essere anticipate per effetto delle detrazioni conseguenti alla liberazione anticipata, in proporzione al numero di semestri nei quali la loro partecipazione all'opera di rieducazione sia stata valutata in termini positivi, la soglia dei due terzi di pena o dei ventisei anni nel caso di ergastolo, per le speciali categorie di condannati cui si riferisce l'art. 58-quater, non è suscettibile di alcuna riduzione per effetto della liberazione anticipata, pure eventualmente maturata dal condannato per effetto della sua partecipazione all'opera rieducativa durante l'intero corso della sua permanenza in carcere. Con il risultato che, rispetto al caso specifico dei condannati all'ergastolo, le detrazioni di pena virtualmente accumulate a titolo di liberazione anticipata (già inidonee a incidere sul termine finale della pena, che è inflitta a titolo perpetuo) divengono del tutto inutili ai fini pratici, dal momento che – una volta espiaati ventisei anni effettivi di pena – le ordinarie soglie temporali per la concessione di tutti gli altri benefici previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario sono già ampiamente scadute.

Tale regime derogatorio rispetto alla disciplina ordinaria è insensibile alla eventuale collaborazione processuale del detenuto, o alle situazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 4-bis ordin. penit. (collaborazione impossibile o irrilevante). La collaborazione, o le situazioni equiparate, restano bensì condizioni per l'accesso a qualsiasi beneficio – eccezion fatta per la liberazione anticipata – da parte dei condannati per i reati indicati dall'art. 58-quater, che rientrano, come si è più volte sottolineato, tra quelli di prima fascia per gli effetti dell'art. 4-bis; ma la loro collaborazione con la giustizia non comporta il venir meno delle soglie di due terzi della pena o di ventisei anni stabilite dall'art. 58-quater. Ciò a differenza di quanto accade per tutti gli altri condannati per i delitti indicati dall'art. 4-bis, per i quali la collaborazione con la giustizia rende inoperanti, ai sensi dell'art. 58-ter, le più gravose soglie per l'accesso a ciascun beneficio introdotte con la medesima novella del 1991, con conseguente riespansione delle ordinarie soglie applicabili alla generalità dei condannati.

Le preclusioni temporali di cui all'art. 58-quater ordin. penit. non si applicano, invece, alla liberazione condizionale prevista dall'art. 176 cod. pen., che non è compresa nell'ambito applicativo dell'art. 4-bis, richiamato dallo stesso art. 58-quater. Una diversa disposizione situata al di fuori dell'ordinamento penitenziario – l'art. 2 del d.l. n. 152 del 1991, come convertito – consente invero al condannato per sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo o eversione di accedere alla liberazione condizionale solo subordinatamente alla sua collaborazione con la giustizia, ovvero alla sussistenza di una situazione di collaborazione irrilevante o impossibile; ma, in presenza di tali situazioni, il condannato ben potrà esser ammesso alla liberazione condizionale, anche laddove abbia cagionato la morte del sequestrato, alle stesse condizioni che vigono per ogni altro condannato, compresa dunque – per l'ergastolano – la possibilità di anticipare

il termine di ventisei anni stabilito dall'art. 176 cod. pen. per effetto delle detrazioni di pena nel frattempo accumulate a titolo di liberazione anticipata.

3.– Il quadro normativo sin qui ricostruito restituisce una disciplina penitenziaria nel suo complesso pesantemente deteriore per i condannati all'ergastolo o a pena temporanea per i delitti di sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo o eversione che abbiano cagionato la morte della vittima: e ciò non solo rispetto alla generalità dei condannati, ma anche rispetto ai condannati per gli altri delitti cui si applicano le preclusioni di cui all'art. 4-bis ordin. penit., compresi quelli di prima fascia, per i quali la concessione dei benefici è subordinata alla loro collaborazione con la giustizia o alle situazioni equiparate.

Limitando l'analisi comparativa ai soli condannati all'ergastolo per i delitti indicati dall'art. 58-quater ordin. penit. – i soli coinvolti dalla questione di legittimità costituzionale oggi sottoposta all'esame di questa Corte –, conviene in particolare evidenziare i seguenti profili differenziali del regime agli stessi applicabile, rispetto a quello applicabile alla generalità degli altri condannati all'ergastolo, soggetti o non alle preclusioni di cui all'art. 4-bis ordin. penit.

La generalità degli ergastolani non sottoposti al regime di cui all'art. 58-quater ordin. penit. può di regola essere ammessa: a) al lavoro all'esterno, dopo l'espiazione di almeno dieci anni (art. 21, comma 1 ultima proposizione, ordin. penit.), riducibili sino a un minimo di otto anni in conseguenza dell'integrale riconoscimento delle detrazioni di pena conseguenti alla liberazione anticipata; b) ai permessi premio, dopo l'espiazione, parimenti, di dieci anni (art. 30-ter, comma 2, lettera d, ordin. penit.), anch'essi riducibili sino a un minimo di otto anni grazie alla liberazione anticipata; c) alla semilibertà, dopo l'espiazione di venti anni (art. 50, comma 5, ordin. penit.), riducibili sino a un minimo di sedici anni grazie alla liberazione anticipata; nonché d) alla liberazione condizionale, dopo l'espiazione di ventisei anni (art. 176, terzo comma, cod. pen.), anch'essi riducibili a un minimo di circa ventun anni grazie, ancora, alla liberazione anticipata.

Tutti questi benefici – sempre, naturalmente, subordinati nel caso concreto al positivo riscontro, compiuto dai competenti organi giurisdizionali di sorveglianza, della meritevolezza del condannato in relazione ai requisiti previsti per la concessione di ciascun beneficio – possono essere concessi ai condannati per i delitti previsti dall'art. 4-bis ordin. penit. soltanto in presenza delle condizioni stabilite da tale disposizione, finalizzate a impedire l'uscita dal carcere di detenuti ancora socialmente pericolosi: in particolare, per ciò che concerne gli ergastolani condannati (anche o esclusivamente) per delitti di prima fascia, in presenza di una loro collaborazione con la giustizia, o delle situazioni a essa normativamente equiparate.

Rispetto invece ai soli condannati all'ergastolo per sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo o eversione, pur in presenza di una loro collaborazione con la giustizia o delle condizioni equiparate, le soglie di pena poc'anzi indicate non vigono, e vengono in blocco sostituite dall'unica soglia temporale di ventisei anni (non riducibile, come si è sottolineato, per effetto della liberazione anticipata), che vale per l'ammissione sia al lavoro all'esterno, sia ai permessi premio, sia – infine – alla semilibertà. La medesima soglia temporale di ventisei anni vige, come già si è sottolineato, anche rispetto alla liberazione condizionale, in forza della disciplina generale di cui all'art. 176, terzo comma, cod. pen., anche se in relazione a questo solo istituto non opera la preclusione all'anticipazione della soglia temporale di accesso conseguente all'eventuale riconoscimento della liberazione anticipata.

4.– Il giudice a quo dubita che questa disciplina derogatoria, con riferimento specifico ai condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione che abbiano cagionato la morte della vittima, sia compatibile, da un lato, con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della possibile

irragionevolezza della disparità di trattamento sin qui evidenziata; e, dall'altro, con l'art. 27, terzo comma, Cost., sotto il profilo di una possibile irragionevolezza intrinseca della disciplina rispetto alla necessaria funzione rieducativa della pena.

5.– Prendendo le mosse dal secondo profilo di censura, che all'evidenza coinvolge in realtà il combinato disposto degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., il dubbio prospettato dal giudice rimettente deve ritenersi senz'altro fondato.

L'appiattimento all'unica e indifferenziata soglia di ventisei anni per l'accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel primo comma dell'art. 4-bis ordin. penit. si pone, infatti, in contrasto con il principio – sotteso all'intera disciplina dell'ordinamento penitenziario in attuazione del canone costituzionale della finalità rieducativa della pena – della «progressività trattamentale e flessibilità della pena» (sentenza n. 255 del 2006; in senso conforme, sentenze n. 257 del 2006, n. 445 del 1997 e n. 504 del 1995), ossia del graduale reinserimento del condannato all'ergastolo nel contesto sociale durante l'intero arco dell'esecuzione della pena.

Tale principio si attua, nel disegno della legge sull'ordinamento penitenziario, nell'ambito di un percorso ideale le cui prime tappe sono rappresentate dall'ammissione al lavoro all'esterno e dalla concessione di permessi premio, volti questi ultimi a stimolare la «regolare condotta» del detenuto, attestata dall'aver questi manifestato «costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali» – art. 30-ter, commi 1 e 8, ordin. penit. –, e già definiti da questa Corte, con sentenza n. 403 del 1997, «uno strumento [...] spesso insostituibile per evitare che la detenzione impedisca del tutto di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro», funzionale a «perseguire efficacemente quel progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa». Il percorso di progressivo reinserimento sociale dell'ergastolano prosegue poi, in caso di esito positivo di questi primi esperimenti, con la sua ammissione al più incisivo beneficio della semilibertà, che comporta l'autorizzazione a «trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale» (art. 48, primo comma, ordin. penit.); ed è destinato ad avere il suo culmine nella concessione della liberazione condizionale, subordinata all'accertamento che il condannato «abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento» (art. 176, primo comma, cod. pen.) e caratterizzata dall'integrale sospensione dell'esecuzione della pena residua, che si estinguerà laddove non intervengano cause di revoca nei cinque anni successivi alla sua concessione (art. 177, secondo comma, cod. pen.).

La disciplina in questa sede censurata sovverte irragionevolmente questa logica gradualistica, per ciò che concerne i soli condannati all'ergastolo a titolo di sequestro di persona a scopo di estorsione, terrorismo o eversione; e per di più consente che tali condannati possano teoricamente accedere alla liberazione condizionale – per effetto delle detrazioni maturate a titolo di liberazione anticipata – in un momento anteriore a quello, pari a ventisei anni, in cui sarà loro possibile accedere ai permessi premio, al lavoro all'esterno e alla semilibertà: benefici, questi ultimi, concepiti dal legislatore come naturalmente prodromici rispetto alla liberazione condizionale, che implica la completa (e potenzialmente definitiva) uscita dal carcere del condannato.

Con il connesso rischio che la semilibertà – pur in presenza di una continua e fattiva partecipazione all'opera rieducativa in carcere – venga in concreto negata al condannato stesso alla scadenza dei ventisei anni, proprio in ragione dell'assenza di sue preve positive esperienze al di fuori delle mura penitenziarie nel secondo decennio di espiatione della pena, sulla base del costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la semilibertà – in quanto misura alternativa alla detenzione che consente al detenuto di trascorrere parte del giorno all'esterno, sia pure in attività

lavorative e socializzanti – non può essere deliberata se non all’esito di preve e positive esperienze di concessione di altre misure alternative meno impegnative, nel medesimo contesto territoriale di fruizione della semilibertà (ex plurimis, Corte di cassazione, sezione prima penale, sentenze 29 settembre 2009, n. 41914 e 14 ottobre 2008, n. 40992); principio che ben potrebbe essere esteso, a maggior ragione, alla stessa liberazione condizionale, alla quale pure il condannato potrebbe teoricamente accedere anche prima dei ventisei anni.

6.– A tale profilo di irragionevolezza intrinseca della disciplina nel prisma della funzione rieducativa della pena denunciato dal giudice rimettente può, d’altra parte, aggiungersi l’ulteriore considerazione che la disposizione censurata, sterilizzando ogni effetto pratico delle detrazioni di pena a titolo di liberazione anticipata sino al termine di ventisei anni, riduce fortemente, per il condannato all’ergastolo, l’incentivo a partecipare all’opera di rieducazione, in cui si sostanzia la ratio dello stesso istituto della liberazione anticipata (sentenze n. 186 del 1995 e n. 276 del 1990).

Al riguardo, va infatti ribadito che l’unica conseguenza pratica delle detrazioni di pena conseguenti alla liberazione anticipata per il condannato all’ergastolo – per il quale potenzialmente il fine pena è “mai” – consiste proprio nel meccanismo di anticipazione dei termini per la concessione dei singoli benefici; meccanismo che costituisce, sin dal primo semestre di pena, un potente stimolo per l’ergastolano a partecipare al programma rieducativo, in vista – in particolare – del possibile accesso ai primi benefici, una volta raggiunto il traguardo di otto anni dall’inizio della pena (sentenza n. 274 del 1983).

Dilazionando invece sino al termine di ventisei anni (riducibile a circa ventun anni ai soli fini della liberazione condizionale, con tutte le difficoltà pratiche appena evidenziate che potrebbero ostare in concreto a una sua concessione in assenza di preve esperienze di uscite temporanee dal carcere) la possibilità di accedere a qualsiasi beneficio penitenziario, compresi i permessi premio, è assai probabile che il condannato all’ergastolo per i due titoli di reato che vengono qui in considerazione possa non avvertire, quanto meno in tutta la prima fase di esecuzione della pena, alcun pratico incentivo ad impegnarsi nel programma rieducativo, in assenza di una qualsiasi tangibile ricompensa in termini di anticipazione dei benefici che non sia proiettata in un futuro ultraventennale, percepito come lontanissimo nell’esperienza comune di ogni individuo (sentenza n. 276 del 1990) .

In tal modo, la disciplina ora all’esame di questa Corte finisce per frustrare la finalità essenziale della liberazione anticipata, la quale costituisce però un tassello essenziale del vigente ordinamento penitenziario (sentenza n. 186 del 1995) e della filosofia della risocializzazione che ne sta alla base; filosofia che, a sua volta, costituisce diretta attuazione del precetto costituzionale di cui all’art. 27, terzo comma, Cost. Tant’è vero che questa Corte ebbe in passato ad affermare l’incostituzionalità dell’esclusione della liberazione anticipata per i condannati all’ergastolo, proprio perché tale meccanismo, fondato sulla verifica in concreto della partecipazione del condannato durante l’intero arco dell’esecuzione della pena, deve ritenersi essenziale perché la pena possa, anche rispetto agli autori dei reati più gravi, esplicitare in concreto la propria (costituzionalmente necessaria) funzione rieducativa (sentenza n. 204 del 1974). Proprio in attuazione di tale principio, del resto, lo stesso art. 4-bis ordin. penit., nella versione in vigore dal 1992, esclude dalle preclusioni ai benefici, stabilite per particolari categorie di condannati, proprio la liberazione anticipata: la quale è, così, fatta salva per qualsiasi condannato, onde assicurare sempre – persino nei confronti dei detenuti che ancora non abbiano spezzato i propri legami con le associazioni criminali di appartenenza – un adeguato incentivo alla loro partecipazione all’opera rieducativa, cui l’intero trattamento penitenziario deve in ultima analisi essere orientato (sentenza n. 274 del 1983).

7.– Un terzo profilo di irragionevolezza intrinseca della disposizione censurata, in relazione alla necessaria finalità rieducativa della pena, deve infine essere rilevato.

Il carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici penitenziari da essa stabilito per i condannati all'ergastolo impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato all'ergastolo durante l'esecuzione della pena stessa, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna. Tale automatismo – e la connessa impossibilità per il giudice di procedere a valutazioni individualizzate – contrasta però con il ruolo che deve essere riconosciuto, nella fase di esecuzione della pena, alla sua finalità di rieducazione del condannato; finalità ineliminabile (sentenza n. 189 del 2010), che deve essere sempre garantita anche nei confronti di autori di delitti gravissimi, condannati alla massima pena prevista nel nostro ordinamento, l'ergastolo (sentenza n. 274 del 1983). In questo senso è orientata la costante giurisprudenza di questa Corte, che ha tra l'altro indicato come criterio «costituzionalmente vincolante» quello che esclude «rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso per caso» nella materia dei benefici penitenziari (sentenza n. 436 del 1999), in particolare laddove l'automatismo sia connesso a presunzioni iuris et de iure di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso (sentenza n. 90 del 2017), giacché ove non fosse consentito il ricorso a criteri individualizzanti «l'opzione repressiva fini[rebbe] per relegare nell'ombra il profilo rieducativo» (sentenza n. 257 del 2006), instaurando di conseguenza un automatismo «sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena» (sentenza n. 255 del 2006; in senso conforme, sentenze n. 189 del 2010, n. 78 del 2007, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995).

Una volta che il condannato all'ergastolo abbia raggiunto, nell'espiazione della propria pena, soglie temporali ragionevolmente fissate dal legislatore, e abbia dato prova di positiva partecipazione al percorso rieducativo, eventuali preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari possono dunque legittimarsi sul piano costituzionale soltanto laddove presuppongano pur sempre valutazioni individuali, da parte dei competenti organi giurisdizionali, relative alla sussistenza di ragioni ostative di ordine specialpreventivo – sub specie di perdurante pericolosità sociale del condannato – ; valutazioni, queste ultime, che non potrebbero del resto non riverberarsi negativamente sulla stessa analisi del cammino di risocializzazione compiuto dal condannato stesso, e che per questo motivo possono ritenersi coerenti con il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull'altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena (sentenze n. 78 del 2007, n. 257 del 2006, n. 68 del 1995, n. 306 del 1993 e n. 313 del 1990).

Incompatibili con il vigente assetto costituzionale sono invece previsioni, come quella in questa sede censurata, che precludano in modo assoluto, per un arco temporale assai esteso, l'accesso ai benefici penitenziari a particolari categorie di condannati – i quali pure abbiano partecipato in modo significativo al percorso di rieducazione, e rispetto ai quali non sussistano gli indici di perdurante pericolosità sociale individuati dallo stesso legislatore nell'art. 4-bis ordin. penit. – in ragione soltanto della particolare gravità del reato commesso, ovvero dell'esigenza di lanciare un robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati. Questi ultimi criteri legittimamente possono essere considerati dal legislatore nella fase di comminazione della pena; ma – così come non possono fondare presunzioni assolute nella fase di verifica del grado e dell'adeguatezza delle misure cautelari durante il processo (sentenza n. 331 del 2011) – nemmeno possono, nella fase di esecuzione della pena, operare in chiave distonica rispetto all'imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima, da intendersi come fondamentale orientamento di essa all'obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella società (sentenza n. 450 del 1998), e da declinarsi nella fase esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l'intero arco dell'espiazione della pena.

Tutto ciò in piena coerenza con gli approdi interpretativi cui è recentemente pervenuta la Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale ha riconosciuto – pur in assenza nel testo convenzionale di una disposizione dal tenore comparabile all'art. 27, terzo comma, della Costituzione italiana – la necessaria inerenza alla dignità della persona, alla cui tutela l'intero sistema dei diritti convenzionali è orientato, della prospettiva della risocializzazione del condannato come componente necessaria dell'esecuzione della pena dell'ergastolo; e da tale premessa ha dedotto l'obbligo, a carico degli Stati contraenti, di consentire sempre che il condannato alla pena perpetua possa espiare la propria colpa, reinserendosi nella società dopo aver scontato una parte della propria pena (Corte europea dei diritti dell'uomo, grande camera, sentenza 9 luglio 2013, Vinter e altri contro Regno Unito, paragrafi 111-113). E in piena coerenza, soprattutto, con l'assunto – sotteso allo stesso art. 27, terzo comma, Cost. – secondo cui la personalità del condannato non resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss'anche il più orribile; ma continua ad essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento. Prospettiva, quest'ultima, che chiama in causa la responsabilità individuale del condannato nell'intraprendere un cammino di revisione critica del proprio passato e di ricostruzione della propria personalità, in linea con le esigenze minime di rispetto dei valori fondamentali su cui si fonda la convivenza civile; ma che non può non chiamare in causa – assieme – la correlativa responsabilità della società nello stimolare il condannato ad intraprendere tale cammino, anche attraverso la previsione da parte del legislatore – e la concreta concessione da parte del giudice – di benefici che gradualmente e prudentemente attenuino, in risposta al percorso di cambiamento già avviato, il giusto rigore della sanzione inflitta per il reato commesso, favorendo il progressivo reinserimento del condannato nella società.

8.– Le considerazioni che precedono consentono di ritenere assorbita l'ulteriore censura formulata dal rimettente sotto il profilo dell'irragionevole disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., tra i condannati all'ergastolo cui si riferisce la disposizione censurata e la generalità degli altri condannati all'ergastolo.

9.– I profili di illegittimità costituzionale sopra illustrati affliggono tanto la disciplina, in questa sede censurata, applicabile ai condannati all'ergastolo per il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione di cui all'art. 630 cod. pen., quanto l'identica disciplina dettata dallo stesso art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. per i condannati all'ergastolo per il diverso delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione di cui all'art. 289-bis cod. pen.

Visto l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), gli effetti della presente pronuncia devono essere estesi anche alla parte dell'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. che si riferisce ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

10.– Questa Corte è consapevole che la presente pronuncia potrebbe a sua volta creare disparità di trattamento rispetto alla disciplina – non sottoposta in questa sede a scrutinio di legittimità – dettata dallo stesso art. 58-quater, comma 4, ordin. penit. in relazione ai condannati a pena detentiva temporanea per i delitti di cui agli artt. 289-bis e 630 cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato. Tuttavia, tale consapevolezza non può costituire ostacolo alla dichiarazione di illegittimità della disciplina qui esaminata; e ciò in base al costante insegnamento della giurisprudenza costituzionale, secondo cui anche se «[q]ualunque decisione di accoglimento produce effetti sistemici[,] questa Corte non può tuttavia negare il suo intervento a tutela dei diritti fondamentali per considerazioni di astratta coerenza formale» nell'ambito del sistema (sentenza n. 317 del 2009). Spetterà al legislatore individuare gli opportuni rimedi alle eventuali disparità di trattamento che si dovessero produrre in conseguenza della presente pronuncia.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;

2) dichiara, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Francesco VIGANÒ, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere


Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

9999

NUMERO 3 - GIUGNO 2018



UOMINI OMBRA

CAMPAGNA DIGIUNA PER LA VITA



**Associazione
Liberarsi**

Le STRADE BIANCHE
di STAMPA ALTERNATIVA

www.liberarsi.net
www.stradebianchelibri.com

9999

NUMERO 3 - GIUGNO 2018

**In occasione della campagna
DIGIUNA PER LA VITA!**

Un appello:

chiediamo ai lettori di questo numero di scriverci e di aiutarci
in questa campagna a favore dell'abolizione dell'ergastolo.

Abbiamo bisogno di nuove forze che partecipano
attivamente su tutto il territorio.

Associazione Liberarsi onlus – Casella postale 30 – 50012 Grassina (FI) –

e-mail: associazioneliberarsi@gmail.com

Sito Web: <http://www.liberarsi.net>

fb.me/associazioneliberarsi TI 055-0733042

sostenitori ufficiali:

Associazione "Fuori dall'ombra"

Associazione "Yairaiha Onlus"

Associazione "Ristretti Orizzonti"

"Comunità Papa Giovanni XXIII" fondata da Don Oreste Benzi

redazione:

Carmelo Musumeci, Giuliano Capecci,

Nadia Bizzotto, Marcello Baraghini, Claudio Scaia

**NOI DELL'ASSOCIAZIONE LIBERARSI ONLUS
ABBIAMO UN SOGNO:
L'ABOLIZIONE DELL'ERGASTOLO!**

Martedì 26 giugno 2018 terza giornata di digiuno nazionale per l'abolizione dell'ergastolo in Italia!

L'Associazione Liberarsi ha sempre sostenuto la campagna contro il carcere a vita e per questo sta organizzando il **terzo giorno di digiuno nazionale martedì 26 giugno 2018** data a cui l'ONU dedica una giornata alle vittime della tortura, quindi anche ai detenuti condannati alla pena dell'ergastolo.

Ancora una volta cercheremo di coinvolgere il maggior numero di persone interessate, le associazioni di volontariato, i nuovi parlamentari e/o chi si occupa di politica attiva, i centri sociali, esponenti della magistratura, dell'università, delle camere penali, uomini e donne di tutte le chiese, fedi religiose e movimenti spirituali, intellettuali, personaggi del mondo dello spettacolo e dell'informazione.

la campagna **#campagnadigiunaperlavita#9999#noergastolo#26giugno2018** deve avere l'appoggio di tanti cittadini e cittadine.

Siamo pronti a ricevere i vostri consigli, suggerimenti e idee per diffondere il nostro **no contro il carcere a vita**.

È importante che i digiuni abbiano un ritmo, date precise, per non dimenticare, per scuotere le coscienze, per sensibilizzare l'opinione pubblica, per mettere in luce la situazione reale di tutti gli ergastolani. Per fare questo, è necessario il supporto di tutte le persone detenute, dei vostri famigliari, delle associazioni e degli organi di informazione.

Collegandosi al sito **www.liberarsi.net** troverete maggiori informazioni sulla terza campagna di **digiuno per l'abolizione dell'ergastolo**. Dite ai vostri famigliari e amici di collegarsi sul nostro sito e cliccando su: **Aderisci alla terza giornata di digiuno fissato per martedì 26 giugno 2018 per l'abolizione dell'ergastolo** sarà possibile sottoscrivere la loro adesione.

Per la comunicazione e la promozione della giornata sui social media vi chiediamo di utilizzare l'hashtag **#campagnadigiunaperlavita#9999#noergastolo#26giugno2018**.

Fate le fotocopie e giratele in tutte le carceri, è davvero importante essere in tanti.

Grazie!

Adesioni dei detenuti ergastolani e non, al terzo digiuno nazionale fissato per martedì **26 giugno 2018**, data a cui l'ONU dedica una giornata alle vittime della tortura e quindi anche ai detenuti condannati alla pena dell'ergastolo.

Vi chiediamo di scrivere in modo chiaro: Nome, Cognome, Data, luogo di nascita, Condanna e gli Anni scontati. Carcere di:

Carcere
Nome
Cognome
Luogo e data di nascita
Condanna
Anni di carcere fatti
Firma

APRIAMO UN DIBATTITO SULL'ABOLIZIONE DELL'ERGASTOLO IN VISTA DEL DIGIUNO DEL 26 GIUGNO 2018

È ormai da alcuni mesi che abbiamo ripreso a fare azioni contro l'ergastolo con continuità, a organizzare giornate di digiuno in date particolarmente significative, a pubblicare nuovi strumenti anche cartacei (**vedi gli opuscoli 9999**), a organizzare iniziative varie, a collegare esperienze diverse ma tutte riferite ad un unico argomento: l'ergastolo è una pena incivile, incostituzionale, contraria ad ogni forma religiosa e spirituale. È una pena di morte nascosta. Si può essere favorevoli all'ergastolo solo per odio, vendetta, ottusità e chiusura mentale.

Ora dobbiamo andare avanti, ma dobbiamo aggiungere presenza e coscienza, dobbiamo sforzarci a fare un ulteriore salto in avanti, nel far convergere e nell'accrescere coloro che sono già convinti che l'ergastolo sia da abolire prima possibile.

Ognuno di noi deve partire dalla sua attuale situazione: io scrivo e parlo come Giuliano, un vecchio di 75 anni, un pensionato, un nonno, un cristiano valdese, un appassionato amante della terra che mi circonda, del mondo vegetale e animale, degli uomini, delle donne, di tutti gli uomini e le donne, che hanno fatto per brevi o lunghi periodi percorsi di cammino e di incontro con me e a cui debbo molto per i contributi positivi che mi hanno donato, ma anche per gli ostacoli che mi hanno fatto crescere. Da più di 40 anni conosco le carceri italiane, numerosi detenuti e detenute, svariate ingiustizie, molte illegalità, vi ho incontrato anche centinaia di condannati all'ergastolo. Non sono riuscito in nessun caso a pronunciare un fine pena "mai" come una

condanna giustificabile, mi riconosco tra coloro che affermano il “mai dire mai” come unica pena possibile. Non entro sugli atti che i vari direttori e le varie direttrici di carceri firmano, sui quei certificati penali che sono atti del Ministero della Giustizia e che stampano il fine pena con il 31/12/9999. Cosa prevale in questa data voluta dal DAP? La violenza, il cuore duro, l’ottusità, la superficialità, la disumanità. Tante volte ho pensato che le condanne date da un tribunale “in nome del popolo italiano” non fossero date “nel mio nome” perché non corrispondevano a ciò in cui credevo profondamente. Nessun ergastolo poteva essere dato, nessuna pena in cui la sofferenza e la tortura prevalessero. Ma da questi pensieri confusi torniamo all’oggi, al che fare. Molti considerano l’ergastolo come una pena dura, la più dura, ma ancora oggi legittima, attuabile in casi limite, “ma quale pena dare ad un mafioso?” ci viene chiesto. “O ad un violentatore e assassino di una donna o di un minore?”. Mentre ritengono la pena di morte come un qualcosa di barbaro e che dovrebbe essere estinta in tutto il mondo. Io, come una minoranza, identifichiamo la pena di morte e l’ergastolo, sono per noi la stessa cosa, una identica risposta basata sull’odio, per questo impraticabile da uno Stato all’interno di un processo e di un codice di leggi scritte. Ecco dobbiamo parlare di questi temi: pena di morte ed ergastolo ai nostri vicini di casa, a quelli che abitano nel nostro paese o nel nostro quartiere, nei luoghi in cui studiamo, passeggiamo, ci ritroviamo a pregare, a discutere. Ce la facciamo a iniziare una conversazione su questi argomenti con dieci/venti persone nel prossimo mese di maggio? E riusciamo a far conoscere ciò che sarà il risultato di questo nostro impegno e sforzo? O rimaniamo a “convincere” le poche e i pochi che lo sono di già e non cerchiamo di rompere le nostre gabbie e le mura che circondano noi e gli altri isolandoci?

E poi organizziamo momenti di discussione su: pena di morte ed ergastolo, ovunque ci sia possibile. Siamo in un carcere a scontare una pena? Ne possiamo parlare con insegnanti e alunni della scuola? Con i volontari e le volontarie? Siamo in una sezione a 41 bis? Chiederemo un incontro con i vari ministri di culto presenti, cosa ne pensano e cosa potranno far crescere nelle donne, negli uomini, nei giovani che fanno con loro un percorso religioso fuori? Glielo chiediamo noi dall'interno. Poi potremo scrivere i nostri pensieri e lettere ai nostri familiari, ad amiche e amici. Ma la psicologa, l'educatrice o l'educatore cosa ne pensano dell'ergastolo? E la mia avvocatessa o l'avvocato ne hanno mai parlato nella loro camera penale o nella classe frequentata da un loro figlio o un loro nipote?

Ora voglio quasi fermarmi... ho scritto troppo, ma voglio esprimere un pensiero che già mi venne in mente circa un anno fa quando mi misi a dare forma ad una giornata qui a Firenze su "25 anni di tortura del 41 bis" e cercai di coinvolgere la LIPU..., una delle associazioni più importanti per la solidarietà con gli animali. Quanti punti in comune tra le gabbie e le celle, tra gli esperimenti sui diversi esseri viventi. Riproverò preparando il digiuno del 26 giugno e vi racconterò come andrà a finire...

Intanto ognuno di noi dovrà scrivere su un foglio di carta:

- 1) Io (...proprio nome e cognome.....) sono d'accordo nel fare digiuno il 26 giugno.
- 2) Quel giorno berrò solo un po' d'acqua e tutte le volte che avrò voglia di mangiare penserò a miei amici ergastolani, a mie amiche ergastolane e alle loro famiglie.
- 3) Organizzerò un incontro nella mia città nei giorni vicini al 26 giugno e parteciperò ad alcune iniziative che parlino di abolire l'ergastolo nello stesso mese di giugno.
- 4) Nei mesi di maggio e giugno scriverò ogni giorno una lettera

e/o una email a persone che cercherò di coinvolgere sull'abolizione dell'ergastolo.

5) Tutto quello che riuscirò a fare lo manderò scritto per lettera o email a: associazioneliberarsi@gmail.com o per lettera a: Associazione Liberarsi: casella postale 30 – 50012 Grassina (Firenze).

E altre cose che ci verranno da scrivere.

Forza e diamoci da fare, rispondiamo numerosi, il dialogo è aperto, a presto.

Giuliano Capecchi

Associazione Liberarsi – Firenze



Lettera aperta di un ergastolano ai senatori a vita

Io sono contro l'ergastolo prima di tutto perché non riesco ad immaginarlo.

Pietro Ingraio

Onorevoli **Giorgio Napolitano, Mario Monti, Elena Cattaneo, Renzo Piano, Carlo Rubbia e Liliana Segre**, mi rivolgo a voi per la vostra esperienza politica e umana, e anche perché in qualità di Senatori a vita avete indipendenza dai partiti.

L'Associazione Liberarsi onlus, che ha sempre sostenuto la campagna contro il carcere a vita, sta organizzando un nuovo giorno di digiuno nazionale per il **26 giugno 2018**, data a cui l'ONU dedica una giornata alle vittime della tortura. Abbiamo scelto questa data perché, a 31 anni dall'entrata in vigore della Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura, i governi del mondo utilizzano ancora metodi, rudimentali o sofisticati, di tortura per estorcere informazioni, ottenere confessioni, mettere a tacere il dissenso o semplicemente come forma di punizione, come nel caso della pena dell'ergastolo, che mura vive le persone senza neppure l'umanità di ammazzarle.

Credo però sia il momento di presentarmi: sono un condannato alla pena dell'ergastolo (o alla Pena di Morte Nascosta, come la chiama Papa Francesco), in carcere da ventisette anni. Attualmente sono in regime di semilibertà, esco al mattino e rientro alla sera in carcere. Durante il giorno svolgo attività di volontariato in una struttura della Comunità Papa Giovanni XXIII, fondata da Don Oreste Benzi, che mi sta dando la possibilità di rimediare (ovviamente, parzialmente) al male fatto in

passato, ma il mio fine pena rimane nell'anno 9999. Io, però, sono l'eccezione che conferma la regola, perché la stragrande maggioranza dei miei compagni uscirà dalla cella solo cadavere. Da più di un quarto di secolo sono un attivista della campagna "Mai Dire Mai" per l'abolizione della pena senza fine, documentata nei siti www.liberarsi.net e www.carmelomusumeci.com, dove fra l'altro, in quest'ultimo, si trova una proposta di iniziativa popolare per l'abolizione della pena dell'ergastolo. Tra i Primi Firmatari vi sono anche i compianti Margherita Hack, Umberto Veronesi e Stefano Rodotà, oltre a Maria Agnese Moro, Don Luigi Ciotti, Giuliano Amato, Bianca Berlinguer, Massimo D'Alema, Gino Strada, la famosa pianista Alessandra Celletti e tanti altri.

Onorevoli Senatori, crediamo che la condanna a essere cattivi e colpevoli per sempre sia una pena insensata perché non c'è persona che rimanga la stessa nel tempo. Senza un fine pena certo, all'ergastolano rimane "solo" la vita, ma la vita senza futuro è meno di niente. Credeteci, con la pena dell'ergastolo è come se la vita diventasse piatta perché non si possono fare progetti per il giorno dopo, né per quello successivo. Per l'ergastolano il tempo è scandito come una clessidra: quando la sabbia è scesa, la clessidra viene rigirata... e questo si ripete incessantemente, fino alla fine dei suoi giorni. Imprigionare una persona per sempre è toglierle tutto, con questa condanna non si fa più parte degli esseri umani. Purtroppo con l'ergastolo la vita diventa una malattia. Ma la cosa più terribile è che l'ergastolo non ti uccide subito, ma ti fa diventare solo un corpo che beve la morte a sorsi, nell'oscurità e nel silenzio, e vivere diventa peggio che morire. Gli ergastolani più fortunati riescono a crearsi giorno dopo giorno un mondo interiore, costruito sul sale di tutte le loro lacrime. Non si ha più presente, né futuro, ma solo il passato.

Con la condanna all'ergastolo la vita non vale più nulla, perché è morta anche la speranza. Si potrebbe dire che l'ergastolano non vive, mantiene in vita solo il suo corpo. E ogni giorno in meno è sempre un giorno in più di pena. Molti non sanno che la pena dell'ergastolo lascia la vita, ma divora la mente, il cuore e l'anima. La maggioranza delle persone è contraria alla pena di morte, ma con la pena capitale il colpevole soffre solo un attimo, con l'ergastolo invece il condannato soffre tutta la vita. Spesso mi chiedo se questa forma di "vendetta", che nulla ha a che fare con la giustizia, possa soddisfare qualcuno, comprese le vittime dei reati che abbiamo commesso.

Onorevoli Senatori, se riterrete di rispondere saremo lieti di rendere pubbliche le vostre parole, e saremmo davvero felici se partecipaste con noi alla giornata di digiuno nazionale del **26 giugno 2018** contro la pena dell'ergastolo.

Per l'Associazione Liberarsi,
Carmelo Musumeci



Notizie brevi del digiuno di venerdì 30 marzo 2018

Venerdì 30 marzo 2018 c'è stato il secondo digiuno nazionale contro la pena dell'ergastolo o, come la chiama papa Francesco, la pena di morte mascherata, indetto dall'Associazione Liberarsi e sostenuto dalle Associazioni Fuori dall'ombra, Yairaiha, Ristretti Orizzonti e dalla Comunità Papa Giovanni XXIII. Hanno aderito moltissime persone fuori e dentro le carceri (nel sito www.liberarsi.net si possono trovare i nominativi degli ergastolani e dei detenuti che hanno partecipato) e sono stati fatti diversi presidi esterni davanti agli istituti di pena. Tra le varie iniziative, segnalo in particolare la visita dell'eurodeputata Eleonora Foreza e dell'attivista di Yairaiha, Sandra Berardi, nel carcere di Rebibbia. "Abbiamo deciso di effettuare questa visita per denunciare ancora una volta l'incostituzionalità del fine pena mai e della tortura del 41 bis", ha affermato Foreza. Segnalo anche la "passeggiata" a Firenze dall'ex carcere Le Murate fino al Centro evangelico di Via Manzoni 19, con interventi sul tema della Pastora Letizia Tomassone (Chiesa Evangelica di Firenze), Don Alessandro Santoro (Comunità delle Piagge) e Giuliano Capecci (Associazione Liberarsi). Ci sono stati anche diversi parroci, come Don Antonio, che hanno scritto: "Questa sera, nella celebrazione dell'adorazione della croce ricorderò a tutti anche il dramma dei carcerati, soprattutto degli ergastolani".

Giornata di digiuno per l'abolizione dell'ergastolo

Prendo parte quest'oggi, venerdì 30 marzo 2018, alla giornata

di digiuno per l'abolizione dell'ergastolo promossa dall'associazione Liberarsi, un'esperienza da molti anni impegnata per i diritti umani di tutti gli esseri umani.

So che un giorno di digiuno non è una gran cosa. Ma se è un gesto condiviso da tante persone, e che si unisce a tanti altri gesti, può forse contribuire ad ottenere che finalmente il Parlamento italiano abolisca l'ergastolo, che è una barbarie incompatibile con la dignità umana, con un ordinamento giuridico democratico, con la Costituzione della Repubblica Italiana.

E valga il vero.

L'ergastolo è incompatibile con la Costituzione della Repubblica Italiana che prevede che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato": una perpetua segregazione dal resto dell'umanità è evidentemente un trattamento contrario al senso di umanità.

L'ergastolo è incompatibile con un ordinamento giuridico democratico, che a tutti gli esseri umani riconosce il diritto ad esistere, a vivere una vita degna ed a migliorare le proprie condizioni di vita: una perpetua segregazione dal resto dell'umanità nega l'umanità delle vittime di tale misura, e quindi nega l'umanità dell'intera umanità.

L'ergastolo è incompatibile con la dignità umana, poiché imporre a una persona una perpetua segregazione dal resto dell'umanità equivale ad annientarla nella sua fondamentale struttura relazionale ed a negarne la qualità stessa di persona.

La civiltà comincia con la decisione di non uccidere, di salvare le vite.

Segregare per sempre una persona dal resto dell'umanità è come seppellirla viva: è un crimine ed una tortura; è una barbarie incompatibile con ogni valore morale e civile.

Unisco pertanto anche la mia voce all'appello al Parlamento affinché sia finalmente abolita la flagrante barbarie dell'ergastolo.

Peppe Sini,

responsabile del

“Centro di ricerca per la pace e i diritti umani” di Viterbo

“Ogni volta è una Via Crucis e in questi giorni che precedono le feste ancora di più. Ma a pagarne le spese sono soprattutto i bambini, costretti a un calvario di attese interminabili”. Vittoria ha 35 anni, una figlia di 2 anni e un marito detenuto da tre anni per associazione camorristica. Due volte a settimana, per lo più il giovedì e il venerdì, la donna viene dall'altra parte della città per fare visita al consorte che è recluso nel carcere di Secondigliano.

“Mi alzo quando è notte fonda per venire da Pianura – spiega – e la nostra odissea comincia alle 5.30, quando siamo già fuori al carcere ad aspettare in auto il turno per avere un numero. Oggi sono qui dalle 10 e, se tutto va bene, uscirò verso le 16”. La lunga attesa per i colloqui segue la stessa prassi: dopo aver aspettato il proprio turno all'ingresso per un paio d'ore, si accede ad una piccola sala ai piani superiori: “Ci sono poche sedie – racconta la 35enne – non c'è un'area fumatori e se un bambino vuole bere non c'è nemmeno un distributore automatico”.

Insieme ad altri familiari e ai rappresentanti di alcune associazioni, Vittoria ha partecipato al presidio che si è svolto questa mattina fuori al penitenziario per chiedere al ministero della Giustizia l'abolizione dell'ergastolo e dell'ergastolo ostativo. “Siamo qui a protestare contro un sistema malato – tuona Pietro Iola, presidente dell'associazione Ex Detenuti Organizzati – in particolare contro una misura restrittiva come l'ergastolo

bianco, che altro non è che una “morte bianca” per il carcerato. Dopo 30 anni si presume che chi ha sbagliato sia quantomeno cambiato. Ma se non gliene viene data la possibilità, gli si annulla anche la speranza di un futuro migliore.

L’articolo 27 della Costituzione prevede la rieducazione del detenuto, ma questo regime carcerario è disumano e anti costituzionale”. In prima linea per i diritti dei detenuti, loia ha denunciato alcune guardie penitenziarie di Poggioreale, accusate di aver perpetrato presunte violenze ai danni dei reclusi nella cosiddetta cella zero.

Strano che proprio oggi mi abbiano bloccato per le visite ispettive che compio da due anni nelle carceri campane – denuncia loia – nemmeno il Dap ci ha dato spiegazioni, ma io andrò avanti con le mie battaglie perché alcuni istituti di pena della nostra regione sono repressivi e sono “carceri a delinquere”.

“Il Mattino”, 31 marzo 2018

L’ergastolo ostativo arriva alla Corte europea

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto ricevibile il ricorso di un detenuto al 41 bis. I rilievi mossi al nostro sistema penitenziario riguardano la creazione del “doppio regime penitenziario”, che distingue tra chi ha commesso dei reati ritenuti più pericolosi e gli altri.

Si apre uno spiraglio sulla questione dei benefici negati per chi è un ergastolano ostativo. Ad aprirlo non sono i giudici nostrani, ma quelli della Corte europea di Strasburgo accogliendo il ricor-

so di Filadelfo Ruggeri, detenuto ergastolano al 41 bis. Quest'ultimo è stato condannato per omicidi con le aggravanti legate alle attività di Cosa nostra e per questo si trova al regime di carcere duro. Ciò nonostante, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto ricevibile il suo ricorso e adesso vaglieranno se sia conforme alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo l'esclusione dalla concessione di permessi premio, semilibertà, libertà condizionale e degli altri benefici carcerari nei confronti dei condannati alla massima pena che non collaborano con la giustizia.

Difeso dall'avvocato Valerio Vianello, Ruggeri, che ha già scontato 9750 giorni di carcere, pari a 27 anni, fa parte della schiera dei cosiddetti irriducibili e ha rivendicato il proprio diritto di ottenere un permesso premio, anche se non ha mai collaborato né intende farlo. Le tesi difensive riprendono una serie di altre pronunce di livello europeo della Cedu e soprattutto la vicenda già dichiarata ricevibile, quella di Marcello Viola (pure lui in cella, come il detenuto siciliano, da 27 anni), riconosciuto colpevole di fatti non di mafia.

La pronuncia sarà importante perché può incidere direttamente sul diritto nazionale e sulle pronunce dei giudici dei Paesi che aderiscono alla Convenzione europea sui diritti dell'uomo. I rilievi mossi al sistema penitenziario italiano riguardano la creazione del cosiddetto "doppio regime penitenziario", che mette da una parte coloro che hanno commesso determinati reati ritenuti più pericolosi, dall'altra gli autori di tutti gli altri reati. «Solo per questi ultimi – scrive nel ricorso Ruggeri, attraverso l'avvocato Valerio Vianello – sussiste ancor oggi la caratterizzazione spiccatamente risocializzante del trattamento penitenziario». Per mafiosi e non collaboranti non esiste alternativa: si dovranno accontentare della riduzione di pena per buona condotta, 90 giorni all'anno che per i 'fine pena mai' sono puramente teorici.

Nessuna speranza, quindi, indipendentemente dalla possibile sussistenza di ogni altra condizione speciale di ammissibilità e meritevolezza, vincolando tutto alla sola collaborazione con la giustizia, senza tenere conto dell'effettivo percorso rieducativo svolto.

Il governo italiano dovrà rispondere a una serie di domande poste dalla Corte europea dei diritti dell'uomo.

La prima: «L'ergastolo ostativo può essere considerato una pena comprimibile de jure e de facto, dunque compatibile con la Convenzione dei diritti dell'uomo?».

Secondo quesito: «La legislazione italiana offre al ricorrente una prospettiva di rilascio e una possibilità di riesame della sua pena ed è possibile tenere conto dei progressi dell'ergastolano nel percorso riabilitativo e determinare se abbia fatto progressi a prescindere dal dato della collaborazione?».

Terza domanda: «Il limite della collaborazione con la giustizia soddisfa i criteri stabiliti dalla Corte per valutare la comprimibilità dell'ergastolo e la sua conformità alla Convenzione?».

Infine, quarto quesito: «C'è una prospettiva di rilascio per motivi legittimi collegati alla pena? E un regime penitenziario così può essere ritenuto compatibile con l'obiettivo di riabilitazione e di reinserimento dei detenuti? Lo Stato ha rispettato i suoi obblighi positivi di garantire ai detenuti a vita la possibilità di lavorare al loro reinserimento in attuazione della Convenzione?».

La riforma dell'ordinamento penitenziario, se verrà approvata definitivamente, non prevede il superamento dell'ergastolo ostativo né ha modificato le condizioni di accesso ai benefici penitenziari, accesso ancora subordinato al requisito della collaborazione. La sentenza della Corte europea, se darà ragione al ricorso di Ruggeri, potrebbe costringere il governo a metterci mano. Un indizio quale potrebbe essere la decisione ce lo dà la

stessa Corte europea che, nel passato, ha già emesso una condanna – in questo caso nei confronti dell’Inghilterra – proprio per quanto riguarda l’ergastolo.

Con un’importante sentenza depositata il 9 luglio del 2013 (caso Vinter e altri c. Regno Unito) e resa nell’ambito di un ricorso presentato da parte di tre britannici in carcere per omicidio, ha affermato il principio per cui l’ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l’impossibilità della scarcerazione è considerata un trattamento degradante e inumano contro il prigioniero, con conseguente violazione dell’art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani. L’articolo suddetto specifica infatti che «nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti».

In Italia, è bene ricordarlo, esistono due tipi di ergastoli: quello normale e quello ostativo. Il primo consiste nel riconoscere al condannato benefici, quali permessi premio, semilibertà ovvero liberazione condizionale; per il secondo, invece non viene concessa la possibilità di alcun beneficio e rimane una pena perpetua. La Corte europea potrebbe costringere il nostro Paese a mettere in discussione quest’ultimo punto.

Damiano Aliprandi

dal Quotidiano “Il Dubbio” diretto da Piero Sansonetti

...da cappellano “emerito” del carcere, sono pienamente d’accordo.... Anche il Vangelo è d’accordo! Buona giornata, coraggio!

Don Saulo Scarabattoli,

Parrocchia Santo Spirito a Perugia

Aderisco al digiuno!

finalmente un Venerdì Santo veramente dedicato a qualcosa di molto spirituale, hai invitato il Papa? Credo che i preti lo dovrebbero dire in tutte le parrocchie e le chiese la domenica delle Palme e invitare la gente a firmare il venerdì santo nelle chiese per l'abolizione dell'ergastolo.... digiunare tutti insieme potrebbe essere un concreto grande passo avanti per l'umanità! Un abbraccio forte.

Luca Maura (Roma)

Leggo sempre volentieri le tue lettere, e stimo tantissimo quello che fai per gli ergastolani con fine pena mai. Non avevo però mai dato peso tanto a quel 9999 sul layout della pagina della rivista "A". Quando ho scoperto cosa significava, mi son sentito fisicamente un po' male. Un numero a scadenza impossibile... una beffa nero su bianco, un esempio lampante di burocrazia inumana. O, almeno, sembra veramente difficile che sia la pensata di un essere umano come noi. Io amo tante cose, tra cui il cinema, e quasi automaticamente, dopo quell'iniezione di bile provocata da quegli 8 numeri, mi è apparsa un'idea: ...E se un ergastolano non muore più, e se raggiunge quel 31 dicembre... poi che succede?...

Nicolò (...)

Non è vero che nulla sia cambiato: fintanto che ci saranno persone che vogliono portare avanti delle scelte e delle proposte che intendono smuovere l'indolenza degli onesti, finché ci sarà chi avrà il coraggio di gridare il bisogno di giustizia anche nel pieno del silenzio di tutti, vorrà dire che ci sono le condizioni

perché qualcosa cambi. Con che tempi? Con quali modalità? Queste non sono quantificabili. Il problema potrebbe nascere quando i profeti taceranno, non quando gli indolenti si fanno menare per il naso. Ci vorranno sempre dei profeti. Allora tu non smettere di gridare, anche quando ti sembrerà di essere solo nel deserto. Un grandissimo abbraccio.

Don Antonio Ferri, Parroco di Cogoletto (GE)



SULL'ABOLIZIONISMO PENALE IN MATERIA DI ERGASTOLO

La pena detentiva perpetua ha avuto un certo seguito nel diritto penale europeo degli anni Settanta e Ottanta, quando il definitivo superamento, in molti Stati occidentali, del paradigma della pena capitale come più grave tra le pene principali rendeva il “fine pena mai” apprezzabile merce di scambio per meccanismi di formazione del consenso, già allora basati su accezioni demagogiche della norma penale.

Bisognerebbe avere il coraggio di concluderne che, esauritasi quella stagione in materia di pubblica sicurezza e di strategie preventive in ambito criminologico-forense, anche i modelli di garanzia devono evolversi. L'ergastolo non è necessariamente, persino per le ipotesi delittuose più gravi, il termine di paragone di un giusto bilanciamento tra la responsabilità del reo, le esigenze della sicurezza sociale e la funzione della pena negli scopi di politica criminale.

La Corte di Strasburgo, in composizione di “Grande Camera”, ha affrontato il tema dell'ergastolo in circostanze non meramente episodiche, ma in modo più diretto e “demolitivo” in occasione della decisione Vinter e altri c. Regno Unito, 9 Luglio 2013. Ne esce fuori un principio di civiltà giuridica che rende estremamente residuale la compatibilità dell'ergastolo col divieto di trattamenti inumani e degradanti, dimostrando lo sfavore complessivamente addebitabile nei confronti della pena detentiva perpetua. In particolare, l'ergastolo è una pena violativa del ricordato divieto se la scarcerazione sia espressamente vietata dall'ordinamento, se il detenuto, oltre il ventiseiesimo anno di

pena, non possa adire altra autorità giurisdizionale per richiedere l'alleggerimento della pena, la scarcerazione o la revisione del processo. Da queste condizioni già precise e che ulteriori precisazioni terminologiche e metodologiche avrebbero potuto e dovuto meritare, emerge un'accezione residuale della pena perpetua al punto quasi da configurarsi quale comminatoria provvisoria, che in ogni tempo del suo svolgimento deve poter essere ridiscussa e se del caso scongiurata presso il sub-procedimento di esecuzione.

In Italia, è pluridecennale l'impegno per il superamento dell'ergastolo ed è forse proprio quell'impegno civile e dottrinale ad avere alimentato una giurisprudenza rispettosa delle garanzie accusatorie. Già a prezzo di equilibrismi, poco convinti e poco convincenti, la sentenza n. 264/1974 della Corte Costituzionale si era misurata sui rapporti contraddittori tra l'idea stessa di pena detentiva perpetua e l'accezione rieducativa della pena costituzionale. La costituzionalità dell'ergastolo era in fondo lì salvaguardata solo quanto alla parte non esclusivamente "muratoria" (lavoro esterno, socialità, visite, ecc.) della sua esecuzione, non già quanto alla nozione, tipica del XIX secolo, del "fine pena mai" quale segregazione permanente e continuativa. Nemmeno dieci anni dopo (C. Cost. n. 274/1983), i condannati all'ergastolo vengono ammessi al beneficio di riduzione della pena: si anticipa la riflessione delle giurisdizioni europee e internazionali sulla auspicabile provvisorietà della condanna all'ergastolo. Nel decennio successivo (C. Cost. n. 168/1994) un altro principio di civiltà giuridica trova formale cartolarizzazione. L'impossibilità di condannare all'ergastolo i soggetti minori è certo norma a tutela della loro libera formazione, anche a seguito, in ipotesi, della commissione di un reato grave, ma è pure espressione di un primo ripensamento sull'afflittività in re ipsa della condizione

carceraria – tale che decenni di detenzione comunque inducono nocimento alla personalità individuale.

L'ordinamento, per sua stessa coerenza intraordinamentale, non può guardare al condannato all'ergastolo con intenzioni "vendicative": la liberazione condizionale non può essere preventivamente esclusa, nemmeno ove precedentemente revocata (C. Cost. n. 161/1997).

Questa breve rassegna di decisioni emblematiche è conseguenza di un contesto giuridico-culturale nel quale si era persino tentato di abolire l'ergastolo attraverso i referendum abrogativi del 1981. Allora era stata sottoposta all'attenzione degli elettori anche la famigerata legge di pubblica sicurezza "Reale", la stessa che negli anni Settanta era stata metro regolativo di una fortissima azione repressiva dello Stato, certamente di gran lunga anticipatoria degli strumenti di prevenzione rispetto alle previgenti disposizioni di diritto comune. Quella circostanza avrebbe potuto essere momento di consapevolezza politica sulla stagione dell'eversione, ormai esauritasi, per quanto dalle ferite ancora troppo fresche nella coscienza collettiva. Si sarebbe potuto disinnescare l'emergenzialismo con cinque anni di anticipo rispetto alla legge Gozzini, 10 Ottobre 1986, n. 663, e guadagnando sette anni rispetto all'introduzione del "nuovo" codice processuale. Ciò avrebbe parallelamente aiutato a predisporre una normazione speciale extra-codicistica più coerente rispetto alla legislazione di diritto comune e, ancor più, in riferimento ai principi costituzionali.

L'opinione pubblica volle il mantenimento dell'ergastolo e il mantenimento della legge Reale.

In Europa, una soluzione normativa abolizionista si è innestata su diversi retroterra giuridico-culturali, ma in tutti i casi suscitando più apprezzamento che conflittualità sociale. È avvenuto

in Portogallo, anche come momento simbolico che certifica la distanza dell'attuale ordinamento repubblicano rispetto ai trascorsi dittatoriali, autoritari e militari. È avvenuto in Norvegia, senza che l'esempio norvegese divenisse davvero emblematico per gli Stati dell'Europa occidentale ma anche senza cedimenti rispetto a fatti di cronaca nera molto efferati, che avevano pur fatto trapelare vaghe tentazioni pan-penalistiche nelle varie forze politiche. Ed è sorprendentemente avvenuto in Croazia, Serbia e Bosnia, anche per evitare che i sanguinosi strascichi delle guerre civili nella ex Jugoslavia dessero adito a rappresaglie inter-statali nei confronti di cittadini detenuti in repubbliche diverse da quella di propria provenienza – ipotesi, si intuisce, tutt'altro che eventuale. Pure lo Stato Città del Vaticano ha abolito l'ergastolo, per ragioni che probabilmente possono essere co-ricercate nella elevata percezione massmediologica dell'attuale pontificato. L'ergastolo, cioè, può essere abolito per discontinuità parlamentare-repubblicana, per visioni progressive della politica criminale, come istanza di pacificazione nazionale e anche come simbolo di fasi ordinamentali nuove.

Quale che sia la ragione per cui in Italia potrà sperabilmente tornare vittoriosamente in auge questa istanza, sarà da accogliere con prontezza e soddisfazione.

Domenico Bilotto (fonte: "Salvis Juribus")

In commemorazione di Aldo Moro a 40 anni dalla sua morte.

A 40 anni della sua morte molti hanno onorato lo statista Aldo Moro per la sua grande statura umana, morale e politica. Molti forse non sanno che lui ha fatto parte dell'Assemblea Costituente e non solo ha scritto la nostra Carta Costituzionale ma ha anche lottato per farla applicare (forse per questo lo Stato non ha fatto nulla per salvarlo). Noi lo vogliamo ricordare anche per le sue parole, limpide e inequivocabili, agli studenti dell'Università di Roma, per la sua contrarietà non solo alla pena di morte ma anche e soprattutto alla pena dell'ergastolo. Ecco il suo pensiero: *“E, per quanto riguarda questa richiesta della pena, di come debba essere la pena, un giudizio negativo, in linea di principio, deve essere dato non soltanto per la pena capitale, che istantaneamente, puntualmente, elimina dal consorzio sociale la figura del reo, ma anche nei confronti della pena perpetua: l'ergastolo, che, privo com'è di qualsiasi speranza, di qualsiasi prospettiva, di qualsiasi sollecitazione al pentimento e al ritrovamento del soggetto, appare crudele e disumano non meno di quanto lo sia la pena di morte”*.

VOCI DA DENTRO

LA PAROLA AGLI ERGASTOLANI

Un ergastolano ha scritto: Sono trascorsi trent'anni e sono ancora qui, quello che non riesco a capire come fanno a non comprendere che sono una intera vita, almeno che iniziassero a incominciare a farmi rientrare in società, niente, stiamo ancora a quelle nome che somigliano a una ragnatela, in qualunque modo ti muovi rimani invischiato. In molti sono fiduciosi che il 2018 sia l'anno buono per noi ergastolani. Sarebbe la mia resurrezione e potrei iniziare una nuova esistenza. Non credo ai miracoli, ma sono pronto a cambiare opinione, se dovesse accadere un miracolo.

Andrea, Carcere Parma

Ho fatto istanza di trasferimento per il carcere di Padova, con la seguente motivazione, ossia che mio fratello ogni 3-4 mesi viene chiamato dall'ospedale di Padova insieme alla figlia, per accertamenti, essendo che mio fratello deve donare il rene alla figlia. Siccome non faccio colloquio sistematico da 25 anni, come potrà verificare dalla mia cartella biografica, posso avere la possibilità di fare 3-4 colloquio all'anno con mio fratello e mia nipote.

In tutti questi anni non mi è stato concesso mai niente.

Non ho chiesto di andare in Campania vicino casa, ma a oltre mille Km lontano.

Ho trascorso la mia vita tra quattro mura, lontano dal conforto familiare, neanche mi è stato concesso di fare qualche colloquio con mia madre, era malata e il tempo che le rimaneva era poco. L'ho rivista pochi mesi dopo in sala rianimazione, dove non si è mai ripresa, morendo dopo una settimana.

Ho una relazione extramuraria (allego), parere positivo per la declassificazione.

Sono vent'anni che mi trovo in questo regime, dalla emanazione della circolare ministeriale del 1998, senza saperne il motivo. Le chiedo dopo, aver verificato tutto ciò che ho scritto, di intervenire affinché possa avere il trasferimento nel carcere di Padova. La saluto cordialmente.

Pasquale De Feo, Carcere Massama (Oristano)

Grazie del tuo sorriso che mi hai mandato per lettera perché la sezione non gode proprio di serenità e allegria, ovviamente siamo in prigione, poche attività, palestra momentaneamente chiusa, catechesi ferma da un po', un personale diciamo abbastanza punitivo e basta poco per accendersi scintille e fuochi. L'istruzione è molto bassa, l'ignoranza vige, saluto tutti ma do la confidenza a pochi.

Daniele, Carcere Spoleto

Ieri sera è deceduto un altro ergastolano ostatico detenuto AS1. Un infarto e non c'è stato nulla da fare. Lo sai cosa ho pensato io e qualche amico: lo Stato vendicativo ha risolto il problema dell'ergastolo ostatico: nell'arco di dieci anni, la maggior parte di noi andrà a miglior vita.

Alessandro, Carcere Opera Milano

Qui non c'è più resistenza, le cose sono peggiorate, la vivibilità è ridotta a livello vegetativo. Abbiamo fatto una battitura ai cancelli ma hanno partecipato in pochi e quei pochi sono stati tutti puniti con dieci/quindici giorni d'isolamento.

Pasquale, Carcere Livorno

Donne ergastolane/prigioniere di serie B

Si parla e si scrive poco delle donne detenute, e ancora di meno delle donne ergastolane, forse perché il carcere all'origine era nato solo per gli uomini, e storicamente una volta le donne venivano mandate in istituti di correzione, o forse perché i maschi si vergognano un poco (solo un pochino) di tenere delle donne in prigione. Sta di fatto che nell'inferno delle nostre "Patrie Galere" le femmine sono trattate anche peggio dei maschi e da subito sono costrette a perdere la loro femminilità (che per loro è molto peggio che perdere la sessualità) perché è molto complicato ottenere l'indispensabile per sentirsi donna. Per loro il carcere è molto più terribile che per i maschi perché varcata la porta di un carcere la prima cosa che ti dicono è di spogliarti e di fare le flessioni.

In un quarto di secolo di carcere mi sono scritto con alcune donne ergastolane. Ecco una di loro cosa mi ha scritto:

"Quello che soffre di più in carcere non è il corpo ma il cuore, perché quando non ti senti amata poi è difficile che riesci ad amare. Il carcere per una donna non solo è crudele ma è anche un mondo confuso, contraddittorio che ti squarcia dentro e che ti fa sentire una vittima anche se sei la peggiore criminale di questa terra. Poi quando ti condannano all'ergastolo capisci che il tuo corpo non ti apparterrà mai più. E questo è terribilmente triste, direi terrificante. Ti confido, Melo, che spesso mi sento sola e abbandonata, a volte mi domando chi sono e perché continuo ancora a stare in questo mondo. Melo, che devo fare? Il carcere dovrebbe insegnarti il bene che non hai conosciuto, invece a me sta insegnando solo il male. E una pena che non

finisce mai come potrà mai migliorare una persona? Tu come hai fatto? Io non ce la faccio". (Rita)

Al mattino, quando esco dal carcere, prendo l'autobus assieme a una ergastolana semilibera e l'altro giorno l'ho invitata a scrivere qualcosa. Questa mattina, intimidita e sotto la pioggia, mi ha passato un foglio di carta piegato in quattro, sussurrandomi: "Scusa, non sono buona a scrivere bene":

"Ciao, sono una donna di 49 anni, condannata all'ergastolo, sono detenuta dal 1988. Descrivere come si vive è molto difficile, ma si vive giorno per giorno, senza pensare che non uscirai più. Come tutti gli ergastolani, credo che ci si aggrappa alla speranza che davvero un qualcosa cambi. Se si riflette sulla pena dell'ergastolo si capisce che è uno stato in cui si fa vendetta su noi carnefici, giorno per giorno: una vita per una vita. Ma continuo a chiedermi: questa è la giustizia? Io attualmente fortunatamente sono in semilibertà, ma è dura, perché far rientro di sera con i pullman e il tempo brutto, lontano dai propri affetti... Beh, è tosta, anche a livello economico poiché mi danno 200 euro al mese, altro che le buffonate che disse in diretta tv un superiore, che dovrebbe lui davvero vergognarsi. Per chi lavora sodo, il salario dovrebbe essere giusto per tutti, visto che paghiamo tutto, e vorrei dire di fare la battaglia contro i colletti bianchi non contro chi paga. Vorrei scrivere un libro di tutta la mia vita, anche quella del carcere, ma oggi termino con queste strofe:

L'anima vive /La stella dei miei desideri va e viene, /quando sembra di averla raggiunta... /ancora una volta scompare... /portando con se quella parte migliore di me... /Aprirò lo scrigno della felicità ci troverò foto... ricordi, e tempi belli, e brutti ma

vissuti intensi perché insieme... /Quante sorprese ci riserva la vita e non sai mai dietro l'angolo cosa ti riserva il destino... di certo non siamo mai noi a scegliere le cose... siamo come un rullino di un film... rideremo o piangeremo nel rivederlo? /Vivi stella dei miei desideri... vivi oggi e domani e al primo risveglio... vivi per noi... anche quando la bufera ci sbatte via... ci allontana... il cuore e la vela restano a galla senza sbiadire dal tempo. / L'anima vive, è, finché vola, il senso più bello di una libertà mai persa". (Rosa Russo)

Carmelo Musumeci

per Editrice A

(Cas. Post. 17120; 20128 Milano; sito: arivista.org)

Invitiamo i lettori che vogliono approfondire i temi da noi trattati: ergastolo, 41 bis e trattamento dei detenuti, a visitare il nostro sito www.liberarsi.net dove troveranno molti materiali.



Alessio Attanasio

L'inferno dei regimi
differenziati

(41-bis, aree riservate, 14-bis, AS)

"Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate"



Introduzione di Carlo Fiorio

Associazione
Liberarsi
onlus

librilibri

ALESSIO ATTANASIO

Riproduciamo la copertina del libro di Alessio Attanasio *L'inferno dei regimi differenziati (41-bis, aree riservate, 14-bis, AS) "Lasciate ogni speranza, voi ch'intrate"*, pubblicato dall'Associazione Liberarsi.

Chi lo volesse acquistare può farlo ordinandolo sul nostro sito www.liberarsi.net, nella sezione "La collana dei libri: L'evazione possibile", al costo di euro 15.



Associazione Liberarsi

Nuovo Diggiuno Abolizione Ergastolo

**martedì
26/6/2018**



"Giornata dedicata alle vittime della tortura,
quindi anche ai detenuti condannati
alla pena dell'ergastolo".

almeno **1 EURO** almeno
le **STRADE BIANCHE**
di STAMPA ALTERNATIVA
MILLE LIRE PER SEMPRE

Se la “certezza della pena” produce altra criminalità

di Carmelo Musumeci

liberarsi.net, 26 giugno 2018

Nuovo digiuno per l'abolizione dell'ergastolo, martedì 26 giugno 2018. Probabilmente le maggioranze politiche, e quella del Paese, sono contrarie all'abolizione dell'ergastolo, ma la storia è piena di maggioranze che sbagliano. Essere in molti non significa di per sé che si abbia ragione. (Associazione Liberarsi)

L'Associazione Liberarsi ha sempre sostenuto la campagna contro il carcere a vita e per questo ha indetto il terzo giorno di digiuno nazionale per martedì 26 giugno 2018, data in cui l'ONU dedica una giornata alle vittime della tortura, quindi anche ai detenuti condannati alla pena dell'ergastolo. Ancora una volta stiamo cercando di coinvolgere il maggior numero di persone interessate, le associazioni di volontariato, i nuovi parlamentari e/o chi si occupa di politica attiva, i centri sociali, esponenti della magistratura, dell'università, delle camere penali, uomini e donne di tutte le chiese, fedi religiose e movimenti spirituali, intellettuali, personaggi del mondo dello spettacolo e dell'informazione.

La campagna #campagnadigiunaperlavita#9999#noergastolo#26giugno2018 deve avere l'appoggio di tanti cittadini e cittadine, per diffondere il no contro il carcere a vita. È importante che i digiuni abbiano un ritmo, date precise, per non dimenticare, per scuotere le coscienze, per sensibilizzare l'opinione pubblica, per mettere in luce la situazione reale di tutti gli ergastolani. La pena dell'ergastolo ti toglie tutto, persino la possibilità di morire una volta sola, perché si muore un po' tutti i giorni, e ti uccide più della pena di morte, lasciandoti in vita il corpo, ma ammazzandoti l'anima.

Mi è capitato di leggere il contratto di governo M5S-Lega sulla giustizia e sono rimasto perplesso di fronte al programma di costruire nuovi istituti penitenziari, perché nei Paesi in cui ci sono pochi carceri ci sono anche meno delinquenti. Non citerò i dati sulla recidiva, ma per esperienza personale penso che il carcere in Italia non fermi né la piccola né la grande criminalità, piuttosto la produca. E questo probabilmente perché quando vivi intorno al male non puoi che farne parte. Penso che spesso non siano i reati commessi a far diventare una persona criminale, bensì i luoghi in cui è detenuta e gli anni di carcere che vengono inflitti. Si vuole assumere nuovo personale di Polizia, ma siamo il paese nel mondo che, in rapporto al numero di detenuti, ha più agenti penitenziari. Credo che sarebbe meglio se in carcere ci fossero più educatori, psicologi, psichiatri, insegnanti o altre figure di sostegno.

Si prospetta anche la revisione della 'sorveglianza dinamica e del regime penitenziario 'aperto', ma come si fa a migliorare stando chiusi in una cella, sdraiati in una branda guardando il soffitto 22 ore su 24? Credo che si dovrebbe stare molto attenti al trattamento delle persone in carcere, perché quando usciranno, molto probabilmente, saranno diventate più devianti e criminali di quando sono entrate. E odieranno la società e le istituzioni ancora di più, per averle fatte diventare dei "mostri". Io penso che il carcere, così com'è oggi, non dia risposte, il carcere è una non risposta, il carcere è il male assoluto. Non si può educare una persona tenendola all'inferno. La si può solo punire, farla soffrire, distruggerla, e dopo di questo anche il peggiore assassino si sentirà innocente. Solo un carcere aperto e rispettoso della legalità può restituire alla società dei cittadini migliori.

Si propone pure la rivisitazione delle linee guida sul carcere duro del "41-bis". Sinceramente non credo che più di così si possa peggiorare questo terribile regime detentivo di tortura. Comunque, per sconfiggere la mafia non ci si dovrebbe accontentare solo di murare vivi i mafiosi ma, piuttosto, si dovrebbe voler migliorare i loro cuori e le loro menti. E per fare questo si hanno più possibilità di riuscita trattandoli con umanità. Seppellirli vivi non serve poi molto, se non a farli diventare agli occhi di qualcuno dei martiri o degli eroi.

Lo so, la stragrande maggioranza dei politici è d'accordo solo su una cosa: riempire le carceri come delle scatole di sardine e usare l'emergenza criminalità per continuare a prendere voti. L'idea più terribile che ho letto in questo contratto di governo M5S-Lega è l'affermazione anticostituzionale di "Certezza della pena".

Molti non sanno che la nostra Carta Costituzionale, scritta soprattutto da partigiani che sono stati detenuti nelle carceri fasciste, prevede che la pena abbia principalmente lo scopo di tendere alla rieducazione, quindi qualsiasi pena detentiva non può e non deve essere certa quando ha esaurito la sua funzione rieducativa. In tutti i casi, la certezza della pena non è assolutamente un deterrente e non spaventa proprio nessuno: i terroristi continuerebbero a farsi saltare in aria, alcune persone ad uccidere moglie o figli, i mafiosi ad essere mafiosi e alcuni politici continuerebbero a rubare. Attualmente chi sconta la pena fino all'ultimo giorno esce arrabbiato e convinto di avere pagato il suo debito con la giustizia. Credo che i politici che per consenso elettorale invocano a gran voce la "certezza della pena" non facciano gli interessi di chi li ha eletti, ma facciano piuttosto, senza volerlo, gli interessi della criminalità, perché i suoi adepti in carcere non sono stimolati a cambiare.

La redazione di Ristretti Orizzonti di Voghera si "autointervista"

Ristretti Orizzonti, 25 giugno 2018

In occasione della Terza giornata nazionale di digiuno per l'abolizione dell'ergastolo. Oggi in redazione ci siamo

chiesti quale contributo potessimo dare in occasione della terza giornata nazionale di digiuno per l'abolizione dell'ergastolo in Italia. È nata una discussione animata e come al solito costruttiva, dalla quale è venuta fuori un'idea.

Ci siamo detti: perché non fare un'intervista a noi stessi?

Ecco quello che è venuto fuori.

Redazione: Da quanto tempo sei detenuto?

Antonio: Dall'agosto del 1990.

R: Non sei mai uscito da allora?

Antonio: No!

R: Hai mai chiesto un beneficio, un permesso premio?

Antonio: Da quando ho compiuto il 20° anno di espiazione chiedo, a cadenza annuale, un permesso per poter stare qualche ora con la mia anzianissima madre, fuori da queste mura, ma la richiesta mi viene sempre dichiarata inammissibile in quanto condannato all'ergastolo ostativo.

R: Cos'è l'ergastolo ostativo?

Francesco: Vedi, sento ripetere sempre più spesso (ormai è diventata una frase fatta) dal mondo dei media e da certi politici in particolare, più o meno in buona fede, che in Italia non v'è certezza della pena; che nessuno sconta fino in fondo la pena comminata. Non è così. Devi sapere che nella nostra civile Italia, culla del Diritto (Pannella diceva che a forza di stare in quella culla il Diritto si è addormentato), la certezza della pena esiste eccome. Non esiste la pena di morte, ma esiste la pena fino alla morte. Si chiama 4-bis O.P. ed "Ergastolo ostativo". Il 4-bis è un articolo dell'Ordinamento Penitenziario introdotto nel 1991 che, in buona sostanza, esclude da ogni forma di beneficio o misura alternativa al carcere chi è condannato per reati connessi alla criminalità organizzata, a meno che non decida di collaborare utilmente con la giustizia, oppure nel caso in cui la richiesta di collaborazione risulti impossibile. Tutto ciò indipendentemente dall'eventuale percorso di recupero e sincero ravvedimento maturato dal detenuto nei decenni di detenzione. Ma se per chi ha una condanna con scadenza temporale la sua scarcerazione avverrà comunque a prescindere (giustamente!) dal divieto dei benefici, cosa diversa è per chi ha l'ergastolo. In questo caso tale pena diventa di Diritto e di fatto inderogabilmente a vita. Questa pena potrà estinguersi soltanto con l'estinguersi della vita del condannato.

R: In Italia è da diverso tempo che si discute se abolire o no l'ergastolo. Credi che si giungerà prima o poi alla sua abrogazione?

Paolo: Sono passati 70 anni dall'entrata in vigore della nostra Costituzione e fin dalla fase costituente si è discusso di tale materia. Per quanto mi riguarda, già dai primi mesi dal mio arresto fra noi detenuti ho sempre sentito parlare dell'eventuale abrogazione dell'ergastolo. Sono abbastanza grande da capire che in Italia non si arriverà mai ad una svolta di civiltà del genere, a meno che non ci venga sollecitata da organi sopranazionali (ad es. Corte europea dei diritti dell'uomo). Basta semplicemente soffermarsi a riflettere sulla misera fine fatta dall'ultimo tentativo di riforma penitenziaria per poter concludere amaramente e col pessimismo della ragione che c'è veramente poco da sperare.

R: Come vedi oggi l'ergastolo senza speranza?

Pasquale: È difficile esternare i sentimenti che travagliano il mio essere pensando alla mia pena. Cerco di non pensare all'ergastolo e vivere giorno per giorno le mie giornate cercando di cogliere il meglio di ciò che esse mi offrono nel quotidiano.

R: Ad esempio?

Pasquale: La lettura di un libro, la lettera di una persona cara, studiare, fare un po' di ginnastica, organizzare una partita a calcio, cosa che diventa sempre più difficile per la pesantezza degli anni e per gli acciacchi da cui è sempre più arduo affrancarsi per il lento recupero del nostro fisico. Io mi aggrappo a queste cose, illudendomi di vivere una non vita di cui, purtroppo, sono consapevole.

R: A cosa pensi quando la sera stai per addormentarti?

Rocco: Quasi sempre mi appaiono immagini del mio passato. Anche se non vorrei che ciò accadesse, mi succede comunque. La mia razionalità mi dice che non si può continuare a vivere con la testa rivolta all'indietro. È contro natura, è contro la nostra naturale tendenza ad evolverci.

R: Come vedi la tua vita?

Rocco: Me la immagino come una lunga e tortuosa strada asfaltata dove io sono lì in piedi con lo sguardo all'indietro, nell'intento di camminare, ma segno il passo. È come un'immagine dipinta su una tela appesa alla parete.

R: Ci pensi mai al senso di colpa?

Felice: È un pensiero che mi tocca, certamente, ma sono talmente sotto l'enorme peso di questa pena che mi sento vittima io stesso. L'ergastolo ostativo è una pena in forte contraddizione con l'art. 27 della nostra Costituzione ("le pene devono tendere al recupero e al reinserimento del condannato"), non sono solo io a sostenerlo ma esimi giuristi

ed intellettuali. Credo che uno stato Giusto debba egli stesso rispettare per primo le sue leggi fondamentali, solo allora avrà la piena legittimità di punire, cosicché il punito, non avendo nulla più da recriminare, avvertirà maggiormente il peso della sua colpa riconoscendo così la legittimità dello stato a sanzionarlo.

R: Mi parli della contraddizione dell'ergastolo ostativo con l'art. 27 della Cost.?

Pacifico: Il dibattito sull'ergastolo, se mantenerlo nel nostro Ordinamento o sancirne il suo superamento è questione annosa che risale fin dai tempi dei nostri padri costituenti. In sede di assemblea costituente, nel contesto della elaborazione dell'art. 27 della Cost., più precisamente sulla funzione delle pene, vennero presentate diverse formulazioni fra cui quella attinente ai relatori La Pira e Basso, che diceva così: "Le sanzioni penali devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti crudeli e disumani". In seno all'adunanza plenaria della commissione per la costituente (Commissione dei 75) fu proposto e discusso un emendamento dei deputati Nobile e Terracini, particolarmente interessante in quanto quantificava in ragione di una afflittività crescente della pena detentiva, un limite massimo alla reclusione (15 anni) e secondo questo emendamento "le pene e la loro esecuzione non possono essere lesive della dignità umana. Esse devono avere come fine precipuo la rieducazione del condannato allo scopo di farne un elemento utile alla società. Le pene restrittive della libertà personale non potranno superare un certo limite, se si vuole parlare seriamente di finalità rieducativa delle pene, altrimenti non soltanto cessa la finalità rieducativa, ma al contrario sono fonte di un processo di abbruttimento progressivo".

Questo sostenevano 70 anni fa i nostri padri costituzionali, sembra non essere cambiato nulla da allora, anzi pare peggiorata la situazione.

Lasciare per tutta l'intera vita un condannato dentro le mura di una prigione, non è forse in forte contraddizione col fine nobile a cui le pene devono tendere? Tengo a precisare che l'emendamento di cui ho appena parlato non venne approvato, non tanto perché non lo si ritenne un principio condivisibile (l'art. 27 ne è l'attestazione), ma perché non venne ritenuto che il problema, pur di enorme peso, fosse materia di Costituzione. Fu così deciso, come anche per l'ergastolo, con un forte contributo anche da parte dell'on. Moro il quale così si è pronunciato: "Determinare fino a che punto la pena debba punire allo scopo di emendare è compito di dosaggio talmente delicato e legato a un tale complesso di elementi che si può dare soltanto un'indicazione di massima, lasciando al legislatore di valutare il problema".

Mi domando, trascorsi 70 anni da allora, il legislatore vorrà mai valutare il problema? Non è ormai giunto il tempo che si ponga mano ad una questione sospesa da ben 70 anni? Ha ancora senso continuare a tenere in vita un istituto ormai superato come è quello dell'ergastolo?

R: Ma i cittadini si sentirebbero meno sicuri con l'abolizione dell'ergastolo?

Paolo: Ecco l'altra menzogna. Tutti i dati statistici ci dicono che non funziona come deterrente. Il criminologo e narratore francese Gilbert Cesbron, nella sua opera "Storia della violenza" così ci dice: "il più elevato rigore di un sistema penale che ad esempio accresce il numero dei reati che contemplino la reclusione a vita non può rivestire, come dichiarato dai poteri che in quel momento esercitano la funzione legislativa, efficacia reale di deterrenza ma rappresenta invece un effetto placebo sulla collettività che si sentirà (a torto) più sicura".

R: Credi nel reinserimento sociale di una persona condannata all'ergastolo?

Paolo: Ci credo fermamente. Non sono solo io a sostenerlo ma illustri Professori come ad esempio Umberto Veronesi, Giovanni Maria Flick e tanti altri ancora. Le persone cambiano nella loro essenza biologica nel corso degli anni. È scientificamente provato che le nostre cellule, i nostri tessuti cambiano e si rinnovano in continuazione. Il corpo di un uomo di quaranta anni non è più, biologicamente parlando, quello che era dieci anni prima. Le persone cambiano anche nel loro modo di pensare, nelle loro sensibilità. In carcere c'è chi riscopre lo studio, l'amore per la lettura, la partecipazione a corsi formativi a cui si ha la possibilità di accedere, la sofferenza, lo stacco coercitivo dalle persone amate, la riflessione sul proprio vissuto in gioventù, tutto questo insieme di sentimenti, conduce per forza ad un affinamento dello spirito e pertanto al cambiamento della persona.

R: Come viene visto l'ergastolo senza speranza per chi un fine pena invece ce l'ha?

Giovanni: È già angosciante per me che, seppur lunghissimo, un fine pena ce l'ho. Sinceramente non riesco a concepire l'idea di una pena che non finirà mai. La mia pena è di trent'anni e ricordo ancora come fosse ora la pronuncia del collegio giudicante allorquando uscì dalla camera di consiglio. Nel sentir pronunciare "Trent'anni" sentii il mondo crollarmi addosso. Il primo pensiero confuso e annebbiato dall'emozione del momento fu: "Morirò in carcere".

L'ergastolo senza speranza sinceramente non riesco proprio a immaginarlo. Credo che uccidere la speranza equivalga ad uccidere una seconda volta.

Carmelo: Sono stato arrestato a ventisei anni e non avevo idea di cosa significasse la vita carceraria; la prima sensazione fu di vivere una non vita, una quotidianità distaccata dal mondo reale e ho conosciuto uomini del tutto annichiliti dai decenni passati in carcere, mi chiedevo: come è possibile vivere così disumanamente in questi luoghi? Eppure, sentivo parlare che in Italia non esistesse la certezza della pena ma ho dovuto "svegliarmi" da questa

illusoria convinzione.

Mi è difficile pensare ad una vita virtuale, come è quella dell'ergastolano, a volte tengo per me l'emozione di pensare ad un futuro per non urtare la sensibilità dei miei compagni che nonostante siano vivi non possono vivere la loro vita, visto che questa non gli appartiene più.

Voghera, 22 giugno 2018

I redattori di "Ristretti Orizzonti", Sede di Voghera (A cura di Grazia Paletta)

(Fonti tratte dal libro "Contro l'ergastolo" di Stefano Anastasia e Franco Corleone)

Livorno: ergastolano di 58 anni si impicca nel carcere delle Sughere

Il Tirreno, 7 giugno 2018

Livorno, a scoprire il corpo dell'uomo nel bagno della cella gli agenti della penitenziaria. Il sindaco Nogarin e il garante De Peppo: "Struttura inadeguata, questa morte poteva essere evitata".

Un detenuto di 58 anni si è tolto la vita nella serata di martedì 5 giugno nel bagno della sua cella del circuito Alta sicurezza della casa circondariale Le Sughere di Livorno. L'uomo, originario della Puglia, che stava scontando una condanna all'ergastolo, è stato soccorso dagli agenti della polizia penitenziaria ma non c'era più nulla da fare.

Secondo quanto si è appreso, si è impiccato utilizzando un pezzo di stoffa ricavato. Da quanto appreso il 58enne era recluso da oltre vent'anni per associazione a delinquere di stampo mafioso e traffico di sostanze stupefacenti oltre a una serie di altri reati. Era stato da qualche tempo trasferito a Livorno perché necessitava di assistenza psichiatrica.

"Davanti a un fatto così grave provo un dolore immenso - commenta il sindaco di Livorno, Filippo Nogarin. Il suicidio di un detenuto in carcere rappresenta una sconfitta per l'intero sistema penitenziario nazionale. Sono anni che, insieme al Garante per i diritti dei detenuti, denunciavamo le criticità e l'inadeguatezza delle Sughere - attacca Nogarin. Lo scorso anno ho portato addirittura il sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Maria Ferri, a fare un sopralluogo all'interno della struttura. Dopo le rassicurazioni iniziali, non abbiamo saputo più nulla, ma noi non ci siamo fermati".

Lunedì 4 giugno, infatti, il sindaco e il garante per i diritti dei detenuti del Comune di Livorno, Giovanni De Peppo, sono stati ricevuti a Firenze da Antonio Fullone, provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria della Toscana e dell'Umbria, per porgli le problematiche delle Sughere. "Si è trattato di un incontro estremamente produttivo - sottolinea il Sindaco. Il Provveditore ha già previsto un sopralluogo alle Sughere insieme ai responsabili della parte strutturale. A quel punto ci verrà fornito un cronoprogramma dei lavori di messa in sicurezza e ripristino delle zone maggiormente disastrose. Questo però non basta. Alle Sughere ci sono altri due problemi gravi: i programmi di reinserimento e le attività organizzate all'interno della casa circondariale sono del tutto insufficienti, e la polizia penitenziaria è sotto organico di almeno 25 agenti. È fondamentale che il nuovo Guardasigilli agisca al più presto".

"Questa è una tragedia che si poteva e doveva evitare - aggiunge il Garante per i diritti dei detenuti del Comune di Livorno -. Non dimentichiamoci che questa persona solo pochi giorni fa è stata trasferita d'imperio da un altro carcere dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di Roma. Il Dap, quasi sempre disattento alle segnalazioni relative ai detenuti più fragili, in questo caso sembra aver agito su richiesta del penitenziario, senza però le conseguenze che questo trasferimento avrebbe avuto sull'equilibrio psicofisico di un detenuto che già aveva manifestato

atteggiamenti a rischio suicidario. E questo è molto grave. Più in generale, è indispensabile predisporre, all'interno delle carceri, sezioni dedicate in grado di accogliere, custodire e curare adeguatamente chi si trova in una condizione di rischio e precarietà psichica particolare".

Oristano: un busto di Falcone nel carcere dei tanti 41bis

di Michela Cuccu

La Nuova Sardegna, 25 maggio 2018

L'opera dello scultore Giuseppe Maccioni nella casa circondariale di Massama Dietro le sbarre ci sono 175 detenuti in regime di alta sicurezza con 67 ergastolani. È stata una festa dal duplice significato quella di ieri al carcere di alta sicurezza di Massama, dove le celebrazioni per il 201esimo anniversario della fondazione della Polizia penitenziaria è stata fatta coincidere con il 26esimo anniversario della strage di Capaci. Il busto di pietra bianca, opera dello scultore Giuseppe Maccioni e donato dalla Cooperativa Il Seme, scoperto ieri mattina, è un monito al rispetto della legalità. A Massama, dove il giardino di rose dedicato ai giudici Falcone e Borsellino è coltivato dai detenuti, finiscono infatti i condannati per reati di criminalità organizzata, quella contro cui i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno combattuto fino al loro assassinio.

Su una popolazione carceraria che attualmente si attesta a 223 detenuti (contro una capienza massima di 300), la

maggioranza dei detenuti di Massama, 175, sono in regime di alta sicurezza, altri 39 sono ex 41 bis e 67 sono gli ergastolani, buona parte dei quali, sconta una condanna che mai gli permetterà di usufruire di alcun beneficio o sconto di pena. In altre parole, sono carcerati a vita. Il numero dei detenuti sottoposti a regime di media sicurezza si ferma a 48 e soltanto otto di questi hanno la possibilità di uscire durante il giorno per recarsi al lavoro.


I dati ufficiali li ha forniti il comandante della Polizia penitenziaria del carcere di Oristano, il commissario capo Salvatore Cadeddu, che illustrando il bilancio di un anno di lavoro, ha parlato della complessità di una struttura, dove 160 agenti in 12 mesi hanno effettuato 786 traduzioni (per 1.240 detenuti), delle quali 110 fuori Sardegna, ma hanno anche stilato 62 atti di polizia giudiziaria, trasmesso sei notizie di reato e arrestato il familiare di un detenuto scoperto a tentare di introdurre stupefacenti in carcere.

Il commissario Cadeddu non ha nascosto le difficoltà di lavorare in un carcere dove, l'anno scorso ci sono state due aggressioni ai danni di agenti in servizio. Gli sforzi per creare comunque le condizioni di una detenzione con fini di recupero però non mancano. Ad esempio la scuola, che con il sostegno dell'amministrazione comunale ieri rappresentata dal sindaco Andrea Lutz e dall'assessore alla Cultura Massimiliano Sanna, permette a 80 detenuti, divisi in 9 classi, di frequentare corsi di studio che comprendono anche le scuole superiori.

Il direttore della struttura Pier Luigi Farci ha riconosciuto il notevole lavoro degli agenti e ha parlato di "un buon rapporto con la realtà locale che ci ha permesso, per primi, di realizzare progetti importanti all'esterno". Fra questi, la ricerca archeologica con detenuti impegnati in scavi importanti, dal ponte romano di Santa Giusta alla zona dei giganti di Mont 'e Prama, passando per Forum Trainai, le antichissime terme di Fordongianus. Il direttore ha poi lanciato l'idea: "Ogni istituto carcerario adotti un sito archeologico". E l'archeologo Raimondo Zucca ha aggiunto: "Solo la dedizione dei detenuti archeologi ha permesso scoperte eccezionali, fra cui il ritrovamento del primo frammento di bronzo nuragico a Monti Prama". Il lavoro dunque, come opportunità di reinserimento sociale. A questo proposito Pierluigi Farci, rivolgendosi alla consigliere regionale Anna Maria Busia, intervenuta per consegnare al carcere la bandiera con i 4 mori, dono del presidente del consiglio regionale, Gianfranco Ganau, ha chiesto che esperienze come quelle di Massama vengano messe a sistema: "Da soli, non ce la facciamo".

AltraCultura
www.altravetrim.it

Associazione Liberarsi
onlus



**NOI DELL'ASSOCIAZIONE LIBERARSI ONLUS
ABBIAMO UN SOGNO:
L'ABOLIZIONE DELL'ERGASTOLO!**

**Venerdì 26 giugno 2018 terza giornata di digiuno nazionale
per l'abolizione dell'ergastolo in Italia!**

L'Associazione Liberarsi ha sempre sostenuto la campagna contro il carcere a vita e per questo sta organizzando il **terzo giorno di digiuno nazionale venerdì 26 giugno 2018** data a cui l'ONU dedica una giornata alle vittime della tortura, quindi anche contro la pena dell'ergastolo.

Ancora una volta cercheremo di coinvolgere il maggior numero di persone interessate, le associazioni di volontariato, i nuovi parlamentari e/o chi si occupa di politica attiva, i centri sociali, esponenti della magistratura, dell'università, delle camere penali, uomini e donne di tutte le chiese, fedi religiose e movimenti spirituali, intellettuali, personaggi del mondo dello spettacolo e dell'informazione.

la campagna **#campagnadigiunaperlavita#9999#noergastolo#26giugno2018** e deve avere l'appoggio di tanti cittadini e cittadine.

Siamo pronti a ricevere i vostri consigli, suggerimenti e idee per diffondere il nostro **no contro il carcere a vita**.

È importante che i digiuni abbiano un ritmo, date precise, per non dimenticare, per scuotere le coscienze, per sensibilizzare l'opinione pubblica, per mettere in luce la situazione reale di tutti gli ergastolani. Per fare questo, è necessario il supporto di tutte le persone detenute, dei vostri famigliari, delle associazioni e degli organi di informazione.

Collegandosi al sito **www.liberarsi.net** troverete maggiori informazioni sulla terza campagna di **digiuno per l'abolizione dell'ergastolo**. Dite ai vostri famigliari e amici di collegarsi sul nostro sito e cliccando su: **Aderisci alla terza giornata di digiuno fissato per venerdì 26 giugno 2018 per l'abolizione dell'ergastolo** sarà possibile sottoscrivere la loro adesione.

Per la comunicazione e la promozione della giornata sui social media vi chiediamo di utilizzare l'hashtag **#campagnadigiunaperlavita#9999#noergastolo#26giugno2018**.

Fate le fotocopie e giratele in tutte le carceri, è davvero importante essere in tanti.

Grazie!

*Associazione Liberarsi onlus – Casella postale 30 – 50012 Grassano (FI) –
Sede Legale: Associazione Liberarsi onlus – via A. Manzoni, 21 – 50121 Firenze
e-mail: associazioneliberarsi@gmail.com Sito Web: <http://www.liberarsi.net>
fb.me/associazioneliberarsi codice fiscale: 94162440484 TL 055-0733042
Conto corrente postale: 92826684 intestato ad Associazione Liberarsi*

La lotta per l'abolizione dell'ergastolo...

di Associazione Yairaiha Onlus

Ristretti Orizzonti, 23 maggio 2018

Tra populismo penale, voglia di riscatto e Costituzione tradita. Sono più di dieci anni che la nostra associazione, assieme a migliaia di detenuti, loro familiari e tante altre associazioni, lottiamo affinché il mostro dell'ergastolo venga abolito. Raccolte firme, giornate di digiuno, campagne di denuncia e sensibilizzazione a livello nazionale ed europeo, hanno fin ora prodotto conoscenza e condivisione della giustezza di questa battaglia anche tra cittadini comuni.

In alcuni momenti si è persino sfiorato questo traguardo. Nel 2008 la commissione per la riforma del codice penale aboliva il carcere a vita dal nostro ordinamento. Anche oggi, nonostante il populismo penale sembra farla da padrone, si percepisce consenso riguardo all'abolizione dell'ergastolo. Diversi sono i disegni de legge abolizionisti presentati anche durante l'ultima legislatura e, per ultimo, dagli Stati generali dell'esecuzione penale era uscita la volontà di superare concretamente l'ostatività indirizzando la commissione per la riforma dell'ordinamento penitenziario verso l'abolizione sia dell'ergastolo che dell'ostatività, salvo poi annullare tale volontà nella legge delega dalla quale prende avvio la riforma dell'ordinamento, varata dal governo uscente ed ancora oggi bloccata per le note vicende politiche che stanno attraversando l'Italia. Testimonial importanti si sono schierati dalla nostra parte sia in ambito cattolico sia tra i familiari delle vittime.

E allora ci chiediamo quali siano gli ostacoli alla rimozione di un obbrobrio giuridico disumano e incostituzionale che uccide torturando lentamente il diritto e la speranza di riscatto di chi è condannato a morte fino alla morte. Una delle risposte plausibili è la mancanza di coraggio politico in uno Stato che ha sacrificato i diritti umani, tutti, in una logica di mercato dove il profitto viene prima del benessere collettivo di ognuno e ciascuno, dove la sicurezza è argomento da talk show politici che hanno come unico obiettivo quello di intimorire la società, farla sentire più insicura, farle avere paura. Perché secondo uno schema che va sempre più consolidandosi, attraverso la paura si dominano le popolazioni. E attorno alle paure sociali, reali o indotte che siano, si ingenera la richiesta di sicurezza, di pene esemplari, di più galera per tutti mercificando i diritti e le libertà tramutando la nostra Costituzione in carta straccia. A conferma di questo basta leggere il contratto di governo sottoscritto da Lega e 5 Stelle che seppellisce definitivamente lo Stato di Diritto a favore dello Stato penale.

Negli scorsi mesi ci siamo messi in gioco sostenendo un progetto politico partito dal basso, Potere al Popolo, che ha accolto e condiviso nel programma elettorale alcune delle battaglie che da anni ormai portiamo avanti. Non era scontato che una formazione giovane ed eterogenea come questa accogliesse punti tanto spinosi e controversi. Al di là del risultato elettorale è stata una occasione costruttiva che ci ha permesso innanzitutto di sfatare la retorica securitaria ed emergenziale che da oltre un quarto di secolo impera attraverso decine di incontri formali e informali dove si è discusso di ergastolo e 41bis fuori dai circuiti di "addetti ai lavori" che solitamente affrontano questi temi. Abbiamo avuto la possibilità di trovare nuovi interlocutori e di intessere relazioni positive per il futuro perché riteniamo che queste battaglie, per essere vinte, devono essere portate nella società. È necessario, oggi più che mai, provare a far nascere una nuova sensibilità diffusa affinché si superi non solo l'ergastolo ma la necessità della segregazione fisica, della privazione della libertà, come dispositivo correttivo dei mali sociali. Ritornare ad essere "comunità sociale" contro lo Stato penale. Pretendere la certezza dei diritti prima della certezza della pena. Il prossimo 26 giugno, in occasione della giornata mondiale delle vittime di tortura, assieme all'Associazione Liberarsi, a Ristretti Orizzonti e all'Associazione Fuori dall'Ombra, sosterremo la terza giornata di digiuno nazionale per l'abolizione del fine pena mai con la consapevolezza che può siamo in una fase storica e politica in cui i Diritti sembrano scomparsi. E a maggior ragione non si deve mollare.

Vicenza: ergastolo, il senso di una pena senza fine, un dibattito aperto

di Francesca Ambroso

inbassanoweek.it, 1 maggio 2018

Agnese Moro, Nadia Bizzotto e Carmelo Musumeci al Teatro Montegrappa di Rosà con la loro battaglia contro il carcere a vita. Oggi in Italia sono 1.500 gli ergastolani ostativi. È giusta la condanna senza termine? In che misura la detenzione può riabilitare? Qual è il vero ruolo della giustizia? Ha senso una condanna a vita? Qual è il valore della dignità umana? In che misura una pena può riabilitare un criminale?

Sono tante le domande emerse dall'incontro-dibattito di venerdì scorso al Teatro Montegrappa moderato dal giornalista di Famiglia Cristiana Alberto Laggia. Ospiti l'ergastolano Carmelo Musumeci, la rosatese Nadia Bizzotto, responsabile della Comunità Papa Giovanni XXIII fondata da Don Oreste Benzi, e Agnese Moro, ospite d'eccezione che ha portato la sua testimonianza intima e personale sulla vicenda vissuta con la morte del padre. "I mandanti e assassini di mio padre sono stati individuati e condannati - ha affermato Agnese Moro - ma questo non mi ha liberata dal dolore. Ho trovato davvero la pace solo quando ho perdonato". In questo senso Agnese Moro

appoggia oggi la battaglia a favore dell'abolizione della pena dell'ergastolo che sta portando avanti Nadia Bizzotto, da anni impegnata come volontaria nelle carceri, specie fra i detenuti a vita, gli ergastolani ostativi, i cosiddetti "sepolti vivi" che scontano la condanna per reati associativi e hanno rifiutato la via della collaborazione. Per loro, secondo l'articolo 4bis dell'Ordinamento Penitenziario, le porte del carcere non si apriranno mai, neanche dopo 20, 30 o 40 anni.

È tra questi carcerati che Nadia ha incontrato Carmelo Musumeci.

È stato proprio lui ad aprire la serata con il racconto della sua vita, dai primi passi nel mondo della malavita, complice un'infanzia difficile in una terra complessa, fino al pentimento all'impegno di intraprendere una battaglia che oggi lo porta a testimoniare lo stato morale in cui versano i 1500 ergastolani ostativi condannati a quella che lui definisce una "pena di morte viva". Dopo 25 anni di carcere ostativo Carmelo ha ottenuto su istanza la semilibertà. Nel frattempo ha conseguito 3 lauree ed ha scritto diversi libri.

Ormai da anni si batte per l'abolizione dell'ergastolo a favore di forme di pena alternative che puntino al recupero dei criminali. Nel suo libro "Angelo Senza Dio" è raccontato il suo incontro con Nadia Bizzotto. "Quello che veramente mi ha cambiato -ha raccontato Musumeci- sono state le relazioni sociali. L'incontro con Nadia, Agnese Moro e con il suo messaggio di perdono, è stato devastante. Avere la consapevolezza che c'era qualcuno che aveva fiducia in me, nonostante il mio vissuto, mi ha spiazzato. È l'amore sociale che fa uscire il vero senso di colpa. È questa la pena terribile".

"Quando entrai per la prima volta in un carcere - ha raccontato Nadia Bizzotto - mi resi conto che quelli rinchiusi là dentro erano uomini che soffrivano profondamente. Nelle carceri oggi ci sono più di cento reclusi da oltre trent'anni.

La scienza dimostra che nel tempo le persone cambiano. Vanno recuperate, come dice l'articolo 27 della Costituzione. Se al male si aggiunge altro male lo si moltiplica. Quello che oggi spinge la mia attività è portare fuori dalle sbarre la voce di quei sepolti vivi". Una platea attenta e silenziosa ha ascoltato con profondo rispetto per più di due ore le ragioni di una battaglia che ha fatto incontrare tre persone profondamente diverse ma unite da uno stesso obiettivo.

Difficile tirare conclusioni. Impossibile pretendere un unico punto di vista. Giustizia, libertà, perdono verso gli altri e verso sé stessi, pentimento, possibilità. Temi forti, profondi, che non smettono di interrogare le coscienze. Su questo si è riflettuto, senza condanne e senza giudizi. Su questo va avanti un dibattito ancora sempre aperto.

Vallanzasca: no dei giudici alla libertà condizionale

La Repubblica, 21 aprile 2018

Respinta dal tribunale di sorveglianza le richieste dei legali del “Bel Renè”, nonostante il parere favorevole del direttore del carcere di Bollate. Il tribunale di Sorveglianza di Milano ha respinto la richiesta di libertà condizionale e quella di semilibertà presentate dalla difesa di Renato Vallanzasca, il protagonista della mala milanese negli anni 70 e 80 condannato a 4 ergastoli e a 296 anni di carcere.

Nei giorni scorsi alla richiesta dei legali del “Bel Renè” si era aggiunto il “sì” del direttore del carcere di Bollate, che nella sua relazione aveva accennato a un “adeguato livello di ravvedimento”. Contrario il pg Antonio Lamanna: “Il ravvedimento deve essere sicuro, e nel caso di Vallanzasca non lo è”. In particolare i giudici, il presidente Corti e il relatore Gambitta, hanno dichiarato “inammissibile” l’istanza di semilibertà e rigettato la libertà condizionale.

Renato Vallanzasca aveva già goduto del beneficio nel 2013, poi revocato dopo l’arresto del giugno 2014 per il furto in un supermercato di due paia di boxer, due cesoie e del concime per piante. Una tentata rapina costata all’ex capo della banda della Comasina, noto alle cronache come il “Bel Renè”, una condanna a 10 mesi di carcere e 300 euro di multa, che si aggiungono al curriculum criminale fatto di 4 ergastoli e 296 anni di carcere.

Nel presentare la richiesta di libertà condizionale il suo legale, aveva fatto notare come Vallanzasca abbia passato in carcere 45 anni, “quasi mezzo secolo”: considerando che a maggio compirà 70 anni, mezza vita. Dal dicembre 2009 aveva iniziato a usufruire di permessi, nel marzo 2010 l’impegno nella cooperativa Ecolab, poi in una ricevitoria a Milano. Infine l’arresto che, come ha dichiarato ironicamente il legale, lo ha trasformato “da efferato omicida a maldestro ladro di boxer”. “L’intero percorso del condannato è stato connotato da involuzioni trasgressive imputabili anche alla sua personalità”; hanno fatto sapere i giudici, “e non appare dunque possibile ravvisare il requisito del ‘sicuro ravvedimento’”. Il tribunale ha ricordato anche il ‘bel René’ non ha “mai risarcito le vittime dei suoi gravissimi reati”, anche quando “lavorando ne aveva avuta la possibilità”.

L’ergastolo ostativo arriva alla Corte europea dei diritti umani

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 6 aprile 2018

I giudici di Strasburgo hanno ritenuto ricevibile il ricorso di un detenuto al 41bis. Si apre uno spiraglio sulla questione dei benefici negati per chi è un ergastolano ostativo. Ad aprirlo non sono i giudici nostrani, ma quelli della Corte europea di Strasburgo accogliendo il ricorso di Filadelfo Ruggeri, detenuto ergastolano al 41bis.

Quest’ultimo è stato condannato per omicidi con le aggravanti legate alle attività di Cosa nostra e per questo si trova al regime di carcere duro. Ciò nonostante, i giudici di Strasburgo hanno ritenuto ricevibile il suo ricorso e adesso vaglieranno se sia conforme alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo l’esclusione dalla concessione di permessi premio, semilibertà, libertà condizionale e degli altri benefici carcerari nei confronti dei condannati alla massima pena che non collaborano con la giustizia.

Difeso dall’avvocato Valerio Vianello, Ruggeri, che ha già scontato 9750 giorni di carcere, pari a 27 anni, fa parte della schiera dei cosiddetti irriducibili e ha rivendicato il proprio diritto di ottenere un permesso premio, anche se non ha mai collaborato né intende farlo. Le tesi difensive riprendono una serie di altre pronunce di livello europeo della Cedu e soprattutto la vicenda già dichiarata ricevibile, quella di Marcello Viola (pure lui in cella, come il detenuto siciliano, da 27 anni), riconosciuto colpevole di fatti non di mafia.

La pronuncia sarà importante perché può incidere direttamente sul diritto nazionale e sulle pronunce dei giudici dei Paesi che aderiscono alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo. I rilievi mossi al sistema penitenziario italiano riguardano la creazione del cosiddetto “doppio regime penitenziario”, che mette da una parte coloro che hanno commesso determinati reati ritenuti più pericolosi, dall’altra gli autori di tutti gli altri reati.

“Solo per questi ultimi - scrive nel ricorso Ruggeri, attraverso l’avvocato Valerio Vianello - sussiste ancor oggi la caratterizzazione spiccatamente risocializzante del trattamento penitenziario”. Per mafiosi e non collaboranti non esiste alternativa: si dovranno accontentare della riduzione di pena per buona condotta, 90 giorni all’anno che per i “fine pena mai” sono puramente teorici. Nessuna speranza, quindi, indipendentemente dalla possibile sussistenza di ogni altra condizione speciale di ammissibilità e meritevolezza, vincolando tutto alla sola collaborazione con la giustizia, senza tenere conto dell’effettivo percorso rieducativo svolto.

Il governo italiano dovrà rispondere a una serie di domande poste dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. La prima: “L’ergastolo ostativo può essere considerato una pena comprimibile de jure e de facto, dunque compatibile con la Convenzione dei diritti dell’uomo?”. Secondo quesito: “La legislazione italiana offre al ricorrente ‘una prospettiva di rilascio e una possibilità di riesame della sua pena ed è possibile tenere conto dei progressi dell’ergastolano nel percorso riabilitativo e determinare se abbia fatto progressi a prescindere dal dato della collaborazione?’”

Terza domanda: “Il limite della collaborazione con la giustizia soddisfa i criteri stabiliti dalla Corte per valutare la

comprimibilità dell'ergastolo e la sua conformità alla Convenzione?". Infine, quarto quesito: "C'è una prospettiva di rilascio per motivi legittimi collegati alla pena? E un regime penitenziario così può essere ritenuto compatibile con l'obiettivo di riabilitazione e di reinserimento dei detenuti?"

Lo Stato ha rispettato i suoi obblighi positivi di garantire ai detenuti a vita la possibilità di lavorare al loro reinserimento in attuazione della Convenzione?". La riforma dell'ordinamento penitenziario, se verrà approvata definitivamente, non prevede il superamento dell'ergastolo ostativo né ha modificato le condizioni di accesso ai benefici penitenziari, accesso ancora subordinato al requisito della collaborazione. La sentenza della Corte europea, se darà ragione al ricorso di Ruggeri, potrebbe costringere il governo a metterci mano.

Un indizio quale potrebbe essere la decisione ce lo dà la stessa Corte europea che, nel passato, ha già emesso una condanna - in questo caso nei confronti dell'Inghilterra - proprio per quanto riguarda l'ergastolo. Con un'importante sentenza depositata il 9 luglio del 2013 (caso Vinter e altri c. Regno Unito) e resa nell'ambito di un ricorso presentato da parte di tre britannici in carcere per omicidio, ha affermato il principio per cui l'ergastolo senza possibilità di liberazione anticipata o di revisione della pena è una violazione dei diritti umani, poiché l'impossibilità della scarcerazione è considerata un trattamento degradante e inumano contro il prigioniero, con conseguente violazione dell'art. 3 della Convenzione europea sui diritti umani. L'articolo suddetto specifica infatti che "nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti".

In Italia, è bene ricordarlo, esistono due tipi di ergastoli: quello normale e quello ostativo. Il primo consiste nel riconoscere al condannato benefici, quali permessi premio, semilibertà ovvero liberazione condizionale; per il secondo, invece non viene concessa la possibilità di alcun beneficio e rimane una pena perpetua. La Corte europea potrebbe costringere il nostro Paese a mettere in discussione quest'ultimo punto.

Sovranismo giudiziario sull'ergastolo ostativo
di Massimo Bordin

Il Foglio, 5 aprile 2018

La Cedu ha accolto il ricorso di un detenuto italiano al 41bis. Esiste ormai nel nostro paese una sorta di sovranismo giudiziario che contesta il primato nella gerarchia delle fonti, nei paesi membri del Consiglio d'Europa, delle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Se ne è avuto un esempio con il recepimento da parte della corte di cassazione della sentenza della corte europea sul caso Dell'Utri. Sul Fatto quotidiano Giancarlo Caselli scrisse una serrata critica alla decisione dei giudici italiani, ritenendola lesiva della nostra sovranità giurisdizionale. Da ieri il problema si ripropone su un tema ancor più delicato del reato di concorso esterno.

La Cedu ha infatti accolto un ricorso di un detenuto italiano condannato all'ergastolo per omicidio e recluso in regime di 41bis perché condannato anche per associazione mafiosa. Si tratta di un caso estremo del cosiddetto ergastolo ostativo, una misura criticata dall'Unione camere penali e dal Partito Radicale.

L'avvocato Valerio Vianello, in nome del suo assistito Filadelfo Ruggeri, nel suo ricorso, pone in sostanza la questione di un doppio binario che caratterizza il nostro sistema giudiziario non solo nella fase processuale ma anche in quella dell'esecuzione della pena. La contraddizione, senza farla troppo lunga, si evidenzia nell'aggettivo che conferma il sostantivo.

Un ergastolo ostativo è un ergastolo sottolineato che nega in radice il concetto di risocializzazione che dovrebbe giustificare, almeno come possibilità, la pena anche nella sua massima estensione. Nel caso dei detenuti sottoposti al 41bis il contrasto fra principi e realtà si evidenzia al massimo. Non si può negare la complessità del problema ma il fatto che la corte europea lo abbia riconosciuto è utile.

Giornata di digiuno per l'abolizione dell'ergastolo
di Peppe Sini*

pressenza.com, 31 marzo 2018

Ieri ho preso parte alla giornata di digiuno per l'abolizione dell'ergastolo promossa dall'associazione Liberarsi, un'esperienza da molti anni impegnata per i diritti umani di tutti gli esseri umani.

So che un giorno di digiuno non è una gran cosa. Ma se è un gesto condiviso da tante persone, e che si unisce a tanti altri gesti, può forse contribuire ad ottenere che finalmente il Parlamento italiano abolisca l'ergastolo, che è una barbarie incompatibile con la dignità umana, con un ordinamento giuridico democratico, con la Costituzione della Repubblica Italiana. E valga il vero.

L'ergastolo è incompatibile con la Costituzione della Repubblica Italiana che prevede che "le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato": una perpetua segregazione dal resto dell'umanità è evidentemente un trattamento contrario al senso di umanità.

L'ergastolo è incompatibile con un ordinamento giuridico democratico, che a tutti gli esseri umani riconosce il

diritto ad esistere, a vivere una vita degna ed a migliorare le proprie condizioni di vita: una perpetua segregazione dal resto dell'umanità nega l'umanità delle vittime di tale misura, e quindi nega l'umanità dell'intera umanità. L'ergastolo è incompatibile con la dignità umana, poiché imporre a una persona una perpetua segregazione dal resto dell'umanità equivale ad annientarla nella sua fondamentale struttura relazionale ed a negarne la qualità stessa di persona. La civiltà comincia con la decisione di non uccidere, di salvare le vite.

Segregare per sempre una persona dal resto dell'umanità è come seppellirla viva: è un crimine ed una tortura; è una barbarie incompatibile con ogni valore morale e civile. Unisco pertanto anche la mia voce all'appello al Parlamento affinché sia finalmente abolita la flagrant barbarie dell'ergastolo.

*Responsabile del "Centro di ricerca per la pace e i diritti umani" di Viterbo

Oltre 2.500 detenuti digiunano per l'abolizione dell'ergastolo

Redattore Sociale, 31 marzo 2018

Nel giorno del Venerdì Santo, adesioni in 30 carceri all'iniziativa della Chiesa Valdese di Firenze, della Comunità delle Piagge e dell'Associazione Liberarsi. "Riteniamo necessario scuotere le coscienze, sensibilizzare l'opinione pubblica, e mettere in luce la situazione reale dei 1.677 ergastolani". Questa sera veglia alle Murate di Firenze.

"Una morte bianca": i familiari dei detenuti contro l'ergastolo ostativo

di Giuliana Covella

Il Mattino, 31 marzo 2018

"Ogni volta è una Via Crucis e in questi giorni che precedono le feste ancora di più. Ma a pagarne le spese sono soprattutto i bambini, costretti a un calvario di attese interminabili". Vittoria ha 35 anni, una figlia di 2 anni e un marito detenuto da tre anni per associazione camorristica. Due volte a settimana, per lo più il giovedì e il venerdì, la donna viene dall'altra parte della città per fare visita al consorte che è recluso nel carcere di Secondigliano.

"Mi alzo quando è notte fonda per venire da Pianura - spiega - e la nostra odissea comincia alle 5.30, quando siamo già fuori al carcere ad aspettare in auto il turno per avere un numero. Oggi sono qui dalle 10 e, se tutto va bene, uscirò verso le 16". La lunga attesa per i colloqui segue la stessa prassi: dopo aver aspettato il proprio turno all'ingresso per un paio d'ore, si accede ad una piccola sala ai piani superiori: "ci sono poche sedie - racconta la 35enne - non c'è un'area fumatori e se un bambino vuole bere non c'è nemmeno un distributore automatico".

Insieme ad altri familiari e ai rappresentanti di alcune associazioni, Vittoria ha partecipato al presidio che si è svolto questa mattina fuori al penitenziario per chiedere al ministero della Giustizia l'abolizione dell'ergastolo e dell'ergastolo ostativo. "Siamo qui a protestare contro un sistema malato - tuona Pietro Ioia, presidente dell'associazione Ex Detenuti Organizzati - in particolare contro una misura restrittiva come l'ergastolo bianco, che altro non è che una "morte bianca" per il carcerato. Dopo 30 anni si presume che chi ha sbagliato sia quantomeno cambiato. Ma se non gliene viene data la possibilità, gli si annulla anche la speranza di un futuro migliore.

L'articolo 27 della Costituzione prevede la rieducazione del detenuto, ma questo regime carcerario è disumano e anti costituzionale". In prima linea per i diritti dei detenuti, Ioia ha denunciato alcune guardie penitenziarie di Poggioreale, accusate di aver perpetrato presunte violenze ai danni dei reclusi nella cosiddetta cella zero.

"Strano che proprio oggi mi abbiano bloccato per le visite ispettive che compio da due anni nelle carceri campane - denuncia Ioia - nemmeno il Dap ci ha dato spiegazioni, ma io andrò avanti con le mie battaglie perché alcuni istituti di pena della nostra regione sono repressivi e sono "carceri a delinquere".

Roma: Giornata per l'abolizione dell'ergastolo, parlamentare europea in visita a Rebibbia

di Ylenia Sina

romatoday.it, 31 marzo 2018

Ad entrare nella struttura carceraria Eleonora Forenza insieme all'associazione Yairaiha Onlus. Visita ispettiva a sorpresa questa mattina nelle sezioni di alta sicurezza e del 41bis del carcere di Rebibbia. Ad entrare nella struttura la parlamentare europea del gruppo della sinistra europea Gue, Eleonora Forenza, accompagnata da Sandra Berardi dell'associazione che si batte per i diritti dei detenuti, Yairaiha Onlus.

"Abbiamo deciso di effettuare questa visita per denunciare ancora una volta l'incostituzionalità del fine pena mai e della tortura del 41bis" ha spiegato Forenza al termine della visita. Un'azione messa in campo in occasione della giornata di mobilitazione nazionale e di digiuno per l'abolizione dell'ergastolo promossa dalle associazioni: Liberarsi, Yairaiha, Ristretti Orizzonti, Fuori dall'Ombra, Comunità papa Giovanni XXIII. Giornata a cui hanno aderito migliaia di detenuti e loro familiari in tutta Italia.

"Sono due, secondo noi, i nodi che andrebbero affrontati dalla politica quando parliamo di diritti inalienabili,

garantiti anche a livello europeo: da un lato la legittimità dell'ergastolo, là dove viene negata ogni possibilità alla libertà condizionata; dall'altro il comportamento arbitrario della magistratura di sorveglianza" la denuncia. "In questi giorni in cui la riforma penitenziaria in discussione non affronta i nodi più pesanti della situazione carceraria non andrebbe ignorato il fatto che sia il 41bis, sia l'ergastolo ostativo sono in contraddizione con l'articolo 27 della Costituzione".

In particolare, nella struttura di Rebibbia, "abbiamo riscontrato casi di incompatibilità con il regime detentivo del 41bis e carenze nell'assistenza sanitaria. Per esempio, ad alcuni detenuti diabetici viene servito un vitto non compatibile con la loro malattia o altri dovrebbero essere alloggiati presso le Rems (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, strutture che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari, ndr) ma sono in attesa per mancanza di posti letto". Tra gli incontri effettuati questa mattina, "mi ha colpito la determinazione di alcuni detenuti nel continuare a studiare e a istruirsi. Alcuni di loro hanno conseguito anche più lauree. Queste persone rivendicano un diritto alla speranza che non gli viene riconosciuto e invece non dovrebbe essere negato a nessuno".

Firenze: abolizione dell'ergastolo, l'appello della Comunità cristiane
gonews.it, 28 marzo 2018

Le Comunità cristiane rivolgono un appello a quanti sono contrari all'ergastolo, alla pena di morte viva. Ecco il testo dell'appello: "Vi scriviamo questa lettera aperta per invitarvi ad aderire e partecipare a una iniziativa che si svolgerà venerdì 30 marzo alle 20:30 davanti al ex carcere delle Murate a Firenze.

Promossa dalla chiesa Valdese di Firenze, dalla Comunità delle Piagge e dall'Associazione Liberarsi, i quali hanno sempre sostenuto la campagna contro il carcere a vita (l'ergastolo) e per questo sostengono il giorno di digiuno nazionale venerdì 30 marzo 2018 contro la pena dell'ergastolo. Riteniamo necessario scuotere le coscienze, sensibilizzare l'opinione pubblica, e mettere in luce la situazione reale di tutti gli ergastolani detenuti presso tutte le carceri del mondo a cominciare dalle 1677 persone alla pena dell'ergastolo nelle carceri italiane.

Ti invitiamo a questa passeggiata-veglia contro l'ergastolo partendo dalle Murate arriverà fino al centro sociale evangelico in Via Manzoni e lungo la strada faremo delle tappe con testimonianze di ergastolani e riflessioni sul tema di Letizia Tomassone, pastora della chiesa valdese, don Alessandro Santoro, prete della Comunità delle Piagge e Giuliano Capecci dell'associazione e si spera altri/e dei convenuti.

Pastora Letizia Tomassone - Chiesa Valdese di Firenze

Don Alessandro Santoro - Comunità delle Piagge di Firenze

Giuliano Capecci - Associazione Liberarsi

Bolzano: "ergastolani ostativi, diamo misure alternative"
di Raffaele Puglia

Corriere dell'Alto Adige, 24 marzo 2018

Incontro sul mondo penitenziario alla Kolpinghaus con Partito Radicale, Ordine degli Avvocati e Camera Penale. Si è parlato delle finalità che deve avere la pena, nonché le condizioni alle quali sono sottoposti coloro che sono stati condannati alla pena dell'ergastolo ostativo.

Da un po' di tempo il mondo dell'avvocatura e i Radicali conducono una campagna per modificare l'articolo 4bis dell'ordinamento penitenziario che di fatto nega misure alternative. Una condizione, che secondo diversi operatori e politici, priva gli ergastolani della dignità e della speranza.

"L'avvocato è il guardiano dei diritti - afferma Rudolph Elohim Ramirez, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bolzano - ma quotidianamente ci troviamo a combattere battaglie per i nostri clienti, consapevoli che a volte saranno battaglie perse". Il presidente della Camera penale di Bolzano, Paolo Fava, parlando della situazione delle carceri italiane e delle finalità della pena, si è soffermato anche sulle affermazioni politiche fatte negli ultimi giorni in merito alla riforma carceraria: "Speriamo non si avveri quanto dicono per esempio sull'abolizione della riforma carceraria - chiosa Fava - per molti i reati si risolvono con la pena retributiva, ma in realtà bisogna puntare a una tipologia di pena riabilitativa". L'ex deputata del Pd Elisabetta Zamparutti, ora Radicale, ha ricordato che "anche il Consiglio d'Europa ha sancito il diritto alla speranza, sì a misure alternative".

Riforma del carcere, il mito senza verità dei regali ai criminali
di Errico Novi

Il Dubbio, 21 marzo 2018

L'ergastolo ostativo che non viene cancellato. Il "fine pena mai" senza possibilità di benefici è il profilo a più netta incostituzionalità del nostro ordinamento penitenziario. ecco perché le nuove norme lasciano tutto com'è, non solo

per i mafiosi.

È di ieri la nota che ha aggiornato le “Statistiche penali del Consiglio d’Europa”: l’Italia continua ad essere ai vertici della classifica continentale quanto a sovraffollamento delle carceri. L’infamante graduatoria è guidata da Macedonia, Ungheria e Cipro. Noi siamo sesti, ex aequo col Portogallo.

La riforma penitenziaria appena messa sui binari della stazione di arrivo è dunque il minimo che il governo potesse fare. Eppure le forze uscite vincitrici dal voto del 4 marzo, Lega e M5s, già dicono di volerla sopprimere. A favore proclami degni di una repubblica islamica, probabilmente, contribuisce la complessità della legislazione penitenziaria: un incrocio di benefici e preclusioni fitto, quasi inestricabile, che il provvedimento si limita a sfrondate. Chi pretende di semplificare con frasi del tipo “è un regalo ai delinquenti” dimostra con certezza solo una cosa: non ha letto le norme di cui parla.

Leggerle è faticoso. Ma vale la pena di segnalare almeno alcuni degli aspetti tecnici di dettaglio contenuti nel decreto più importante, quello che tra l’altro modifica le preclusioni nell’accesso a benefici e misure alternative. Vi si coglie tutta la cautela con cui il guardasigilli Andrea Orlando e l’esecutivo hanno messo mano alla materia.

Come è evidente, l’istituto che più di ogni altro confligge con il principio costituzionale del fine rieducativo della pena è l’ergastolo ostativo. Quella di chi parte da un “fine pena mai” è infatti una condizione disperante nel momento in cui si accompagna all’impossibilità di ottenere, anche dopo diversi anni, permessi premio e, man mano, altri benefici fino alla semilibertà. Una pena pur lunga ma limitata nel tempo, invece, lascia comunque aperto un orizzonte di speranza.

Ecco, proprio quello che è l’aspetto più controverso dell’ordinamento, dal punto di vista della legittimità costituzionale, non viene di fatto intaccato, se non in minima parte e con seri rischi di sostanziale inapplicabilità. Com’è noto, la ostatività alla concessione di benefici è regolata dall’articolo 4 bis dell’ordinamento.

Ora, i reati di mafia e terrorismo restano a pieno titolo in questa “segregazione ostativa”. E naturalmente, l’efficacia del famigerato articolo 4 bis permane anche su fattispecie introdotte in tempi relativamente recenti, come quella dello “scambio elettorale politico mafioso”. Discorso simile per le associazioni a delinquere finalizzate ad altri gravi delitti: si tratta di quelle rivolte a “riduzione in schiavitù”, “prostituzione minorile”, “sequestro di persone a scopo di estorsione”, dei delitti relativi all’immigrazione clandestina; si tratta inoltre delle associazioni finalizzate allo spaccio di droga e al contrabbando. Il solo minimo aggiustamento per tali categorie di reati è che l’ostatività cade per chi è riconosciuto colpevole di alcuni di questi delitti sul piano “mono-soggettivo”, in particolare per il sequestro a scopo di estorsione, l’acquisto e l’alienazione di schiavi e i reati di cui all’articolo 12 del testo unico sull’immigrazione. In realtà c’è un superamento della preclusione ostativa anche per chi è coinvolto nelle associazioni criminali sopra ricordate a livello di “mera partecipazione”, senza aver rivestito alcun ruolo di particolare rilievo. Una norma di minimo buonsenso: chi ha fatto parte di associazioni a delinquere in modo periferico, chi ne è in pratica un satellite e non partecipa alle fasi decisionali, andava assolutamente ascritto al novero dei soggetti per i quali lo Stato deve concedere un’opportunità rieducativa.

Ma la cosa spiazzante è che la possibilità di applicare effettivamente l’apertura ai benefici per tali “pesci piccoli” delle bande criminali (sempre comunque non mafiose né terroristiche) resta sospeso all’esilissimo filo di magistrati di sorveglianza così coraggiosi da distaccarsi da valutazioni anche solo dubitative dei procuratori distrettuali. Ecco, per chiarire quest’ulteriore limite delle modestissime aperture sul 4 bis va chiamato in causa un altro mito senza fondamento, quello secondo cui i magistrati dell’accusa non avrebbero più potuto pronunciarsi sulla pericolosità sociale dei soggetti. È vero che il decreto appena varato sopprime la disposizione di cui al comma 3 del 4 bis, che assegnava al capo della Dna o al procuratore distrettuale il potere di precludere l’accesso ai benefici. Ma è anche vero che resta in piedi il comma 2, in base al quale il procuratore distrettuale è comunque tenuto a rendere un parere al giudice di sorveglianza riguardo la pericolosità del soggetto. E poiché in questi pareri quasi mai si riesce a dire con certezza che un certo condannato per reati associativi di riduzione in schiavitù, o sequestri di persona e così via, è effettivamente periferico all’organizzazione, di fatto l’ostatività finirà per permanere, nella maggior parte dei casi, anche i “meri partecipanti”. Va insomma assolutamente sfatata la leggenda nera di una riforma permissiva. Idea che davvero può nascere solo dall’ignoranza della norma.

Padova: ergastolano filosofo si laurea con lode. “Ero analfabeta”

di Alberta Pierobon

Il Mattino di Padova, 20 marzo 2018

Ciro Ferrara ha discusso la tesi su S. Agostino al Due Palazzi. “Studiare mi ha cambiato, non posso farne più a meno”. “La commissione, considerato il curriculum degli studi da lei compiuto e valutata la tesi di laurea, attribuisce alla prova finale la votazione di 110 su 110 con la lode. Per l’autorità conferitami dal magnifico rettore la proclamo dottore magistrale in Scienze filosofiche”. Applausi.

Il relatore, Giovanni Catapano, docente di Storia della filosofia medioevale, stringe la mano al laureato e così gli

altri quattro della commissione. Normale. Ma nemmeno poi tanto considerando che il neo dottore in questione, **Ciro Ferrara**, 58 anni, campano di Casoria, un ergastolo sulle spalle, in carcere da sei lustri, i suoi studi li ha iniziati 15 anni fa, da semianalfabeta, e li ha terminati ieri con una tesi su Sant'Agostino.

“Fino a 42 anni firmavo con una croce”, racconta Ferrara “A me non piaceva studiare. Al Due Palazzi ho incontrato insegnanti che mi hanno aiutato, e che non smetto di ringraziare. Ricordo che dopo la maturità non volevo più fare nulla. Basta libri. Poi una prof mi guarda e mi fa: “Vuoi veramente restare un somaro?”.

Me la sono legata al dito, quella frase, in senso buono, mi ha punto sull'orgoglio, e mi sono iscritto a Filosofia”. Prima la triennale, sempre con il massimo dei voti, e ieri la magistrale cum laude. La cella di **Ciro**, gran mattatore con la sua parlata napoletana svelta e colorita ma di indole molto solitaria, è stipata da pile di libri. Lui, nello studio ha trovato un'ancora: “Adesso la mia vita passa per lo studio, non so stare senza libri. Studiare mi ha modificato dentro”.

Ore 11 e passa. L'auditorium della sezione scolastica della casa di pena Due Palazzi, quello con i manifesti di vecchi film dipinti sui muri da detenuti, è in versione aula universitaria: i gradoni sono a metà occupati dai volontari dell'associazione Piccoli Passi che hanno fatto rete attorno allo speciale studente, rinfresco finale, corona di lauro e regalo compresi; c'è **Lorena Orazi**, responsabile dell'area educativa ed è arrivato **Ottavio Casarano**, che dell'istituto era direttore prima di **Claudio Mazzeo**, e che ha sostenuto il percorso di studi di Ferrara; c'erano l'emozionatissima educatrice **Annamaria Morandin** e **Nunzio, Lorenzo e Filippo**, i tre universitari che hanno fatto da tutor al collega, detenuto senza possibilità di permessi: gli hanno fatto avere i programmi, gli appunti, svolto la parte burocratica, reperito i libri e via.

È consolidata (dal 2003) la presenza del Bo al Due Palazzi, con tanto di inaugurazione dell'anno accademico, un paio di settimane fa, alla presenza del rettore **Rosario Rizzuto**; l'ateneo segue, con tutor e docenti, 42 studenti: finora si sono laureati in 30. La discussione sulla tesi entra nel vivo: dopo un avvio a voce impercettibile e parole aggrovigliate, la trattazione decolla: l'argomento è più che specifico, da veri topi-filosofi di biblioteca. Non direttamente Sant'Agostino, che ormai ne disquisiscono anche al bar, ma una tesi su padre **Agostino Trapè**, teologo, morto nel 1987, eccelso agostinologo.

E giù un profluvio di platonismo, aristotelismo, **San Tommaso** e Sant'Agostino, il principio della mutabilità e dell'immutabilità, l'essere partecipante e l'essere partecipato e via elucubrando. Seduto sui gradoni, ad anticipare a bassa voce parole e concetti, c'è **Attilio Favero**, docente di inglese in pensione, volontario, che ha seguito il “suo” studente negli studi universitari, due volte alla settimana a leggere, ripassare, ascoltare, ragionare.

“Mi ha dato la possibilità di creare un rapporto affettivo attraverso il canale culturale. Quello che ho fatto tutta la vita”, spiega. Ormai **Ciro Ferrara** (“di certo il mio laureando più motivato e studioso” confessa il professor **Catapano**) ha preso l'abbrivio e tra mimica, eloquio, verve napoletana e motti di spirito strappa anche qualche risata alla commissione. Il che, parlando di Sant'Agostino, non è propriamente scontato.

È passata un'ora, la discussione volge al termine: la correlatrice, **Maria Grazia Crepaldi**, docente di storia della filosofia tardo antica, si congratula anche perché trattasi del primo studio in assoluto su **Trapè**. Proclamazione, strette di mano, corona e poi il neo dottore si rivolge ai convenuti per ringraziare, “con il cuore e la testa”.

Un grazie ad ognuno che assieme hanno contribuito a un'impresa che va oltre la laurea: parla di condizione umana, di quando cambiare se stessi diventa l'unica chance di vita. E arrivano le parole della gratitudine: agli agenti di custodia, in particolare al responsabile del settore scuola, che gli hanno facilitato la vita; a **don Pozza**, il cappellano, che gli ha permesso di mettersi in chiesa a studiare (“che effetto, ci entravo in punta di piedi”); al professor **Tucciardone** della scuola interna del Cpia; a **Paolo Piva** suo ex prof del Gramsci sempre al Due Palazzi; al direttore **Mazzei**, a **Giorgio Ronconi**, ex docente e volontario. Ma l'elenco continua.

E adesso, dottor Ferrara? “A me piace stare solo e studiare, sto pensando di scrivere un libro e stabilire contatti con la Cattedra Agostiniana a Roma. E magari un'altra laurea”. Verrebbe da immaginare un incarico di tutoraggio per gli altri studenti del carcere, magari di promotore interno della scuola onde coinvolgere di più la popolazione carceraria. Un ruolo inedito per la verità, ma chissà.

NO ALLA PENA DI MORTE!
NO ALL'ERGASTOLO!



Appello per un giorno di digiuno nazionale contro l'ergastolo, "Pena di morte viva".

(Venerdì 30 marzo 2018)

A tutti gli uomini e donne di buona volontà, ai giovani, a tutti coloro che sono schierati contro una società basata solo sulle catene e sulle galere, che lottano contro la tortura verso tutti gli essere viventi:

il prossimo 30 marzo nelle carceri italiane gli ergastolani e le ergastolane saranno in sciopero della fame, per chiedere, ancora una volta, che l'Italia abolisca l'ergastolo. Accanto a loro ci saranno migliaia di detenuti e detenute. Ci saranno le loro famiglie, anch'esse condannate per sempre. Siamo certi che ci sarete anche voi. Cosa vi chiediamo?

Quel giorno venite intorno alle carceri, fate uno striscione nella vostra città, un volantinaggio su questo tema, organizzate un dibattito per ricordare che Eichmann, gerarca nazista, non provava il minimo rimorso di coscienza a fare del male, perché sotto il nazionalismo il male era la legge e lui non avrebbe pensato un solo istante che si potesse infrangere la legge.

Pensiamo che un individuo umano in carcere non perda il diritto di avere diritti e che un carcerato resti un membro della famiglia umana.

Pensiamo che la collettività si debba difendere dal male, e da chi lo fa, ma non dovrebbe farlo dimostrando di essere peggiore del male che combatte, aggiungendo così altro male al male.

Pensiamo che la legalità prima di pretenderla bisogna darla.

Pensiamo che lo Stato faccia le leggi ma, quando si tratta di carcere, non ne rispetti quasi nessuna. E se poi chi è recluso per pagare il proprio reato vede che il "sistema" è peggiore di chi vuole rieducare, non riuscirà mai a provare rimorso per il male commesso.

Pensiamo che senza speranza chi ha sbagliato non capisca perché dovrebbe cambiare, o smettere di essere "cattivo".

Pensiamo che quello che manchi di più in carcere, a parte l'amore, sia la speranza.

Pensiamo che trattando una persona come un mostro, senza dargli una possibilità di uscire vivo dal carcere, questa diventerà inevitabilmente irrecuperabile.

Pensiamo che il modo con il quale lo Stato si comporta con i prigionieri dimostri il suo grado di civiltà.

Per tutto questo, vi chiediamo di partecipare venerdì 30 marzo 2018, (venerdì santo) alla giornata di digiuno nazionale per l'abolizione dell'ergastolo in Italia!

Potrete aderire nel sito www.liberarsi.net

Per l'occasione è stato pubblicato il **Volume 2 di 9999 Campagna Digiuna per la Vita**, con il resoconto giornalistico della Campagna precedente e con nuove, inedite, testimonianze.

Gratuitamente scaricabile qui: <http://www.stradebianchelibri.com/9999-volume-2.html>

Per l'Associazione Liberarsi
Carmelo Musumeci
Marzo 2018

Venerdì 30 marzo 2018,
giorno di digiuno nazionale contro la “Pena di Morte Viva”

APPELLO CONTRO LA PENA DELL'ERGASTOLO



L'associazione Liberarsi ha organizzato il secondo **giorno di digiuno nazionale, venerdì 30 marzo 2018**, contro la pena dell'ergastolo.

Ci rivolgiamo a tutte le comunità cristiane d'Italia e a tutti i credenti nelle varie religioni e a coloro che pur non credenti operano per il rispetto dell'umanità. Vi chiediamo di prendere posizione contro l'ergastolo: venerdì 30 marzo 2018 è una giornata particolare per molti cristiani, ma non ci rivolgiamo solo a loro. Vogliamo sentire vicini a noi anche i cristiani ortodossi, che celebreranno la passione e morte di Cristo una settimana dopo, vogliamo sentire accanto a noi anche gli ebrei, i mussulmani, gli induisti, i buddhisti, gli atei.

Sappiate che siamo 1.677 persone attualmente condannate all'ergastolo in Italia, alcuni nell'isolamento delle sezioni a 41 bis, altri nelle sezioni ad alta sicurezza, altri ancora nel sovraffollamento delle celle comuni. Con noi migliaia di detenuti e detenute, migliaia di nostri familiari e di volontari, venerdì 30 marzo 2018, digiuneranno per la vita, perché il nostro nuovo Parlamento si pronunci contro l'ergastolo che ci condanna fino alla morte perché per legge siamo cattivi e colpevoli per sempre. Siamo né morti né vivi. Siamo *uomini ombra* (così si chiamano gli ergastolani fra loro) prigionieri dell'Assassino dei Sogni (così i prigionieri chiamano il carcere) condannati alla “Pena di Morte Viva” (così è chiamata da noi la pena dell'ergastolo).

Per molti di noi non c'è più nessuna speranza, nessun futuro e nessuna compassione. Non c'è più nulla. Solo il dolore, perché il tempo passa e non abbiamo nulla da aspettare. Siamo destinati per tutta la vita a stare nell'ombra e a morire di vecchiaia murati vivi nelle nostre celle. Nel medioevo ti ammazzavano, ti cavavano gli occhi, ti tagliavano un braccio, ma il dolore non durava per sempre. Ora, invece, l'ergastolo è nello stesso tempo una pena di morte, una tortura e un dolore all'infinito. Un vero e proprio incubo a occhi aperti, da cui non è possibile svegliarsi. Sembra che gli uomini ergastolani siano umani azzerati, non più figli di Dio, ma figli della malvagità degli uomini. E, condannati ad essere cattivi e colpevoli per sempre, molti di noi vivono ormai una vita vegetativa, senza volontà, né desideri, né sogni.

Per questo vi chiediamo di partecipare **venerdì 30 marzo 2018**, (venerdì santo) alla **giornata di digiuno nazionale per l'abolizione dell'ergastolo in Italia!** Potrete aderire nel sito www.liberarsi.net

Per l'occasione è stato pubblicato il **Volume 2 di 9999 Campagna Digiuna per la Vita**, con il resoconto giornalistico della Campagna precedente e con nuove, inedite, testimonianze.

Gratuitamente scaricabile qui: <http://www.stradebianchelibri.com/9999-volume-2.html>

Flick: ergastolo "illegittimo" ed emergenza suicidi, allarme nelle carceri italiane

di Matteo Giuliani

internapoli.it, 14 marzo 2018

Lectio magistralis di Giovanni Maria Flick. Ergastolo, reclusione, morte negli istituti di pena e custodia cautelare: sono i quattro paradossi del carcere in Italia, spiegati a Roma dal presidente emerito della Corte Costituzionale e professore di diritto penale Giovanni Maria Flick nella lectio magistralis all'inaugurazione dell'anno accademico della scuola di specializzazione per le professioni legali dell'università Lumsa.

Il primo paradosso del carcere è - secondo Flick - l'ergastolo: pena detentiva "per sempre" e in quanto tale illegittima, che, tuttavia, diventa legittima grazie alla presenza di istituti che, come la liberazione condizionale, consentono al condannato il recupero della libertà dopo un certo tempo e a certe condizioni.

Secondo paradosso: la reclusione. Per quanto l'art. 27 della Costituzione specifichi che "le pene" devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità, di fatto il ventaglio di pene maggiormente applicate resta limitato a due tipologie: la pena pecuniaria e la pena detentiva, ossia la privazione della libertà personale. Non prendendo adeguatamente in considerazione - ha sottolineato Flick - altri tipi di pena, come, ad esempio, la detenzione domiciliare o i lavori socialmente utili.

Non solo: il nostro sistema è diventato affetto da strabismo, per cui con un occhio si guarda alla umanizzazione della pena, con l'altro occhio si largheggia nell'uso della pena del carcere. Tutto ciò porta inevitabilmente al sovraffollamento degli istituti carcerari: situazione drammatica, talvolta al di là della dignità umana, e limite alla rieducazione, che è l'obiettivo primario della detenzione in carcere.

Terzo paradosso, secondo Flick, è che nelle carceri si continua a morire. Si muore per malasanità, spesso dovuta a carenza di assistenza in un contesto di sovraffollamento; si muore per "fuoco amico", ossia per la violenza di altri detenuti; si muore per stress da adattamento (52 suicidi lo scorso anno); si muore anche per violenza da parte di chi è preposto alla custodia (Flick ha citato i fatti di Bolzaneto e il caso Cucchi).

L'ultimo paradosso del carcere citato dal presidente emerito della Consulta è quello della custodia cautelare, utilizzata quasi come pena anticipata o tranquillante sociale e non come strumento da usare con extrema ratio.

Di fronte a questi paradossi si è assistito di recente - ha detto Flick - a un risveglio culturale sul tema del carcere e dei suoi problemi: da quello dell'identità dei detenuti (stranieri, donne e minori) a quello della religione dietro le sbarre; dal lavoro, all'istruzione, all'affettività dei reclusi. Materie alle quali, tuttavia, si frappongono ostacoli legati ancora una volta al sovraffollamento, ad esigenze di sicurezza, all'interpretazione stessa delle leggi.

Con una conclusione - secondo Flick - tutto sommato amara: in materia di carcere si è ancora prevenuti. E dominano una serie di paure: la paura generica dell'opinione pubblica di fronte a tutto ciò che è carcere; la paura del legislatore di prendere provvedimenti che verrebbero criticati e censurati come concessione di regali ai detenuti; la paura del governo, che, recentemente, non ha portato all'approvazione il decreto legislativo che introduceva alcune previsioni specifiche in materia di sanità carceraria, di accesso a misure alternative alla carcerazione e in materia di rapporti del detenuto con l'esterno. Provvedimenti che sono stati tutti fortemente criticati e che lasciano pensare - ha concluso Flick - che bisognerà aver pazienza e attendere qualche decina d'anni per raggiungere piccole conquiste che erano a portata di mano.

L'ergastolo raccontato da un detenuto condannato al "fine pena mai"

quicosenza.it, 13 marzo 2018

Annino Mele, in carcere da 30 anni, presenta il suo ultimo libro "Mai. L'ergastolo nella vita quotidiana" narrando l'incubo della detenzione infinita. Sabato a Cosenza in via Galluppi, presso l'Acquario Bistrot a partire dalle 17.30, si parlerà dell'incubo di vivere da ergastolani.

A descrivere la vita di chi è ristretto in un penitenziario con un "fine pena mai" sarà uno detenuto sardo. "Sono stato condannato all'ergastolo. Così, mia cara, - scrive nel suo ultimo libro che sarà presentato durante l'incontro - voglio raccontarti qualcosa su questo mio compagno di viaggio. Il più assiduo. Questo mostro che mi ha ghermito gli anni più belli. Se potessi almeno vederlo saprei come combatterlo".

A scrivere queste pagine amare è Annino Mele, protagonista e autore di "Mai. L'ergastolo nella vita quotidiana". Detenuto ininterrottamente da oltre 30 anni, tra i capi dell'Anonima Sarda, latitante nella regione barbaricina per lungo tempo si narra che le forze dell'ordine cercarono di comprare la sua resa offrendo un miliardo ai suoi familiari affinché si costituisse. Il suo nome viene accostato anche a quello della Barbagia Rossa, formazione politica vicina alle Brigate Rosse. In "Mai", narra della sua libertà interiore e dell'inutilità del carcere pagando un prezzo altissimo all'interno del sistema penitenziario.

Da circa un anno Annino beneficia di permessi che sta utilizzando prevalentemente per presentare le sue opere. È autore di diversi testi tutti editi da Sensibili alle Foglie (La sorgente delle pietre rosse, 2007; Strabismi, 2009) che narrano della Sardegna, del carcere e del senso delle cose e del tempo. Sabato sarà a Cosenza per presentare il suo

ultimo libro insieme a Domenico Bilotti ricercatore di diritto ecclesiastico e canonico all'Umg e Sandra Berardi presidente dell'Associazione Yairaiha Onlus.

Stati Uniti. Cani e gatti fanno “evadere” anche gli ergastolani
di Oscar Grazioli

Il Giornale, 12 marzo 2018

Nei penitenziari americani sono una terapia contro l'isolamento. Cha a qualcuno ha cambiato la vita. Oggi quasi tutti sanno che cos'è la pet therapy, l'aumento del benessere umano attraverso l'utilizzo degli animali. Solo poche decine d'anni sostenere che l'ingresso di un cane o un gatto nel reparto di pediatria di un ospedale potesse comportare dei benefici per i bambini, avrebbe dato luogo alla chiamata di un paio di robusti infermieri muniti di camicia di forza. Se si dovesse pensare a una data certa in cui collocare l'inizio della pet therapy credo che chiunque sarebbe in enormi difficoltà. Probabilmente questa forma di “cura” inizia subito dopo l'incontro dell'uomo con il cane e il loro straordinario sodalizio. Senza sprofondare nel vortice del tempo, un esempio di sollievo dalla solitudine e dalla depressione, attraverso la frequentazione con gli animali ci viene dall'ambiente carcerario.

Gli ergastolani, gli imprigionati per lunghi anni in carceri dove non veniva concesso il contatto con altre persone, trovavano nei pochi animalotti che frequentavano la cella un diversivo e talvolta una ragione di vita. In uno dei tanti capolavori di Stephen King, mirabilmente trasposto sullo schermo da Frank Darabont (Il miglio verde) il detenuto Eduard “Del” Delacroix si affeziona a un topolino che ha chiamato Mr. Jingles di cui si preoccupa più che della sua stessa vita che sta per concludersi sulla sedia elettrica.

Un altro film che ha preso lo spunto da una storia vera è L'uomo di Alcatraz del 1962, interpretato da Burt Lancaster e basato sullo scritto di un giornalista che incontrò “l'uccellino di Alcatraz” solo nel 1959, dopo 50 anni dallo svolgimento dei veri fatti che coinvolsero Robert Stroud. Lancaster e il regista, impegnati entrambi sul versante sociale, ne fecero una pellicola agiografica completamente diversa dalla realtà. Robert Stroud fu arrestato nel 1909 per avere sparato su un uomo disarmato a terra, durante una rapina.

L'uomo era probabilmente uno psicopatico e non diede segno di alcun rimorso per quell'omicidio. Condannato a 12 anni sull'isola di Mc Neil, Stroud ha presto pugnolato un prigioniero ed è stato trasferito nel penitenziario di Leavenworth. Dopo poco tempo fece pugnolare, davanti a 1100 prigionieri, un ufficiale della prigione, reo di avere annullato un incontro con il fratello.

A questo punto Stroud fu condannato a morte, ma il presidente Woodrow Wilson commutò la sua pena alla “vita in solitudine” a Leavenworth. Nel 1920 uno strano evento cambia la vita di Stroud. L'ergastolano trova un nido di passeri nel cortile e lo solleva. Da qui un amore intenso per gli uccelli, soprattutto canarini, assecondato da un direttore di carcere generoso.

Stroud arrivò ad avere oltre 300 uccelli e due piccole celle comunicanti, una per lui e una per i volatili. Nel 1933, senza sapere nulla di virus e batteri, pubblica un libro sulla cura degli uccelli che vende numerose copie. Diviene una celebrità, ma, pur non commettendo più reati maggiore, viene pescato a fare alcol in cella e spedito alla Rocca (Alcatraz), senza i suoi uccelli.

Nel 1959 Stroud viene trasferito nella prigione medica di Springfield (Illinois) dove muore il 21 novembre del 1963, il giorno prima dell'omicidio di JFK. Al di fuori delle versioni edulcorate e immaginarie Stroud è stato un omicida psicopatico ma la vicinanza e lo studio dei suoi canarini ne ha forse mitigato la follia criminale fino a sposarsi in prigione. Pet therapy o no, sicuramente i suoi canarini lo hanno aiutato nella sua lunga (e giusta) detenzione.

Digiuno nazionale contro l'ergastolo, venerdì 30 marzo 2018

di Carmelo Musumeci

agoravox.it, 9 marzo 2018

L'associazione Liberarsi ha organizzato il secondo giorno di digiuno nazionale, venerdì 30 marzo 2018, contro la pena dell'ergastolo. Ci rivolgiamo a tutte le comunità cristiane d'Italia e a tutti i credenti nelle varie religioni e a coloro che pur non credenti operano per il rispetto dell'umanità. Vi chiediamo di prendere posizione contro l'ergastolo: venerdì 30 marzo 2018 è una giornata particolare per molti cristiani, ma non ci rivolgiamo solo a loro. Vogliamo sentire vicini a noi anche i cristiani ortodossi, che celebreranno la passione e morte di Cristo una settimana dopo, vogliamo sentire accanto a noi anche gli ebrei, i mussulmani, gli induisti, i buddhisti, gli atei. Sappiate che siamo 1.677 persone attualmente condannate all'ergastolo in Italia, alcuni nell'isolamento delle sezioni a 41 bis, altri nelle sezioni ad alta sicurezza, altri ancora nel sovraffollamento delle celle comuni. Con noi migliaia di detenuti e detenute, migliaia di nostri familiari e di volontari, venerdì 30 marzo 2018, digiuneranno per la vita, perché il nostro nuovo Parlamento si pronunci contro l'ergastolo che ci condanna fino alla morte perché per legge siamo cattivi e colpevoli per sempre.

Siamo né morti né vivi. Siamo uomini ombra (così si chiamano gli ergastolani fra loro) prigionieri dell'Assassino

dei Sogni (così i prigionieri chiamano il carcere) condannati alla “Pena di Morte Viva” (così è chiamata da noi la pena dell’ergastolo).

Per molti di noi non c’è più nessuna speranza, nessun futuro e nessuna compassione. Non c’è più nulla. Solo il dolore, perché il tempo passa e non abbiamo nulla da aspettare. Siamo destinati per tutta la vita a stare nell’ombra e a morire di vecchiaia murati vivi nelle nostre celle. Nel medioevo ti ammazzavano, ti cavavano gli occhi, ti tagliavano un braccio, ma il dolore non durava per sempre. Ora, invece, l’ergastolo è nello stesso tempo una pena di morte, una tortura e un dolore all’infinito. Un vero e proprio incubo a occhi aperti, da cui non è possibile svegliarsi. Sembra che gli uomini ergastolani siano umani azzerati, non più figli di Dio, ma figli della malvagità degli uomini. E, condannati ad essere cattivi e colpevoli per sempre, molti di noi vivono ormai una vita vegetativa, senza volontà, né desideri, né sogni. Per questo vi chiediamo di partecipare venerdì 30 marzo 2018, (venerdì santo) alla giornata di digiuno nazionale per l’abolizione dell’ergastolo in Italia! Potrete aderire nel sito liberarsi.net.

AltraCittà
www.altravetrina.it

Sull'opportunità che il Comitato di Prevenzione della Tortura del Consiglio d'Europa valuti la legittimità del regime dell'ergastolo “ostativo” esistente in Italia

di Antonella Mascia, avvocato di fiducia nel caso *Viola c. Italia*

www.antonellamascia.com

Strasburgo, 27 febbraio 2018 – L'ergastolo “ostativo”, un meccanismo che ai sensi degli articoli 4-bis e 58-ter della legge n. 354 del 1975 impedisce ai soggetti condannati per reati di particolare gravità di accedere ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale rendendo così tale pena immodificabile a prescindere dalla condotta e dal percorso intrapreso da tali condannati nel corso della loro detenzione, è giunto finalmente all'esame della Corte europea dei diritti dell'uomo (d'ora in poi la “C.E.D.U.”) con il caso [Viola c. Italia](#) (ricorso n. 77633/16)

Il ricorso *Viola c. Italia*, depositato nel dicembre 2016 e comunicato al Governo italiano il 30 maggio 2017, permetterà alla C.E.D.U. di valutare se l'ergastolo “ostativo” sia compatibile o meno con gli articoli 3 e 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (d'ora in poi “la Convenzione”). Il Governo italiano è stato chiamato a rispondere a diversi e articolati quesiti, che anticipano quale sarà l'oggetto d'indagine dei Giudici di Strasburgo.

Le domande proposte al Governo italiano da parte della C.E.D.U. sono state concepite per valutare innanzitutto se l'ergastolo ostativo possa essere ritenuto una pena comprimibile *de jure e de facto* ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione. La C.E.D.U. ha inoltre chiesto se la legislazione italiana offra una prospettiva di rilascio e una possibilità di riesame della pena e se la procedura di riesame permetta di tener conto dei progressi del percorso riabilitativo, tanto da poter permettere la liberazione nel caso in cui nessun motivo legittimo di ordine penologico giustifichi più la detenzione. E ancora, la C.E.D.U. ha chiesto se la limitazione insita nell'obbligo di collaborare con la giustizia e prevista dal sistema interno soddisfi i criteri stabiliti dalla sua giurisprudenza per valutare la comprimibilità dell'ergastolo “ostativo” e la sua conformità all'articolo 3 della Convenzione. La C.E.D.U. ha chiesto inoltre se la collaborazione con la giustizia corrisponda alla nozione di “*prospettiva di rilascio*” per motivi legittimi di ordine penologico e, infine, se il regime penitenziario preclusivo in questione possa essere ritenuto compatibile con l'obiettivo di riabilitazione e di reinserimento dei detenuti e se siano rispettati gli obblighi positivi di garantire ai condannati all'ergastolo “ostativo” la possibilità di lavorare al loro reinserimento nel rispetto degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

Sarebbe ora opportuno che questo particolare meccanismo penitenziario potesse essere oggetto d'esame anche da parte del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti del Consiglio d'Europa (d'ora in poi [C.P.T.](#)).

Il C.P.T. è infatti il meccanismo di controllo previsto dalla [Convenzione per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti](#) (d'ora in poi “la Convenzione per la prevenzione della tortura”) sottoscritta dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, concepito nella convinzione che la protezione dalla tortura e dalle pene o trattamenti inumani o degradanti delle persone private di libertà possa essere rafforzata attraverso un sistema non giudiziario di natura preventiva.

Riguardo all'Italia, il C.P.T. ha esaminato con attenzione il regime del c.d. carcere “duro” stabilito dall'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 (si vedano le osservazioni e le raccomandazioni contenute nei rapporti del [2004](#), [2008](#), [2012](#) e 2016), istituto previsto dal legislatore italiano che impedisce l'accesso ai benefici penitenziari alle persone condannate per reati di particolare gravità

in un modo del tutto simile a quello previsto dall'ergastolo "ostativo", ma non si è mai pronunciata né ha valutato tale regime.

In effetti, l'ergastolo senza alcuna possibilità di riesame e di rilascio com'è l'ergastolo "ostativo", può costituire una forma di maltrattamento e una violazione dell'articolo 3 della Convenzione e, a maggior ragione, può ben essere contraria alla Convenzione per la prevenzione della tortura che ha lo scopo di prevenire ogni forma di maltrattamento, dando indicazioni di buona prassi agli Stati aderenti e quindi costituendo un logico antecedente e uno strumento volto ad evitare ogni violazione dell'articolo 3 della Convenzione.

Nel sistema italiano sono previsti due tipi di ergastolo: l'ergastolo ordinario e quello denominato dalla dottrina come ergastolo "ostativo".

L'ergastolo ordinario persegue l'obiettivo di reinserimento dei detenuti, prevede l'accesso dei condannati ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale e non pone problemi sia per la Costituzione italiana che la Convenzione (si vedano le pronunce della C.E.D.U., [Garagin c. Italia](#), decisione del 29 aprile 2008, n. 33209/07; [Scoppola c. Italia](#), [decisione dell'8 settembre 2005, n. 10249/03](#)). Peraltro il riferimento al sistema italiano richiamato nella ricostruzione del diritto comparato in materia di ergastolo nel caso *Vinter c. Regno Unito* (§ 72) si riferisce esclusivamente a questo primo tipo di pena.

L'ergastolo "ostativo", invece, è applicato nei confronti delle persone condannate per uno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis introdotto nella legge n. 354 del 1975 dall'articolo 1 del decreto legge n. 152 del 1991 convertito in legge n. 203 del 1991. In seguito l'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 è stato ulteriormente modificato dal decreto legge n. 306 dell'8 giugno 1992 convertito in legge n. 356 del 7 agosto 1992.

L'articolo 4-bis combinato con l'articolo 58ter della legge n. 354 del 1975 – anche quest'ultimo articolo è stato introdotto nella legge n. 354 del 1975 dall'articolo 1 del decreto legge n. 152 del 13 maggio 1991 convertito in legge n. 203 del 12 luglio 1991 – ha completamente stravolto il sistema penitenziario e ha introdotto dei cambiamenti importanti per l'accesso ad istituti penitenziari per certe categorie di detenuti, autori di delitti particolarmente gravi.

Queste disposizioni prevedono un ostacolo, vale a dire una condizione preliminare di valutazione del percorso riabilitativo e di cambiamento del condannato da parte del Giudice di Sorveglianza al fine di prevedere l'accesso ai benefici penitenziari e alle pene alternative alla detenzione. In particolare, l'accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative è subordinato alla collaborazione con la giustizia. Peraltro, per accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative, gli autori dei delitti indicati nell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975 devono collaborare con la giustizia in modo utile, vale a dire che devono impegnarsi, anche dopo la condanna, "per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori" ovvero devono fornire un sostegno concreto all'attività di indagine della polizia o dell'autorità giudiziaria "nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati".

Secondo l'articolo 58-ter comma 2 della legge n. 354 del 1975, il Giudice di Sorveglianza deve verificare se la collaborazione ha avuto luogo e se questa sia impossibile o inesigibile.

Introducendo nel sistema penitenziario il c.d. "doppio binario", il legislatore ha previsto in pratica un regime speciale che esclude dai benefici penitenziari e in particolare dalla liberazione

condizionale i condannati ritenuti responsabili di reati di particolare gravità, a meno che quest'ultimi non collaborino con la giustizia.

A causa di questo sistema i condannati all'ergastolo "ostativo" si ritrovano senza alcuna prospettiva di rilascio né alcuna possibilità di far riesaminare la pena. Per quanto facciano in prigione, nonostante abbiano fatto notevoli e positivi progressi riabilitativi e risocializzanti, la loro condizione rimarrà immutabile e insuscettibile di controllo in quanto il riesame della loro situazione non potrà essere effettuata fino a quando non adempieranno all'obbligo di collaborare con la giustizia.

In Italia si ritrovano in questa condizione inumana più di mille condannati e l'intervento del C.P.T. è ormai improcrastinabile.

Nel valutare tale istituto il C.P.T. potrà contribuire mettendo a disposizione dell'Italia il suo autorevole punto di vista, permettendo così un'auspicabile accelerazione verso un cambiamento ormai sempre più necessario per ripristinare la legalità per quei condannati a "un fine pena mai", dove ogni possibilità di rieducazione è negata. In tal modo il legislatore sarà ulteriormente sollecitato a rispettare l'obbligo di tener conto della finalità rieducativa della pena e l'obbligo di adottare tutte le misure necessarie per la sua concreta realizzazione, ripristinando il diritto fondamentale del condannato al riesame della pena al fine di verificare se il suo mantenimento in detenzione sia giustificato alla luce dei progressi compiuti all'interno del suo percorso riabilitativo.

Spagna. L'ergastolo ostativo e l'estensione della "prisión permanente revisable"
camerepenali.it, 22 febbraio 2018

L'Unione delle Camere Penali Italiane si unisce alla lotta dei giuristi spagnoli per il rispetto di una visione costituzionale della pena e per il superamento dell'ergastolo ostativo in Europa. Il 9 febbraio scorso il Governo spagnolo ha approvato un disegno di legge volto ad estendere la prisión permanente revisable ad ulteriori delitti, oltre a quelli già previsti dalla Legge organica 1/2015.

La "prisión permanente revisable" è traducibile come una pena perpetua soggetta a revisione, un ergastolo le cui garanzie sono affidate alla verifica giurisdizionale del permanere delle necessità restrittive, che presuppone però l'aver scontato integralmente una consistente parte di pena (da venticinque a trentacinque anni, in base ai delitti per cui è intervenuta condanna) e con importanti limitazioni per l'accesso al tercer grado (una forma di custodia attenuata).

L'introduzione nell'ordinamento spagnolo dell'ergastolo, pena non contemplata in precedenza nel codice penale, aveva destato preoccupazioni e proteste da più parti, ed è pendente un ricorso presentato al Tribunal Constitucional per violazione dell'articolo 25 della Costituzione spagnola, che prevede al secondo comma la necessità che tutte le pene siano finalizzate alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato.

L'ipotesi di ampliamento del novero dei reati sanzionabili con la prisión permanente revisable, in un momento in cui l'opinione pubblica è particolarmente sensibile alle sirene di chi auspica interventi drastici finalizzati più alla vendetta che al rispetto dei diritti costituzionali, desta allarme sotto più profili.

È noto come la Corte europea dei diritti dell'uomo abbia accertato la violazione dell'art. 3 Cedu nei casi in cui gli ordinamenti statali non prevedano la possibilità di rivalutare il percorso del reo decorso un determinato periodo dall'inizio dell'esecuzione della pena. La possibilità di "revisione" della pena potrebbe, in teoria, apparire dunque in linea con le direttive della giurisprudenza di Strasburgo, eppure il disegno di legge nasconde rischi particolarmente subdoli.

La valutazione del permanere o meno delle motivazioni ostative alla liberazione non sarebbe (né potrebbe essere) affidata a rigorosi parametri legislativi, ma necessariamente demandata a valutazioni giudiziali che potrebbero tradursi in mere affermazioni generiche, riprodotte una pericolosità in re ipsa fondata sul delitto commesso, procedure che nel nostro ordinamento sono ben note in tema di decreti di rinnovo del regime differenziato. Alcuni giuristi hanno già segnalato come l'onere della prova della avvenuta cessazione delle esigenze restrittive finisca per gravare sul detenuto, e senza alcuna precisa indicazione dei parametri sui quali la decisione giurisdizionale dovrebbe basarsi, con il concreto rischio che la pena si traduca in un "fine pena mai".

L'argomento è di significativa rilevanza anche nel nostro ordinamento, dove tre quarti dei detenuti che scontano l'ergastolo patisce l'ostatività. La riforma in fase di introduzione nell'ordinamento spagnolo potrebbe svilire significativamente gli effetti delle pronunce della Corte europea, se l'esistenza di una generica "revisione" priva però di esplicite garanzie diventasse sufficiente per garantire nell'ottica degli ordinamenti statali il right to hope, proprio in un momento in cui si attende la prima sentenza contro l'Italia per l'ipotizzata violazione dell'art. 3 in materia di ergastolo ostativo.

L'Unione delle Camere Penali si batte da anni per la revisione delle norme che hanno introdotto l'ergastolo ostativo e sostiene le richieste dei giuristi spagnoli che hanno formalmente chiesto l'abolizione della prisión permanente revisable, istituto contrastante con i principi costituzionali e convenzionali.

La Giunta Ucpi

La Commissione per i rapporti con l'Avvocatura e le Istituzioni Internazionali UCPI

Firenze: si fa arrestare per andare in cella con il padre malato

di Damiano Aliprandi

Il Dubbio, 2 febbraio 2018

Si allontana dalla comunità dove era in affidamento in prova e si consegna in carcere per non lasciare da solo suo padre, 73enne con diverse patologie, condannato all'ergastolo in primo grado. Una storia difficile, disperata, in un contesto familiare disastroso, dove prevale anche un atto d'amore di un figlio che si sente in colpa per la condanna che ha ricevuto il padre.

Sì, perché Riccardo Vignozzi - così si chiama il figlio, un ragazzo di 33 anni con problemi di tossicodipendenza, ha confessato i furti commessi cinque anni fa nelle scuole. Furti che consistevano nel rubare i soldi alle macchinette delle merendine che gli servivano per procurarsi le dosi. Si era dato anche il nome d'arte di Diabolik, firmava così i suoi bigliettini per scusarsi del disagio. Non era stato però l'unico reato. Riccardo era tossicodipendente così come l'altro fratello, condannato a sei mesi per piccolo spaccio - ed era già stato condannato per un altro reato legato alla droga. Quest'ultimo fatto - l'origine della tragedia che portò il padre a commettere un omicidio - avviene nel comune di Carrara, in Toscana. Riccardo era stato sorpreso dai carabinieri con delle dosi di hashish, dopo una perquisizione in casa avevano trovato altre quantità. Non lo arrestarono, ma fu denunciato a piede libero.

Uno dei carabinieri, il maresciallo Antonio Taibi, con una operazione congiunta con la polizia, ha monitorato Riccardo - andava a trovarlo molto spesso in casa - fino a coglierlo a spacciare delle pasticche di ecstasy. Fu processato e condannato a tre anni. Il padre, a quel punto, individua il maresciallo Taibi come il principale responsabile dell'arresto. "Lui si era convinto - spiega l'avvocato Enrico Di Martino, difensore di entrambi - che il maresciallo Taibi, con tutte le sue venute in casa, avesse convinto il figlio a spacciare per individuare altri complici, promettendogli che non gli sarebbe stato fatto nulla". Fu per questo che prese la decisione folle di sparargli. E gli sparò, dopo un colloquio sotto il portone dell'abitazione della vittima. Lo uccise.

Era il 26 gennaio del 2016. A luglio dell'anno scorso è stato condannato in primo grado all'ergastolo. "Abbiamo fatto ricorso in appello - spiega il difensore Di Martino, per chiedere di togliere almeno le aggravanti che lo hanno portato a questa pena altissima". In teoria, Vignozzi, in attesa della sentenza definitiva, potrebbe andare ai domiciliari. Ma una casa non ce l'ha più. "Purtroppo non ho potuto presentare l'istanza - spiega l'avvocato, perché nel frattempo sua moglie è stata sfrattata non avendo i soldi per pagare l'affitto".

Sì, perché la moglie, oltre a essere nullatenente, soffre anche di problemi psichiatrici e ora si ritrova sola, in mezzo alla strada e trova, quando può, rifugio nei dormitori dei senza fissa dimora tra Livorno, Pisa e Viareggio.

Una situazione che crea problemi anche all'altro fratello di Riccardo, condannato a sei mesi di carcere per piccolo spaccio e, non avendo un domicilio, non può usufruire di nessuna misura alternativa. Nel frattempo Riccardo Vignozzi si ritrova a scontare un cumulo di condanne per un totale di quattro anni e qualche mese. Ne ha già scontati due prima al carcere di Massa e poi a quello di Sollicciano, sempre nella stessa cella con il padre. Riccardo è un detenuto modello, ha studiato e svolto con solerzia tutto il percorso trattamentale.

Il magistrato di sorveglianza così l'ha premiato concedendogli l'affidamento in una comunità terapeutica. "Oltre al percorso trattamentale - spiega l'avvocato Di Martino, il ragazzo si era anche disintossicato e quindi siamo riusciti ad ottenere con facilità questa misura alternativa presso la comunità di recupero di Montecatini Terme". Ma, la settimana scorsa, Riccardo ha deciso di allontanarsi volontariamente, per tornare in carcere a Sollicciano, dal padre malato. Non lo vuole abbandonare e ha deciso di rimanere in cella con lui.

"Quella tremenda esperienza nelle celle dell'Asinara"

di Carmelo Musumeci*

Il Dubbio, 1 febbraio 2018

Era il 1992 quando dal carcere di Pisa fu trasferito in Sardegna e tenuto per mesi in punizione. L'articolo di Damiano Aliprandi, pubblicato su Il Dubbio il 24 gennaio 2018, sulle "aree riservate", dove vengono ulteriormente isolati i detenuti già sottoposti al regime di tortura del 41bis, mi ha fatto pensare all'esperimento svolto nel 1971 in un'università statunitense, diretto dal professore Philip Zimbardo.

Per quell'esperienza furono scelti ventiquattro studenti maschi, che dovevano partecipare ad una simulazione di vita carceraria. Alcuni presero i ruoli di prigionieri, altri di guardie. I risultati di questo esperimento ebbero dei risvolti così drammatici da indurre ben presto gli autori dello studio a sospenderlo, perché sia le guardie che i prigionieri si erano identificati in maniera forte e ossessiva al proprio ruolo. Un po' com'è accaduto realmente nella prigione di Abu Ghraib in Iraq, quando i "buoni" soldati americani, in nome della lotta al terrorismo e contro il male, iniziarono a torturare i cattivi prigionieri iracheni. La lettura dell'articolo di Aliprandi mi ha ricordato anche quanto è capitato a me.

Era l'anno 1992. Ero appena stato sottoposto al regime di tortura del 41bis, nel carcere di Pisa, subito dopo fui trasferito nel carcere di Cuneo e dopo alcuni giorni deportato all'isola dell'Asinara, nella famigerata sezione

“Fornelli”. Appena scesi dall’elicottero vidi un centinaio di guardie, in tuta mimetica, che circondarono me e altri prigionieri già atterrati in un campo. Subito si scatenò la loro furia. E la paura dei detenuti. Molti furono immediatamente inghiottiti dalla marea di guardie che avanzava implacabile. Io e altri detenuti tentammo di metterci con le spalle al muro. Fu un grande errore, perché le guardie pensarono che volessimo resistere. E si accanirono ancora di più contro di noi.

Mentre cercavo in tutti i modi di ripararmi dalle botte, vidi con la coda dell’occhio un compagno accanto a me prendere una manganellata sui denti e crollare faccia a terra davanti ai miei piedi. Mi sforzai di rimanere calmo, ma non era per niente facile. Strinsi i denti per farmi coraggio. Sentii il sudore calarmi sulla schiena. Subito dopo le manganellate mi arrivarono da tutte le parti. Mi mancava il respiro. Caddi molte volte per terra. Ogni volta che mi rimettevo in piedi, prendevo sempre più colpi. Decisi di rinunciare a rialzarmi. E mi rannicchiai per terra proteggendomi la testa con le braccia, ma i colpi di manganello mi arrivarono lo stesso da ogni lato. Il sangue mi colava dalla bocca. E ne avvertivo il sapore aspro.

All’improvviso mi arrivò un calcione in un orecchio. E vidi le stelle a portata di mano. Mi toccai i capelli imbrattati di sangue. E per la prima volta nella vita ebbi paura di morire. Poi uno strano silenzio mi piombò in testa. Sentii le forze abbandonarmi. E dopo non vidi più nulla. Come se all’improvviso fosse calata la notte. Caddi in un vortice nero. Mi sembrò di scendere nelle viscere dell’inferno. E non capii più se ero vivo o morto. Mi sembrò di sognare che mi trascinarono per un lungo corridoio, per poi gettarmi come un sacco di patate. L’indomani mi svegliai dentro una lurida cella con una minuscola finestra in alto.

E un grosso blindato dall’altro lato. La cella era buia, angusta e umida. Sul soffitto c’era una piccola lampadina rotta, incastonata in una minuscola grata. E non c’era nessun tipo di arredamento. La chiamavano la cella liscia. Sembrava una piccola tomba. Mi tennero senza curarmi per mesi e mesi, sempre in quella cella di punizione.

I giorni e le notti non ebbero più confini per me. Le guardie mi ingiuriavano e mi maltrattavano tutti i giorni. In seguito, un giorno sì e uno no. Io non gridavo. Non mi lamentavo. Non urlavo, tanto nessuno mi avrebbe ascoltato. Riuscii, però, a trovare una grande pace interiore, perché pensavo che i miei carcerieri non erano migliori di me e sperai di non diventare mai così cattivo come i buoni quando sono convinti di lottare contro il male.

*Carmelo Musumeci è nato nel 1955 in Sicilia. Condannato all’ergastolo, è ora in regime di semilibertà nel carcere di Perugia. Ha trascorso buona parte della sua vita in carcere e da questa esperienza scaturiscono i suoi scritti e i suoi romanzi. Ha sempre studiato in carcere da autodidatta fino a conseguire tre lauree: nel 2005 in Scienze Giuridiche, nel maggio 2011 in Giurisprudenza; nel 2016 in Filosofia. Nel suo ultimo libro “La Belva della cella 154” affronta il tema dell’ergastolo e del carcere duro.

L’ergastolo a vita dev’essere abolito

di Romano Gozzelino

Il Mattino di Padova, 24 gennaio 2018

Ho letto con attenzione e commozione la lettera “dal carcere” (tra l’altro, scritta anche molto bene), a firma di Giuliano N., “giovane ergastolano”. (Il Mattino, 15/1). Leggendo, ho seguito passo per passo le riflessioni e i sentimenti espressi e mi sono in un certo modo immedesimato nella sua situazione. Non so come mi sentirei io al suo posto.

Comunque, quello che lui scrive mi ha fatto molto pensare, confermandomi, peraltro, in alcune convinzioni personali che da tempo ho consolidato. Una cosa vorrei dire, anzitutto: per carattere e per esperienza vissuta, mi sento sempre portato a chiedermi, prima di giudicare, il perché una persona arriva a certi comportamenti, quali le cause che li determinano o che in qualche modo li favoriscono.

Circa la capacità di recupero della persona detenuta in carcere, Giuliano dice giustamente che tutte le persone cambiano e “una persona può essere aggressiva a 20 anni e riflessiva a 30, invece un ergastolano non può cambiare perché sarà per tutta la vita quella persona che ha commesso il reato a 20 anni”. Come non condividere questa considerazione? Purtroppo, il credere nella possibilità della riabilitazione fa fatica a entrare nella nostra mentalità, vorrei dire nella nostra cultura “evoluta”.

La persistenza stessa della pena dell’ergastolo a vita ne è una prova lampante. Mi pare che anche Papa Francesco si sia espresso a favore dell’abolizione dell’ergastolo a vita. Se, tramite il giornale, posso rivolgermi direttamente a Giuliano, che dice di essersi chiuso nella solitudine più totale, vorrei dirgli: no, cerca, se puoi, di reagire a questa tentazione, pur comprensibilissima. Hai scritto che scambi qualche parola con qualcuno.

Forse potrebbe essere un punto su cui far leva, valorizzando al meglio le capacità che hai. Abbi, comunque, tutta la mia partecipazione, per quello che può valere. Io sono credente. Sono convinto che il Signore - qualunque sia la situazione in cui veniamo a trovarci - vuole sempre il nostro vero bene, anche se a volte facciamo fatica a capirlo e a crederlo. Permettimi di aggiungere che ti sono vicino con la mia preghiera. Anche tu prega per me, così come sai e come puoi. Coraggio! Un grande abbraccio.

I prigionieri di Plauto e i cattivi senza ergastolo

di Francesca de Carolis

remocontro.it, 22 gennaio 2018

Inchiodata, l'altra mattina, alle pagine di un libro fotografico, "Captivi", di Pietro Basoccu (Soter editrice). Racconto di un carcere della Sardegna. Immagini in bianco e nero, che meglio non potrebbero dipingere il grigio soffocante di un'ossessione, fatta di ruggine, ferro e silenzi, che sono urla sussurrate. Guardate questi occhi, guardate queste ombre. ritratte nella quotidianità di dettagli che mai immaginereste, se non per indecenze antiche...

Pietro Basoccu, che è medico pediatra fotografo, per questa campagna fotografica del 2010 era allora entrato in carcere per la prima volta. Il suo stupore. "Muri muri, ovunque vedo muri, spessi, di granito, che decorano alcune celle e mi riportano alla memoria luoghi sacri... strutture ipogeiche dell'era neolitica...". Dai suoi appunti: "Voltaire diceva che la civiltà di un paese si misura osservando la condizione delle nostre carceri. Le sue parole sono per la nostra società una condanna senza appello". E "cos'è il domani per un fine pena datato 99-99-9999?"

Ancora ringrazio Pietro Basoccu per il dono del suo racconto d'immagini e per domande e pensieri che sono anche i miei. Quale società si riflette nelle immagini che arrivano dalle nostre carceri? Cos'è il domani per un ergastolano...

Quale dignità, quale legittimità... E se è vero che le parole di Voltaire sono per noi una condanna senza appello, possibile che non importi proprio nulla a chi dovrebbe rappresentarci e in queste settimane, a proposito di giustizia, ci propone l'ennesimo urlo preelettorale che, sfumature e divergenze a parte, tutto si proietta su pene e rigori...

Per questo sono rimasta un po' stupita, e ammirata anche, leggendo di un manifesto elettorale che al punto "Giustizia" propone, a chiare lettere e senza mezzi termini, cose come, pensate un po', "la modifica della legge contro la tortura (appena approvata e che molte perplessità ha pure sollevato), il contrasto della libera disponibilità di armi, l'abolizione dell'ergastolo, sia condizionale che ostativo, l'abolizione del 41bis, (riconosciuto quale forma di tortura dall'Onu e da altre istituzioni internazionali), adottando naturalmente al suo posto misure di controllo, per i reati di stampo mafioso, allo stesso tempo efficaci ed umane, che non permettano la continuità di rapporto con l'esterno..." e mi fermo qui, prima di sconvolgervi tutti...

I responsabili di questo "folle" programma? "Potere al popolo", nuova formazione che si presenterà alle prossime elezioni. Davvero "folle", con questo programma ricco di argomenti certo non buoni a raccattar voti... Una formazione a sinistra della sinistra, per cui, per un motivo o per l'altro, c'è chi grida allo scandalo (e per questo rimando a tutto ciò che, volendo, potete trovare in rete).

E però, però... interessante questa "follia" (sarà un caso che nasce da un movimento che ruota intorno al centro sociale Je so' pazzo, di Napoli ...) che, per quanto riguarda la Giustizia, pure traccia una strada, per combattere criminalità e mafie, che non renda lo Stato peggiore di chi vuole sconfiggere.

Ci sarebbe da argomentare punto per punto su queste proposte, ma... non vorrei essere licenziata dal titolare ché, va bene remare contro, ma... qui si tratta di risalire oceani... Ma a proposito, ad esempio, dell'abolizione dell'ergastolo, voglio solo ricordare che insigne giuristi e costituzionalisti considerano illegittimo l'ergastolo. Sarà 'follia anche quella di Giovanni Maria Flick, presidente emerito della Corte costituzionale, per quanto ha da dire su contraddizioni e acrobazie e artifizii dialettici per cui il "fine pena mai" da illecito in teoria diventa legittimo nella sua esecuzione?

Rimando al testo che ho appena finito di leggere (ristretti.it/commenti/2018/gennaio/pdf2/articolo_flick.pdf).

Leggete, ne vale la pena... per capire cosa rimane, per i "fine pena mai", del residuo di libertà e dignità di cui pure in un carcere bisogna poter continuare a godere. E a proposito del 4bis e del 41bis, sarà "follia" anche quella di Roberto Pennisi, magistrato, della Direzione Nazionale antimafia, che dice: "il 41bis e il 4bis sono semplicemente la foglia di fico che nasconde le vergogne di una classe politica che, per dissimulare i propri collegamenti con quella criminalità che sconvolge quei territori, oggi tutto il territorio nazionale, per mostrare la sua faccia bella si scatena con questo tipo di istituti". E non sono pochi, né poco illustri, i "folli" che stanno ragionando su un cambiamento di rotta a proposito di carcerazione ed esecuzione della pena. E che dirvi? Forse anche je so' pazzo... ché mi piacerebbe davvero che qualcuno con queste idee chiare in testa arrivasse in Parlamento.

Sapete, a controllarne lo stato, visite nelle carceri "improvvisate e non annunciate" fin nelle sezioni del 41bis (così da non dare modo di velare qualche irregolarità di troppo), possono essere fatte solo da parlamentari, consiglieri regionali e garante.

Da sempre presenti nelle carceri i Radicali, ma non avendo più parlamentari, le loro visite non possono essere che annunciate e autorizzate. Quanti parlamentari vi risulta abbiano fatto "improvvisate" nelle prigioni nell'ultimo anno?

Io so di Eleonora Forenza (Rifondazione Comunista), accompagnata da rappresentanti dell'associazione Yairaiha, di cui ho letto puntuali relazioni. Avete qualche informazione che mi aiuti ad allungare la lista?

Una follia sperare che qualcuno con queste idee chiare in testa vada in parlamento? Fosse anche solo per avere qualcuno in più che avesse voglia di andare a visitare le nostre carceri. E affiancare quanti pure molto cercano di fare, per non farci troppo vergognare della misura della nostra civiltà.

Papa Francesco ancora contro la “pena di morte viva”

di Carmelo Musumeci

mauroleonardi.it, 21 gennaio 2018

Nel corso del viaggio apostolico in Cile, il 16 gennaio 2018, durante una visita in un carcere femminile, Papa Francesco ha pronunciato queste importanti parole: “Una pena senza futuro, una condanna senza futuro non è una condanna umana: è una tortura. Ogni pena che una persona si trova a scontare per pagare un debito con la società, deve avere un orizzonte, l’orizzonte di reinserirmi di nuovo e quindi di prepararmi al reinserimento. Questo esigetelo, da voi stesse e dalla società. Guardate sempre l’orizzonte, guardate sempre avanti verso il reinserimento nella vita ordinaria della società”.

Caro Francesco, grazie delle tue parole. Con l’associazione Liberarsi, che ha sempre sostenuto la campagna contro il carcere a vita, e altri stiamo organizzando il secondo giorno di digiuno nazionale, per venerdì 30 marzo 2018, contro la pena dell’ergastolo.

Cercheremo di coinvolgere anche questa volta il massimo delle persone interessate, le associazioni di volontariato, i nuovi parlamentari, i centri sociali, esponenti della magistratura, dell’università, delle camere penali, uomini e donne di tutte le chiese, fedi religiose e movimenti spirituali, intellettuali, e personaggi del mondo dello spettacolo e dell’informazione. Tutte le persone del mondo libero che vorranno aderire alla giornata di digiuno del 30 marzo 2018 potranno farlo dal sito compilando l’apposito modulo, nella sezione in home dal titolo “Aderisci allo sciopero della fame del 30 marzo per l’abolizione dell’ergastolo”.

Caro Francesco, contiamo sul tuo sostegno pubblico: ti confidiamo che ci sono delle sere in cui il pensiero che noi possiamo rimanere in carcere per tutta la vita non ci fa dormire. E la disperazione è un’arma pericolosa. Se però avessimo un fine pena. Se sapessimo il giorno, il mese e l’anno in cui potremmo uscire. Forse riusciremmo a essere delle persone migliori. Forse riusciremmo a essere delle persone più umane. Forse riusciremmo a non essere più cattivi. L’ergastolano è un morto vivente, perché respira senza vivere, in attesa d’invecchiare e di morire. Negare ad una persona la certezza di un fine pena è un crimine grande come quello che si vuole punire.

“Nessuno di noi è una cosa: siamo tutti persone, e come persone abbiamo questa dimensione della speranza. Non lasciamoci “cosificare”. Non sono un numero, non sono il detenuto numero tale, sono Tizio o Caio che porta dentro di sé la speranza e vuole dare alla luce speranza”.

Caro Francesco, devi sapere che gli “uomini ombra” (così gli ergastolani si chiamano fra di loro) non hanno più niente in comune con gli altri prigionieri, perché vivono in un mondo completamente diverso. Tutti gli altri prigionieri, infatti, hanno delle speranze, dei sogni. Noi invece non abbiamo più nulla. La cosa più brutta per l’uomo ombra è che il suo futuro non dipende più da lui, perché con la pena dell’ergastolo egli diventa solo uno spettatore della propria vita.

“Tutti sappiamo che molte volte, purtroppo, la pena del carcere si riduce soprattutto a un castigo, senza offrire strumenti adeguati per attivare processi. È quello che dicevo della speranza: guardare avanti, generare processi di reinserimento. Questo dev’essere il vostro sogno: il reinserimento. E se è lungo portare avanti questo cammino, fare il meglio possibile perché sia più breve. Ma sempre reinserimento. La società ha l’obbligo - l’obbligo - di reinserire tutte voi”.

Caro Papa Francesco, noi uomini ombra non possiamo avere nessun futuro migliore perché non abbiamo più alcun futuro. Per lo Stato noi non esistiamo. Siamo come morti. Siamo solo carne viva immagazzinata in una cella a morire. Eppure a volte, quando ci dimentichiamo di essere dei morti che camminano, ci sentiamo ancora vivi. E questo è il dolore più grande per un uomo condannato a essere morto. A che serve vivere se non hai nessuna possibilità di vivere? Se non sai quando finisce la tua pena? Se sei destinato a essere colpevole e cattivo per sempre?

“Essere privato della libertà non è la stessa cosa che essere privo di dignità, no, non è la stessa cosa. La dignità non si tocca, a nessuno. Si cura, si custodisce, si accarezza. Nessuno può essere privato della dignità. Dignità che genera dignità. La dignità si contagia, si contagia più dell’influenza; la dignità si contagia. La dignità genera dignità”.

Caro Francesco, tutti dovrebbero avere il diritto di sperare, perché senza speranza è più facile morire che vivere tutta la vita chiusi in una cella. Vivere in carcere senza avere la speranza di uscire è aberrante. La pena dell’ergastolo è un insulto alla ragione, al diritto, alla giustizia e, penso, anche a Dio.

L’ergastolo? Va contro i principi della Costituzione

di Donatella Coccoli

Left, 19 gennaio 2018

Giuristi e associazioni che si occupano dei diritti dei detenuti sono d’accordo: “È un trattamento disumano, in un Paese civile non ha senso. Bisogna abolirlo”. Riguardo il 41bis, dicono, è stata travisata la funzione. E in generale, bisogna puntare sulle misure alternative. “Esco proprio ora da un reparto di 41bis”, dice al telefono Stefano Anastasia, garante dei detenuti del Lazio e dell’Umbria.

Il carcere a cui si riferisce è quello di Terni, ma in Italia ci sono 23 case circondariali che ospitano queste sezioni speciali con oltre 700 “ristretti” in regime di carcere duro. Gli ergastolani superano la cifra di 1700, mentre nel 1992 erano 400, racconta Anastasia. La crescita esponenziale va di pari passo con la limitazione alla liberazione condizionale e all’introduzione, nel 1992, dopo le stragi per mafia, del regime di detenzione speciale, il 41bis, appunto.

Nelle carceri italiane da allora si è prodotto un fenomeno nuovo, quello dei condannati all’ergastolo ostativo, cioè coloro che sono destinati a non avere alcun beneficio di pena e quindi in sostanza a finire la propria vita in cella. Adesso la proposta di Potere al popolo di abolire sia l’ergastolo che il 41bis riaccende una questione delicata che, ciclicamente, riaffiora. Anastasia ricorda il testo di legge presentato da Ersilia Salvato (Rc) nel 1997 per abolire l’ergastolo sotto il governo Prodi: il Senato riuscì ad approvarlo nell’aprile del ‘98 ma poi nei successivi anni della legislatura non venne mai discusso.

Che effetto fa oggi l’idea di intervenire sul carcere duro? “La premessa è che io sono contro l’ergastolo e contro il 41bis”, commenta Anastasia che con Franco Corleone ha scritto *Contro l’ergastolo* (Ediesse) e insieme a Luigi Manconi, Valentina Calderone e Federica Resta *Abolire il carcere* (Chiarelettere). Ma sul 41bis bisogna fare un po’ di chiarezza, continua il garante dei detenuti. “Fatto salvo che io sono d’accordo con queste proposte, temo che non abbiano grandi possibilità di successo. Il 41bis poi è stato travisato nelle sue stesse funzioni.

Si giustifica come una misura cautelare di prevenzione per evitare che detenuti con ruoli di rilievo nelle cosche criminali abbiano rapporti con l’esterno, ma nell’opinione pubblica è diventato il carcere duro, la pena speciale, ed è per questo che è difficile da abolire, ancora di più dello stesso ergastolo”. Il problema, per chi si occupa della condizione dei detenuti, è a monte. Si tratta di sfatare lo slogan urlato ai quattro venti dalle destre per cui “più carcere” significa “più sicurezza”.

Ma allora bisogna comprendere cosa significa sicurezza, se la può garantire il carcere così come è oggi o se occorrono invece altri interventi, oltre la detenzione. Ornella Favero, direttrice del sito di informazione sul carcere *Ristretti orizzonti* e presidente della Conferenza nazionale volontariato giustizia, non ha dubbi: “Io vorrei un programma politico che riduca il carcere veramente a quelle situazioni per le quali fino adesso non siamo riusciti a inventare niente di diverso.

Vorrei ragionare sulle carceri normali che non garantiscono a tutti i percorsi di reinserimento e soprattutto vorrei che si avesse il coraggio di dire che in un Paese civile una pena come l’ergastolo non ha senso. Io ho a che fare - continua - con le famiglie dei detenuti di alta sicurezza e vorrei che lo Stato si dimostrasse superiore e diverso da chi condanna, vorrei uno Stato rispettoso dei diritti”. Una lotta seria alla criminalità organizzata si fa anche dal carcere, dice, “facendo vedere alle persone che lo Stato rispetta la legalità”.

Il rischio, poi, continua Favero, è che parlando di 41bis e di ergastolo ostativo si isoli il problema, come quando si parla di mafia e di antimafia e che proporre l’abolizione faccia pensare che si voglia favorire la criminalità. “Invece il problema è generale: lo Stato sappia mostrare la sua faccia mite e rispettosa della legge. Sia rispetto al 41bis che rispetto alle condizioni delle carceri”.

Quella del 41bis è davvero una faccenda delicata. Valentina Calderone, direttore dell’associazione *A buon diritto*, per esempio ci tiene a precisare: “Il regime speciale ha un fondamento e dovrebbe avere uno scopo preciso: impedire i contatti tra le persone che vengono condannate e il gruppo criminale di appartenenza. È chiaro, poi, si tratta di un regime estremamente punitivo, ma di qui a metterlo completamente in discussione ce ne corre”. Altra cosa, dice, è l’ergastolo e soprattutto l’ergastolo ostativo. La Costituzione all’articolo 27 esprime chiaramente due concetti: “Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”.

I padri costituenti, pur avendo, molti di loro, passato lunghi anni nelle celle fasciste, nella Carta non hanno mai fatto scritto la parola “carcere”, dimostrando lungimiranza e “lasciando campo libero a un legislatore che volesse cambiare radicalmente la fisionomia delle sanzioni penali”, scrivono gli autori di *Abolire il carcere*.

E allora come si concilia la Costituzione e la sua tutela dei diritti con la disumanità dell’ergastolo ostativo? Stefano Anastasia ricorda la motivazione di una sentenza della Corte costituzionale di 40 anni fa: “L’ergastolo è compatibile con la Carta, diceva la Corte, perché può non essere scontato, cioè, ci può essere la liberazione condizionale del detenuto. In sostanza sarebbe legittimo nella misura in cui non è vero ergastolo. Insomma, un sofisma”, conclude. Solo che l’inasprimento delle pene all’indomani delle stragi per mafia del 1992 - la legge 356 che istituisce il 41bis è del 7 agosto, pochi giorni dopo l’attentato di via d’Amelio - ha introdotto dei limiti alle misure alternative e alla liberazione condizionale anche per i condannati all’ergastolo.

“C’è una successiva motivazione della Corte costituzionale - continua Anastasia - che io trovo abbastanza tartufesca. L’impedimento all’accesso ai benefici, dice la Corte, può essere superato se il condannato collabora o dimostra se non può collaborare con la giustizia: a me sembra un argomento di tipo inquisitorio. Come nell’Inquisizione, il beneficio dipende da quello che si risponde all’inquisitore. Un pronunciamento assai discutibile”.

La sentenza della Corte costituzionale è del 2004 e non è un caso che gli ergastoli ostativi siano aumentati così tanto.

La battaglia da intraprendere è ancora una volta di tipo culturale. Perché oggettivamente i reati diminuiscono ogni anno, come certifica l'Istat, ma il clima di tensione rimane, favorito da una comunicazione falsa o monca. "Soltanto all'epoca della sentenza Torreggiani, nel 2013, quando l'Europa condannò l'Italia per la disumanità del trattamento detentivo, si cominciò a parlare un po' di carcere. Ma in generale non lo si fa, perché è un tema che non porta voti e perché è più facile spiegare che bisogna avere il polso fermo contro il crimine", dice Calderone.

Dall'epoca del ministro Castelli che all'inizio degli anni 2000 parlava degli istituti di pena quasi fossero alberghi di lusso ad oggi non è cambiato molto nell'immaginario pubblico. Per esempio, a proposito della riforma penitenziaria, su cui le associazioni, un po' scettiche, non si pronunciano, essendo i famosi decreti attuativi ancora sconosciuti, Ornella Favero fa notare un aspetto. Sul "decreto affettività" che è stato stralciato, "i giornali hanno titolato parlando di "celle a luci rosse", siamo veramente un Paese penoso".

Invece Valentina Calderone ricorda poi la sollevazione generale quando una detenuta nota per un grave episodio di cronaca nera aveva postato su Facebook alcune sue foto al mare. "Ma era un suo diritto andare al mare, aveva ottenuto l'affidamento in prova ai servizi sociali e quella era una misura che rientrava nel concetto di pena". La direzione quindi è sì, quella di rafforzare da parte delle forze dell'ordine la lotta alla criminalità, con politiche anche di carattere sociale sui territori, ma bisogna soprattutto favorire la conoscenza collettiva su questo tema. Anche per far passare un diverso concetto di pena.

Tutti coloro che lavorano per la tutela dei diritti civili sanno che la depenalizzazione di certi reati, come quelli legati allo spaccio di stupefacenti (che produce un terzo dei detenuti) e l'estensione di misure alternative al carcere, servirebbero sia per sfoltire il numero di detenuti, che continua a crescere, che per dare un contributo concreto alla sicurezza. Nel libro *Abolire il carcere* si dice chiaramente: il carcere non serve a impedire i reati. La prova poi l'ha fornita lo stesso ministero della Giustizia. "Dopo anni che era stata commissionata una ricerca sulla recidiva alla fine abbiamo saputo che il 68 per cento di chi era detenuto tornava in carcere rispetto al 19 per cento di chi aveva usufruito di misure alternative", sottolinea Calderone.

"Il clima attuale è di tipo securitario, nell'ambito penale, ma non ci spaventa nel portare avanti un manifesto di tipo garantista", dice Patrizio Gonnella, giurista e presidente di Antigone. Gonnella ha partecipato il 12 gennaio al convegno promosso a Roma dalla Società della ragione, in cui esperti di diritto e costituzionalisti si sono ritrovati a dibattere su un modello di giustizia dal volto mite: come riportare nella politica l'indulto e l'amnistia. E magari lasciare la porta aperta per una proposta di riforma da lanciare al nuovo Parlamento.

Mentre nella prima Repubblica questi provvedimenti erano quasi un'abitudine, a distanza di pochi anni l'uno dall'altro, dal 1992 la riforma costituzionale dell'articolo 79 di fatto ne ha limitato fortemente la possibilità e a parte l'eccezione del 2006, non si è più sentito parlare né di indulto né di amnistia. "Certo, i tempi sono cambiati e non è facile far passare questi provvedimenti - conclude Gonnella - ma la clemenza rimane qualcosa di importante e straordinario che non deve essere escluso dalla possibilità concreta della politica".

Se la pena è disumana, non c'è prevenzione che possa fermare i suicidi

Il Mattino di Padova, 15 gennaio 2018

Dalla riforma dell'Ordinamento penitenziario, che forse questo governo riuscirà a portare a termine tra mille difficoltà, è stata però stralciata la parte dedicata agli affetti delle persone detenute, non sappiamo se per mancanza di risorse o per quale altra ragione. Intanto, nelle carceri si continua a scegliere di morire con molta più "determinazione" che nel mondo libero, mentre le Istituzioni sono impegnate a cercare strade nuove per prevenire i suicidi. Noi però restiamo saldamente ancorati alla convinzione che la prevenzione si fa non tanto controllando ossessivamente le persone a rischio, quanto piuttosto creando le condizioni perché i detenuti, tutti, possano vedere e sentire di più le loro famiglie; usando il meno possibile "l'arma" dei trasferimenti, o meglio trasferire solo per avvicinare a casa le persone detenute; parlando con coraggio dei suicidi, e di chi fa questa triste scelta, e non lasciando le famiglie sole, disperate e senza notizie certe dei loro cari.

Le riflessioni fatte da alcuni ergastolani, dopo il suicidio di un loro compagno, mettono in luce tutta la sofferenza che c'è in un carcere dietro la scelta di togliersi la vita: la prima riflessione, di Gianfranco R., è proprio sul peso del silenzio, sul non sapere mai cosa sia realmente accaduto, sul non poterne parlare con nessuno, sul non poter conoscere la verità, un silenzio imposto che fa tacere tutto e tutti; la seconda, di Andrea G., sul fatto che ogni suicidio in carcere è, in realtà, un grande fallimento di tutti, dell'istituzione ma pure delle persone detenute e della società esterna che entra in istituto, e anche della comunità cittadina troppo distratta e indifferente; infine l'ultimo pensiero, di Claudio C., parla di un clima pesante che si vive e si respira in certe carceri, un isolamento che fa pensare alla Casa di reclusione di Sulmona negli anni in cui era diventato appunto "il carcere dei suicidi". Lui c'è stato e può facilmente fare il confronto. Aggiunge, però, che è possibile "umanizzare" un istituto e che ora a Sulmona si sta molto meglio, per quanto si possa "star meglio" in un luogo di privazione della libertà, perché il carcere abruzzese si è aperto alla comunità esterna e le persone recluse possono finalmente intravedere la vita oltre le

sbarre.

La vita, invece, non riesci a intravederla da nessuna parte, se la condanna all'ergastolo ti arriva quando di anni ne hai poco più di venti e sei ancora un ragazzo. E questo è un altro degli orrori della legge che nel nostro Paese prevede la condanna al fine pena mai: il fatto che, più giovane sei quando ti prendi la condanna, più anni di galera sei destinato a farti

Una condanna all'ergastolo a 23 anni ti toglie qualsiasi voglia di vivere

Se devo pensare cosa vuol dire ergastolo per me mi viene veramente difficile parlarne, perché penso che per chiunque tenga tantissimo alla propria vita, vedersela passare davanti giorno per giorno, vuota e inutile, è una cosa che ti consuma molto lentamente. Per una serie di motivi e di situazioni che la vita mi ha messo davanti, sono cresciuto molto in fretta, a 17 anni vivevo da solo a 21 mi sono sentito realizzato come uomo e a 22 la mia vita è finita in una cella per il resto dei suoi giorni.

La vita oggi per me è il frammento di qualche ricordo d'infanzia e nient'altro, il pensiero fisso da quando mi sveglio a quando vado a letto è: fine pena mai. Scambio qualche parola con qualcuno, cerco di distrarmi guardando la televisione, ma anche quella fa male, perché ti fa vedere la vita che tu non potrai mai più avere e che non hai avuto, quando guardi oltre le mura ti senti mancare l'aria, quindi eviti anche di avvicinarti alle finestre e dopo qualche anno ti convinchi che ormai questa è la tua vita e inizi a diventare un uomo ombra, cioè un uomo che vive senza avere una vita.

Un giovane ergastolano vive il giorno più brutto della sua vita tutti i giorni per 10, 20, 30, 40 anni.

Ad oggi io ho diviso la mia vita da ergastolano in diverse fasi, la prima era quella fase in cui ancora facevo fatica a credere che poteva essere davvero successo a me, ma ogni giorno continuavo a nutrirmi di una falsa speranza e mi illudevo che sarebbe stata soltanto una situazione temporanea e ne sarei uscito presto. Quando è arrivata la condanna di primo grado a 30 anni di carcere il mio primo pensiero era stato: "Ma se io ho vissuto soli 23 anni, come fanno a darmi 30 anni di carcere?"

Poi l'appello che, invece di riformulare la pena come io speravo, riformula la pena dai 30 anni in quella dell'ergastolo, e qui iniziavo a pensare che fosse davvero un brutto sogno, ma non era così, quelle persone parlavano della mia vita e avevano deciso che l'avrei dovuta passare tutta in carcere, e questo mi ha spinto verso una totale confusione che alimentava i miei impulsi più aggressivi. Iniziavo a pensare che ormai mi avevano fatto tutto quello che potevano farmi, quindi mi sentivo libero di fare tutto quello che volevo, anche perché dopo la condanna l'unica cosa che potevano farmi era mettermi in isolamento, e da un lato era anche meglio per me perché volevo stare da solo, così iniziai a dare ascolto solo a me stesso.

Poi è arrivata la Cassazione che ha confermato il peggio, cioè la sentenza d'appello, quindi ha messo la parola fine alla mia vita, e lì si è sfogata tutta la mia rabbia contro tutto e tutti.

Ormai la mia vita era il carcere, quindi iniziai ad isolarmi anche dall'esterno e dalla famiglia, così facendo allontanavo da me tutto quello che mi poteva far soffrire più di quanto avevo già sofferto guardando gli occhi di mia madre, ascoltando le difficoltà della mia famiglia senza poter muovere un dito per sostenerla, anzi con la consapevolezza che le ero solo di peso.

Così, diventato un uomo ombra a tutti gli effetti, mi sono chiuso nella solitudine più totale.

Io avevo quindi 23 anni quando ho iniziato a scontare il mio fine pena mai, oggi ne ho 29 e l'unica cosa che vedo davanti a me è un'immagine di poco tempo fa: un anziano signore accasciato sopra una panca all'interno della chiesa del carcere, aveva più di 70 anni ed era un ergastolano, questo è il mio futuro - l'ho già visto proprio davanti ai miei occhi - la morte dopo una lunga sofferenza.

Che senso ha studiare, mettersi in discussione, confrontarsi se già sai che finirai la tua vita in un carcere dopo aver scontato 30, 40, 50 anni di pena?

Tutte le persone cambiano, non solo i detenuti, una persona può essere aggressiva a 20 anni e riflessiva a 30, invece un ergastolano non può cambiare perché sarà per tutta la vita quella persona che ha commesso il reato a 20 anni, eppure l'art 27 della nostra Costituzione dice che le pene devono tendere alla rieducazione ed al recupero del condannato, considerando la mia età finirò di scontare la mia pena ad 80 anni e oltre, se però per fortuna/sfortuna morirò prima, sconterò meno, ma in ogni caso finirò di scontarla con la fine dei miei giorni, quindi che senso ha tenere una persona in carcere dopo che è cambiata totalmente?

Ci sono più di 1500 persone in Italia che stanno morendo ogni giorno e quello che fa più paura è il silenzio, l'assoluta indifferenza di chi non conosce il carcere, di chi non conosce la storia di tanti ragazzi che hanno intrapreso una strada sbagliata da molto giovani e stanno pagando giorno per giorno con la propria vita senza avere la possibilità di riscattarsi.

L'ergastolo mette un muro davanti ai tuoi occhi e non ti fa vedere niente, ti fa "vivere" nel buio. I detenuti con un fine pena la sera quando vanno a letto possono pensare che il giorno appena passato è un giorno in meno da scontare, un ergastolano invece no, perché quello stesso giorno si ripeterà all'infinito, finché la morte non ti strappa da questa

orribile realtà, a meno che non decida tu di mettere fine alla tua pena e alla tua vita.

Giuliano N.

“Potere al Popolo” contro l’ergastolo, il 41bis, la tortura
di Sergio Scorza

nuovaresistenza.org, 9 gennaio 2018

Probabilmente molti “compagni” che, in queste ore, si stanno scagliando, con cieco furore, contro l’articolo 15 del programma di “Potere al popolo” (realizzato dopo un mese di assemblee territoriali), non sanno di cosa parlano. L’articolo 41bis ha una storia lunga e discende dall’art. 90 della legge di riforma dell’ordinamento penitenziario n. 663/1986, altrimenti conosciuta come “Legge Gozzini”. Quella norma aveva fini esclusivamente politici e doveva servire a reprimere le proteste per le pesanti condizioni nelle carceri italiane che, nel corso degli anni settanta, si erano spesso trasformate in rivolte interne prevedendo che il ministro di Grazia e Giustizia avesse facoltà di sospendere le regole di trattamento e gli istituti previsti dalla legge nell’ordinamento penitenziario, in uno o più stabilimenti e per un periodo determinato per “motivi di ordine e sicurezza”.

Quella norma fu anche usata anche per legittimare efferate forme di tortura finalizzate ad estorcere informazioni, spingere alla delazione e piegare i detenuti più combattivi.

L’introduzione del regime speciale per i mafiosi ad opera dell’art.19 del decreto 306/1992 avvenne all’indomani della strage di via D’Amelio ed il decreto venne convertito nella legge 356 introducendo l’art. 41bis. Il nuovo regime speciale consisteva nella sospensione, in tutto o in parte, delle normali regole di trattamento o degli istituti previsti dall’ordinamento penitenziario. Una legge “emergenziale”, dunque.

Ma siamo sicuri che ad un quarto di secolo di distanza dalle quelle orrende stragi, la mafia e le mafie funzionino come allora e che il 41bis sia servito a qualcosa? Di recente la stessa commissione parlamentare antimafia e diverse inchieste hanno rivelato uno scenario, in cui, all’ombra di vecchie e nuove “emergenze”, il potere mafioso, in questi anni, in realtà, ha continuato ad estendersi sia geograficamente che economicamente ma soprattutto si è intrecciato in modo ancora più profondo con forze dell’ordine, politici, servizi segreti ed importantissime massonerie che risultano ottimamente inserite nei gangli vitali dello Stato.

L’Onu ha sollevato dure critiche all’Italia sul regime di carcere duro del 41bis e lo ha ritenuto, a tutti gli effetti, una forma di tortura. L’articolo 41bis dell’ordinamento penitenziario viene applicato per periodi molto lunghi anche a persone non condannate in via definitiva ed è ritenuto da molti giuristi incostituzionale. Si va di proroga in proroga ed i ricorsi dei detenuti, al vaglio esclusivo del Tribunale di sorveglianza di Roma, vengono sistematicamente ignorati con motivazioni copia-incolla del decreto precedente.

Spesso non tengono neppure conto di fatti concreti che rendono il rapporto tra detenuto e associazione criminale esaurito da un pezzo e ciò in barba al fine dichiarato della legge stessa, cioè, spezzare il filo tra i capi detenuti in carcere e le cosche mafiose ed impedire che i loro ordini o i messaggi arrivino all’esterno. Sapete cosa sono le famigerate “celle zero”? Sono celle completamente vuote, prive di mobili, letti e di qualsiasi oggetto, in cui i detenuti dormono sul pavimento ed in quello stesso spazio sono costretti a fare anche i propri bisogni fisiologici. Ricordo casi di detenuti per reati minori (tipo possesso di modiche quantità di droga) denudati, pestati a sangue, legati e trascinati come bestie nelle famigerate “celle zero”. Episodi analoghi hanno riguardato anche molti detenuti con problemi psichiatrici. Molti di questi detenuti si sono poi suicidati impiccandosi. Dall’inizio del 2009 ad oggi sono morte in carcere quasi 3.000 persone e 1/3 di queste per suicidio.

Quanto all’ergastolo vi rispondo con le parole di Papa Francesco “L’ergastolo è una pena di morte nascosta”. Le pene devono sempre rispettare la dignità umana e mai diventare forme di tortura. Possibile che la vostra testa non riesca ad immaginare altro che carcere e torture per chi sbaglia? E se poi era innocente? Sì, lo so, Totò Riina ha sciolto un bambino nell’acido ed io, solo per questo, gli avrei sparato direttamente un colpo alla nuca. Ma poi? Pensate che con ciò si combatta davvero la mafia e le mafie? Colletti bianchi e massonerie mafiose se la ridono. Pensate davvero di costruire una nuova civiltà giuridica su questo? Pensate davvero di costruire una società diversa sulla legge del taglione? Sul carcere come unica forma di pena? Sulle torture? Sulle umiliazioni infinite? Sui metodi mafiosi di Stato? Dal “non possiamo lasciare i temi della destra alle destre” al prepararsi a fare la fine di Minniti è un lampo, Crozza docet.

Fin tanto che la giustizia saprà essere solo forte con i deboli e debole con i forti, carceri e torture continueranno ad essere - con qualche rara eccezione - un privilegio concesso solo ai poveri disgraziati, agli ultimi, ai poveri, ai senza diritti. I forti, invece, si sa, prima o poi, in un modo o nell’altro, la tela del ragno se la mettono in tasca.

Ergastolo ostativo: contraddizioni e acrobazie

di Giovanni Maria Flick*

(prossimamente il testo sarà pubblicato sulla *Rivista italiana di diritto e procedura penale*)

1. Le riflessioni che seguono traggono spunto dal seminario che si è svolto il 16 novembre 2017 presso l'Università degli Studi di Milano, sul tema dell'ergastolo c.d. ostativo e dei suoi profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale.

Esse esprimono un'opinione personale che è maturata nell'esperienza culturale e istituzionale nell'arco di venti anni, muovendo da talune perplessità sulla ammissibilità costituzionale della pena dell'ergastolo in generale e sulla sua abolizione. Giungono comunque al convincimento della incostituzionalità e incompatibilità dell'ergastolo ostativo, come oggi disciplinato e vigente nel nostro ordinamento.

Pertanto, tali riflessioni:

- rinviano all'amplissima elaborazione legislativa, giurisprudenziale (costituzionale e di legittimità) e dottrinale su questo tema, senza richiamarne i numerosi dettagli e sviluppi di ordine tecnico;
- prescindono dal riferimento ai numerosi problemi posti dalle categorie e fasce di delitti ulteriori presi in considerazione dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario, accanto a quelli c.d. di prima fascia (detenzione per l'articolo 416-bis c.p. e per delitti di terrorismo e di eversione);
- richiamano soprattutto l'equiparazione - ai fini e per gli effetti dell'ergastolo ostativo - fra la condizione *ex ante* della collaborazione con l'autorità giudiziaria e investigativa per l'accesso alle misure alternative e la condizione *ex post* della collaborazione per l'accertamento del "sicuro ravvedimento" che comporta a certe condizioni l'estinzione dell'ergastolo attraverso la liberazione anticipata: così legittimandone - ad avviso della giurisprudenza costituzionale - l'ammissibilità in concreto.

2. L'ergastolo (fine pena mai) è di per se una pena incostituzionale, perché in contrasto con le finalità di rieducazione e di risocializzazione (non soltanto di emenda interna) nonché di rispetto del senso di umanità, di cui all'art. 27 della Costituzione italiana.

La legittimità dell'ergastolo in concreto, nella sua esecuzione, è condizionata dalla presenza e dalla applicabilità a tale pena di una causa di estinzione rappresentata dalla liberazione condizionale ai sensi degli artt. 176 e 177 c.p., in esito alla modifica dell'istituto rispetto alla sua disciplina originaria.

Il condannato all'ergastolo può ottenere la liberazione condizionale alle condizioni previste da tali norme, su di un duplice presupposto: il riesame - da parte del giudice - della sua condotta dopo ventisei anni di esecuzione effettiva della pena; l'accertamento che egli abbia tenuto "*un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento*" (cfr. le sentenze n. 204/1974 e 264/1974 della Corte Costituzionale, tuttora fondamentali per la valutazione dell'istituto).

Al di là delle numerose pronunzie della giurisprudenza costituzionale e ordinaria di legittimità sul punto, si deve tuttavia prendere atto del paradosso che tuttora sussiste tra la proclamazione di una pena illegittima in astratto perché contraria alle prescrizioni dell'articolo 27 Cost. (tendenza alla rieducazione e non contrasto della pena con il senso di umanità, in coerenza con le prescrizioni degli articoli 3 ed 8 della CEDU) e l'esecuzione di essa in concreto. Quest'ultima rende legittimo ed accettabile l'ergastolo solo in quanto vi sia la possibilità (e la verifica a tal fine da parte del giudice: un obbligo di quest'ultimo e un diritto del condannato) di un termine e della eventuale estinzione della pena, in contrasto con l'affermazione del suo carattere perenne. L'abolizione dell'ergastolo è peraltro rifiutata dalla opinione pubblica, da numerose posizioni politiche e da larga parte della magistratura.

In sostanza, una pena illegittima nella comminatoria e nella proclamazione in astratto; legittima nella esecuzione in concreto, se ed in quanto sottoposta ad un termine con l'accertamento del "sicuro ravvedimento". Quest'ultimo, se accerta-

to, rende ingiustificata e inaccettabile una prosecuzione dell'esecuzione di una pena che ha raggiunto il suo scopo, ai soli fini di prevenzione generale: uno schema, questo, che sembra coerente con le indicazioni più recenti della giurisprudenza convenzionale CEDU.

3. Al di là delle ben note perplessità e dei contrasti cui dà luogo in termini più generali il tema dell'ergastolo e della contrapposizione fra tesi abolizioniste e tesi di sua conservazione (tema che non viene affrontata in questa sede), il discorso sul superamento del paradosso di legittimità in concreto e di illegittimità in astratto dell'ergastolo è stato vulnerato in modo irrecuperabile dalla introduzione nel 1991 e 1992 del c.d. ergastolo ostativo.

A fronte della pericolosità e della gravità della criminalità organizzata, con un complesso di riforme in senso restrittivo e rigorista e dopo alterne vicende, l'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, ha introdotto nel testo vigente come condizione essenziale e necessaria dell'accesso alle misure di prevenzione e alla liberazione condizionale la collaborazione con l'autorità giudiziaria e/o investigativa da parte del condannato all'ergastolo per delitti di criminalità organizzata e (a fasi alterne) di terrorismo (cfr. da ultimo la legge n. 38/2009 di conversione del decreto-legge n. 11/2009, con numerose modifiche della disciplina introdotta nel 1991 e già modificata con irrigidimenti nel 1992).

Secondo la disciplina vigente, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione possono essere concessi ai detenuti per i delitti di terrorismo ed eversione, e per quelli di cui all'art. 416-*bis* c.p. (associazioni di tipo mafioso) solo nei casi:

- di collaborazione concreta con la giustizia *ex art. 58-ter* dell'ordinamento penitenziario, ovvero di collaborazione inesigibile/impossibile (per limitata partecipazione al fatto criminoso; o per intervenuto previo accertamento di esso; o per oggettiva irrilevanza di tale collaborazione);

- di intervenuta acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti del detenuto con la criminalità organizzata (in termini di *probatio diabolica*, per la difficoltà di prova).

La condizione ostativa alla concessione delle misure alternative, in mancanza di previa collaborazione *ex ante*, viene fondata all'apparenza sulla duplice presunzione di pericolosità del detenuto. È una presunzione legata alla previa condanna *ex art. 416-bis c.p.* (avuto riguardo alla natura e struttura di questa fattispecie); nonché alla asserita impossibilità di provare il distacco del detenuto dall'associazione criminale in modo diverso dalla collaborazione *ex art. 58-ter* dell'ordinamento penitenziario.

Alla collaborazione effettiva - grazie ad una serie di interventi della giurisprudenza costituzionale e di successive modifiche normative - è equiparata in casi tassativamente previsti la collaborazione impossibile, inesigibile o irrilevante.

Ciò rende evidente l'infondatezza dell'argomentazione su cui il legislatore e la giurisprudenza (costituzionale e di legittimità) fondano la necessità e quindi l'obbligo di collaborazione. L'equiparazione fra collaborazione prestata e collaborazione mancata per inesigibilità o impossibilità dimostra che nel secondo caso la duplice presunzione di pericolosità può essere superata anche per altra via (nei casi di mancanza giustificata della collaborazione): quanto meno attraverso la *probatio diabolica* rappresentata dalla acquisizione di elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti fra il detenuto e la criminalità organizzata; o attraverso la prova della dissociazione che è concettualmente diversa dalla collaborazione (cfr. le esperienze passate di dissociazione dal terrorismo).

4. L'equiparazione fra collaborazione effettivamente prestata e collaborazione impossibile/inesigibile si fonda sulla necessità - ampiamente e reiteratamente evocata e argomentata dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria - di presentare la collaborazione come una scelta libera e non come la soggezione

del detenuto a un vero e proprio obbligo che in realtà si può risolvere in termini di violenza morale.

L'alternativa fra il collaborare o il non poter godere di misure trattamentali che attenuino la sofferenza della detenzione è resa oltretutto ancor più inaccettabile dalle misure di sospensione del trattamento previste dall'art. 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, che è usualmente applicato in questa situazione. Essa si risolve nel trasformare un "premio" per la collaborazione, come tale "legittimo" (cfr. tutta l'esperienza del "pentitismo" e della dissociazione nella politica di contrasto al terrorismo), in un "castigo illegittimo" per il rifiuto di collaborazione.

Al di là degli artifici dialettici e delle sottigliezze in ordine ad una pretesa libertà di scelta fra la collaborazione e il rifiuto di essa in un caso del genere, è evidente nel secondo caso la violazione del principio fondamentale del "*nemo se detegere*" e del diritto al silenzio. Non si comprende la *ratio* della pretesa manifestamente irragionevole di riconoscere quel diritto solo nella fase di cognizione del processo e non anche in quella di esecuzione della pena.

È una violazione il cui risultato si risolve nel sottrarre al detenuto il diritto al "residuo di dignità e libertà" di cui deve poter continuare a godere secondo le indicazioni della giurisprudenza costituzionale; soprattutto nel sottrargli il diritto al trattamento che deve accompagnare la tendenza alla rieducazione con il rispetto del senso di umanità nel percorso di esecuzione della pena.

5. La meritevolezza dell'accesso alle misure alternative è necessariamente una valutazione:

- che deve compiere il giudice con riferimento alla situazione concreta del richiedente quelle misure;
- che non può dipendere in termini di automatismo dalla sola natura del reato per cui è in corso l'esecuzione della pena, anziché dal comportamento del detenuto; né sottrarre al giudice il relativo dovere-potere;

- che “anziché prevedere una ingiustificata equiparazione di situazioni profondamente differenti...” richiede un “adeguamento individualizzato, proporzionale, della pena inflitta” e “una valutazione individualizzata caso per caso;” così da evitare “rigidi automatismi... sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena” (così la giurisprudenza di legittimità nel sollevare da ultima la questione di legittimità costituzionale dell’individualizzazione della pena sotto altri aspetti;

- che, ferme restando le esigenze di sicurezza, non può comprimere le esigenze del trattamento. La giurisprudenza costituzionale riconosce e prende atto più volte della compressione del trattamento, nel contesto di applicazione dell’art. 4-*bis* per fronteggiare la pericolosità del fenomeno della criminalità organizzata.

Inoltre quella giurisprudenza riconosce esplicitamente che la collaborazione può non presentare in concreto profili di risocializzazione o di rieducazione, ma motivazioni soltanto “utilitaristiche” e strumentali. Ciò rafforza ulteriormente la possibilità, *rectius* la necessità di guardare alla collaborazione come strumento rivolto soprattutto se non soltanto alle esigenze di investigazione e di ricerca delle responsabilità. La collaborazione è in realtà perseguita dal legislatore soltanto a tal fine, anziché a quello di ravvedimento del detenuto; l’alternativa fra le due possibilità è in realtà uno stimolo a collaborare.

In altri termini, il richiamo del legislatore e della giurisprudenza costituzionale e di legittimità alla necessità e unicità della collaborazione per superare la presunzione di un collegamento attuale fra il detenuto e la criminalità organizzata, è soltanto un pretesto e un “artificio formale” per evitare la problematicità e la “durezza” di un’affermazione del tipo “se non confessi non esci”.

Concludendo sul punto, con riferimento alle misure alternative il richiamo alla collaborazione come unica possibilità di arrivare alla prova del distacco del detenuto dalla associazione criminale è una sorta di ipocrisia e di paradosso ben più azzardato ed inaccettabile di quello rappresentato dal ritenere l’ergastolo il-

legittimo nella sua proclamazione in astratto, ma legittimo nella sua esecuzione in concreto (attraverso la liberazione condizionale, che configura una causa di estinzione della pena dell'ergastolo e quindi un termine rispetto alla sua perpetuità formale).

Appare particolarmente condivisibile perciò la proposta - avanzata in sede di commissione ministeriale per la riforma del sistema sanzionatorio penale - di una modifica dell'art. 4-*bis* co. 1-*bis* dell'ordinamento penitenziario, volta a riconoscere la concedibilità dei benefici (lavoro all'esterno, permessi premio e misure alternative per i detenuti di cui al comma 1) quando sussistano requisiti diversi dalla mancata collaborazione, che ne permettano comunque la concessione.

6. La proposta di riforma dianzi richiamata è stata formulata altresì con riferimento alla preclusione dell'accesso alla liberazione condizionale in assenza di collaborazione, negli stessi termini della preclusione per l'accesso alle misure alternative (art. 2 d. l. n. 152/1991, convertito in L. n. 203/1991): con presupposti e conseguenze ben più rilevanti e significative.

I condannati per i delitti indicati nel 1° co. dell'articolo 4-*bis* possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono i relativi presupposti previsti dallo stesso comma per la concessione dei benefici ivi indicati.

L'articolo 4-*bis* è integralmente applicabile alla liberazione condizionale in virtù del rinvio formulato dall'art. 2 testè citato. Secondo la giurisprudenza costituzionale e di legittimità, per il c.d. diritto vivente tale rinvio ha natura meramente formale; talché le modifiche intervenute nel testo e l'elaborazione interpretativa dell'art. 4-*bis* per tale giurisprudenza esplicano i loro effetti anche nei confronti della liberazione condizionale, nonostante il silenzio serbato dal legislatore su quest'ultima nelle successive e numerose modifiche dell'art. 4 *bis*.

La collaborazione effettiva (o impossibile/inesigibile) si aggiunge perciò al “*sicuro ravvedimento*” previsto dall'art. 176 c.p. (*rectius* lo sostituisce); la sua mancanza, ne paralizza evidentemente l'efficacia come causa estintiva della pe-

na. In tal modo si destituisce di efficacia l'unico appiglio (l'estinzione della pena per chi si è "ravveduto") di legittimazione dell'ergastolo secondo la Corte Costituzionale (cfr. le sentenze n. 204 e 264 del 1974). Né - per le ragioni in precedenza richiamate - può sostenersi che soltanto attraverso la collaborazione possa manifestarsi il "sicuro ravvedimento".

D'altronde è palesemente irragionevole trattare allo stesso modo due situazioni profondamente diverse fra loro: la collaborazione come condizione *ex ante* di accesso a certe modalità di trattamento e di esecuzione della pena (le misure alternative); la collaborazione come condizione *ex post* di intervenuto "sicuro ravvedimento" e quindi di accertamento della intervenuta estinzione della pena.

Né è ammissibile un differimento dell'accertamento sul ravvedimento ad opera del giudice nel caso concreto, quando manchi la condizione della collaborazione o quella della sua possibilità/esigibilità. A fronte di un ravvedimento accertato, non v'è più ragione di proseguire l'esecuzione di una pena che ormai si è estinta a causa del ravvedimento stesso, ponendo come condizione una collaborazione che può essere estranea ad esso; e che - alla luce di quanto dianzi richiamato - si risolve necessariamente e soltanto in uno strumento di prevenzione generale incompatibile con la dignità della persona e con le finalità e condizioni del trattamento nell'esecuzione della pena.

**Presidente emerito della Corte costituzionale*

L'ergastolano ha il permesso di assistere la moglie per la nascita del figlio

di Alessia Di Prisco

iusinitinere.it, 4 gennaio 2018

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 48424/17 ha chiarito che l'ergastolano ha il permesso di stare accanto alla moglie in occasione della nascita del figlio. Il caso specifico riguarda un'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha rigettato il reclamo che P. G., ergastolano, ha presentato contro il diniego del Tribunale del permesso di far visita alla moglie in occasione della nascita del figlio.

Il Tribunale aveva negato il permesso, constatando che “pur non avendo il permesso richiesto dal detenuto natura di trattamento penitenziario, ma quella di rimedio eccezionale destinato a fronteggiare eventi familiari di particolare gravità, [...] la nascita di un figlio non costituiva evento irripetibile della vita familiare, idoneo a integrare la particolare gravità postulata dall'art. 30 ord. pen., potendo in ogni caso il detenuto incontrare sia il figlio neonato che la moglie in sede di colloqui visivi presso l'istituto penitenziario di appartenenza, negli appositi spazi messi a disposizione.”[1]

Il ricorso proposto dall'ergastolano P.G., a sua volta, ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione riguardo l'art. 30 ord. pen., ritenendo censurabile la decisione del Tribunale, laddove aveva subordinato la concessione del permesso al verificarsi di un evento “irripetibile”, senza considerare il suo carattere rilevante e particolarmente significativo nella vita di una persona.

Proprio per questo, i giudici Supremi, ritenendo il ricorso fondato, hanno deciso di annullare l'ordinanza impugnata, rinviando al Tribunale di Sorveglianza di Roma per un nuovo esame, da effettuare attenendosi ad alcuni principi.

Ebbene, la Corte si focalizza sul contenuto dell'art. 30 comma 2 ord. pen., perché “la legge 354/75 all'art. 30, comma 2, prevede la possibilità eccezionale di concedere ai detenuti (e agli internati) il permesso di uscire dal carcere, con le necessarie cautele esecutive, per “eventi familiari di particolare gravità”, analogamente a quanto stabilito dal comma 1 della medesima norma per il caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente del soggetto interessato”.[2] La Corte, in seguito all'interpretazione giurisprudenziale di tale norma, riprende quanto stabilito nella sentenza n. 15953 del 27/11/2015, Rv. 267210 e afferma che “i requisiti della particolare gravità dell'evento giustificativo e della sua correlazione con la vita familiare, indispensabili per la concessione del permesso, devono essere verificati con riguardo alla capacità dell'evento stesso [...] di incidere in modo significativo nella vicenda umana del detenuto, senza che debba trattarsi necessariamente di un evento luttuoso o drammatico: assume, invece, importanza decisiva la sua natura di evento inusuale e del tutto al di fuori della quotidianità, [...] per la sua incidenza nella vita del detenuto e nell'esperienza umana della detenzione carceraria”.[3]

Quindi, l'iter seguito dai giudici è quello che correla la concessione del permesso alla funzione rieducativa della pena (affermata e garantita dall'art. 27 comma 3 Cost.): il contatto con i familiari ed il ruolo della famiglia giocano un importantissimo ruolo ai fini del reinserimento del detenuto nella società, pertanto, l'evento nascita può sicuramente costituire un elemento che legittima la concessione del permesso c.d. di necessità.

Inoltre, “la nascita di un figlio riveste quel carattere di eccezionalità e di inusualità che concretizza la particolare gravità dell'evento familiare postulata dall'art. 30 co. 2 ord. pen.”[4], per cui non è esclusa dall'ordinamento. Il carattere di novità della sentenza è il seguente: per i giudici “la nascita di un figlio rappresenta un evento che normalmente implica una notevole intensità emotiva che nella normalità caratterizza la partecipazione del padre alla nascita di un figlio, anche sotto il profilo della preoccupazione contestuale per la salute di madre e figlio”[5], pertanto, anche il genitore ergastolano necessita di partecipare personalmente e direttamente alla nascita di un figlio, evento eccezionale e prezioso e non sostituibile dal permesso di poter ricevere una visita da parte della madre e del neonato in un altro momento.

[1] Cassazione Penale, sez. I, 20 ottobre 2017, n. 48424

[2] Tratto da www.miolegale.it

[3] Cassazione Penale, sez. I, 20 ottobre 2017, n. 48424

[4] Tratto da www.miolegale.it

[5] Tratto da www.cassaforense.it